

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA



anno II n. 3
maggio-giugno 1972

ANNO II - N. 3

MAGGIO - GIUGNO 1972

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Nuova serie - Anno II - N. 3



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1972

SOMMARIO

PARTE PRIMA

RISOLUZIONI, CIRCOLARI, VARIE — PARERI SU INIZIATIVE LEGISLATIVE, PROPOSTE AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proposta di legge costituzionale n. 3568/Camera del deputato Almirante ed altri concernente "Modifica degli artt. 104, 105 e 107 della Costituzione sulla funzione giurisdizionale": parere della Commis- sione Speciale referente per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia	Pag.	9
Modifica degli organici di alcuni Uffici giudiziari	»	11
Retrodatazione di nomina a magistrato di corte di appello	»	12
Incarichi arbitrali	»	15
Ferie, congedi, permissioni di assenza	»	15
Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione — Collegamenti a mezzo di terminali con le magistrature di merito	»	16
Compensi speciali al personale degli Uffici giudiziari per l'anno finanziario 1971	»	19
Conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori nominati con D.M. 28 maggio 1971	»	19
Nomina ad aggiunto giudiziario degli uditori giudiziari nominati tali con D.M. 8 maggio 1970	»	30

Legge 24 maggio 1970 n. 336 recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati: problemi derivanti dalla sua applicazione ai magistrati ordinari	Pag.	30
Pretura di S. Mauro Forte: situazione dell'Ufficio	»	31
Pretura di Monza: organico dei magistrati	»	31
Conto preventivo delle spese di ufficio del Tribunale di Milano e del Tribunale di Bari: esercizio finanziario anno 1972	»	31
Vice pretori onorari: inapplicabilità della norma che dispone il trasferimento ad altra sede in caso di mancata elezione alla carica parlamentare	»	31
Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i magistrati italiani: bando di concorso	»	32

PARTE SECONDA

NOMINA, TRASFERIMENTI, ASSEGNAZIONI, PROMOZIONI, ASPETTATIVE, COLLOCAMENTI FUORI RUOLO, RICHIAMI IN SERVIZIO, INCARICHI ED ALTRI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 10 LEGGE 24 MARZO 1958 N. 195.

Deliberazioni adottate nelle sedute dal 1° maggio al 30 giugno 1972	Pag.	33
Collocamenti a riposo	»	74

PARTE TERZA

LEGGI E DECRETI	Pag.	77
------------------------	-------------	-----------

PARTE QUARTA

RASSEGNA DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLE ORDINANZE DI RINVIO, RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI ORDINARI E AMMINISTRATIVI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E SU ALTRE MATERIE DI RILEVANZA COSTITUZIONALE

A) GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Codice civile e leggi complementari.

— Codice civile	Pag. 79
— Leggi complementari	» 79

Procedura civile.

— Codice di procedura civile	» 80
--	------

Codice e leggi penali.

— Codice penale	» 81
— Leggi penali	» 82

Procedura penale.

— Codice di procedura penale	» 82
— Altre leggi processuali penali	» 87

<i>Leggi tributarie</i>	» 87
-----------------------------------	------

Altre leggi.

— Contabilità dello Stato	» 88
— Lavoro e previdenza sociale	» 89
— Pubblico impiego	» 91
— Servizio militare	» 92

Regioni Pag. 92

Il processo costituzionale » 94

B) ORDINANZE DI RINVIO.

Codice civile e leggi complementari.

— Codice civile Pag. 95

— Leggi complementari » 95

Procedura civile e leggi complementari.

— Codice di procedura civile » 96

— Leggi complementari » 96

Codice penale e leggi complementari.

— Codice penale » 96

— Leggi complementari » 100

Procedura penale e leggi complementari.

— Codice di procedura penale » 102

— Leggi complementari » 105

Leggi regionali » 106

Altre leggi » 106

PARTE QUINTA

RASSEGNA DEI LAVORI PARLAMENTARIPag. 113

APPENDICE

I DISCORSI INAUGURALI DEI PROCURATORI GENERALI PER L'ANNO GIUDIZIARIO 1972

I.	<i>Significato dell'udienza di inaugurazione dell'anno giudiziario e delle relazioni annuali dei procuratori generali</i>	Pag. 117
II.	<i>La crisi della giustizia</i>	» 118
	1) Le insufficienze organizzative	» 122
	2) L'inadeguatezza della legislazione vigente	» 125
III.	<i>La funzione della giustizia e il ruolo del giudice</i>	» 129
	1) Il rapporto tra giudice e legge	» 129
	2) Il rapporto tra giustizia e politica	» 137
IV.	<i>Problemi di ordinamento giudiziario</i>	» 139
	1) Composizione dell'ufficio giudicante: giudice unico o collegiale	» 140
	2) Giudice di pace	» 142
V.	<i>La giustizia civile</i>	» 146
	1) Analisi della litigiosità in generale	» 146
	2) Analisi di singoli aspetti della litigiosità	» 148
VI.	<i>Problemi del processo civile</i>	» 156

VII.	<i>La giustizia penale</i>	Pag. 159
	1) Analisi della criminalità: cause e rimedi »	159
	2) Analisi di singoli aspetti della criminalità »	174
	3) Episodi delittuosi connessi con le rivendicazioni sindacali e le agitazioni studentesche »	183
	4) Le misure di prevenzione »	185
VIII.	<i>La legislazione penale sostanziale: prospettive di riforma</i> »	186
IX.	<i>La legislazione processuale penale</i> »	188
	1) Le recenti leggi processuali e le ulteriori proposte di riforma »	188
	2) La polizia giudiziaria »	200
X.	<i>L'esecuzione penale</i> »	206
XI.	<i>L'attività dei tribunali per i minorenni</i> »	207
	1) L'adozione speciale »	207
	2) Criminalità minorile »	209

PARTE PRIMA

Parere della Commissione Speciale referente per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia in ordine alla proposta di legge costituzionale n. 3568/Camera del deputato Almirante ed altri concernente "Modifica degli articoli 104, 105 e 107 della Costituzione sulla funzione giurisdizionale".

(Approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 30 maggio 1972).

1. — Il disegno di legge costituzionale n. 3568 propone la modifica degli articoli 104, 105 e 107 della Costituzione sulla funzione giurisdizionale.

L'art. 1 del progetto, nel modificare i commi quarto, quinto e sesto dell'art. 104 Cost., stabilisce che il Consiglio Superiore della Magistratura è composto — oltre che dal Presidente della Repubblica, dal Primo Presidente e dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione — da un primo presidente di corte d'appello, un procuratore generale, un presidente di tribunale e un procuratore della Repubblica scelti mediante sorteggio; da nove magistrati ordinari eletti tra gli appartenenti alle varie categorie ed infine da due membri eletti dal Parlamento in seduta comune.

Tutti i componenti, che non siano membri di diritto del Consiglio, durano in carica per quattro anni che decorrono, per ciascuno di loro, dalla data di nomina.

Il progetto poi modifica l'art. 107 della Costituzione, stabilendo che i magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal servizio se non in seguito a decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili e precisando che il Consiglio Superiore conserva una competenza in materia disciplinare solo "nei riguardi dei magistrati che fanno parte dello stesso Consiglio Superiore". Infine l'iniziativa disciplinare viene attribuita, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, ai "responsabili degli uffici giudiziari" e solo in via sussidiaria al Ministro di Grazia e Giustizia.

2. — Secondo la relazione al disegno di legge la proposta di affidare al sorteggio e non alle elezioni la nomina di una parte dei componenti del Consiglio Superiore tenderebbe a ridurre la politicizzazione dell'organo di governo della magistratura, a ridimensionare l'interesse alla conquista di maggioranze politicamente qualificate in seno al Consiglio e quindi ad evitare i pericoli connessi ad un elettoralismo esasperato.

Al riguardo, la Commissione osserva, anzitutto, che il Consiglio Superiore della Magistratura — come ben ricorda la stessa relazione alla proposta di legge — non è un organo tecnico e rappresentativo degli interessi settoriali della Magistratura, ma è al contrario un organo che ha il compito di garantire l'indipendenza dei giudici, di assicurare il buon funzionamento della giustizia e di realizzare gli opportuni collegamenti tra la magistratura e gli altri poteri dello Stato. Se dunque le funzioni del Consiglio non sono esclusivamente tecniche e amministrative, il solo strumento di designazione dei componenti dell'organo che sia compatibile con i principi dello Stato democratico è quello elettivo. In questo modo il Consiglio risulterà composto da magistrati democraticamente provenienti da tutti i settori dell'ordine giurisdizionale e solo così potrà esprimere — nei rapporti con gli altri poteri dello Stato — non gli interessi settoriali della Magistratura, ma tutte le esigenze e le idee che, per essere maturate nel vivo dell'esperienza giudiziaria, possano contribuire all'armonico sviluppo dell'ordinamento e della comunità.

Del resto, la progettata riforma non servirebbe ad eliminare e nemmeno a ridurre gli inconvenienti che si dicono connessi all'attuale sistema.

Infatti non si può escludere che i magistrati designati mediante sorteggio siano già collegati, al momento della nomina, con associazioni o gruppi organizzati di magistrati; e meno ancora si può escludere che essi, una volta designati, non si coalizzino, in seno all'organo di governo della Magistratura, con forze di diversa estrazione. La riforma sarebbe parimenti inefficace di fronte alle pretese degenerazioni e pericoli dell'elettoralismo; ciò in quanto il progetto mantiene, sia pure in parte, il sistema delle elezioni e per di più i magistrati eletti sarebbero in numero nettamente superiore (nove a sei) a quello dei magistrati designati in modo diverso. D'altra parte di fronte al vantaggio (come si è visto, del tutto ipotetico) di eliminare i pericoli dell'elettoralismo, la riforma potrebbe dar luogo ad inconvenienti di peso non minore.

In primo luogo, col criterio del sorteggio si correrebbe il rischio di designare magistrati incapaci o inadatti a svolgere le funzioni, talora particolarmente delicate, del Consiglio Superiore; o anche magistrati che siano alla vigilia del collocamento a riposo e che perciò non si trovino in grado di dare un contributo sia pure limitato al funzionamento dell'organo.

Inoltre i magistrati designati mediante sorteggio, potendo sottrarsi al giudizio del corpo elettorale, finirebbero per sentirsi liberi — a differenza di quelli eletti — da ogni responsabilità e potrebbero quindi ispirare le proprie azioni alla cura di finalità particolari e non del pubblico interesse. Infine non si può fare a meno di rilevare che la limitazione del sorteggio ai magistrati che ricoprano determinati incarichi direttivi appare del tutto ingiustificata: sia perché introduce una discriminazione, fondata su criteri di supremazia gerarchica, che dovrebbero ritenersi ormai superati, sia perché i magistrati indicati non costituiscono una autonoma categoria e una volta designati potrebbero essere destinati ad assumere — nell'ambito della categoria cui appartengono — altre funzioni ed incarichi del tutto diversi da quelli originari.

3. — Altrettanto evidenti sono le ragioni che sconsigliano una riduzione del numero dei componenti del Consiglio eletti dal Parlamento.

In effetti un Consiglio Superiore composto nella stragrande maggioranza da magistrati finirebbe col trasformarsi in un organo di casta, intorno al quale potrebbero coagularsi — come bene disse il presidente Leone durante i lavori dell'Assemblea Costituente — "interessi, intrighi, protezioni, preferenze tali da costituire un pericolo per l'indipendenza dei singoli giudici". Il Paese certamente non vuole che questo avvenga ed anzi pretende che la magistratura non si sottragga ai collegamenti con gli altri poteri dello Stato, ma agisca, insieme con essi, per lo sviluppo delle nostre libere istituzioni. In questa prospettiva, è innegabile che gli elementi laici, nella misura in cui possono incidere per il loro numero sulle decisioni del Consiglio, sono in grado di realizzare quella difficile, ma necessaria saldatura tra le esigenze proprie dell'amministrazione della giustizia e la sentita aspirazione ad evitare che la magistratura operi come un corpo chiuso, al di fuori di un effettivo controllo esterno.

4. — Come prima si è detto, il progetto prevede l'attribuzione della potestà disciplinare alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione. La proposta costituisce una inammissibile deroga al disegno di affidare al Consiglio Superiore il governo della magistratura e potrebbe inoltre creare concreti pericoli per l'indipendenza dei singoli giudici. Infatti, se si continua a ritenere opportuno (come fa il progetto di legge in esame) che il governo della magistratura venga esercitato da un organo appositamente costituito, non sembra coerente con questa premessa sottrarre al Consiglio la potestà disciplinare, e cioè proprio il potere che è il più significativo di tutti. Inoltre l'attribuzione alla Corte di Cassazione di una giurisdizione di merito sulle infrazioni disciplinari dei magistrati (e non soltanto, come avviene oggi, di un controllo di legittimità sulle decisioni del Consiglio) determinerebbe una pericolosa confusione dello stesso organo di funzioni diverse, con possibili riflessi negativi sulla libertà dell'attività giurisdizionale e sull'indipendenza interna dei magistrati.

Infine alla Cassazione, come giudice disciplinare, mancherebbe l'apporto degli elementi laici, che è invece particolarmente importante e significativo, per quanto attiene all'individuazione e alla valutazione della responsabilità disciplinare dei magistrati.

5. — Il progetto di legge propone ancora che l'iniziativa disciplinare venga attribuita in via principale ai "responsabili degli uffici giudiziari" e solo in via sussidiaria al Ministro di Grazia e Giustizia.

A parte la difficoltà di individuare gli organi che si intendono indicare con l'accennata espressione, è difficile negare che la moltiplicazione dei titolari del potere di iniziativa in materia disciplinare inciderebbe negativamente sull'uniformità di indirizzo, che è invece sommamente opportuno mantenere anche nel momento iniziale del procedimento, creerebbe gravi incertezze e potrebbe anche dar luogo ad iniziative personali e poco meditate. Il sistema oggi vigente, che affianca al Ministro di Grazia e Giustizia il procuratore generale della Cassazione nella titolarità del potere di iniziativa, soddisfa sufficientemente l'esigenza di evitare ingiustificate inerzie, ma ad un tempo risponde al criterio di una opportuna centralizzazione del potere di azione; senza con questo impedire che i capi degli uffici giudiziari possano informare i titolari dell'azione di fatti disciplinarmente rilevanti.

Per le esposte considerazioni, la Commissione propone al Consiglio di dare parere negativo alla proposta di legge costituzionale n. 3568.

Modifica degli organici di alcuni uffici giudiziari.

Sono frequentemente pervenute, da più parti, al Consiglio Superiore della Magistratura, sollecitazioni di aumento degli organici di molti uffici giudiziari, motivate dal rilievo della insufficienza delle risorse a disposizione, per far fronte anche alle prime esigenze di funzionamento di vari uffici.

Il Consiglio — salvo situazioni veramente eccezionali — ha sempre fatto presente che, esclusa la possibilità, almeno allo stato, di richiedere un aumento complessivo dell'organico della magistratura, non riteneva di procedere ad interventi settoriali; che subordinava l'adozione di ogni provvedimento alla acquisizione di dati idonei a consentire un primo raffronto, sia pure sommario, fra esigenze e risorse dei singoli uffici; di dati idonei cioè a proporre modifiche là dove più stridente fosse stato il contrasto fra le prime e le seconde, per attuare, quindi, una migliore distribuzione delle seconde.

E' stato così effettuato un riordinamento dei dati concernenti il movimento dei procedimenti che fanno carico ai singoli uffici giudiziari e, dopo la elaborazione, ed una prima analisi dei dati stessi, il Consiglio ha ritenuto, nelle sedute del 30 maggio e 15 giugno 1972, di dover affermare la necessità di alcune modifiche negli organici, dei sottoindicati uffici giudiziari, per i posti a fianco di ciascuno indicati:

A) aumenti:

- 1) Procura Generale C.A. Roma: 2 posti di sostituto procuratore generale;
- 2) Tribunale Firenze: 1 posto di giudice;
- 3) Procura Repubblica Venezia: 1 posto di procuratore aggiunto;
- 4) Procura Repubblica Firenze: 1 posto di sostituto;
- 5) Procura Repubblica Palermo: 1 posto di sostituto;
- 6) Tribunale Brindisi: 1 posto di giudice;
- 7) Tribunale di Pistoia: 1 posto di giudice;
- 8) Procura Repubblica Messina: 1 posto di sostituto.

B) riduzioni:

- 1) Tribunale Iagonegro: 1 posto di giudice;
- 2) Tribunale Vallo Lucania: 1 posto di giudice;
- 3) Tribunale Rovereto: 1 posto di giudice;
- 4) Tribunale Sciacca: 1 posto di giudice;
- 5) Tribunale Terni: 1 posto di presidente di sez.;
- 6) Pretura Pesca: 1 posto di pretore;
- 7) Tribunale Tempio Pausania: 1 posto di giudice;
- 8) Pretura Marsala: 1 posto di pretore;
- 9) Pretura Spoleto: 1 posto di pretore.

Nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 10 della legge 24 marzo 1958 n. 195, il Consiglio Superiore della Magistratura ha informato ora, l'on. Ministro per la Grazia e Giustizia, della rilevata necessità delle suddette modifiche di organico.

Retrodatazione di nomina a magistrato di Corte di Appello.

(Relazioni della Seconda Commissione referente approvate nella seduta del 31 maggio 1972).

Con istanza pervenuta al Consiglio Superiore della Magistratura il 26 gennaio 1972, i dottori Antonio LA TORRE, Giovanni LAZZARO, Francesco IANNELLI, Cesare RUPERTO, Filippo MANCUSO e Antonio CHIAVELLI, vincitori del concorso per esami per la nomina a magistrato di Corte di Appello — bandito con DD.MM. 15 gennaio e 14 novembre 1964 — richiamato analogo provvedimento già emesso dal Consiglio Superiore nei riguardi dei vincitori del successivo concorso per esami indetto nell'anno 1965, hanno chiesto il riconoscimento del diritto a conservare nel ruolo organico della magistratura, anche dopo l'entrata in vigore della legge 25 luglio 1966, n. 570, il posto a ciascuno di essi attribuito all'atto della nomina a magistrato di Corte di Appello intervenuta con D.P. 27 luglio 1965.

In fatto, gli istanti hanno esposto che, mentre con il provvedimento da ultimo ricordato erano stati collocati nel ruolo avanti i magistrati entrati in servizio nel 1947 e che non avevano ancora conseguito, secondo il precedente sistema, la nomina in appello, successivamente erano stati posposti agli stessi, nominati consiglieri di appello, in applicazione della legge n. 570 del 1966, con decorrenza dal 1° ottobre 1963.

Ciò premesso, e rilevato che la legge n. 570, per evitare bruschi ed iniqui passaggi dalla vecchia alla nuova disciplina, in tre articoli delle disposizioni transitorie ha enunciato il principio per il quale i magistrati promossi a seguito di concorso per esami debbono precedere tutti gli altri promossi con pari anzianità, così come era previsto dalla legge n. 1 del 1963, hanno chiesto l'applicazione di tale principio anche nei loro confronti.

Ad avviso degli istanti, conseguentemente, la loro collocazione in ruolo dovrebbe avvenire "prima dei colleghi nominati magistrati di appello, in base alle disposizioni della legge 25 luglio 1966 n. 570, con tale stessa decorrenza dal 1° ottobre 1963, e che non fruiro, ai fini di tale nomina, dello scrutinio anticipato".

L'istanza appare meritevole di accoglimento.

Come ha già rilevato il Consiglio Superiore nell'accogliere l'analoga istanza presentata dai vincitori del concorso per esami indetto per l'anno 1965, le disposizioni transitorie della legge n. 570 (e in particolare l'art. 12) devono essere interpretate nel senso che, per collocare in ruolo i magistrati già scrutinati o con scrutini in corso, si deve rispettare l'ordine di ruolo previsto dalla legge n. 1 del 1963, in base alla quale, per ciascun anno, i vincitori del concorso per esami dovevano precedere quelli che nello scrutinio avevano riportato la qualifica di merito distinto, nonché quelli dichiarati promovibili per merito semplice.

Inoltre, sul piano più generale e considerato che la retrattività della legge n. 570 ha carattere eccezionale, si deve ritenere che dalla sua applicazione non possono derivare conseguenze dannose per coloro che, prima della sua entrata in vigore, avevano già conseguito la nomina a magistrato di Corte di Appello (nella specie gli istanti sono stati nominati consiglieri di Corte di Appello con provvedimento del 27 luglio 1965).

Ora, nella fattispecie in esame, i magistrati entrati in servizio nel 1947 parteciparono allo scrutinio sussidiario per le promozioni in Corte di Appello, indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1963, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1963 n. 1.

In base alla disciplina allora vigente, in relazione alle previste vacanze nel ruolo dei magistrati di corte di appello, i posti a disposizione dei promovibili per l'anno 1963 furono fissati nel numero di 72. Lo scrutinio ebbe corso e allo stesso parteciparono, salvo alcune eccezioni, tutti i magistrati entrati in servizio nel 1947. Di questi, i primi 72 della graduatoria avrebbero avuto diritto alla nomina a magistrato di appello con decorrenza dal 1963, gli altri, anche se dichiarati promovibili per merito distinto, avrebbero avuto diritto a vedere riconosciuta la detta decorrenza dagli anni successivi, col verificarsi delle necessarie vacanze. Conseguentemente, se non fosse entrata in vigore la legge del 1966, i vincitori del concorso per esami, indetto nel 1964, sarebbero stati collocati definitivamente in ruolo, dopo i primi 72 dichiarati promovibili per merito distinto, a seguito dello scrutinio sussidiario del 1963, ma avanti i colleghi, pur dichiarati promovibili, ma classificatisi successivamente in graduatoria.

Con l'entrata in vigore della legge n. 570, invece, a tutti i magistrati, nominati magistrati di tribunale con decorrenza dal 1° ottobre 1962 e dichiarati promovibili in occasione del detto scrutinio o di scrutini successivi, fu attribuita la decorrenza della nomina a magistrato di corte di appello dal 1° ottobre 1963, e, cioè, al compimento dell'undicesimo anno dalla nomina a magistrato di tribunale.

E' evidente, quindi, la disparità di trattamento verificatasi nei confronti degli istanti, i quali, attualmente, sono collocati in graduatoria dopo i magistrati entrati in servizio nel 1947 e promossi (per scrutinio o a seguito di valutazione in base ai criteri introdotti dalla legge n. 570) con decorrenza dal 1° ottobre 1963. E conferma dell'erroneità della collocazione può desumersi anche dalla considerazione che gli istanti sono, attualmente, seguiti nel ruolo dai vincitori del concorso per esami indetto nel successivo anno 1965 e ai quali, come si è già ricordato, il Consiglio ha attribuito una decorrenza dal 30 ottobre 1964 e, cioè, di solo 4 mesi successiva a quella attualmente riconosciuta agli istanti stessi.

In applicazione, quindi, degli esposti principi, e anche per evitare una disparità di trattamento con i vincitori del concorso per esami indetto nell'anno successivo, si propone di accogliere la domanda e di collocare tutti i magistrati vincitori del concorso per esami in oggetto, anche quindi coloro i quali non hanno fatto espressamente istanza, nel ruolo immediatamente dopo i magistrati dichiarati promuovibili per merito distinto con lo scrutinio sussidiario del 1963 e che, se non fosse entrata in vigore la c.d. legge Breganze, avrebbero ottenuto la nomina a magistrato di Corte di Appello, con decorrenza agli effetti giuridici dallo stesso anno (e cioè calcolando i 72 posti messi a disposizione dei promuovibili per l'anno 1963, a partire dal dott. Alessandro

Falcone, primo in graduatoria tra i magistrati di Corte di Appello con decorrenza 1° ottobre 1963 e prescindendo da Villani Giorgio — n. 1117 — che è stato colpito dalla sanzione disciplinare della retrocessione nel ruolo). Tale provvedimento implica il riconoscimento anche della decorrenza giuridica della nomina a magistrato di Corte d'Appello dal 1° ottobre 1963.

*

*

*

Con istanza pervenuta al Consiglio Superiore della Magistratura il 19 gennaio 1972, i dottori Paolo VERCELLONE, Fernando SANTOSUOSSO, Gaetano LO COCO, Francesco LAZAZZERA, Raffaele CANTAGALLI e Giulio CATELANI, vincitori del concorso per esami per la nomina a magistrato di Corte d'Appello — indetto con DD.MM. 13 gennaio e 28 maggio 1966 — richiamato l'analogo provvedimento già emesso dal Consiglio Superiore nei riguardi dei vincitori del precedente concorso per esami, indetto per l'anno 1965, hanno chiesto il riconoscimento del loro diritto ad essere collocati in ruolo con decorrenza 31 dicembre 1965, o, quanto meno, 3 febbraio 1966, con precedenza sui magistrati chiamati a scrutinio nello stesso anno 1966.

A sostegno della propria domanda, gli istanti hanno osservato che la legge n. 570 del 1966 — entrata in vigore prima della conclusione del concorso al quale hanno partecipato e, quindi, immediatamente applicabile allo stesso — stabilisce, all'art. 10, che le nomine a seguito di concorso per esami sono conferite con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

In ogni caso, se non fosse stata emanata la ricordata legge n. 570, gli istanti sarebbero stati collocati in ruolo prima dei colleghi entrati in servizio il 3 febbraio 1950 e relativamente ai quali la nomina a magistrato di Corte di Appello è stata effettuata con decorrenza al 3 febbraio 1966, mentre, per gli istanti, la decorrenza è stata fissata al 30 giugno dello stesso anno.

A conferma della legittimità della situazione attuale, è stato anche osservato che uno degli istanti (il dottor Giulio CATELANI), per effetto della citata legge n. 570 del 1966, sarebbe stato nominato magistrato di appello con decorrenza dal 3 febbraio 1966, mentre, avendo sostenuto e superato il concorso per esami, la detta nomina ha, attualmente, decorrenza dal 30 giugno dello stesso anno.

La Commissione deve rilevare in primo luogo come l'art. 10 della legge n. 570, nella parte in cui stabilisce che le nomine a seguito di concorso per esami sono conferite con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso, non possa trovare applicazione nella fattispecie in esame, in quanto inequivocabilmente volto a regolare soltanto i concorsi per esami ancora da indire, in via transitoria, dopo l'entrata in vigore della detta legge.

Al contrario, la domanda è meritevole di accoglimento nella parte in cui si invoca l'applicazione del successivo art. 12.

Come il Consiglio Superiore della Magistratura ha già avuto occasione di rilevare, tale norma deve essere interpretata nel senso che tra i magistrati nominati consiglieri di appello con pari anzianità, quelli vincitori del concorso per esami devono precedere gli altri. Ora, con riferimento alla situazione in esame, il concetto di "pari anzianità" può assumere un significato soltanto se riferito ai magistrati nominati consiglieri di appello nel corso dello stesso anno.

In applicazione del suddetto principio, deve proporsi la collocazione nel ruolo degli istanti, con decorrenza della nomina agli effetti giuridici dal 3 febbraio 1966 e con precedenza nei confronti dei magistrati entrati in servizio il 3 febbraio 1950 e nominati consiglieri di appello con decorrenza dal 3 febbraio 1966 (capolista VALENTE Arnaldo, n. 1786).

Incarichi arbitrali: preventiva autorizzazione del C.S.M. nei casi in cui non siano direttamente interessate pubbliche amministrazioni.

I magistrati debbono sempre chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Superiore della Magistratura nei casi di arbitrati nei quali non siano direttamente interessate pubbliche amministrazioni o per i quali non sia espressamente previsto da leggi o regolamenti che le funzioni di arbitro siano esercitate da un magistrato.

(Deliberazione del 16 maggio).

Ferie, congedi, permissioni di assenza.

(Relazione della Seconda Commissione referente approvata dal Consiglio nella seduta del 31 maggio 1972).

Altri quesiti pervenuti al Consiglio dopo la deliberazione del 9 febbraio 1972 in materia di ferie e congedi rendono opportuno precisare che nulla è innovato circa la competenza a concedere i congedi straordinari, già stabilita con la circolare n. 11181 dell'11 giugno 1964 e con la deliberazione pubblicata sul Notiziario n. 5 del 1967 (pagina 61): per i congedi fino a trenta giorni la competenza a concederli rimane attribuita ai Capi di Corte, a norma degli artt. 14 e 16 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511; per i congedi di durata superiore, da trenta a sessanta giorni, rimane competente il Consiglio Superiore della Magistratura.

E' sorta questione sull'applicabilità attuale degli artt. 46, 47 e 52 del regolamento generale giudiziario approvato con R.D. 14 dicembre 1865 n. 2641, riguardanti le permissioni di assenza, pur dopo l'entrata in vigore dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. Detto statuto prevede la concessione del congedo ordinario (che per i magistrati è sostituito dalle ferie annuali) e del congedo straordinario nei casi previsti (art. 37 e segg.). Per effetto dell'art. 276 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, e dell'art. 384 dello statuto per gli impiegati civili, le norme sul congedo straordinario sono applicabili anche ai magistrati, come risulta anche dall'art. 14 della legge 24 maggio 1951 n. 392 che prevede appunto l'applicazione ai magistrati delle disposizioni generali relative agli impiegati civili in quanto applicabili.

Poiché le norme sul congedo emanate nel 1957 disciplinano la stessa materia cui si riferiscono le norme anteriori sulle permissioni di assenza, è da ritenere che queste ultime, le quali prevedevano appunto congedi o permissioni di assenza per gravi motivi per periodi fino a trenta giorni e superiori a trenta giorni, debbano considerarsi implicitamente abrogate.

Se così non fosse, i magistrati potrebbero godere non solo delle ferie annuali e del congedo straordinario fino a due mesi, ma anche, con ingiustificato privilegio, di altri due mesi di permissioni di assenza.

Per tutte quelle altre esigenze che non rientrano nei gravi motivi del congedo straordinario ma che derivano da apprezzabili motivi di carattere sociale ed umano e che importano assenza dal servizio per breve durata, potranno provvedere i capi degli uffici indicati nell'art. 14 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, previo accertamento dell'apprezzabilità delle ragioni addotte.

Giovanni De Matteo, relatore

**Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione —
Collegamenti a mezzo di terminali con le Magistrature di
merito.**

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 31 maggio 1972, ha deliberato di indicare i sottoelencati magistrati per frequentare il corso di addestramento, della durata di giorni sei, presso il Centro Elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, in relazione alla richiesta della suddetta Corte n. 6065 in data 28 dicembre 1971:

Corte di Appello di Ancona:

- INTERLENGHI dott. Guido, consigliere presso la Corte di Appello di Ancona;
- L'ERARIO dott. Nicola, consigliere pretore di Ancona;
- GALASSI dott. Marcello, giudice del Tribunale di Ancona.

Corte di Appello di Bari:

- CIMADOMO dott. Attilio, presidente di sezione del Tribunale di Bari;
- ZACCARIA dott. DOMENICO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari;
- DI RENZO dott. Mario, giudice del Tribunale di Bari;
- ANTONUCCI dott. Giacomo, giudice del Tribunale di Bari;
- GALLO dott. Francesco, giudice del Tribunale di Bari.

Corte di Appello di Bologna:

- SAVOI dott. Valerio, pretore del mandamento di Bologna.

Corte di Appello di Brescia:

- FRANGIPANE dott. Riccardo, consigliere della Corte di Appello di Brescia;
- DI BENEDETTO dott. Augusto, presidente di sezione del Tribunale di Brescia;
- BONAVIDACOLA dott. Oscar, pretore del mandamento di Brescia.

Corte di Appello di Cagliari:

- ANGIONI dott. Carlo, pretore del mandamento di Cagliari;
- LENER dott. Alessandro, pretore del mandamento di Cagliari.

Corte di Appello di Caltanissetta:

- PATANE' dott. Sebastiano, consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta;
- TESTAQUADRA dott. Angelo, giudice del Tribunale di Caltanissetta;
- VANCHERI dott. Angelo, giudice del Tribunale di Caltanissetta;
- DI FRANCESCO dott. Leonardo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta;
- RIGGIO dott. Gianfranco, pretore del mandamento di Caltanissetta.

Corte di Appello di Catania:

- RUSSO dott. Antonino, consigliere della Corte di Appello di Catania;
- AULETTA dott. Tommaso, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania;
- SCADUTO dott. Francesco, giudice del Tribunale di Catania;
- GRASSI dott. Aldo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
- SERPOTTA dott. Vincenzo, pretore del mandamento di Catania.

Corte di Appello di Catanzaro:

- CORAPI dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di Appello di Catanzaro;
- CENTO dott. Guido, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;
- GALLERANO dott. Gaetano, giudice del Tribunale di Catanzaro;
- TROVATO dott. Salvatore, giudice del Tribunale di Catanzaro;
- AMATRUDA dott. Michele, pretore del mandamento di Catanzaro.

Corte di Appello di Firenze:

- PEDATA dott. Giuseppe, consigliere della Corte di Appello di Firenze;
- MAZZANTI dott. Manlio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze;
- ALESSANDRI dott. Renzo, procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Firenze;
- CARDARELLI dott. Aldo, giudice del Tribunale di Firenze;
- MEREU dott. Federico, pretore del mandamento di Firenze;

Corte di Appello di Genova:

- GALLERANI dott. Luigi, consigliere della Corte di Appello di Genova;
- SANTANIELLO dott. Luigi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova;
- MELONI dott. Luigi Francesco, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova;
- ROVELLI dott. Luigi, giudice del Tribunale di Genova;
- BRUSCO dott. Carlo Giuseppe, pretore del mandamento di Genova.

Corte di Appello di L'Aquila:

- TANI, dott. Camillo, consigliere della Corte di Appello di L'Aquila;
- RUGGIERO dott. Corrado, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila;
- DE ALOYSIO dott. Ugo, giudice del Tribunale di L'Aquila;
- VILLANI dott. Antonio, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila;
- GIOFFRE' dott. Nicola, pretore del mandamento di L'Aquila.

Corte di Appello di Lecce.

- MOTTA dott. Attilio, consigliere della Corte di Appello di Lecce;
- SPATARO dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce;
- PLENTEDA dott. Donato, giudice del Tribunale di Lecce;
- STASI dott. Alessandro, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
- FIORELLA dott. Mario, pretore del mandamento di Lecce.

Corte di Appello di Messina:

- LA TORRE dott. Antonio, consigliere della Corte di Appello di Messina;
- PROVIDENTI dott. Francesco, giudice del Tribunale di Messina;
- D'AQUINO dott. Luigi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;
- MATERIA dott. Italo, pretore del mandamento di Messina.

Corte di Appello di Palermo:

- GUELI dott. Giuseppe, avvocato generale presso la Corte di Appello di Palermo;
- MINI' dott. Salvatore, consigliere della Corte di Appello di Palermo;
- FRANCO dott. Nicolò, giudice del Tribunale di Palermo;
- GIUDICE dott. Paolo, pretore del mandamento di Palermo;
- VIRGA dott. Salvatore, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Corte di Appello di Perugia:

- BELLOCCHI dott. Antonio, presidente di sezione della Corte di Appello di Perugia;
- MAZZINI dott. Luigi, consigliere della Corte di Appello di Perugia;
- CERNETTI dott. Giulio Cesare, consigliere della Corte di Appello di Perugia;
- ANTONICA dott. Pierino, consigliere della Corte di Appello di Perugia;
- ARIOTI dott. Alfredo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

Corte di Appello di Potenza:

- NESTI dott. Vittorio, consigliere della Corte di Appello di Potenza;
- VITAGLIANO dott. Alberto, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza;
- INGALA dott. Filippo, giudice del Tribunale di Potenza;
- AMURA dott. Francesco Paolo, pretore del mandamento di Potenza;
- CASAMASSIMA dott. Emanuele, giudice del Tribunale di Potenza.

Corte di Appello di Roma:

- LETIZIA dott. Sergio, giudice del Tribunale di Roma;
- ORLANDI dott. Francesco, pretore del mandamento di Roma.

Corte di Appello di Torino:

- MELANA dott. Vincenzo, consigliere della Corte di Appello di Torino;
- CAPRIOLI dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino;
- CORRADINI dott. Luigi, giudice del Tribunale di Torino;
- MARCIANTE dott. Giuseppe, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- BARBUTO dott. Mario, pretore del mandamento di Torino.

Corte di Appello di Trento:

- MICALE dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di Appello di Trento;
- VETTORAZZO dott. Sergio, consigliere pretore dirigente la Pretura di Trento;
- ZAMAGNI dott. Paolo, giudice del Tribunale di Trento;
- CORDELLA dott. Paolo, giudice del Tribunale di Trento;
- SIMEONI dott. Francesco, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

Corte di Appello di Trieste:

- COSSU dott. Sebastiano, giudice del Tribunale di Trieste;
- DEL CONTE dott. Ettore, giudice del Tribunale di Trieste;
- SALERNO dott. Gaspare, giudice del Tribunale di Trieste;
- D'ONOFRIO dott. Domenico, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste;
- FRATICELLI dott. Mario, pretore del mandamento di Trieste.

Corte di Appello di Venezia:

- VILLACARA dott. Almerico, consigliere della Corte di Appello di Venezia;
 - CARNESECCHI dott. Ferdinando, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia;
 - SCALABRIN dott. Antonio, giudice del Tribunale di Venezia;
 - FORTUNA dott. Ennio, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
 - IANNANTUONI dott. Pasquale, pretore del mandamento di Venezia.
-

Compensi speciali al personale degli uffici giudiziari per l'anno finanziario 1971.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nelle sedute del 16 maggio e 15 giugno 1972, ha preso in esame la nota 20 gennaio 1972, n. 9415 prot., del Ministero di Grazia e Giustizia, con la quale è stata messa a disposizione del Consiglio, per l'anno finanziario 1971, la somma di L. 175.000.000 per la concessione di compensi speciali ai magistrati.

Il Consiglio ha deliberato di assegnare parte della suddetta somma (L. 18.883.400) ai componenti delle commissioni di esame e di scrutinio che hanno terminato i lavori nell'anno 1971, e di erogare, con la residua somma di L. 156.166.600, il compenso speciale, per l'anno 1971, a tutti i magistrati che nel corso dell'anno abbiano svolto funzioni giurisdizionali ad eccezione di quelli che, per qualsiasi causa, siano stati assenti dall'ufficio per un periodo superiore ai sessanta giorni (con esclusione del periodo feriale) e di quelli addetti a funzioni non giurisdizionali, nella misura di cui ai prospetti di ripartizione trasmessi al Ministero di Grazia e Giustizia.

Conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori nominati con D.M. 28 maggio 1971.

Circolare 12 maggio 1972, n. 2591 prot., trasmessa dal Comitato di Presidenza ai presidenti delle corti di appello della Repubblica e, per conoscenza, all'on. Ministro per la Grazia e Giustizia.

A seguito della circolare n. 2367/3^a Comm. in data 19 aprile 1972, si prega di volere far consegnare a ciascuno degli uditori in oggetto, in servizio in codesto distretto, una copia dell'unito prospetto contenente l'indicazione dei punti supplementari attribuiti, invitando gli interessati a far pervenire al Consiglio le loro eventuali osservazioni, come previsto nella circolare predetta, improrogabilmente entro il 25 maggio 1972.

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Sede ove è stato compiuto il tirocinio	Votazione complessiva riportata secondo la graduatoria ufficiale	per il coniuge (punti 2)	per ogni figlio (punti 2)
				(a)	(b)
1	LIVIGNI Fulvio	Napoli	124	2	—
2	GATTI Giustino	Milano	119	—	—
3	CURTO' Emilio	Messina	118	—	—
4	OLIVIERI Giuseppe	Napoli	116	—	—
5	ROSELLI Vincenzo	Roma	114	2	—
6	CICCOLO Pasquale	Roma	114	2	2
7	AVECONE Pio	Napoli	113	2	—
8	VITALE Francesco	Milano	113	2	—
9	RAIOLA Ciro	Napoli	113	—	—
10	SCOTI Giorgio Ettore	Milano	112	2	—
11	FIORE Gherardo	Napoli	111	—	—
12	VAUDANO Mario	Torino	111	2	2
13	CONTE Giacomo	Palermo	111	—	—
14	MARTINELLI Paolo Luca	Genova	110	2	—
15	RADOS Bruno	Napoli	110	2	2
16	DOTTORE Pietro Maria	Catania	108	—	—
17	AMATUCCI Alfonso	Roma	108	—	—
18	ROMANO Lucio	Napoli	107	—	—
19	BERNARDI Sergio	Roma	107	2	—
20	ALU' Giuseppe	Roma	106	2	4
21	BIDOLI Corrado	Trieste	106	2	—
22	CATENACCI Domenico	Bari	105	2	2
23	MILLO Maurizio	Roma	105	2	—
24	PIVOTTI Antonio	Venezia	105	—	—
25	DIEZ Stefano	Torino	105	—	—
26	BIDDAU Mario	Cagliari	105	—	—
27	ATTENNI Marina	Roma	104	—	—
28	PACIONI Maurizio	Roma	104	—	—
29	PICCININNI Carlo	Roma	104	2	—
30	TAFURI in MONACO Carolina ...	Catania	104	2	2

N.B. - I punti di cui alle lettere d) ed e) non sono cumulabili con quelli di cui alla lettera a).

PUNTI SUPPLEMENTARI

per ogni genitore o fratello minore a carico (punti 1)	per il coniuge che esercita da almeno sei mesi attività lavorativa con carattere di stabilità e di intrasferibilità		per i magistrati vedovi o il cui matrimonio sia stato annullato purchè, nel caso di annullamento i figli risultino ad essi affidati (punti 2)	Diritto riserva posti per distretti Cagliari, Milano e Torino spettante agli uditori che hanno svolto il tirocinio nei detti distretti e che dimostrino di esservi stabilmente insediati da data anteriore all'inizio del tirocinio
	per le sedi della provincia in cui viene esercitata l'attività lavorativa (punti 8)	per le altre province della regione e per le province limitrofe a quelle in cui viene esercitata l'attività lavorativa (punti 4)		
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1				ris. distretto Milano
				ris. distretto Milano
				ris. distretto Torino
				ris. distretto Cagliari

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Sede ove è stato compiuto il tirocinio	Votazione complessiva riportata secondo la graduatoria ufficiale	per il coniuge (punti 2)	per ogni figlio (punti 2)
				(a)	(b)
31	DELPINO Luigi	Napoli	104	2	—
32	ZINGALE Alberto	Genova	103	—	—
33	SICILIANO Pietro	Messina	103	—	—
34	RUSSO Giovanni	Catania	103	—	—
35	TROISE Massimo	Napoli	103	2	—
36	MANGO Gianclaudio	Messina	103	—	—
37	MAURO Eugenio	Roma	103	2	—
38	SCIASCIA Tommaso	Roma	103	2	—
39	MESSANA Giuseppe	Palermo	102	—	—
40	COTTONE Gaetano	Palermo	102	—	—
41	D'ANDREA Francesco	Messina	102	—	—
42	SPINOSA in PADULA Silvia	Venezia	101	2	4
43	DE PETRIS Piero	Napoli	101	2	2
44	FRACCON Adalgisa	Venezia	101	—	—
45	PALAZZO Paola	Perugia	101	—	—
46	ZACCO Roberto	Venezia	101	—	—
47	MOLINARO Giuseppe	Firenze	101	—	—
48	PUGLIESE in MASI Isabella	Roma	101	2	—
49	GERACI Vincenzo	Palermo	101	2	—
50	CAVALIERE Federico	Napoli	100	2	6
51	FEDERICI Mario	Perugia	100	2	4
52	CICCIO' Gaetano	Bologna	100	2	2
53	CAVALLO Carmela	Napoli	100	—	—
54	DE PAULI Arrigo	Trieste	100	2	2
55	DE LUCA Giuseppe	Napoli	100	—	—
56	RUIZ in BIONDI Angela	Milano	100	2	—
57	FIALE Aldo	Napoli	100	—	—
58	SCHISANO Bruno	Napoli	100	—	—
59	BELLONI-MELLINI Lucio	Roma	100	—	—

N.B. - I punti di cui alle lettere d) ed e) non sono cumulabili con quelli di cui alla lettera a).

PUNTI SUPPLEMENTARI

[illegible]

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Sede ove è stato compiuto il tirocinio	Votazione complessiva riportata secondo la graduatoria ufficiale		
				per il coniuge (punti 2)	per ogni figlio (punti 2)
				(a)	(b)
60	DE SANTIS Fausto	Roma	99	2	—
61	D'ELICIO Franco	Napoli	99	—	—
62	CREMESE Giuliano	Venezia	99	2	—
63	RODIGHERO Giacomo	Venezia	99	2	—
64	MALACARNE Marta Chiara	Milano	99	—	—
65	CARUSO Anna Maria	Roma	99	—	—
66	BASILONE Walter	Cagliari	98	2	8
67	PISOTTI Giangiacomo	Cagliari	98	2	2
68	MARINELLI Vincenzo	L'Aquila	98	—	—
69	VISCONTI Sergio	Napoli	98	2	—
70	CORBINO Antonino	Catania	97	2	4
71	PERONACI Vittorio	Roma	97	2	4
72	MARRAS Giovanni	Roma	97	2	—
73	CARDINALE Salvatore	Palermo	96	—	—
74	CUVA Aldo	Messina	96	2	4
75	PACIFICO Enrico	Roma	96	2	2
76	BURSESE Gaetano Antonio	Roma	96	—	—
77	DEL GIUDICE Vincenza	Napoli	96	—	—
78	STANZANI Guido	Bologna	96	2	—
79	LION Massimo	Roma	96	2	—
80	PIERONI Angelo	Lecce	96	2	—
81	CALDAROLA Salvatore	Bari	95	2	—
82	CONTI Fabrizio	Palermo	95	2	2
83	GAROFALO Francesco Maria	Palermo	95	2	2
84	MOTTA Cataldo	Lecce	95	2	2
85	CESARINI Amedeo	Perugia	95	—	—
86	DELGIUDICE Eugenio	Lecce	95	2	2
87	SORBELLO Sebastiano	Catania	95	—	—
88	TURRI Gian Cristoforo	Bologna	95	—	—
89	MAMINI Renato	Torino	95	—	—
90	DI PISA Girolamo	Palermo	95	—	—

N.B. - I punti di cui alle lettere d) ed e) non sono cumulabili con quelli di cui alla lettera a).

PUNTI SUPPLEMENTARI				
per ogni genitore o fratello minore a carico (punti 1)	per il coniuge che esercita da almeno sei mesi attività lavorativa con carattere di stabilità e di intrasferibilità		per i magistrati vedovi o il cui matrimonio sia stato annullato purchè, nel caso di annullamento i figli risultino ad essi affidati (punti 2)	Diritto riserva posti per distretti Cagliari, Milano e Torino spettante agli uditori che hanno svolto il tirocinio nei detti distretti e che dimostrino di esservi stabilmente insediati da data anteriore all'inizio del tirocinio
	per le sedi della provincia in cui viene esercitata l'attività lavorativa (punti 8)	per le altre provincie della regione e per le provincie limitrofe a quelle in cui viene esercitata l'attività lavorativa (punti 4)		
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	8 (pr. Vicenza)	4 (resto Veneto e pr. Trento)	—	—
—	—	—	—	ris. distretto Milano
—	—	—	—	—
—	—	—	—	ris. distretto Cagliari
—	8 (pr. Cagliari)	4 (resto Sardegna)	—	ris. distretto Cagliari
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	4 (Sicilia)	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
1	—	—	—	—
—	—	4 (Emilia Romagna)	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	8 (pr. Agrigento)	4 (resto Sicilia)	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	ris. distretto Torino
—	—	—	—	—

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Sede ove è stato compiuto il tirocinio	Votazione complessiva riportata secondo la graduatoria ufficiale	per il coniuge (punti 2)	per ogni figlio (punti 2)
				(a)	(b)
91	ZAZZERA Sergio	Napoli	95	—	—
92	ALLOTTA Pietro	Napoli	94	2	2
93	DEMARCO Antonino	Napoli	94	2	—
94	MAGRONE Nicola	Bari	94	—	—
95	SCISCIOT Francesco	Bologna	94	2	—
96	OTTAVIANO Vincenzo	Catania	94	—	—
97	VIAN Walter	Milano	94	—	—
98	NOVARESE Francesco	Messina	94	—	—
99	BAUDI Antonio	Catanzaro	93	—	—
100	GENNARO Antonio	Roma	93	—	2
101	MUNTONI Giampaolo	Firenze	93	2	2
102	DE FELICE Paolo	Firenze	93	2	—
103	CAMERATA-SCOVAZZO Rocco	Palermo	93	2	—
104	MAZZA Libero	Venezia	93	—	—
105	PESCHIERA Anna Maria	Venezia	93	—	—
106	CORRADINI Grazia	Cagliari	93	—	—
107	GRECO Alfredo	Napoli	93	—	—
108	PACCES Mario	Napoli	92	2	2
109	BULLA Antonio	Cagliari	92	2	4
110	IPPOLITO Pasquale	Messina	92	2	2
111	TECLA Francesco	Messina	92	2	2
112	DI LANDRO Salvatore	Catanzaro	92	2	2
113	DURANTE Maurizio	Roma	92	2	—
114	FERRETTI Lorenzo	Genova	92	—	—
115	ADAMO Fernando	Bari	92	2	—
116	LUCA Luigi	Roma	92	—	—
117	COZZELLA Alberto	Napoli	92	—	—
118	PERNICIARO Giuseppe	Palermo	92	—	—
119	JANNECE Antonio	Genova	91	2	4

N.B. - I punti di cui alle lettere d) ed e) non sono cumulabili con quelli di cui alla lettera a).

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Sede ove è stato compiuto il tirocinio	Votazione complessiva riportata secondo la graduatoria ufficiale	per il coniuge (punti 2)	per ogni figlio (punti 2)
				(a)	(b)
120	TRAPAZZO Luigi	Roma	91	2	4
121	DENTE Orazio	Napoli	91	2	2
122	DI BELLA in FANARA Maria Teresa	Messina	91	2	2
123	VIGNOLA Giuseppe	Lecce	91	2	2
124	ZAMPETTI Umberto	Ancona	91	2	2
125	LUCARELLI Giuseppe	Milano	91	—	—
126	SPATUZZI Nicola	Bari	91	—	—
127	DALLA CHIARA Gianfranco	Venezia	91	—	—
128	FOSCHINI Luigi Maria	Napoli	91	—	—
129	SCIPIO Carlo Maria	Roma	91	2	—
130	MELLUSO Vincenzo	Venezia	91	—	—
131	URBAN Giancarlo	Roma	91	2	—
132	SIRIGNANO Matteo	Napoli	91	—	—
133	SPIRITO Vittorio	Napoli	91	—	—
134	SODI Andrea	Firenze	91	2	—
135	MAZZA Silvio	Milano	91	2	2
136	GENOVESE Mario	Milano	91	2	—
137	GERARDI Roberto	Roma	91	—	—
138	CONTINI Gino	Venezia	91	2	—
139	GAGLIONE Rita	Roma	91	—	—
140	MAZZEI Maria Cristina	Catania	91	—	—
141	BLANDALEONE in BELLA Ersilia	Messina	91	2	2
142	LEPÒRE Carlo	Napoli	91	2	—

N.B. - I punti di cui alle lettere d) ed e) non sono cumulabili con quelli di cui alla lettera a).

PUNTI SUPPLEMENTARI

per ogni genitore o fratello minore a carico (punti 1)	per il coniuge che esercita da almeno sei mesi attività lavorativa con carattere di stabilità e di intrasferibilità		per i magistrati vedovi o il cui matrimonio sia stato annullato purchè, nel caso di annullamento i figli risultino ad essi affidati (punti 2)	Diritto riserva posti per distretti Cagliari, Milano e Torino spettante agli uditori che hanno svolto il tirocinio nei detti distretti e che dimostrino di esservi stabilmente insediati da data anteriore all'inizio del tirocinio
	per le sedi della provincia in cui viene esercitata l'attività lavorativa (punti 8)	per le altre province della regione e per le province limitrofe a quelle in cui viene esercitata l'attività lavorativa (punti 4)		
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	8 (pr. Messina)	4 (resto Sicilia e pr. R. Calabria)	—	—
—	—	4 (Puglia)	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	ris. distretto Milano
—	—	—	—	ris. distretto Milano
—	—	—	—	—
—	8 (pr. Venezia)	4 (resto Veneto e pr. Udine)	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	8 (pr. Messina)	4 (resto Sicilia e pr. R. Calabria)	—	—
—	—	—	—	—

Nomina ad aggiunto giudiziario degli uditori giudiziari nominati tali con D.M. 8 maggio 1970.

Circolare 30 maggio 1972, n. 3005 prot., trasmessa dal Comitato di Presidenza ai presidenti ed ai procuratori generali delle Corti di Appello della Repubblica e, per conoscenza, all'on.le Ministro per la Grazia e Giustizia.

Gli uditori giudiziari indicati nell'elenco allegato (dott.ssa Annamaria DELITALA in Fabroni +29) hanno compiuto alla data dell'8 maggio 1972 i due anni di permanenza nell'attuale categoria.

Pertanto, ai fini della nomina ad aggiunto giudiziario dei predetti uditori che prestino (o abbiano prestato) servizio nei dipendenti Uffici, prego le SS.LL. di volere far pervenire, con cortese urgenza e non oltre il 31 luglio 1972, il motivato parere del Consiglio giudiziario a norma della legge 25 maggio 1970 n. 357, previo accertamento del requisito previsto dall'articolo 1 della citata legge.

Prego, inoltre, di allegare al parere di cui trattasi un prospetto del lavoro svolto da ciascun uditore nell'Ufficio in cui presta (o abbia prestato) servizio.

Prego, infine, le SS.LL. di volere assicurare che il suindicato parere sia stato integralmente comunicato agli interessati e al Ministro di Grazia e Giustizia.

Legge 24 maggio 1970 n. 336 recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati: problemi derivanti dalla sua applicazione ai magistrati ordinari.

Nella seduta del 18 maggio 1972, il Consiglio Superiore ha deliberato di indire un concorso per esami a 97 posti di uditore giudiziario e di segnalare ancora una volta la necessità di una riforma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336, nel senso già indicato nel parere espresso dal Consiglio stesso l'11 novembre 1969 e nelle successive proposte di riforma del 21 settembre 1970 e 2 aprile 1971.

Com'è noto, il citato articolo 3 della legge 336 del 1970 stabilisce che i posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo, per esodo volontario, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza. La norma fa eccezione al principio solo per gli insegnanti ed è perciò applicabile anche ai magistrati. Senonché gli organici della magistratura hanno carattere rigido, in quanto ad ogni magistrato corrisponde un ufficio o un posto di tabella determinati, istituiti per legge e che possono essere soppressi solo dalla legge. Di conseguenza, in ogni caso di applicazione della norma in questione, sarebbe necessario emettere un provvedimento legislativo, che individui l'ufficio o il posto di tabella da sopprimere. Inoltre l'applicazione della norma, comportando una diminuzione di organico che non è controllabile preventivamente, potrebbe anche determinare gravi difficoltà ai fini dell'amministrazione della giustizia e dell'efficienza del servizio.

Per ovviare a questi inconvenienti, ha ritenuto opportuno di interessare l'on. Ministro per la Grazia e Giustizia perché voglia predisporre uno schema di disegno di legge che modifichi l'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336, nel senso di includere anche i magistrati fra il personale per il quale è esclusa la diminuzione dei posti rimasti liberi per effetto dell'esodo volontario.

Pretura di S. Mauro Forte: situazione dell'Ufficio.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 30 maggio 1972, ha preso in esame quanto riferito dal Pretore di S. Mauro Forte con la nota n. 34 del 6 maggio 1972 in ordine alla situazione di quella Pretura, ed ha deliberato di interessare l'on. Ministro per la Grazia e Giustizia alla soluzione delle questioni prospettate, sia per quanto riguarda la carenza del personale sia per quanto riguarda quella dei locali della Pretura stessa.

Pretura di Monza: organico dei magistrati.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 luglio 1971, aveva deliberato di proporre l'aumento di una unità dell'organico dei magistrati della Pretura di Monza previa soppressione di altra Pretura con bassissimo indice di lavoro.

Poiché le condizioni della predetta Pretura permangono in stato di precarietà, il Consiglio Superiore, nella seduta del 30 maggio 1972, ha deliberato di fare voto all'on. Ministro per la Grazia e Giustizia per la sollecita attuazione della deliberazione del 16 luglio 1971.

Conto preventivo delle spese di ufficio del Tribunale di Milano e del Tribunale di Bari: esercizio finanziario anno 1972.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 30 maggio 1972, ha preso in esame la grave situazione denunciata dai presidenti dei Tribunali di Milano e di Bari per l'insufficienza dei fondi stanziati per le spese di ufficio ed ha deliberato di formulare voto all'on. Ministro per la Grazia e Giustizia perché voglia adottare i necessari provvedimenti per giungere all'indispensabile aumento dello stanziamento dei fondi per spese di ufficio, e tenere, pertanto, in particolare considerazione le richieste dei Tribunali sopra menzionati.

Vice pretori onorari: inapplicabilità della norma che dispone il trasferimento ad altra sede in caso di mancata elezione alla carica parlamentare

La norma che dispone il trasferimento ad altra sede dei magistrati ordinari, in caso di mancata elezione alla carica parlamentare, non è applicabile ai vice pretori onorari.

(Deliberazione del 18 maggio).

Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i magistrati italiani.

Bando di concorso per assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 1972-1973.

Art. 1. — E' bandito un concorso per l'assegnazione di n. 280 borse di studio, delle quali:

- a) n. 50 dell'ammontare di L. 150.000 ciascuna;
- b) n. 50 dell'ammontare di L. 100.000 ciascuna;
- c) n. 180 dell'ammontare di L. 80.000 ciascuna a favore dei figli dei magistrati in attività di servizio i quali frequentino corsi universitari o scuole medie superiori.

Art. 2. — Potranno presentare domanda solo i magistrati aventi non meno di tre figli a carico.

Art. 3. — Le domande, in carta libera, dovranno pervenire all'Istituto, presso la Corte Suprema di Cassazione, entro il 31 ottobre 1972.

Non si terrà conto di quelle che perverranno oltre il detto termine.

Art. 4. — Le domande dovranno essere inviate, per via gerarchica, corredate dai seguenti documenti (anche in carta libera):

a) certificato di iscrizione ad un corso di studio (università o scuola media superiore) per l'anno scolastico 1972-1973, dello studente per il quale si chiede la concessione;

b) certificato attestante i voti conseguiti dallo stesso negli esami di ammissione o di promozione al detto corso.

All'istanza dovrà inoltre essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal magistrato richiedente, dalla quale risulti con precisione lo stato di famiglia del magistrato, il numero dei figli a carico, il numero dei figli che frequentano corsi scolastici, (con la precisazione del corso da ciascuno frequentato) quali figli eventualmente frequentino corsi di studio fuori sede, e l'imponibile iscritto a ruolo per l'imposta complementare.

Art. 5. — Il Consiglio Centrale dell'Istituto deciderà circa l'assegnazione delle borse. Nell'assegnazione avranno titolo di preferenza:

- a) il numero dei figli a carico del magistrato richiedente;
- b) il numero dei figli che frequentano corsi scolastici;
- c) il fatto che l'istanza riguardi i figli i quali frequentino corsi di studi in sede diversa da quella nella quale presta servizio l'istante;
- d) la votazione conseguita come alla lett. b) dell'art. 4.

Art. 6. — La richiesta di concessione di borsa di studio deve essere limitata ad un solo figlio.

Art. 7. — L'assegnazione riflette il solo anno scolastico 1972-1973 senza impegno alcuno di rinnovazione della concessione per l'anno successivo.

Art. 8. — Non potrà essere rinnovata la concessione ad uno studente il quale, dopo aver ottenuto nell'anno scolastico 1971-1972 una borsa di studio, non abbia conseguito la promozione al corso superiore.

Roma, li 19 giugno 1972.

PARTE SECONDA

Seduta del 9 maggio 1972.

Modifica del D.P. 11 marzo 1972 relativo alla composizione delle sezioni e degli uffici della Corte di Appello e del Tribunale di Genova per l'anno 1972.

Modifica del D.P. 7 gennaio 1970 relativo alla nomina dei giudici del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il quinquennio 1970-1974.

Modifica dei DD.PP. in data 11 marzo 1972 relativi alla composizione delle sezioni e degli uffici della Corte di Appello di Catanzaro, della Corte di Cassazione, della Corte di Assise di Appello di Potenza, del Tribunale di Perugia, della Corte di Appello de L'Aquila, del Tribunale di Napoli, della Corte di Appello di Torino, del Tribunale di Rovigo, del Tribunale di Lanusei, e della Corte di Appello di Ancona, per l'anno 1972.

Prende atto della dichiarazione con la quale il dott. Aldo FAIS, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, rinuncia al turno di promozione a magistrato di Corte di Cassazione, conferitagli con D.P. 28 agosto 1971, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia in data 15 novembre 1971, in esito allo scrutinio dell'anno 1969.

Trasferimento del dott. Giuseppe Bartolomeo STIPO, aggiunto giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Novara, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona con funzioni di sostituto.

Applicazione alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, con il loro consenso, ai sensi della legge 29 novembre 1971 n. 1050, dei dottori Bruno FRANCINI ed Antonio ALBANO, magistrati di tribunale con funzioni, rispettivamente, di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e di giudice del Tribunale di Paola.

Conferimento delle funzioni di Corte di Cassazione ai dottori Luigi di TRANI e Guglielmo MARCONI, consiglieri delle Corti di Appello, rispettivamente, di Roma e di Napoli, e destinazione dei predetti magistrati alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Conferma della sig.ra Maria Teresa MARGRETH nell'incarico di componente privato effettivo del Tribunale per i minorenni di Trieste, per un triennio, a decorrere dal 27 agosto 1972.

Richiamo in servizio dall'aspettativa per obblighi di leva, a decorrere dal 9 aprile 1972, del dott. Domenico CORTESANI, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Roma.

Trasferimento del dott. Vittorio RAPONE, consigliere della Corte di Appello de L'Aquila, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Rocco Mario CRISTIANO, presidente di sezione del Tribunale di Potenza, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Amedeo MICILLO, giudice del Tribunale di Genova, e destinazione del predetto magistrato alla Corte di Appello della stessa sede con funzioni di consigliere.

Trasferimento del dott. Fortunato D'AURIA, consigliere della Corte di Appello di Lecce, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bari con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Michele POLICICCHIO, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Ardore, a sua domanda, alla Pretura di Lamezia Terme con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Silvano MAZZETTI, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Lendinara, a sua domanda, al Tribunale di Spoleto con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Antonio MADEO, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Rossano, a sua domanda, al Tribunale della stessa sede con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Sergio Alessandro Antonio MAROTTI, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Locri, a sua domanda, alla Pretura di Riccia con funzioni di pretore.

Trasferimento del dott. Giulio Cesare RICCIOTTI, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Ferrara, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con funzioni di sostituto.

Accoglimento dell'istanza della dott.ssa Claudia SQUASSONI, aggiunto giudiziario, diretta ad ottenere che il trasferimento dal Tribunale di Milano a quello di Pavia, deliberato nella seduta del 26 gennaio 1972, sia considerato disposto «con il suo consenso» anziché «a domanda».

Accoglimento dell'istanza del dott. Domenico BRUNI, magistrato di tribunale, diretta ad ottenere che il trasferimento dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano al Tribunale di Trani, deliberato nella seduta del 22 marzo 1972, sia considerato disposto «con il suo consenso» anziché «a domanda».

Reiezione dell'istanza del dott. Carlo LICARI, uditore giudiziario, diretta ad ottenere la revoca della deliberazione in data 9 marzo 1972 con la quale è stato destinato al Tribunale di Agrigento previo conferimento delle funzioni giurisdizionali, e l'assegnazione ad altro Ufficio.

Richiamo in servizio dall'aspettativa per infermità, a decorrere dal 13 aprile 1972, del dott. Vittorio Emanuele CALUSI, magistrato di Corte di Cassazione fuori del ruolo organico della Magistratura, e destinazione del predetto magistrato, con il suo consenso, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Reiezione dell'istanza del dott. Giovanni MITOLA, aggiunto giudiziario, diretta ad ottenere la revoca del trasferimento dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino al Tribunale della stessa sede, deliberato nella seduta del 7 gennaio 1972.

Conferimento delle funzioni di appello ai dottori Luigi MACRINI, giudice del Tribunale di Crotone; Mario CALFA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce; Antonio NATALE, giudice del Tribunale di Locri, e destinazione dei predetti magistrati alla Corte di Appello di Catanzaro con funzioni di consigliere.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Mario DANIELE, giudice del Tribunale di Milano, e destinazione del predetto magistrato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della stessa sede con funzioni di sostituto procuratore generale.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Valerio TERRAGNO, giudice del Tribunale di Lecce, e destinazione del predetto magistrato alla Corte di Appello della stessa sede con funzioni di consigliere.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Giancarlo BORZATTA, giudice del Tribunale di Bologna, e destinazione del predetto magistrato alla Corte di Appello della stessa sede con funzioni di consigliere.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Ezio ROMAGNOLI, pretore del mandamento di Vittorio Veneto, e destinazione del predetto magistrato alla Corte di Appello di Venezia con funzioni di consigliere.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Giovanni VIDETTA, giudice del Tribunale di Napoli, e destinazione del predetto magistrato alla Pretura di Potenza con funzioni di consigliere pretore.

Nomina del dott. Franco PASQUARIELLO a vice pretore onorario del mandamento di Schio per il triennio 1971-1973.

Rigetto dell'istanza di nomina dei dottori Francesco CONTE, Raffaele FASOLINO, Giovanni LIGUORI, e degli avvocati Giovanni CONTARDI, Federico D'ALESSIO, Pasquale D'AMARO, Aldo DI VITO, Bruno FALCONE, Peppino MARINO, Ugo PEPE, Enrico SINISCALCHI, Raffaele VILLANI, a vice pretori onorari del mandamento di Nocera Inferiore, per il triennio 1971-1973, in quanto le esigenze di servizio di detto ufficio non richiedono la nomina di altri magistrati onorari.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Bruno SICLARI, giudice del Tribunale di Milano, e destinazione del predetto magistrato allo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Michele DE GREGORIO, pretore del mandamento di Roma, e destinazione del predetto magistrato al Tribunale di Perugia con funzioni di presidente di sezione.

Trasferimento del dott. Mario VITACCHIANO, consigliere della Corte di Appello di Milano, a sua domanda, alla Corte di Appello di Perugia con le stesse funzioni.

Conferma del dott. Sergio SALUCCI, nell'incarico di componente privato effettivo del Tribunale per i minorenni di Brescia, per un triennio, a decorrere dal 16 marzo 1972.

Trasferimento del dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Milano, a sua domanda, alla pretura di Santa Maria Capua Vetere con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Emanuele GERACI, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Giovanni FERRAU', magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Milano, a sua domanda, al Tribunale di Parma con funzioni di giudice.

Trasferimento al Tribunale di Bologna con funzioni di giudice, a loro domanda, dei dottori Valerio SAVOI, magistrato di corte di appello con funzioni di pretore del mandamento di Bologna, e Liborio LO IACONO, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Emilia.

Nomina del dott. Matteo FORNACIARI a componente privato supplente della Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Catanzaro, per un triennio, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Seduta del 10 maggio 1972.

Conferimento dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Novara, a sua domanda, al dott. Francesco BERTONE, presidente di sezione dello stesso Tribunale.

Conferimento dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Perugia, a sua domanda, al dott. Mario ALESSANDRO, presidente del Tribunale di Rovigo.

Conferimento dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Sulmona, a sua domanda, al dott. Ugo CALORE, consigliere della Corte di Appello de L'Aquila.

Conferimento dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Vasto, a sua domanda, al dott. Federico PIZZUTO, procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale.

Conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, a sua domanda, al dott. Giuseppe BARONE, presidente di sezione della Corte di Appello di Genova.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Guido BARBONI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, e destinazione del predetto magistrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco con l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Annibale CUDILLO, giudice del Tribunale di Foggia, e destinazione del predetto magistrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucera con l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica.

Conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, a sua domanda, al dott. Alfredo SPOSATO, presidente di sezione del Tribunale di Palmi.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Claudio APONTE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e destinazione del predetto magistrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza con l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Salvatore CURTI- GIARDINA, giudice del Tribunale di Palermo, e destinazione del predetto magistrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca con l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Filippo LO TURCO, pretore del mandamento di Monza, e destinazione del predetto magistrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio con l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica.

Nomina a magistrato di corte di appello, con decorrenza dalla data del compimento dell'anzianità di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1966 n. 570, dei dottori Pasquale COLACE, pretore del mandamento di Verolanuova; Antonio STELLA, giudice del Tribunale di Milano; Settimio ELIA, pretore del mandamento di Roma; Marcello ROMITI, giudice del Tribunale di Vigevano; Gherardo SACCHETTINI, giudice del Tribunale di Bolzano; Celeste LARATORE, giudice del Tribunale di Ravenna; Eraldo CAPRI, giudice del Tribunale di Roma; Giovanni BRUNI, giudice del Tribunale di Lucca; Romano PANZARANI, giudice del Tribunale di Rovigo; Gioacchino TUCCI, pretore del mandamento di Firenze, Nicola FLORIO, pretore del mandamento di Bologna;

Mariano FERRIGNO, giudice del Tribunale di Voghera; Romeo SIMI, giudice del Tribunale di Milano; Francesco FIORENTINO, giudice del Tribunale di Bergamo; Nicola CIPRIANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona; Giambattista Euro CERA, giudice del Tribunale di Padova; Francesco Saverio AMBROSIO, pretore del mandamento di Brescia; Franco CHIMENTI, giudice del Tribunale di Arezzo; Luciano LEGNANI, giudice del Tribunale di Bologna; Dino DINI, pretore del mandamento di Cesena; Salvatore PRIVITERA, pretore del mandamento di Vicenza; Gaspare SALERNO, giudice del Tribunale di Trieste; Biagio LA CAVA, giudice del Tribunale di Roma; Luigi PAPPALARDO, pretore del mandamento di Poggibonsi; Giuliano NARDELLI, giudice del Tribunale di Roma; Nicolò MELONI, giudice del Tribunale di Milano; Giuseppe BAGNULO, giudice del Tribunale di Bologna; Gabriele FONTANA, pretore del mandamento di Feltre.

I predetti magistrati, per difetto attuale di vacanze, continueranno ad esercitare le precedenti funzioni (art. 6 legge citata).

Modifica del D.P. 11 marzo 1972 relativo alla composizione delle sezioni del Tribunale di Salerno per l'anno 1972.

Seduta del 16 maggio 1972.

Collocamento in aspettativa per infermità, per giorni sessanta, a decorrere dal 13 settembre 1971, a sua domanda, del dott. Giulio NASUTI, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma.

Concessione al dott. Raffaello MARTINI, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Ravenna, della autorizzazione ad assumere le funzioni di arbitro nella controversia tra la ditta Molino Boschi di Ravenna e la Società Unitrac di Losanna.

Concessione al dott. Antonio GIRARDI, presidente di sezione del Tribunale di Roma, dell'autorizzazione ad assumere l'incarico di presidente del collegio arbitrale nella controversia tra la King Film International S.p.A. e la Primax Film S.r.l.

Riconoscimento che l'infermità da cui risulta affetto il dott. Gaetano ANCONA, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, dipende da causa di servizio.

Riconoscimento al dott. Marco Antonio MOTISI, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, del diritto all'equo indennizzo di V categoria, nella misura massima prevista dalla Tabella I annessa al D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686.

Concessione alla dott.ssa Giovanna SCHERILLO, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Milano, di un congedo straordinario, per motivi di salute, di giorni trenta, a decorrere dal 25 gennaio 1972, e, in prosieguo, collocamento del predetto magistrato in aspettativa per infermità, a sua domanda, per giorni sessanta, a decorrere dal 24 febbraio 1972.

Modifica delle deliberazioni in data 25 gennaio 1972 e 22 febbraio 1972 e concessione al dott. Emilio Maria FERRARA, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere pretore del mandamento di Caltanissetta, di un congedo straordinario, per motivi di salute, di giorni dieci, a decorrere dal 5 novembre 1971, e, in prosieguo, collocamento del predetto magistrato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, per giorni quindici, a decorrere dal 15 novembre 1971; conferma d'ufficio del dott. FERRARA nell'aspettativa per giorni dodici, a decorrere dal 30 novembre 1971, e conferma del predetto magistrato nell'aspettativa per infermità, a sua domanda, per giorni venti, a

decorrere dal 12 dicembre 1971: concessione, in prosieguo, di un congedo straordinario, per motivi di salute, di giorni dieci, a decorrere dal 1° gennaio 1972 (parziale modifica delle deliberazioni in data 25 gennaio e 22 febbraio 1972).

Concessione alla dott.ssa Clotilde TAGLIALATELA nata RENNA, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Milano, di un congedo straordinario, per maternità, di mesi tre, a decorrere dal 14 febbraio 1972, ai sensi dell'art. 4 lettera c) della legge 30 dicembre 1971 n. 1204.

Collocamento in aspettativa per infermità, per giorni sessanta, a decorrere dal 13 aprile 1971, a sua domanda, del dott. Antonio NATALE, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro.

Collocamento in aspettativa per infermità, per mesi due, a decorrere dal 20 febbraio 1972, a sua domanda, del dott. Girolamo TORTORICI, consigliere della Corte di Appello di Palermo.

Collocamento in aspettativa per infermità, per giorni sessanta, a decorrere dal 24 febbraio 1972, a sua domanda, del dott. Francesco Giuseppe ONNI, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Cagliari.

Concessione al dott. Carlo VALLINI, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, dell'autorizzazione ad assumere l'incarico di presidente del collegio arbitrale nella controversia tra il sig. Fausto Morandi, titolare della Ditta Incubatoio Brixia di Ospitaletto, e la S.r.l. Fasoli e Daffi di Isorella.

Riconoscimento che l'infermità da cui risulta affetto il dott. Giovanni GRILLO, giudice del Tribunale di Genova, dipende da causa di servizio.

Riconoscimento al dott. Saverio PALLADINO, magistrato di corte di appello con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Salerno, del diritto all'equo indennizzo nella misura massima prevista per infermità ascrivibile alla categoria di cui al decreto del Ministro di Grazia e Giustizia in data 29 aprile 1971.

Collocamento in aspettativa per infermità, per mesi due, a decorrere dal 19 febbraio 1972, a sua domanda, del dott. Pietro NERI, consigliere della Corte di Cassazione.

Conferma del dott. Domenico Mario LENTINI, magistrato di corte di appello con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Roma, a sua domanda, nell'aspettativa per infermità dal 6 al 20 marzo 1972.

Collocamento in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, a decorrere dal 3 febbraio 1972, del dott. Aldo CICALA, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli.

Conferma del dott. Carlo TEDESCO, già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, a sua domanda, nell'aspettativa per infermità dal 20 novembre 1971 al 6 gennaio 1972, data del decesso, e collocamento del predetto magistrato fuori del ruolo organico della Magistratura a decorrere dal 21 novembre 1971.

Concessione dell'assenso alla nomina del dott. Antonino PALMERI, consigliere della Corte di Appello di Palermo, ad assessore presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, restando nel ruolo organico della Magistratura, in sostituzione del dott. Claudio TERRANOVA, nominato consigliere della Corte di Cassazione, che ha rassegnato le dimissioni.

Concessione al dott. Giovanni ROSSOMANDI, giudice del Tribunale di Salerno, dell'autorizzazione ad assumere le funzioni di terzo arbitro nella controversia tra Salerno Filomena e Rocco Adolfo e la S.p.A. Magazzini Standa.

Concessione al dott. Attilio BALDI, giudice del Tribunale di Milano, dell'autorizzazione ad assumere l'incarico di arbitro nella controversia tra i liquidatori della Soc. n.c. Warm Forni Industriali di Milano.

Riconoscimento che l'infermità da cui risulta affetto il dott. Giovanni PIZZICARA, magistrato di corte di appello con funzioni di pretore del mandamento di Pisa, dipende da causa di servizio.

Modifica della deliberazione in data 5 aprile 1972, nel senso che il congedo straordinario per motivi di salute concesso alla dott.ssa Angela RUIZ, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, è limitato al periodo 8-20 marzo 1972.

Concessione alla dott.ssa Biancamaria MAZZARELLI nata DIURNO, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Lucera, di un congedo straordinario, per motivi di salute, di giorni trenta, a decorrere dal 2 febbraio 1972.

Collocamento in aspettativa per infermità, per mesi quattro, a decorrere dal 29 gennaio 1972, a sua domanda, del dott. Antonio DE ROSA, magistrato di corte di appello con funzioni di pretore del mandamento di Modena, e collocamento del predetto magistrato fuori del ruolo organico della Magistratura dal 29 marzo 1972.

Collocamento in aspettativa per infermità, per giorni trenta, a decorrere dall'11 marzo 1972, a sua domanda, del dott. Rodolfo MEOMARTINI, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli.

Collocamento in aspettativa per infermità del dott. Settimio ELIA, pretore del mandamento di Roma, dal 22 novembre 1971 al 12 dicembre 1971, d'ufficio, e dal 13 dicembre 1971 al 31 gennaio 1972, a domanda; collocamento del predetto magistrato nell'aspettativa per infermità, d'ufficio, dal 1° febbraio 1972 al 21 aprile 1972, e collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura dal 22 gennaio 1972.

Collocamento in aspettativa per infermità, per giorni novanta, a decorrere dal 20 marzo 1972, a sua domanda, del dott. Luigi CALDARONE, consigliere della Corte di Appello di Trieste, e collocamento del predetto magistrato fuori del ruolo organico della Magistratura dal 20 maggio 1972.

Modifica della deliberazione in data 13 aprile 1972 nel senso che il dott. Nicola BARELA, magistrato di corte di appello con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, collocato in aspettativa per motivi elettorali, a sua domanda, a decorrere dal 3 marzo 1972, cessa dalla suddetta aspettativa a decorrere dal 10 aprile 1972 anziché dal 24 marzo 1972.

Conferma del dott. Francesco GRIECO, magistrato di Corte di Cassazione fuori del ruolo organico della Magistratura, a sua domanda, nell'aspettativa per infermità dal 14 aprile al 12 agosto 1972.

Collocamento in aspettativa per infermità, per mesi due, a decorrere dal 29 marzo 1972, a sua domanda, del dott. Domenico GALASSO, magistrato di corte di appello con funzioni di pretore del mandamento di Frattamaggiore.

Collocamento in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, a decorrere dal 15 aprile 1972, del dott. Fabrizio FORTE, uditore giudiziario in tirocinio nel Tribunale di Napoli.

Archiviazione degli atti relativi alla sussistenza di motivi di incompatibilità ex art. 18 dell'Ordinamento giudiziario nei confronti del dott. Nicola LOMBARDI, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, in quanto il fratello, avv. Edoardo, iscritto nell'elenco aggiunto degli avvocati e procuratori di Roma, quale funzionario dell'ufficio legale dell'I.N.A.M., svolge soltanto l'attività connessa a tale sua qualifica.

Seduta del 17 maggio 1972.

Modifica del D.P. 11 marzo 1972 relativo alla composizione delle sezioni e degli uffici del Tribunale di Mantova per l'anno 1972.

Ripartizione in sezioni e assegnazione dei magistrati alle sezioni ed agli uffici della Pretura di Roma, per l'anno 1972, e nomina del giudice tutelare.

Modifica del D.P. 11 marzo 1972 relativo alla composizione delle sezioni della Corte di Cassazione per l'anno 1972.

Seduta del 18 maggio 1972.

Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, ai sensi dell'art. 31 pp. della legge 4 gennaio 1963 n. 1, dei dottori Fernando MINERBI, consigliere della Corte di Cassazione; Ugo CARISTO, presidente di sezione della Corte di Appello di Napoli; Giovanni PICCIONE, presidente di sezione della Corte di Appello di Palermo; Luigi AMMIRATI, avvocato generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro; Luigi SPAGNOLETTI, consigliere della Corte di Cassazione; Gino FRANZ, presidente di sezione della Corte di Appello di Trieste; Gerardo GALDERISI, presidente di sezione della Corte di Appello di Roma; Alfredo D'OTTAVI, consigliere della Corte di Cassazione; Francesco LA ROSA, presidente di sezione della Corte di Appello di Catania; Michele MILONE, presidente di sezione della Corte di Appello di Milano; Adolfo SACCHI, presidente di sezione della Corte di Appello di Catanzaro; Ignazio DE FELICE, presidente del Tribunale di Bari.

Approvazione, con modifiche, della graduatoria dei 122 candidati risultati idonei nel concorso per esami a 140 posti di uditore giudiziario indetto con i DD.MM. 3 marzo e 28 aprile 1970, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 5 in data 15 marzo 1972.

Nomina ad uditore giudiziario dei sottoindicati 122 candidati, risultati idonei nel concorso per esami a 140 posti di uditore giudiziario indetto con i DD.MM. 3 marzo e 28 aprile 1970, e destinazione, per il prescritto periodo di tirocinio, alle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1. MACIOCE Luigi, Tribunale Roma.
2. BACCARINI Stefano, Tribunale Roma.
3. NAPPI Aniello, Tribunale Roma.
4. GIACCARDI Giorgio, Tribunale Genova.
5. BUCCIANTE Ettore, Tribunale Roma.
6. NOTARI Alfredo, Tribunale Napoli.
7. IPPOLITO Francesco, Tribunale Bari.
8. GRIMALDI Luigi, Tribunale Bari.
9. OCCHIPINTI Paolo, Tribunale Catania.
10. RUGGIERO Anna, Tribunale Napoli.
11. DENARO Vincenzo, Tribunale Palermo.
12. CAPOBIANCO Paola, Tribunale Napoli.
13. de ANGELIS Luigi, Tribunale Roma.
14. CORRERA Carlo, Tribunale Napoli.

15. BELLAVITIS Ezio, Tribunale Venezia.
16. D'ANGELO Giovanni, Tribunale Catania.
17. GALBIATI Ruggero, Tribunale Roma.
18. SILOCCHI Sergio, Tribunale Milano.
19. LANZA Luigi, Tribunale Venezia.
20. OLDI Paolo, Tribunale Brescia.
21. PACELLI Alberto, Tribunale Napoli.
22. GROSSI Maria Rosaria, Tribunale Milano.
23. ALOIS Leopoldo, Tribunale Napoli.
24. MALPICA Emilio, Tribunale Roma.
25. CAPALDO Giancarlo, Tribunale Roma.
26. AZZARITI-FUMAROLI Francesco Saverio, Tribunale Napoli.
27. VISCONTI Maria Elena, Tribunale Napoli.
28. PETROSELLI Renzo, Tribunale Roma.
29. FRISELLA VELLA Francesco Maria, Tribunale Palermo.
30. ROGGERO Paolo, Tribunale Roma.
31. MAZZOTTA Raffaele, Tribunale Catanzaro.
32. GUARNA Pio, Tribunale Bari.
33. BONO Antonio, Tribunale Lecce.
34. RICCOMAGNO Giorgio Giuseppe, Tribunale Torino.
35. AMODIO Paolo Alberto, Tribunale Trieste.
36. D'AMELIO Roccantonio Francesco, Tribunale Bari.
37. LUCIANETTI Massimo, Tribunale Bari.
38. FRASSO Antonio, Tribunale Napoli.
39. CARONE Cesaria, Tribunale Bari.
40. DI AMATO Sergio, Tribunale Roma.
41. TURRONI Giuseppe, Tribunale Torino.
42. MARIOTTI Alessandro, Tribunale Firenze.
43. MIELE Giovanni, Tribunale Napoli.
44. GENCO Raimondo, Tribunale Palermo.
45. MARTINELLI Roberto, Tribunale Roma.
46. MAESTRI Angelo Massimo, Tribunale Firenze.
47. TROTTA Matteo Giovanni, Tribunale Bari.
48. SPAGNOLI Teodora, Tribunale Torino.
49. DI LORENZO Errico, Tribunale Napoli.
50. CARLEO Giovanni, Tribunale Napoli.
51. RIZZO Vincenzo, Tribunale Palermo.
52. PAGLIUCA Carmine, Tribunale Brescia.
53. COSTAGLIOLA Giancarlo, Tribunale Napoli.
54. IMPROTA Filippo, Tribunale Napoli.
55. di TRANSO Giuseppe, Tribunale Napoli.
56. FUIANO Nicola, Tribunale Bari.
57. SCHINAIA Mario Giulio, Tribunale Bari.
58. COLANGELO Giovanni, Tribunale Bari.
59. TRINGALI Claudio, Tribunale Napoli.
60. RACHELI Stefano, Tribunale Roma.
61. DELL'ANNO Renzo, Tribunale Firenze.
62. GENNARO Giuseppe, Tribunale Catania.
63. ALFINITO Adalgisa, Tribunale Napoli.
64. RINAUDO Carmelo, Tribunale Roma.
65. BARONE Roberto, Tribunale Torino.
66. NICASTRO Sergio, Tribunale Palermo.
67. NOBILE de SANTIS Pasquale, Tribunale Napoli.
68. FORNO Pietro, Tribunale Torino.
69. VIPARELLI Fabio, Tribunale Napoli.
70. COFANO Edoardo, Tribunale Roma.
71. RUSSO Michelangelo, Tribunale Napoli.
72. PLATANIA Domenico, Tribunale Catania.
73. DE LUCA MUSELLA Mariano, Tribunale Napoli.
74. JORIO Marcello Filippo, Tribunale Firenze.

75. ROMOLI Virgilio Luigi, Tribunale Firenze.
76. ROMIS Vincenzo, Tribunale Napoli.
77. SALVATORE Franco, Tribunale Napoli.
78. PACI Pietro, Tribunale Roma.
79. GANDOLFO Andrea, Tribunale Torino.
80. CIAMPA Orazio, Tribunale Catanzaro.
81. DIOGUARDI Francesco, Tribunale Bari.
82. GALLIZIA Paolo, Tribunale Genova.
83. POLONI Luigi, Tribunale Ancona.
84. CHIARI Aldo, Tribunale Napoli.
85. MARANGONI Giuseppe, Tribunale Ancona.
86. d'AVOSSA Edoardo, Tribunale Napoli.
87. TARALLO Maria Carmela, Tribunale Napoli.
88. FIORE Francesco Paolo, Tribunale Roma.
89. SELVAGGI Eugenio, Tribunale Roma.
90. POZZETTI Maria Cristina, Tribunale Milano.
91. TUCCI Vito, Tribunale Milano.
92. ETTARI Aldo Pasquale, Tribunale Roma.
93. FOCHESSATI Pierleone, Tribunale Bologna.
94. GIORDANA Franco, Tribunale Torino.
95. LA STELLA Enzo, Tribunale Firenze.
96. LANZELLOTTI Girolamo, Tribunale Roma.
97. LO MORO Gabriella, Tribunale Torino.
98. D'ARIENZO Massimo, Tribunale Roma.
99. LA TERZA Maura, Tribunale Roma.
100. NITTI Giovanni, Tribunale Bari.
101. FRATTIN Francesco Ignazio, Tribunale Bologna.
102. AMATO Elio Maria, Tribunale Milano.
103. ARCIDIACONO Raffaele, Tribunale Torino.
104. TODARO Luigi Maria, Tribunale Venezia.
105. MININNI Emma in Zaccaro, Tribunale Bari.
106. CLAPS Domenicantonio, Tribunale Potenza.
107. MARTINO Maria Luisa, Tribunale Napoli.
108. RESCIGNO Michele, Tribunale Napoli.
109. SCALERA Vito, Tribunale Bari.
110. MACHERELLI Mara, Tribunale Firenze.
111. BITONTE Augusto Angelo, Tribunale Brescia.
112. GIURIN Bruno, Tribunale Venezia.
113. DE PALMA Angelo Domenico, Tribunale Bari.
114. MAIORANO Pasquale, Tribunale Bari.
115. BAVOSO Alessandro, Tribunale Napoli.
116. GALLUZZO Domenico, Tribunale Napoli.
117. CAVALLO Claudio, Tribunale Roma.
118. CANGIANO Immacolata, Tribunale Napoli.
119. MELI Giovanni Stefano, Tribunale Firenze.
120. GRASSO Luciano, Tribunale Torino.
121. FINO Alfredo, Tribunale Napoli.
122. CANALE Anna Maria, Tribunale Napoli.

Trasferimento del dott. Elvio FASSONE, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Pinerolo, a sua domanda, alla Pretura di Perosa Argentina con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Carlo ANGIONI, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Cagliari, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa sede con funzioni di sostituto.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Gaetano SURIANO, applicato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, e applicazione del predetto magistrato, con il suo consenso, alla stessa Procura Generale ai sensi della legge 29 novembre 1971 n. 1050.

Conferimento delle funzioni giurisdizionali al dott. Angelo MONTE-LEONE, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, e destinazione del predetto magistrato al Tribunale di Agrigento con funzioni di giudice.

Richiamo in servizio dall'aspettativa per infermità, a decorrere dal 22 aprile 1972, del dott. Settimio ELIA, magistrato di corte di appello fuori del ruolo organico della Magistratura, e destinazione del predetto, con il suo consenso, alla Pretura di Roma con funzioni di pretore.

Conferma del dott. Giuseppe D'ORLANDO, vice pretore onorario del mandamento di Trento, nell'incarico semestrale di pretore di detto Ufficio, a decorrere dall'8 luglio 1972.

Nomina dell'avv. Vincenzo ABENAVOLI a vice pretore onorario del mandamento di Melito Porto Salvo per il triennio 1971-1973.

Richiamo in servizio dall'aspettativa per obblighi di leva, a decorrere dal 19 aprile 1972, del dott. Arturo CORTESE, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli.

Richiamo in servizio dall'aspettativa per obblighi di leva, a decorrere dal 16 aprile 1972, del dott. Angelo ZOTTI, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli.

Richiamo in servizio dall'aspettativa per obblighi di leva, a decorrere dal 17 aprile 1972, del dott. Mariano LO MORO, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Catanzaro.

Rigetto dell'istanza di nomina del dott. Francesco PIZZUTO a vice pretore onorario del mandamento di Alia, per il triennio 1971-1973, in quanto le esigenze di servizio di detto Ufficio non richiedono la nomina di altri magistrati onorari.

Nomina dell'avv. Giuseppe RAVASIO a vice pretore onorario del mandamento di Omegna per il triennio 1971-1973.

Conferma del dott. Eustachio MASELLI nell'incarico di componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Bari, per un triennio, a decorrere dal 27 ottobre 1971.

Accoglimento dell'istanza del dott. Francesco TRICOLI, aggiunto giudiziario, diretta ad ottenere la revoca del trasferimento dal Tribunale di Crotone alla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, deliberato nella seduta del 6 aprile 1972.

Richiamo in servizio dall'aspettativa per obblighi di leva, a decorrere dal 16 aprile 1972, del dott. Mario BRESCIANO, uditore giudiziario fuori del ruolo organico della Magistratura, e destinazione del predetto magistrato, con il suo consenso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia con funzioni di sostituto.

Richiamo in servizio dall'aspettativa per obblighi di leva, a decorrere dal 12 maggio 1972, del dott. Francesco SEBASTIO, uditore giudiziario fuori del ruolo organico della Magistratura, e destinazione del predetto magistrato, con il suo consenso, alla Pretura di San Pietro Vernotico con funzioni di pretore.

Conferma dell'avv. Agostino GIUFFRIDA nell'incarico di componente privato supplente della Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Messina, per un triennio, a decorrere dal 12 luglio 1971.

Nomina dell'avv. Vincenzo LANZA a vice pretore onorario del mandamento di Capua per il triennio 1971-1973.

Nomina del dott. Flavio LAZZARO a vice pretore onorario del mandamento di Udine per il triennio 1971-1973.

Nomina del dott. Francesco CENSABELLA a vice pretore onorario del mandamento di Udine per il triennio 1971-1973.

Trasferimento alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere, a loro domanda, dei dottori Roberto MODIGLIANI, consigliere della Corte di Appello di L'Aquila; Pierino ANTONICA, consigliere della Corte di Appello di Perugia; Giovanni NATALE, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia, previo richiamo in ruolo.

Trasferimento del dott. Tullio MOFFA, aggiunto giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano con funzioni di sostituto.

Trasferimento del dott. Adriano CRINCOLI, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Amandola, a sua domanda, al Tribunale di Ascoli Piceno con funzioni di giudice.

Richiamo in ruolo del dott. Raffaele VESSICHELLI, magistrato di corte di appello addetto al Ministero di Grazia e Giustizia, e destinazione del predetto, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni di procuratore aggiunto.

Trasferimento del dott. Paolo DE GREGORIO, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Biella, a sua domanda, al Tribunale di Pistoia con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Pietro ORIANA, aggiunto giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Como, a sua domanda, al Tribunale di Lecco con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Nicola BARTOLI, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Sarzana, a sua domanda, alla Pretura di Eboli con le stesse funzioni.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Alfio LIBRANDO, giudice del Tribunale di Firenze, e destinazione del predetto magistrato alla Corte di Appello di Venezia con funzioni di consigliere.

Trasferimento del dott. Raffaele DE CRESCENZO, magistrato di tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, a sua domanda, al Tribunale di Perugia con funzioni di giudice.

Reiezione dell'istanza del dott. Salvatore PASTORE, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Palmi, diretta ad ottenere la revoca del trasferimento al Tribunale di Latina, deliberato nella seduta del 9 dicembre 1971.

Nomina del dott. Antonio FIASCONARO a vice pretore onorario del mandamento di Gangi per il triennio 1971-1973.

Nomina del dott. Giovanni DONATI a vice pretore onorario del mandamento di Crema per il triennio 1971-1973.

Trasferimento del dott. Vincenzo LOFFREDO, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Sestri Levante, a sua domanda, alla Pretura di Santa Maria Capua Vetere con le stesse funzioni.

Indizione di un concorso per esami a 97 posti di uditore giudiziario (con riserva, nel bando di concorso, di un successivo provvedimento in ordine all'applicazione, in sede di approvazione della graduatoria degli idonei, delle norme di cui alla legge costituzionale 10 novembre 1971 n. 1).

Seduta del 30 maggio 1972.

Parere favorevole in ordine all'inclusione dei Comuni di Piaggine e di Vallo dell'Angelo del mandamento di Vallo della Lucania nella circoscrizione della dipendente sede distaccata di pretura di Laurino.

Parere favorevole in ordine allo schema di disegno di legge concernente la circoscrizione giudiziaria del nuovo Comune di Vajont.

Seduta del 31 maggio 1972.

Nomina a magistrato di corte di appello, con decorrenza dalla data del compimento dell'anzianità di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1966 n. 570, dei dottori Salvatore MANNUZZU, giudice del Tribunale di Sassari; Salvatore CALVISI, giudice del Tribunale di Nuoro; Paolo RUIU, giudice del Tribunale di Cagliari; Franceschino PITTALIS, giudice del Tribunale di Nuoro; Vincenzo GERMANO, giudice del Tribunale di Bolzano.

I predetti magistrati, per difetto attuale di vacanze, continueranno ad esercitare le precedenti funzioni (art. 6 legge citata).

Archiviazione degli atti relativi alla sussistenza di motivi di incompatibilità ex art. 18 dell'Ordinamento giudiziario nei confronti del dott. Giuseppe DE MAGISTRIS, pretore del mandamento di Napoli, in quanto, da accertamenti effettuati, è risultato che il suocero avv. Giuseppe Russo, iscritto all'Albo degli Avvocati e Procuratori di S. Maria Capua Vetere, non esercita innanzi alla Pretura di Napoli.

Archiviazione degli atti relativi alla sussistenza di motivi di incompatibilità ex art. 18 dell'Ordinamento giudiziario nei confronti del dott. Giuseppe SORGE, consigliere della Corte di Appello di Firenze, in quanto, da accertamenti effettuati, è risultato che il suocero avv. Giuseppe Lepri, iscritto all'Albo degli Avvocati e Procuratori di Siena, esercita esclusivamente innanzi agli uffici giudiziari di quella sede.

Concessione alla dott.ssa Antonietta PICCIOTTI, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Seneghe, di un congedo straordinario, per motivi di salute, di mesi uno, a decorrere dal 15 marzo 1972.

Conferma del dott. Ferdinando VASCELLARI, magistrato di corte di appello con funzioni di presidente del Tribunale di Bassano del Grappa, a sua domanda, nell'aspettativa per infermità, per mesi sei, a decorrere dal 7 aprile 1972, e collocamento del predetto magistrato fuori del ruolo organico della Magistratura dalla stessa data.

Trasferimento d'ufficio ad altra sede, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, del dott. Ugo DI STEFANO, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, e trasmissione degli atti alla Terza Commissione referente per l'assegnazione della sede.

Concessione al dott. Taddeo PURPURA, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, di un congedo straordinario, per motivi di salute, di giorni trenta, a decorrere dal 10 aprile 1972.

Concessione al dott. Francesco PERRINI, presidente di sezione del Tribunale di Salerno, di un congedo straordinario, per motivi di salute, di giorni sessanta, a decorrere dal 23 febbraio 1972.

Archiviazione degli atti relativi alla sussistenza di cause di incompatibilità ex art. 18 dell'Ordinamento giudiziario nei confronti del dott. Mario LOMBARDO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, a seguito dell'avvenuto trasferimento del predetto magistrato alla Corte di Cassazione.

Concessione alla dott.ssa Magda VENEZIANO nata BRIENZA, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Roma, di un congedo straordinario di mesi due, per gravidanza, a decorrere dal 18 aprile 1972.

Collocamento in aspettativa per infermità, per mesi due, a decorrere dal 13 aprile 1972, a sua domanda, del dott. Modestino MANFRA, consigliere della Corte di Cassazione.

Collocamento in aspettativa per infermità, per giorni trenta, a decorrere dal 19 aprile 1972, a sua domanda, del dott. Michele PESCE, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Sanremo.

Collocamento in aspettativa per infermità, per giorni sessanta, a decorrere dal 15 marzo 1972, a sua domanda, del dott. Giuseppe MAFFEI, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Roma.

Riconoscimento che la morte del dott. Pasquale CINQUA, magistrato di corte di appello con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Imperia, avvenuta il 13 giugno 1970, è dipesa da causa di servizio e che, pertanto, spetta alla vedova signora CINQUA Maria Concetta nata TROIANO, il diritto alla pensione privilegiata.

Parziale modifica della deliberazione in data 28 aprile 1972 con la quale il dott. Carmelo PALERMO, magistrato di Corte di Cassazione con funzioni direttive superiori di procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste, è stato collocato a riposo, per età ed anzianità di servizio, a decorrere dal 1° maggio 1972, nel senso che, ad istanza dell'interessato, detto collocamento a riposo, anziché dal 1° maggio 1972, decorra dal 1° giugno 1972; fermo restando il conferimento del titolo onorifico di procuratore generale della Corte di Cassazione.

Riconoscimento al dott. Marcello TAVELLA, pretore del mandamento di Rimini, del diritto all'equo indennizzo di quarta categoria nella misura massima prevista dalla tabella I annessa al D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686.

Collocamento in aspettativa per infermità, per giorni quarantacinque, a decorrere dal 3 maggio 1972, a sua domanda, del dott. Michele DE MARINIS, magistrato di tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

Reiezione dell'istanza in data 15 marzo 1972 del dott. Carlo MAROGLIO, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo, diretta ad ottenere la retrodatazione, ai fini giuridici ed economici, di tutti gli avanzamenti di carriera dalla nomina ad aggiunto giudiziario in poi.

Riconoscimento che l'infermità da cui risulta affetto il dott. Carlo Alberto MALIZIA, presidente del Tribunale di Trapani, dipende da causa di servizio.

Concessione alla dott.ssa Fiammetta GATTI nata DE VITIS, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Milano, di un congedo straordinario, per motivi di famiglia, dal 17 maggio al 30 giugno 1972.

Seduta del 6 giugno 1972.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Antonio ROSSI, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e destinazione del predetto magistrato alla Sezione di Corte di Appello di Campobasso con funzioni di consigliere.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Ulderico POLIMENE, giudice del Tribunale di Milano, e destinazione del predetto magistrato alla Corte di Appello della stessa sede con funzioni di consigliere.

Trasferimento del dott. Giuseppe D'ONOFRIO, consigliere della Corte di Appello di Bologna, a sua domanda, alla Corte di Appello di Ancona con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Giancarlo PELLEGRINO, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Sampierdarena, a sua domanda, al Tribunale di Genova con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Ferdinando PIZZUTI, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Taranto, a sua domanda, al Tribunale della stessa sede con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Giovanni TARTARO, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Cassano Jonio, a sua domanda, alla Pretura di Castrovillari con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Emilio MARZANO, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi, a sua domanda, alla Pretura di Bari con funzioni di pretore.

Trasferimento del dott. Giovanni SCAGLIONI, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Mantova, a sua domanda, al Tribunale della stessa sede con funzioni di giudice.

Nomina ad aggiunto giudiziario, ai sensi della legge 25 maggio 1970 n. 357, a decorrere a tutti gli effetti dal 13 novembre 1969 e con riserva di definitivo collocamento nel ruolo di anzianità, del dott. Vincenzo Luigi TARDINO, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Bologna, e conferma del predetto magistrato nella sede attualmente occupata.

Trasferimento del dott. Andrea ADDAMIANO, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Belluno, a sua domanda, alla Pretura di Agordo con funzioni di pretore.

Trasferimento del dott. Giovanni PALOMBARINI, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Padova, a sua domanda, al Tribunale della stessa sede con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Luigi Andreanno RICCOMAGNO, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mondovì, a sua domanda, al Tribunale di Alba con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Alfredo NOCCELLI, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Avigliana, a sua domanda, alla Pretura di Avigliano con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Claudio DALL'ACQUA, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Nicosia, a sua domanda, alla Pretura di Carini con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Vincenzo EVANGELISTA, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Abbiategrasso, a sua domanda, alla Pretura di La Spezia con le stesse funzioni.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Pietro SECCO, giudice del Tribunale di Cuneo, e destinazione del predetto magistrato alla Pretura della stessa sede con funzioni di consigliere pretore.

Trasferimento del dott. Francesco FREGA, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Gallarate, a sua domanda, al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi con funzioni di giudice.

Accoglimento dell'istanza del dott. Francesco FERRO, magistrato di tribunale, diretta ad ottenere la revoca del trasferimento dalla Pretura di Alatri a quella di Napoli, deliberato nella seduta del 22 marzo 1972.

Trasferimento del dott. Vincenzo MIRANDA, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Marigliano, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con funzioni di sostituto.

Trasferimento del dott. Giuseppe FUSCO, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Cassino, a sua domanda, alla Pretura di Barra con funzioni di pretore.

Trasferimento del dott. Ugo LO PRESTI, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Vicenza, a sua domanda, alla Pretura di Capua con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Michele D'ALONZO, aggiunto giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Larino, a sua domanda, alla Pretura di Maddaloni con funzioni di pretore.

Trasferimento del dott. Giuliano PERPETUA, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Milano, a sua domanda, alla Pretura di Nocera Inferiore con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Giuseppe DE SANTIS, aggiunto giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, a sua domanda, al Tribunale di Civitavecchia con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Mario CANNATA, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Milano, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni di sostituto.

Trasferimento del dott. Giulio Cesare DI NATALE, presidente del Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania con funzioni di procuratore aggiunto.

Conferimento delle funzioni di magistrato di Corte di Cassazione ai dottori Efisio MARRE' e Giuseppe MACRI', sostituti procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello, rispettivamente, di Torino e di Roma, e destinazione dei predetti magistrati alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Nomina ad aggiunto giudiziario, ai sensi della legge 25 maggio 1970 n. 357, a decorrere a tutti gli effetti dal 20 aprile 1969 e con riserva di definitivo collocamento nel ruolo di anzianità, del dott. Mario APPERTI, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Staiti-Brancaleone, e conferma del predetto magistrato nella sede attualmente occupata.

Accoglimento dell'istanza del dott. Carminantonio ESPOSITO, aggiunto giudiziario, diretta ad ottenere la revoca del trasferimento dal Tribunale di Genova alla Pretura di Sant'Angelo dei Lombardi, deliberato nella seduta del 22 marzo 1972.

Accoglimento dell'istanza del dott. Gualtiero MAIANI, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, diretta ad ottenere la revoca del trasferimento al Tribunale di Catania, deliberato nella seduta del 6 aprile 1972.

Trasferimento del dott. Mario BUSACCA, magistrato di tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice.

Seduta del 7 giugno 1972.

Approvazione della graduatoria dei sottoindicati magistrati di corte di appello, ai quali è stata attribuita la classifica di merito distinto, che continueranno ad esercitare le precedenti funzioni ai sensi della legge 6 agosto 1967 n. 687.

Promossi in soprannumero al 30 giugno 1971:

DEL CARRETTO di NOVELLO Giacomo, collocato a riposo il 16 marzo 1972;

AUGUGLIARO Giuseppe, presidente di sezione del Tribunale di Palermo;

ARDENTI MORINI Giovanni, collocato a riposo il 31 maggio 1972;

GAGLIARD Lorenzo, consigliere della Corte di Appello di Milano;

MOTTA Giuseppe, presidente di sezione del Tribunale di Lecce;

ZUMBO Marco, presidente di sezione del Tribunale di Messina;

GROSSO Piero, consigliere della Corte di Appello di Torino;

CICCAGLIONE Edmondo, collocato a riposo il 22 febbraio 1972;

CORSI di BOSNASCO Carlo Alberto, consigliere della Corte di Appello di Torino;

SALVATI Alfonso, collocato a riposo dal 4 luglio 1972;

ALAGNA Salvatore, consigliere della Corte di Appello di Milano;

AVELLA Pietro, collocato a riposo dal 26 giugno 1972;

CICCARELLI Filippo, collocato a riposo dal 30 giugno 1972;

ROMANO Filippo, consigliere della Corte di Appello di Messina;

MANFREDI Antonio, consigliere della Corte di Appello di Roma;

SANGIORGIO Mario, consigliere della Corte di Appello di L'Aquila;

FILIPPONE Angelo, consigliere della Corte di Appello di Milano;

BADALI' Ignazio, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri;

MORETTA Enzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova;

CAPUTO Giuseppe, collocato a riposo il 21 marzo 1972;

COSMA Luigi, consigliere della Corte di Appello di Napoli;

FALCIOLA Oreste, consigliere della Corte di Appello di Torino;

SERGIO Giulio, consigliere della Corte di Appello di Napoli;

BOETTI Carlo, presidente del Tribunale di Alessandria;

DE BIASE Federico, consigliere della Corte di Appello di Roma;

DE LUCA Mario, presidente di sezione del Tribunale di Genova;

LETTIERI Carmelo, consigliere della Corte di Appello di Napoli;

MOLITERNI Giovanni, consigliere della Corte di Appello di Brescia;

BERTONATI Antonio, consigliere della Corte di Appello di Genova;

STEA Vito, presidente di sezione del Tribunale di Bari;

SPANU Giovanni, presidente del Tribunale di Teramo;

LOY Carlo, consigliere della Corte di Appello di Cagliari;

SARDO Salvatore, consigliere della Corte di Appello di Brescia;
 LUPONE Mario, presidente di sezione del Tribunale di Napoli;
 CARIGLIA Mario, consigliere della Corte di Appello di Trieste;
 GALASSI Emilio, collocato a riposo il 1° settembre 1971;
 CINQUE Fabiano, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
 GRACEFFO Giuseppe, presidente di sezione del Tribunale di Catania;
 CUPIDO Pietro, consigliere della Corte di Appello di Napoli;
 DI NOSSE Armando, consigliere pretore a Campobasso;
 QUATTROCCHI Vincenzo, presidente di sezione del Tribunale di Catania;
 MARONGIU Gonario, presidente di sezione del Tribunale di Bergamo;
 CIOFFI Silvio, consigliere della Corte di Appello di Napoli.

Promossi in soprannumero al 30 giugno 1972:

FAIS Aldo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova;
 DE FALCO Renato, consigliere della Corte di Appello di Napoli;
 MIRAGLIA Alberto, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;
 BLANDI Pasquale, presidente di sezione del Tribunale di Napoli;
 AMOROSO Alfredo, presidente di sezione del Tribunale di Catania;
 BARBERA Rocco, presidente del Tribunale di Palmi;
 DESIDERIO Arnaldo, consigliere della Corte di Appello di Roma;
 GIORDA Mario, consigliere della Corte di Appello di Cagliari;
 ALTERIO Fernando, consigliere istruttore del Tribunale di Bari;
 PANZUTO Giovanni, presidente di sezione del Tribunale di Padova;
 MOLFESE Gennaro, consigliere della Corte di Appello di Brescia;
 GIRARDI Antonio, presidente di sezione del Tribunale di Roma;
 BUTTA' Salvatore, consigliere della Corte di Appello di Catania;
 ALBERICI Isidoro, procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Milano;
 MACRI' Cosmo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti;
 GIBIINO Salvatore, presidente di sezione del Tribunale di Bologna;
 BUSSOLINO Mario, consigliere della Corte di Appello di L'Aquila;
 AMOROSO Riccardo, presidente di sezione del Tribunale di Massa;
 DASSISTI Raffaele, presidente del Tribunale di Mantova;
 AMATI Antonio, consigliere istruttore del Tribunale di Milano;
 MARCIANO' Ercole, presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria;
 NAPOLETANO Vito, presidente di sezione del Tribunale di Genova;
 INGRASSIA Guido, presidente del Tribunale di Termini Imerese;
 CHIEFFI Ugo, consigliere della Corte di Appello di Firenze;
 LUZZATTI Leone, presidente di sezione del Tribunale di Torino;
 GENTILE Ferdinando, consigliere della Corte di Appello di Catania;
 LUGLIE' Valentino, consigliere della Corte di Appello di Cagliari.

Modifica dei DD.PP. 11 marzo 1972 relativi alla composizione, per l'anno 1972, delle sezioni e degli uffici della Pretura unificata di Torino, della Corte di Appello di Palermo e del Tribunale di Marsala, del Tribunale di Venezia, del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, della Corte di Cassazione, del Tribunale di Lagonegro.

Modifica del D.P. 13 aprile 1972 relativo alla composizione delle sezioni della Corte di Appello di Roma per l'anno 1972.

Sedute dell'8 giugno 1972 (ore 9,30 e 17).

Conferimento dell'ufficio direttivo di presidente aggiunto della Corte di Cassazione, a sua domanda, al dott. Giuseppe FLORE, presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Conferimento dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con il suo consenso, al dott. Mario SCANDELLARI, presidente della Corte di Appello di Venezia.

Conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona al dott. Duilio GRASSINI, presidente di sezione della Corte di Appello di Napoli.

Conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste al dott. Antonio PONTRELLI, avvocato generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano.

Conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, a sua domanda, al dott. Ottavio LO CIGNO, consigliere della Corte di Cassazione.

Conferimento dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Lecco, a sua domanda, al dott. Giuseppe D'ALESSIO, presidente di sezione del Tribunale di Monza.

Conferimento dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Mondovì, a sua domanda, al dott. Ettore DELLA TERZA, presidente del Tribunale di Alba.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Antonino COSTANZO, giudice del Tribunale di Livorno, e destinazione del predetto magistrato al Tribunale di Nicosia con l'ufficio direttivo di presidente.

Conferimento dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Prato, a sua domanda, al dott. Dino CIAMPI, consigliere della Corte di Appello di Trento.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Giuseppe DI MAURO, giudice del Tribunale di Catania, e destinazione del predetto magistrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone con l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Pasquale RUBOLINO, pretore del mandamento di Torre Annunziata, e destinazione del predetto magistrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei con l'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica.

Richiamo in servizio dall'aspettativa per infermità, a decorrere dal 23 maggio 1972, a sua domanda, del dott. Luigi CALDARONE, magistrato di corte di appello fuori del ruolo organico della Magistratura, e destinazione del predetto magistrato, con il suo consenso, alla Pretura di Ravenna con funzioni di consigliere pretore.

Richiamo in servizio dall'aspettativa per obblighi di leva, a decorrere dal 20 aprile 1972, del dott. Vincenzo MACRI', uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Messina.

Trasferimento del dott. Mario AVERSANO, consigliere della Corte di Cassazione, a sua domanda, alla Corte di Appello di Perugia con funzioni di presidente di sezione.

Nomina ad aggiunto giudiziario, ai sensi della legge 25 maggio 1970 n. 357, a decorrere a tutti gli effetti dal 20 dicembre 1969 e con riserva di definitivo collocamento nel ruolo di anzianità, del dott. Giovanni BARCHETTI, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Bitonto, e conferma del predetto magistrato nella sede attualmente occupata.

Nomina ad aggiunto giudiziario, ai sensi della legge 25 maggio 1970 n. 357, a decorrere a tutti gli effetti dal 28 dicembre 1969 e con riserva di definitivo collocamento nel ruolo di anzianità, del dott. Pasquale GIAMPIETRO, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Forlì, e conferma del predetto magistrato nella sede attualmente occupata.

Nomina ad aggiunto giudiziario, ai sensi della legge 25 maggio 1970 n. 357, a decorrere a tutti gli effetti dal 28 dicembre 1969 e con riserva di definitivo collocamento nel ruolo di anzianità, del dott. Matteo CASALE, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Lagonegro, e conferma del predetto magistrato nella sede attualmente occupata.

Promozione a magistrato di tribunale, a decorrere a tutti gli effetti dal 3 agosto 1969 e con riserva di definitivo collocamento nel ruolo di anzianità, del dott. Bruno FLAMMIA, aggiunto giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, e conferma del predetto magistrato nella sede attualmente occupata.

Trasferimento del dott. Antonino VINCI, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Biella, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto con funzioni di sostituto.

Trasferimento del dott. Giorgio CASTELLUCCI, aggiunto giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, a sua domanda, al Tribunale di Orvieto con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Federico CASSANO, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Frigento, a sua domanda, al Tribunale di Avellino con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Diego GUARNIERA, consigliere della Sezione di Corte di Appello di Reggio Calabria, a sua domanda, alla Corte di Appello di Messina con le stesse funzioni.

Nomina del dott. Settimio CHELLI a vice pretore onorario del mandamento di Grosseto per il triennio 1971-1973.

Conferma della dott.ssa Maria Carmela CURATOLO nell'incarico di componente privato effettivo della Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Messina, per un triennio, a decorrere dal 20 giugno 1972.

Conferma della dott.ssa Rossana LOCATELLI in SORDELLI nell'incarico di componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Milano, per un triennio, a decorrere dal 4 marzo 1972.

Conferma della dott.ssa Teresa BELLINGARDI nell'incarico di componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Milano, per un triennio, a decorrere dal 4 marzo 1972.

Nomina del dott. Giovanni GRASSO a componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Torino, per un triennio, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Nomina della dott.ssa Mirella ANTONIONE in CASALE a componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Torino, per un triennio, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Trasferimento del dott. Michele FRATE, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Dorgali, a sua domanda, al Tribunale di Belluno con funzioni di giudice.

Trasferimento dei dottori Giovanni MORENO e Nicolò SALOMONE, consiglieri della Corte di Cassazione, a loro domanda, alla Corte di Appello di Genova con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento delle funzioni di appello ai sottoindicati magistrati collocati fuori del ruolo organico della Magistratura che esercitano funzioni amministrative:

FOLINO dott. Giacinto, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia;
GIGANTI dott. Nicola, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia;
CORIASCO dott. Francesco, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia;
TOMASI dott. Antonio, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia;
PAOLICELLI dott. Franco, addetto all'Ispettorato Generale del Ministero di Grazia e Giustizia;
CALLA' dott. Piero, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia;
GAZZARA dott. Giovanni, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia;
ROMBI dott. Paride, addetto al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica;
SCALA dott. Pio, addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Industria e del Commercio;
NOVIELLO dott. Vito Antonio, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia;
DE MAIO dott. Bruno, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia;
DE TOMMASI dott. Alfonso, addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero delle Finanze;
PEDOTE dott. Pasquale, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia;
MOLINARI dott. Mario, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia;
LIBRANDO dott. Vito, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia;
QUILIGOTTI dott. Angelo, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia;
MASCI dott. Filippo, addetto alla Corte Costituzionale.

Conferma dei predetti magistrati nella stessa posizione in cui attualmente si trovano.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Francesco CANCELLIERI, fuori del ruolo organico della Magistratura con funzioni di commissario aggiunto presso il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici del Lazio, e conferma del predetto magistrato nell'Ufficio in cui attualmente presta servizio.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Francesco LO FORTI, giudice del Tribunale di Palermo, e destinazione del predetto magistrato alla Corte di Appello di Caltanissetta con funzioni di consigliere.

Trasferimento del dott. Giacomo CECIONI, consigliere della Corte di Appello di Torino, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze con le stesse funzioni.

Conferimento delle funzioni di appello ai dottori Renato BURAGGI e Tommaso SCAFFA, giudici del Tribunale di Torino, e destinazione dei predetti magistrati alla Corte di Appello della stessa sede con funzioni di consigliere.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Francesco BUCOLO, giudice del Tribunale di Milano, e destinazione del predetto magistrato alla Corte di Appello della stessa sede con funzioni di consigliere.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Raffaele FUARDO, giudice del Tribunale di Rovereto, e destinazione del predetto magistrato alla Corte di Appello di Trento con funzioni di consigliere.

Trasferimento del dott. Vincenzo MAIMONE, consigliere pretore del mandamento di Alessandria, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia con funzioni di consigliere.

Trasferimento del dott. Osvaldo PALLUCCHINI, consigliere della Corte di Appello di Ancona, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la stessa Corte con funzioni di sostituto procuratore generale.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Michele CURATO, giudice del Tribunale di Treviso, e destinazione del predetto magistrato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia con funzioni di sostituto procuratore generale.

Trasferimento del dott. Francesco SCARDULLA, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, a sua domanda, al Tribunale di Genova con funzioni di presidente di sezione.

Trasferimento del dott. Pietro CORDOVA, consigliere pretore del mandamento di Vercelli, a sua domanda, alla Pretura di Savona con le stesse funzioni.

Reiezione dell'istanza del dott. Camillo BOCCIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, diretta ad ottenere la revoca della destinazione alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, deliberata nella seduta del 10 febbraio 1972, e l'assegnazione ad altra sede.

Trasferimento del dott. Giovanni LA ROSA, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Montichiari, a sua domanda, al Tribunale di Brescia con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Alfredo GIANI, magistrato di tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Michele AMATRUDA, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Catanzaro, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme con funzioni di sostituto.

Trasferimento del dott. Guido ASCATIGNO, aggiunto giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, a sua domanda, al Tribunale di Matera con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Giovanni RICCA, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Vercelli, a sua domanda, alla Pretura della stessa sede con funzioni di pretore.

Trasferimento del dott. Nello Bruno MORRA, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, a sua domanda, al Tribunale di Biella con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Carlo PEYRON, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Asti, a sua domanda, al Tribunale della stessa sede con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Onofrio LO RE, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Licata, a sua domanda, al Tribunale di Siracusa con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Vincenzo DE FALCO, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Trieste, a sua domanda, alla Pretura di Grottaminarda con funzioni di pretore.

Trasferimento al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice, a loro domanda, dei dottori Giovandomenico LEPORE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; Pasquale CASOTTI, pretore del mandamento di Napoli; Giovanni VERDE, pretore del mandamento di Sant'Agata dei Goti; Domenico NARDI, pretore del mandamento di Napoli.

Trasferimento del dott. Clemente MINISCI, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, a sua domanda, alla Pretura di Sant'Angelo dei Lombardi con funzioni di pretore.

Trasferimento del dott. Nestore PEDONE, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a sua domanda, al Tribunale di Palermo con funzioni di giudice.

Trasferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con funzioni di sostituto, a loro domanda, dei dottori Francesco SCOZZARI, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Palermo; Giusto SCIACCHITANO, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Mussomeli; Pietro GRASSO, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Barrafranca.

Trasferimento del dott. Antonio CAROLLO, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Trapani, a sua domanda, alla Pretura di Palermo con le stesse funzioni.

Modifica della deliberazione in data 18 maggio 1972, relativa alla nomina del dott. Elio AMATO ad uditore giudiziario, limitatamente alla sede, nel senso che il predetto magistrato è destinato, per il prescritto periodo di tirocinio, al Tribunale di Firenze anziché a quello di Milano.

Reiezione dell'istanza del dott. Dante SERVIDIO, pretore del mandamento di Bologna, diretta ad ottenere la revoca della destinazione alla Pretura di Ascoli Piceno con funzioni di consigliere pretore, deliberata nella seduta del 7 gennaio 1972, e l'assegnazione ad altra sede.

Nomina della prof.ssa Sarina DI GRILLO a componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Genova, per un triennio, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Conferma della dott.ssa Loretta DI PIERO nell'incarico di componente privato effettivo della Sezione di Corte di Appello per i minorenni di L'Aquila, per un triennio, a decorrere dal 14 maggio 1972.

Conferma della prof.ssa Liliana RICCOBONO nell'incarico di componente privato effettivo della Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Palermo, per un triennio, a decorrere dal 17 aprile 1972.

Conferma della dott.ssa Maria Flora SANTUCCI nell'incarico di componente privato effettivo del Tribunale per i minorenni di Roma, per un triennio, a decorrere dal 10 aprile 1972.

Nomina del dott. Armando SEU a componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Cagliari, per un triennio, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Nomina della sig.na Augusta ACCETTULLI a componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Trieste, per un triennio, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Trasferimento del dott. Salvatore Gaetano TROVATO, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, alla Pretura di Catania con funzioni di pretore.

Trasferimento del dott. Roberto CAMPISI, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Vittoria, a sua domanda, al Tribunale di Siracusa con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Fasano, a sua domanda, alla Pretura di Bari con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Vito SAVINO, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Trani, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari con funzioni di sostituto.

Trasferimento del dott. Evangelista BOCCUNI, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Casarano, a sua domanda, alla Pretura di Grottaglie con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Domenico PIAZZA, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Trapani, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con le stesse funzioni.

Trasferimento alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere, a loro domanda, dei dottori Fulvio FRAIOLI, consigliere della Corte di Appello di Napoli; Errico BATTIMELLI, consigliere della Corte di Appello di Potenza; Giuseppe MENICHINO, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia, previo richiamo in ruolo; Carlo NOCELLA, addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della Marina Mercantile, previo richiamo in ruolo.

Nomina dei dottori Valeriano FERRARI, Angelo BENESSIA, Alfredo PAOLA, Giorgio MANASSERO a vice pretori onorari del mandamento di Torino per il triennio 1971-1973.

Trasferimento del dott. Carlo SAPIENZA, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Bisacquino, a sua domanda, alla Pretura di Rionero in Vulture con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Gioacchino LA ROSA, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Orani, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone con funzioni di sostituto.

Nomina del prof. Aldo CARDIN a componente privato supplente della Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Venezia, per un triennio, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Modifica della deliberazione in data 27 ottobre 1971 relativa al trasferimento di ufficio, a norma degli artt. 2, 4° comma, del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, e 2 della legge 9 marzo 1971 n. 35, del dott. Beniamino FARGNOLI, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Como, nel senso che il predetto magistrato è trasferito al Tribunale di Como con funzioni di giudice anziché alla Pretura di Cantù.

Conferma dell'avv. Ettore SABATTINI, vice pretore onorario del mandamento di Forlì, nell'incarico semestrale di pretore di detto ufficio a decorrere dall'8 luglio 1972.

Nomina del dott. Renato MAGGIO a vice pretore onorario del mandamento di Sanremo per il triennio 1971-1973.

Nomina del dott. Victor Hugo TROPEA a vice pretore onorario del mandamento di Reggio Calabria per il triennio 1971-1973.

Nomina del dott. Agostino ZITO a vice pretore onorario del mandamento di Sant'Agata di Militello per il triennio 1971-1973.

Seduta del 13 giugno 1972.

Nomina a magistrato di corte di appello, con decorrenza dalla data del compimento dell'anzianità di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1966 n. 570, dei dottori Mario LUPI, giudice del Tribunale di Roma; Alessandro DEL PESCE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia; Franco CASCINI, giudice del Tribunale di Genova; Mario LAVENA, giudice del Tribunale di Cagliari; Franco MELIS, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari; Mario D'ADDEZIO, giudice del Tribunale di Ancona.

I predetti magistrati, per difetto attuale di vacanze, continueranno ad esercitare le precedenti funzioni (art. 6 legge citata).

Riconoscimento che la morte del dott. Salvatore CICCOTTA, pretore del mandamento di Milano, avvenuta il 13 maggio 1969, è dipesa da causa di servizio e che, pertanto, spetta alla vedova, signora Piera CICCOTTA nata SERATI, il diritto alla pensione privilegiata.

Collocamento in aspettativa per infermità, per mesi uno, a decorrere dal 12 aprile 1972, a sua domanda, del dott. Filippo SALUTARI, magistrato di corte di appello con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, e conferma del predetto magistrato, a sua domanda, nell'aspettativa per infermità, per giorni trenta, a decorrere dal 12 maggio 1972.

Riconoscimento che la morte del dott. Gaetano NATALE, giudice del Tribunale di Roma, avvenuto il 4 ottobre 1969, è dipesa da causa di servizio e che, pertanto, spetta alla vedova, signora Emilia NATALE nata TRAVERSA, il diritto alla pensione privilegiata.

Riconoscimento che la morte del dott. Guido MORVILLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, avvenuta il 5 novembre 1968, è dipesa da causa di servizio e che, pertanto, spetta alla vedova, signora Carmela MORVILLO nata D'ALEO, il diritto alla pensione privilegiata.

Riconoscimento al dott. Edoardo CILENTO, consigliere della Corte di Appello di Napoli, deceduto il 24 gennaio 1972, e, per esso, ai suoi eredi, del diritto all'equo indennizzo di quinta categoria, nella misura medesima prevista dalla tabella I annessa al D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686.

Collocamento in aspettativa per infermità, per mesi due, a decorrere dal 31 marzo 1972, a sua domanda, del dott. Biagio FANUELE, magistrato di Corte di Cassazione con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro.

Collocamento in aspettativa per infermità, per mesi quattro, a decorrere dal 9 marzo 1972, a sua domanda, del dott. Ottorino PANNONE, magistrato di corte di appello con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, e collocamento del predetto magistrato fuori del ruolo organico della Magistratura del 9 maggio 1972.

Modifica della deliberazione in data 25 gennaio 1972 con la quale il dott. Guido BIANCHI, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, è stato collocato a riposo, a sua domanda, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336, con l'attribuzione dei benefici previsti dal 1° comma dell'articolo citato e dal 2° comma dell'art. 2 della legge stessa, a decorrere dal 20 febbraio 1972, limitatamente all'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 2 (scatto di stipendio in luogo della qualifica superiore).

Collocamento in aspettativa per infermità, per giorni sessanta, a decorrere dal 17 febbraio 1972, a sua domanda, del dott. Gaetano CAMMA', magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere pretore del mandamento di Palermo.

Collocamento in aspettativa per infermità, per mesi due, a decorrere dal 4 maggio 1972, a sua domanda, del dott. Giorgio CALOIRO, magistrato di Corte di Cassazione con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Torino.

Concessione al dott. Giuseppe RAUTIIS, giudice del Tribunale di Potenza, di un congedo straordinario, per motivi di salute, dal 18 marzo al 13 maggio 1972.

Concessione al dott. Giuseppe COSTA, consigliere della Corte di Appello di Catania, dell'autorizzazione ad assumere l'incarico di presidente del collegio arbitrale nella controversia di lavoro tra il dott. Sebastiano Leone e la Centrale del Latte S.p.A. di Catania.

Riconoscimento che la morte del dott. Ugo BELMONTE, magistrato di corte di appello, avvenuta il 16 agosto 1969, è dipesa da causa di servizio e che, pertanto, spetta alla vedova, signora Arminia BELMONTE nata GUGGIARI, il diritto alla pensione privilegiata.

Collocamento in aspettativa per infermità, per mesi due, a decorrere dal 18 aprile 1972, a sua domanda, del dott. Gastone BASCHIERI, consigliere della Corte di Appello di Firenze.

Collocamento in aspettativa per infermità, per giorni cinquanta, a decorrere dal 17 aprile 1972, a sua domanda, del dott. Federico ZANGERL, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Trento.

Concessione alla dott.ssa Margit SABBATINI nata FLIRI, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Merano, di un congedo straordinario, per gravidanza, di mesi due, a decorrere dal 6 giugno 1972.

Collocamento in aspettativa per infermità, per giorni quaranta, a decorrere dal 29 marzo 1972, a sua domanda, del dott. Pasquale Ugo SARDO, magistrato di Corte di Cassazione con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma.

Reiezione dell'istanza del dott. Francesco PANDOLFO, pretore del mandamento di Montecorvino Rovella, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad assumere le funzioni di arbitro nella controversia tra i fratelli Pizzuti Giovanni e Pizzuti Carmine ed Antonio, avente per oggetto turbativa di possesso, trattandosi di arbitrato irrituale.

Concessione al dott. Giovanni DE SARIO, consigliere della Corte di Appello di Bari, di un congedo straordinario, per motivi di salute, di giorni trenta, a decorrere dal 15 maggio 1972.

Concessione al dott. Giancarlo MELLI, giudice del Tribunale di Biella, dell'autorizzazione ad assumere la presidenza del collegio di conciliazione ed arbitrato (previsto dall'art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro per dirigenti di aziende industriali e successivo regolamento) nella controversia tra l'Unione Industriale Biellese e l'Associazione Dirigenti Aziende Industriali in ordine al licenziamento adottato a carico del dirigente Robiolio Annibale del Lanificio F.lli Bertotto di Biella.

Concessione al dott. Giorgio RAJANI, magistrato di corte di appello con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Roma, dell'autorizzazione ad assumere l'incarico di terzo arbitro, con funzioni di presidente, nel giudizio arbitrale tra la Società Cooperative Edilizie Nova Corbium e Nova Corbium Seconda, con sede in Roma, contro la S.r.l. SICESIT (Società Italiana Costruzioni Edili Stradali Idriche e Telegrafiche), con sede in Roma.

Conferma del dott. Francesco CENTONZE, magistrato di corte di appello fuori del ruolo organico della Magistratura, nell'aspettativa per infermità, a sua domanda, per mesi otto, a decorrere dal 12 maggio 1972.

Concessione dell'assenso per la nomina del dott. Candido GIGLIO, presidente di sezione della Corte di Appello di Palermo, a commissario agli usi civici della Sicilia restando nel ruolo della Magistratura, in sostituzione del dott. Francesco MONTALTO, dimissionario.

Riconoscimento che la morte del dott. Errico DE MARTINO, magistrato di corte di appello, avvenuta l'8 settembre 1968, è dipesa da causa di servizio e che, pertanto, spetta alla vedova, signora Antonietta ANNUNZIATA, il diritto alla pensione privilegiata.

Collocamento in aspettativa per infermità, per mesi due, a decorrere dall'11 maggio 1972, a sua domanda, del dott. Domenico PALERMO, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.

Riconoscimento al dott. Gino SGRO', magistrato di corte di appello con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Genova, del diritto all'equo indennizzo di settima categoria, nella misura massima prevista dalla tabella 1 annessa al D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686.

Conferma del dott. Oscar Luigi SCALFARO, magistrato di corte di appello fuori del ruolo organico della Magistratura, nell'aspettativa per mandato parlamentare, a decorrere dal 21 maggio 1972 e per tutta la durata del mandato stesso, ai sensi dell'art. 88, 1° comma, del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, in quanto il predetto magistrato, con proclamazione del 20 maggio 1972, è stato rieletto deputato.

Concessione dell'equo indennizzo di settima categoria, nella misura massima prevista dalla tabella I annessa al D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, al dott. Domenico IANNELLI, magistrato di Corte di Cassazione deceduto, e, per esso, ai suoi eredi.

Concessione al dott. Rocco CIASCA, presidente di sezione del Tribunale di Roma, dell'autorizzazione ad assumere l'incarico di presidente del collegio arbitrale nella controversia tra l'Impresa Costruzioni Generali S.p.A. e l'I.N.A.

Collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Roberto CORTESE, pretore del mandamento di Roma, e destinazione del predetto magistrato, con il suo consenso, alla Corte Costituzionale, per svolgere le funzioni di assistente di studio del giudice costituzionale prof. Paolo Rossi.

Modifica della deliberazione in data 16 dicembre 1971 nel senso che al dott. Giacomo DEL CARRETTO DI NOVELLO, consigliere della Corte di Appello di Roma, collocato a riposo dal 16 marzo 1972 per raggiunto limite di età, è concesso il titolo onorifico di presidente di corte di appello a seguito della promozione a magistrato di Corte di Cassazione in soprannumero, a decorrere dal 30 giugno 1971, deliberata nella seduta del 7 giugno 1972.

Modifica della deliberazione in data 16 dicembre 1971 nel senso che al dott. Giuseppe CAPUTO, consigliere della Corte di Appello di Lecce, collocato a riposo dal 21 marzo 1972 per raggiunto limite di età, è concesso il titolo onorifico di presidente di corte di appello a seguito della promozione a magistrato di Corte di Cassazione in soprannumero, a decorrere dal 30 giugno 1971, deliberata nella seduta del 7 giugno 1972.

Modifica della deliberazione in data 12 novembre 1971 nel senso che al dott. Edmondo CICCAGLIONE, consigliere della Corte di Appello di Catania, collocato a riposo dal 22 febbraio 1972 per raggiunto limite di età, è concesso il titolo onorifico di presidente di corte di appello a seguito della promozione a magistrato di Cassazione in soprannumero, a decorrere dal 30 giugno 1971, deliberata nella seduta del 7 giugno 1972.

Modifica della deliberazione in data 21 marzo 1972 nel senso che al dott. Pietro AVELLA, consigliere pretore dirigente del mandamento di Bergamo, collocato a riposo dal 26 giugno 1972 per raggiunto limite di età, è concesso il titolo onorifico di presidente di corte di appello a seguito della promozione a magistrato di Corte di Cassazione in soprannumero, a decorrere dal 30 giugno 1971, deliberata nella seduta del 7 giugno 1972.

Modifica della deliberazione in data 9 febbraio 1972 nel senso che al dott. Giovanni ARDENTI MORINI, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, collocato a riposo, a sua domanda, dal 31 maggio 1972, è concesso il titolo onorifico di procuratore generale di corte di appello a seguito della promozione a magistrato di Corte di Cassazione in soprannumero, a decorrere dal 30 giugno 1971, deliberata nella seduta del 7 giugno 1972.

Modifica della deliberazione in data 16 luglio 1971 nel senso che al dott. Emilio GALASSI, consigliere pretore del mandamento di Ascoli Piceno, collocato a riposo, a sua domanda, dal 1° settembre 1971, è concesso il titolo onorifico di presidente di corte di appello a seguito della promozione a magistrato di Corte di Cassazione in soprannumero, a decorrere dal 30 giugno 1971, deliberata nella seduta del 7 giugno 1972.

Modifica della deliberazione in data 21 marzo 1972 nel senso che al dott. Filippo CICCARELLI, consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, collocato a riposo dal 30 giugno 1972 per raggiunto limite di età, è concesso il titolo onorifico di presidente di corte di appello a seguito della promozione a magistrato di Corte di Cassazione in soprannumero, a decorrere dal 30 giugno 1971, deliberata nella seduta del 7 giugno 1972.

Modifica della deliberazione in data 7 giugno 1972 nel senso che al dott. Alfonso SALVATI, presidente di sezione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, collocato a riposo, a sua domanda, dal 2 luglio 1972, è concesso il titolo onorifico di presidente di corte di appello a seguito della promozione a magistrato di Corte di Cassazione in soprannumero, a decorrere dal 30 giugno 1971, deliberata nella seduta del 7 giugno 1972.

Riconoscimento al dott. Enzo LIGNOLA, magistrato di Corte di Cassazione con funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello di Ancona, del diritto all'equo indennizzo di ottava categoria nella misura massima prevista dalla tabella I annessa al D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686.

Concessione dell'assenso alla nomina del dott. Ludovico LANDI, magistrato di corte di appello con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Milano, a commissario aggiunto agli usi civici della Lombardia, in sostituzione del dott. Salvatore ALAGNA, dimissionario, restando nel ruolo organico della Magistratura.

Concessione al dott. Giuseppe FASANOTTI, magistrato di Corte di Cassazione con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, di un congedo straordinario, per cure balneo-termali, di giorni venti, a decorrere dal 1° settembre 1972, ai sensi dell'art. 37 cpv. D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

Concessione al dott. Bruno RANIERI, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Roma, di un congedo straordinario, per richiamo alle armi, di giorni cinquanta, a decorrere dal 14 maggio 1972.

Collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura, ai sensi dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario, con il suo consenso, del dott. Mario SCANDELLARI, magistrato di Corte di Cassazione con ufficio direttivo di presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con l'incarico di attendere in Roma, sino al 3 marzo 1973 (data del suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età), agli studi sui problemi giuridici derivanti dall'attività legislativa regionale in materia di acque pubbliche.

Seduta del 14 giugno 1972.

Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, ai sensi dell'art. 31 pp. della legge 4 gennaio 1963 n. 1 dei dottori Stefano VIRGILIO-COLICCHI, presidente di sezione della Corte di Appello di Napoli; Giuseppe ALICATA, presidente di sezione della Corte di Appello di Palermo; Giuseppe MAFFEI, presidente di sezione della Corte di Appello di Napoli; Mario DE RUGGIERO, presidente di sezione della Corte di Appello di Milano; Corrado ONNIS, presidente di sezione della Corte di Appello di Cagliari; Mario FRANCO, presidente di sezione della Corte di Appello di Roma; Gaetano LAGROTTA, consigliere della Corte di Cassazione; Attilio ROSSI, presidente di sezione della Corte di Appello di Torino; Sebastiano DI MARCO, presidente di sezione della Corte di Appello di Roma; Modesto ROPERTI, presidente di sezione della Corte di Appello di Milano; Eliodoro SULLO, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione; Francesco DE MARCO, consigliere della Corte di Cassazione; Giuseppe BARONE, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova; Gaetano ABENAVOLI, presidente di sezione della Corte di Appello di Messina.

Trasferimento del dott. Francesco Paolo DEL COGLIANO, consigliere della Corte di Appello di Potenza, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di presidente di sezione.

Trasferimento del dott. Giuseppe TOSCANO, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Mogoro, a sua domanda, alla Pretura di Giarre con le stesse funzioni.

Accettazione delle dimissioni dall'incarico di vice pretore onorario del mandamento di Donnaz rassegnate dall'avv. Alessandro FAVRE, e nomina a vice pretore onorario dello stesso mandamento, per il triennio 1971-1973, del dott. Giovanni FAVRE.

Richiamo in servizio dall'aspettativa per motivi elettorali, a decorrere dalla data della proclamazione dei risultati elettorali, del dott. Antonino RIZZO, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Nicosia, e destinazione del predetto magistrato, con il suo consenso, al Tribunale di Catania con funzioni di giudice.

Accoglimento dell'istanza del dott. Vincenzo LOFFREDO, magistrato di tribunale, diretta ad ottenere la revoca del trasferimento dalla Pretura di Sestri Levante a quella di Santa Maria Capua Vetere, deliberato nella seduta del 18 maggio 1972.

Trasferimento del dott. Costantino SANDOMENICO, magistrato di corte di appello con funzioni di pretore del mandamento di Solopaca, a sua domanda, al Tribunale di Benevento con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Luigi DE ANGELIS, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Voghera, a sua domanda, alla Pretura di Arce con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Francesco Maria FIORETTI, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Terracina, a sua domanda, al Tribunale di Viterbo con funzioni di giudice.

Accettazione delle dimissioni dall'incarico di vice pretore onorario del mandamento di Empoli rassegnate dal dott. Alessandro MARIOTTI.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Giacomo RIZZO, giudice del Tribunale di Catania, e destinazione del predetto magistrato alla Corte di Appello della stessa sede con funzioni di consigliere.

Trasferimento del dott. Elpidio SIMEONI, aggiunto giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, a sua domanda, alla Pretura di Tagliacozzo con funzioni di pretore.

Nomina ad aggiunto giudiziario, ai sensi della legge 25 maggio 1970 n. 357, a decorrere a tutti gli effetti dal 16 ottobre 1971 e con riserva di definitivo collocamento nel ruolo di anzianità, del dott. Nicola NAPPI, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Novi Ligure, e conferma del predetto magistrato nella sede attualmente occupata.

Conferma del dott. Antonio ROSI nell'incarico di componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Roma, per un triennio, a decorrere dal 7 luglio 1972.

Reiezione dell'istanza del dott. Tindari BAGLIONE, uditore giudiziario, diretta ad ottenere che il trasferimento dal Tribunale di Nuoro a quello per i minorenni di Venezia, deliberato nella seduta del 24 novembre 1971, sia considerato disposto «di ufficio» anziché «a domanda».

Reiezione dell'istanza del dott. Mario MARIANI, magistrato di corte di appello, diretta ad ottenere la revoca del trasferimento dal Tribunale di Lanciano alla Corte di Appello di Roma, deliberato nella seduta del 6 aprile 1972.

Reiezione dell'istanza del dott. Ennio DI CICCIO, uditore giudiziario, diretta ad ottenere la revoca del trasferimento dalla Pretura di Milano a quella di Popoli, deliberato nella seduta del 6 aprile 1972, e la destinazione ad altra sede.

Conferma dell'avv. Giuseppe LOMBARDI nell'incarico di vice pretore onorario del mandamento di Arena per il triennio 1971-1973.

Rigetto dell'istanza di nomina dell'avv. Rocco COMITO a vice pretore onorario del mandamento di Arena, per il triennio 1971-1973, in quanto le esigenze di servizio di detto ufficio non richiedono la nomina di altri magistrati onorari.

Seduta del 15 giugno 1972.

Conferimento dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con il suo consenso, al dott. Mario STELLA-RICHTER, presidente di sezione della Corte di Cassazione.

Trasferimento del dott. Olindo SCETTINO, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Benevento, a sua domanda, alla Pretura di Roccamonfina con le stesse funzioni.

Accoglimento dell'istanza del dott. Luigi Andreanno RICCOMAGNO, uditore giudiziario, diretta ad ottenere la revoca del trasferimento dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mondovì al Tribunale di Alba, deliberato nella seduta del 6 giugno 1972.

Richiamo in servizio dall'aspettativa per motivi elettorali, a decorrere dalla data della proclamazione dei risultati elettorali, del dott. Orazio ALIQUO' MAZZEI, presidente di sezione della Corte di Appello di Messina, e destinazione del predetto magistrato, con il suo consenso alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Trasferimento del dott. Giuseppe TIBIS, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Lodi, a sua domanda, alla Pretura di Carpi con funzioni di pretore.

Trasferimento del dott. Cesare MIRABELLI, aggiunto giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, a sua domanda, al Tribunale di Reggio Emilia con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Santi CASTRO, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania con funzioni di sostituto procuratore generale.

Trasferimento della dott.ssa Maura LA TERZA, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Cagliari per completare il prescritto periodo di tirocinio.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Salvatore MACCA, giudice del Tribunale per i minorenni di Brescia, e destinazione del predetto magistrato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della stessa sede con funzioni di sostituto procuratore generale.

Accoglimento dell'istanza del dott. Renzo MASSOBRIO, magistrato di tribunale, diretta ad ottenere la revoca del trasferimento dalla Pretura di Asti al Tribunale di Alba, deliberato nella seduta del 10 febbraio 1972.

Nomina della prof.ssa Maria Antonietta ZINITI vedova CASTELLANO a componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Roma, per un triennio, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Nomina dell'avv. Leonardo BASILE a componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Roma, per un triennio, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Modifica del D.P. 11 marzo 1972 relativo alla composizione delle sezioni della Corte di Appello di Bologna e del Tribunale di Reggio Emilia per l'anno 1972.

Seduta del 27 giugno 1972.

Concessione al dott. Vittorio LIBERATORE, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Ancona, dell'autorizzazione ad assumere l'incarico di presidente del collegio arbitrale nella controversia tra la s.n.c. DE.DI-Ferranti Nazzareno e Dignani Alberico, corrente in Tolentino, e la S.p.A. Immobiliare Europa, con sede in Ancona.

Concessione dell'assenso alla nomina del dott. Angelo TESTASECCA, presidente di sezione della Corte di Appello di Palermo, a commissario aggiunto agli usi civici della Sicilia, restando nel ruolo organico della Magistratura.

Concessione al dott. Matteo MAZZIOTTI DI CELSO, giudice del Tribunale di Ravenna, dell'autorizzazione ad assumere l'incarico di arbitro nella controversia tra il fallimento della TRASMAR S.p.A. di Faenza ed il sig. Giuseppe De Scalzo.

Concessione dell'assenso alla nomina del dott. Ferruccio ZANETTI, consigliere della Corte di Appello di Trieste, a commissario agli usi civici di Trieste, restando nel ruolo organico della Magistratura.

Reiezione dell'istanza del dott. Marcello UNGARETTI, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, diretta ad ottenere la rettifica della data di decorrenza della nomina a magistrato di corte di appello, deliberata nella seduta dell'8 marzo 1972, nonché la dichiarazione di illegittimità del D.P.R. 10 giugno 1969 e, conseguentemente, la nomina a magistrato di corte di appello ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966 n. 570.

Riconoscimento che l'infermità da cui risulta affetto il dott. Giovanni GAZZARA, magistrato di corte di appello fuori del ruolo organico della Magistratura perché addetto al Ministero di Grazia e Giustizia, dipende da causa di servizio.

Collocamento in aspettativa per infermità, per mesi uno, a decorrere dal 15 aprile 1972, a sua domanda, della dott.ssa Antonietta PICCIOTTI, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Laurenzana.

Decadenza dall'impiego, ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinamento giudiziario, del dott. Egberto CESARONI, magistrato di tribunale richiamato in ruolo dall'aspettativa per infermità e destinato al Tribunale di Brescia, in quanto, invitato ad assumere possesso nel suddetto Tribunale entro il 15 maggio 1972, non ha ottemperato all'invito.

Sedute del 28 giugno 1972 (ore 9,30 e 16,30).

Modifica del D.P. 11 marzo 1972 relativo alla composizione delle sezioni e degli uffici del Tribunale di Torino per l'anno 1972.

Conferimento delle funzioni giurisdizionali ai sottoindicati uditori giudiziari, nominati con D.M. 28 maggio 1971, e destinazione alle sedi a fianco di ciascuno indicate:

LIVIGNI dott. Fulvio, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Tricarico con funzioni di pretore;

GATTI dott. Giustino, in tirocinio presso il Tribunale di Milano, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice;

CURTO' dott. Emilio, in tirocinio presso il Tribunale di Messina, al Tribunale di Varese con funzioni di giudice;

OLIVIERI dott. Giuseppe, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di S. Marco in Lamis con funzioni di pretore;

ROSELLI dott. Vincenzo, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Castelnuovo di Garfagnana con funzioni di pretore;

CICCOLO dott. Pasquale Paolo Maria, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara con funzioni di sostituto;

AVECONE dott. Pio Antonio, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Soave con funzioni di pretore;

VITALE dott. Francesco, in tirocinio presso il Tribunale di Milano, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice;

RAIOLA dott. Ciro, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Melfi con funzioni di sostituto;

SCOTI dott. Giorgio Ettore Silvio, in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Pavia con funzioni di giudice;

IORE dott. Gherardo, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Caprino Veronese con funzioni di pretore;

VAUDANO dott. Mario, in tirocinio presso il Tribunale di Torino, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice;

CONTE dott. Giacomo, in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di Marsala con funzioni di giudice;

MARTINELLI dott. Paolo Luca, in tirocinio presso il Tribunale di Genova, alla Pretura di Asti con funzioni di pretore;

RADOS dott. Bruno, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Trento con funzioni di giudice;

DOTTORE dott. Pietro Maria, in tirocinio presso il Tribunale di Catania, alla Pretura di Lentini con funzioni di pretore;

AMATUCCI dott. Alfonso, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Sassoferrato con funzioni di pretore;

ROMANO dott. Lucio, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di S. Marco Argentano con funzioni di pretore;

BERNARDI dott. Sergio, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Trento con funzioni di giudice;

ALU' dott. Giuseppe Renato Bruno, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Castelfranco Veneto con funzioni di pretore;

BIDOLI dott. Corrado, in tirocinio presso il Tribunale di Trieste, alla Pretura di Trieste con funzioni di pretore;

CATENACCI dott. Domenico, in tirocinio presso il Tribunale di Bari, al Tribunale di Matera con funzioni di giudice;

MILLO dott. Maurizio, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Este con funzioni di pretore;

PIVOTTI dott. Antonio, in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto;

DIEZ dott. Stefano, in tirocinio presso il Tribunale di Torino, al Tribunale di Trento con funzioni di giudice;

BIDDAU dott. Mario, in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano con funzioni di sostituto;

ATTENNI dott.ssa Marina, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Milano con funzioni di pretore;

PACIONI dott. Maurizio, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Alba con funzioni di pretore;

PICCININNI dott. Carlo, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Verbania con funzioni di giudice;

TAFURI in MONACO dott.ssa Carolina, in tirocinio presso il Tribunale di Catania, alla Pretura di Lentini con funzioni di pretore;

DELPINO dott. Luigi, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di S. Donà di Piave con funzioni di pretore;

ZINGALE dott. Alberto, in tirocinio presso il Tribunale di Genova, alla Pretura di Torino con funzioni di pretore;

SICILIANO dott. Pietro Salvatore, in tirocinio presso il Tribunale di Messina, alla Pretura di Sant'Angelo di Brolo con funzioni di pretore;

RUSSO dott. Giovanni, in tirocinio presso il Tribunale di Catania, alla Pretura di Troina con funzioni di pretore;

TROISE dott. Massimo, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Milano con funzioni di pretore;

MANGO dott. Gianclaudio, in tirocinio presso il Tribunale di Messina, alla Pretura di Laureana di Borrello con funzioni di pretore;

MAURO dott. Eugenio, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Conegliano Veneto con funzioni di pretore;

SCIASCIA dott. Tommaso Sebastiano, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Casalmaggiore con funzioni di pretore;

MESSANA dott. Giuseppe, in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di Trapani con funzioni di giudice;

COTTONE dott. Gaetano, in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, alla Pretura di Mazara del Vallo con funzioni di pretore;

D'ANDREA dott. Francesco, in tirocinio presso il Tribunale di Messina, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice;

SPINOSA in PADULA dott.ssa Silvia, in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, alla Pretura di Mestre con funzioni di pretore;

de PETRIS dott. Piero, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Zogno con funzioni di pretore;

FRACCON dott.ssa Adalgisa, in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice;

PALAZZO dott.ssa Paola, in tirocinio presso il Tribunale di Perugia, al Tribunale di Sondrio con funzioni di giudice;

ZACCO dott. Roberto, in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, al Tribunale di Vigevano con funzioni di giudice;

MOLINARO dott. Giuseppe, in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza con funzioni di sostituto;

PUGLIESE in MASI dott.ssa Isabella, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice;

GERACI dott. Vincenzo, in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, alla Pretura di Casteltermini con funzioni di pretore;

CAVALIERE dott. Federico, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Adria con funzioni di pretore;

FEDERICI dott. Mario, in tirocinio presso il Tribunale di Perugia, alla Pretura di Bagno di Romagna con funzioni di pretore;

CICCIO' dott. Gaetano, in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, alla Pretura di Milano con funzioni di pretore;

CAVALLO dott.ssa Carmela, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale per i minorenni di Milano con funzioni di giudice;

DE PAULI dott. Arrigo, in tirocinio presso il Tribunale di Trieste, alla Pretura di Cervignano del Friuli con funzioni di pretore;

DE LUCA dott. Giuseppe, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Vigevano con funzioni di giudice;

RUIZ in BIONDI dott.ssa Angela, in tirocinio presso il Tribunale di Milano, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice;

FIALE dott. Aldo, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Mileto con funzioni di pretore;

SCHISANO dott. Bruno, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Torino con funzioni di giudice;

BELLONI-MELLINI dott. Lucio, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Treviglio con funzioni di pretore;

DE SANTIS dott. Fausto, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Treviglio con funzioni di pretore;

D'ELICIO dott. Franco, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Cirò con funzioni di pretore;

CREMESE dott. Giuliano, in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, alla Pretura di Tolmezzo con funzioni di pretore;

RODIGHERO dott. Giacomo, in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, alla Pretura di Lonigo con funzioni di pretore;

MALACARNE dott.ssa Marta Chiara, in tirocinio presso il Tribunale di Milano, alla Pretura di Milano con funzioni di pretore;

CARUSO dott.ssa Anna Maria, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Milano con funzioni di pretore;

BASILONE dott. Walter, in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, alla Pretura di Sant'Antioco con funzioni di pretore;

PISOTTI dott. Giangiacomo, in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, alla Pretura di Sanluri con funzioni di pretore;

MARINELLI dott. Vincenzo, in tirocinio presso il Tribunale de L'Aquila, al Tribunale di Torino con funzioni di giudice;

VISCONTI dott. Sergio, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Milano con funzioni di pretore;

CORBINO dott. Antonino, in tirocinio presso il Tribunale di Catania, alla Pretura di Gela con funzioni di pretore;

PERONACI dott. Vittorio Alfredo Francesco, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Porto Torres con funzioni di pretore;

MARRAS dott. Giovanni Nicola, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Schio con funzioni di pretore;

CARDINALE dott. Salvatore, in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, alla Pretura di Cattolica Eraclea con funzioni di pretore;

CUVA dott. Aldo Eugenio, in tirocinio presso il Tribunale di Messina, al Tribunale di Torino con funzioni di giudice;

PACIFICO dott. Enrico, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Busto Arsizio con funzioni di pretore;

BURSESE dott. Gaetano Antonio, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Gardone Val Trompia con funzioni di pretore;

DEL GIUDICE dott.ssa Vincenza, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Milano con funzioni di pretore;

STANZANI dott. Guido, in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, alla Pretura di Milano con funzioni di pretore;

LION dott. Massimo, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Torino con funzioni di pretore;

PIERONI dott. Angelo, in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, alla Pretura di Bellano con funzioni di pretore;

CALDAROLA dott. Salvatore, in tirocinio presso il Tribunale di Bari, alla Pretura di San Giovanni in Fiore con funzioni di pretore;

CONTI dott. Fabrizio, in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, alla Pretura di Aragona con funzioni di pretore;

GAROFALO dott. Francesco Maria, in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di Trapani con funzioni di giudice;

MOTTA dott. Cataldo, in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza con funzioni di sostituto;

CESARINI dott. Amedeo, in tirocinio presso il Tribunale di Perugia, alla Pretura di Mortara con funzioni di pretore;

DEL GIUDICE dott. Eugenio, in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, alla Pretura di Bolzano con funzioni di pretore;

SORBELLO dott. Sebastiano Antonino, in tirocinio presso il Tribunale di Catania, al Tribunale di Torino con funzioni di giudice;

TURRI dott. Gian Cristoforo, in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano con funzioni di sostituto;

MAMINI dott. Renato, in tirocinio presso il Tribunale di Torino, alla Pretura di Torino con funzioni di pretore;

DI PISA dott. Girolamo Alberto, in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, alla Pretura di Castelvetro con funzioni di pretore;

ZAZZERA dott. Sergio, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Milano con funzioni di pretore;

ALLOTTA dott. Pietro, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Monza con funzioni di giudice;

DEMARCO dott. Antonino, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Monza con funzioni di giudice;

MAGRONE dott. Nicola, in tirocinio presso il Tribunale di Bari, alla Pretura di Monza con funzioni di pretore;

SCISCIOIOT dott. Francesco, in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, al Tribunale di Torino con funzioni di giudice;

OTTAVIANO dott. Vincenzo, in tirocinio presso il Tribunale di Catania, alla Pretura di Torino con funzioni di pretore;

VIAN dott. Walter, in tirocinio presso il Tribunale di Milano, alla Pretura di Monza con funzioni di pretore;

NOVARESE dott. Francesco, in tirocinio presso il Tribunale di Messina, alla Pretura di Torino con funzioni di pretore;

BAUDI dott. Antonio, in tirocinio presso il Tribunale di Catanzaro, alla Pretura di Torino con funzioni di pretore;

GENNARO dott. Antonio, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Milano con funzioni di pretore;

MUNTONI dott. Giampaolo, in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, alla Pretura di Milano con funzioni di pretore;

DE FELICE dott. Paolo, in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, alla Pretura di Monza con funzioni di pretore;

CAMERATA SCOVAZZO dott. Rocco, in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea con funzioni di sostituto;

MAZZA dott. Libero, in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, alla Pretura di Domodossola con funzioni di pretore;

PESCHIERA dott.ssa Anna Maria, in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto;

CORRADINI dott.ssa Grazia, in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, alla Pretura di Oristano con funzioni di pretore;

GRECO dott. Alfredo, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Torino con funzioni di pretore;

PACCES dott. Mario, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Lanzo Torinese con funzioni di pretore;

BULLA dott. Antonio, in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, alla Pretura di Iglesias con funzioni di pretore;

IPPOLITO dott. Pasquale, in tirocinio presso il Tribunale di Messina, alla Pretura di Bivona con funzioni di pretore;

TECLA dott. Francesco, in tirocinio presso il Tribunale di Messina, al Tribunale di Torino con funzioni di giudice;

DI LANDRO dott. Salvatore Domenico, in tirocinio presso il Tribunale di Catanzaro, alla Pretura di Melito Porto Salvo con funzioni di pretore;

DURANTE dott. Maurizio, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Desio con funzioni di pretore;

FERRETTI dott. Lorenzo, in tirocinio presso il Tribunale di Genova, al Tribunale di Nuoro con funzioni di giudice;

ADAMO dott. Fernando, in tirocinio presso il Tribunale di Bari, alla Pretura di Desio con funzioni di pretore;

LUCA dott. Luigi, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Seneghe con funzioni di pretore;

COZZELLA dott. Alberto, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Tortolì con funzioni di pretore;

PERNICIARO dott. Giuseppe, in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di Lanusei con funzioni di giudice;

JANNECE dott. Antonio, in tirocinio presso il Tribunale di Genova, alla Pretura di Torino con funzioni di pretore;

TRAPAZZO dott. Luigi, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crema con funzioni di sostituto;

DENTE dott. Orazio, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Milano con funzioni di pretore;

DI BELLA in FANARA dott.ssa Maria Teresa, in tirocinio presso il Tribunale di Messina, alla Pretura di Caltanissetta con funzioni di pretore;

VIGNOLA dott. Giuseppe, in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, alla Pretura di Milano con funzioni di pretore;

ZAMPETTI dott. Umberto, in tirocinio presso il Tribunale di Ancona, alla Pretura di Milano con funzioni di pretore;

LUCARELLI dott. Giuseppe, in tirocinio presso il Tribunale di Milano, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto;

SPATUZZI dott. Nicola, in tirocinio presso il Tribunale di Bari, al Tribunale di Nuoro con funzioni di giudice;

DALLA CHIARA dott. Gianfranco Maria, in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro con funzioni di sostituto;

FOSCHINI dott. Luigi Maria, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Silandro con funzioni di pretore;

SCIPIO dott. Carlo Maria, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza con funzioni di sostituto;

MELLUSO dott. Vincenzo, in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro con funzioni di sostituto;

URBAN dott. Giancarlo, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto;

SIRIGNANO dott. Matteo, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Sorgono con funzioni di pretore;

SPIRITO dott. Vittorio, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Bitti con funzioni di pretore;

SODI dott. Andrea, in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano con funzioni di sostituto;

MAZZA dott. Silvio, in tirocinio presso il Tribunale di Milano, alla Pretura di Saronno con funzioni di pretore;

GENOVESE dott. Mario, in tirocinio presso il Tribunale di Milano, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto;

GERARDI dott. Roberto, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Pretura di Bono con funzioni di pretore;

CONTINI dott. Gino, in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza con funzioni di sostituto;

GAGLIONE dott.ssa Rita, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Nuoro con funzioni di giudice;

MAZZEI dott.ssa Maria Cristina Anna, in tirocinio presso il Tribunale di Catania, alla Pretura di Nuoro con funzioni di pretore;

BLANDALEONE in BELLA dott.ssa Ersilia Clara Anna Maria, in tirocinio presso il Tribunale di Messina, alla Pretura di Caltanissetta con funzioni di pretore;

LEPORE dott. Carlo, in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Pretura di Donnaz con funzioni di pretore.

Seduta del 30 giugno 1972.

Trasferimento del dott. Sebastiano TURIANO, consigliere della Corte di Cassazione, a sua domanda, alla Corte di Appello di Messina con funzioni di presidente di sezione.

Trasferimento della dott.ssa Elisa CECCARELLI, aggiunto giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, a sua domanda, alla Pretura della stessa sede con funzioni di pretore.

Nomina dell'avv. Leonardo MANNISE a vice pretore onorario del mandamento di Sapri per il triennio 1971-1973.

Accettazione delle dimissioni dall'incarico di vice pretore onorario del mandamento di Reggio Emilia rassegnate dall'avv. Francesco CAMURRI, e revoca degli avv.ti Franco MAZZA e Carmelo CATALIOTTI dall'incarico di vice pretore onorario dello stesso mandamento.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Giuseppe ROTUNNO, giudice del Tribunale di Napoli, e destinazione del predetto magistrato al Tribunale di Potenza con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento delle funzioni di magistrato di Corte di Cassazione al dott. Giuseppe DEL PASQUA, consigliere della Corte di Appello di Bologna, e destinazione alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Richiamo in ruolo del dott. Elio CAPPELLI, magistrato di corte di appello addetto al Ministero di Grazia e Giustizia, e destinazione, con il suo consenso, alla Pretura di Roma con funzioni di pretore.

Trasferimento del dott. Massimo ODDO, aggiunto giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Rieti, a sua domanda, alla Pretura di Napoli con funzioni di pretore.

Nomina ad aggiunto giudiziario del dott. Lucio GIARLETTA, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, a decorrere a tutti gli effetti dal 16 ottobre 1971 e con riserva di definitivo collocamento nel ruolo di anzianità, e conferma del predetto magistrato nella sede attualmente occupata.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Ferdinando MORO, giudice del Tribunale di Venezia, e destinazione del predetto magistrato allo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione.

Richiamo in ruolo, a decorrere dalla data della proclamazione dei risultati elettorali, del dott. Francesco IANNELLI, magistrato di corte di appello fuori del ruolo organico della Magistratura perché in aspettativa per mandato parla-

mentare, e destinazione, con il suo consenso, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma con funzioni di sostituto procuratore generale.

Trasferimento del dott. Vittorio MARTUSCIELLO, magistrato di tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla Pretura di Genova con funzioni di pretore.

Nomina ad aggiunto giudiziario, ai sensi della legge 25 maggio 1970 n. 357, a decorrere a tutti gli effetti dal 16 ottobre 1971 e con riserva di definitivo collocamento nel ruolo di anzianità, del dott. Wladimiro DE NUNZIO, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Rovereto, e conferma del predetto magistrato nella sede attualmente occupata.

Nomina ad aggiunto giudiziario, ai sensi della legge 25 maggio 1970 n. 357, a decorrere a tutti gli effetti dal 16 ottobre 1971 e con riserva di definitivo collocamento nel ruolo di anzianità, del dott. Luigi PICCIALLI, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Lucera, e conferma del predetto magistrato nella sede attualmente occupata.

Accoglimento dell'istanza del dott. Rocco LOMBARDO, aggiunto giudiziario, diretta ad ottenere la revoca del trasferimento dalla Pretura di Laureana di Borrello al Tribunale di Palmi, deliberato nella seduta del 10 febbraio 1972, e destinazione del predetto magistrato, a sua domanda, al Tribunale di Locri con funzioni di giudice, previa modifica della deliberazione in data 28 aprile 1972 di nomina ad aggiunto giudiziario, limitatamente alla sede.

Trasferimento del dott. Fortunato AGOSTINO, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Bianco, a sua domanda, al Tribunale di Locri con funzioni di giudice.

Nomina del dott. Pasquale GIANCOLA a componente privato supplente della Sezione di Corte di Appello per i minorenni de L'Aquila, per un triennio, a decorrere dalla data del relativo decreto.

Conferma della dott.ssa Fortunata ARENA nell'incarico di componente privato effettivo del Tribunale per i minorenni di Messina, per un triennio, a decorrere dal 14 maggio 1972.

Conferma del dott. Massimiliano BARTOLONI nell'incarico di componente privato supplente della Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Roma, per un triennio, a decorrere dal 20 luglio 1970.

Reiezione dell'istanza del dott. Vincenzo SANGIORGIO, magistrato di Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, diretta ad ottenere la revoca della destinazione alla Corte di Cassazione, deliberata nella seduta del 14 dicembre 1971, e l'assegnazione ad altro ufficio.

Accoglimento dell'istanza del dott. Francesco Paolo DEL COGLIANO, consigliere della Corte di Appello di Potenza, diretta ad ottenere la revoca del trasferimento al Tribunale di Roma, deliberato nella seduta del 14 giugno 1972.

Trasferimento di ufficio del dott. Ugo DI STEFANO, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice, fermo restando il provvedimento di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio.

Conferimento delle funzioni di magistrato di Corte di Cassazione al dott. Arrigo GUGLIORMELLA, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, e destinazione del predetto magistrato alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Trasferimento del dott. Pietro Antioco CORDA, magistrato di tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari con le stesse funzioni.

Trasferimento del dott. Vincenzo AGOSTINO, consigliere della Sezione di Corte di Appello di Reggio Calabria, a sua domanda, alla Corte di Appello di Bologna con le stesse funzioni.

Conferimento delle funzioni di appello ai dottori Dante BASSI, giudice del Tribunale di Avezzano, e Giulio MAMMARELLA, giudice del Tribunale per i minorenni di Roma, e destinazione dei predetti magistrati alla Corte di Appello de L'Aquila con funzioni di consigliere.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Antonio ZEVOLA, giudice del Tribunale di Milano, e destinazione del predetto magistrato alla Corte di Appello della stessa sede con funzioni di consigliere.

Conferimento delle funzioni di appello ai dottori Bartolomeo ROCCA e Domenico FORNELLI, giudici del Tribunale di Torino, e destinazione dei predetti magistrati alla Corte di Appello della stessa sede con funzioni di consigliere.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Francesco Filippo CAROSELLI, giudice del Tribunale di Novara, e destinazione del predetto magistrato allo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento delle funzioni di appello al dott. Salvatore PASTORE, giudice del Tribunale di Palmi trasferito con deliberazione in data 9 dicembre 1971 al Tribunale di Latina, e destinazione del predetto magistrato al Tribunale di Palmi con funzioni di presidente di sezione, previa revoca del trasferimento al Tribunale di Latina con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Vito ZINCANI, aggiunto giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Padova, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Giancarlo SCARPARI, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Venezia, a sua domanda, alla Pretura di Bologna con le stesse funzioni.

Conferimento delle funzioni giurisdizionali al dott. Mario Aldo COLANTONIO, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, e destinazione del predetto magistrato al Tribunale di Melfi con funzioni di giudice.

Conferimento delle funzioni giurisdizionali al dott. Vincenzo MACRI, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Messina, e destinazione del predetto magistrato alla Pretura di Ardore con funzioni di pretore.

Conferimento delle funzioni giurisdizionali al dott. Paolo ANGELI, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Genova, e destinazione del predetto magistrato al Tribunale di Ferrara con funzioni di giudice.

Accettazione delle dimissioni dall'incarico di vice pretore onorario del mandamento di Pompei rassegnate dall'avv. Americo SANNINO.

Accettazione delle dimissioni dall'incarico di vice pretore onorario del mandamento di Castel San Vincenzo rassegnate dall'avv. Adolfo NOTAR-DONATO.

Trasferimento dei dottori Giovanni Bosco PUGLISI ed Aldo Sebastiano RIZZO, magistrati di tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a loro domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice.

Trasferimento alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere, a loro domanda, dei dottori Felice DE SIMONE, consigliere pretore del mandamento di Roma, e Manfredo GROSSI, addetto al Ministero di Grazia e Giustizia, previo richiamo in ruolo.

Trasferimento del dott. Ugo LUISE, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino con funzioni di sostituto procuratore generale.

Trasferimento del dott. Giuseppe TAMBURINI, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Noto, a sua domanda, al Tribunale di Siracusa con funzioni di giudice.

Trasferimento del dott. Guido CAPORASO, uditore giudiziario con funzioni di pretore del mandamento di Gangi, a sua domanda, al Tribunale di Reggio Emilia con funzioni di giudice.

Rigetto dell'istanza di nomina del dott. Renato FERRARA a vice pretore onorario del mandamento di Napoli, per il triennio 1971-1973, in quanto le esigenze di servizio di detto ufficio non richiedono la presenza di altri magistrati onorari.

Rigetto dell'istanza di nomina del dott. Lorenzo MONACO a vice pretore onorario del mandamento di Napoli, per il triennio 1971-1973, in quanto le esigenze di servizio di detto ufficio non richiedono la presenza di altri magistrati onorari.

Rigetto dell'istanza di nomina del dott. Vittorio MOSCA a vice pretore onorario del mandamento di Napoli, per il triennio 1971-1973, in quanto le esigenze di servizio di detto ufficio non richiedono la presenza di altri magistrati onorari.

Rigetto dell'istanza di nomina del dott. Vincenzo PORFIDIA a vice pretore onorario del mandamento di Roma, per il triennio 1971-1973, in quanto le esigenze di servizio di detto ufficio non richiedono la presenza di altri magistrati onorari.

Conferimento delle funzioni di magistrato di Corte di Cassazione al dott. Pasquale Ugo SARDO, consigliere della Corte di Appello di Roma, e destinazione alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Rigetto delle dimissioni dall'incarico di componente privato effettivo della Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Milano presentate dal prof. Cesare MUSATTI.

Collocamenti a riposo.

Dal 10 novembre 1971, a domanda, ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336, del dott. Vincenzo NICOLOSI, magistrato di corte di appello con funzioni di presidente del Tribunale di Enna (deceduto il 16 novembre 1971), con il conferimento, ai fini della pensione e della buonuscita, degli scatti di stipendio previsti dal 1° comma dell'art. 2 della legge stessa (titolo onorifico di magistrato di Corte di Cassazione).

Dal 31 maggio 1972, a domanda, ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336, del dott. Vincenzo QUARTARARO, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, con l'attribuzione dei benefici previsti dagli artt. 2 (2° comma) e 3 della legge stessa (titolo onorifico di magistrato di Corte di Cassazione).

Dal 10 giugno 1972, per raggiunto limite di età, del dott. Giuseppe MARLETTA, magistrato di cassazione con l'ufficio direttivo di presidente aggiunto della Corte di Cassazione (titolo onorifico di Primo Presidente della suddetta Corte).

Dal 26 giugno 1972, per raggiunto limite di età, del dott. Pietro AVELLA, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere pretore dirigente il mandamento di Bergamo (titolo onorifico di magistrato di Corte di Cassazione).

Dal 30 giugno 1972, per raggiunto limite di età, del dott. Vincenzo D'AMELY MELODIA, magistrato di corte di appello con funzioni di presidente del Tribunale di Brindisi (titolo onorifico di magistrato di Corte di Cassazione).

Dal 30 giugno 1972, per raggiunto limite di età, del dott. Filippo CICCARELLI, consigliere della Corte di Appello di Catanzaro (titolo onorifico di magistrato di Corte di Cassazione).

Dal 2 luglio 1972, a domanda, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336, del dott. Alfonso SALVATI, magistrato di corte di appello con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'attribuzione del beneficio più favorevole tra quelli previsti dall'art. 2 della legge stessa (titolo onorifico di magistrato di Corte di Cassazione).

Dal 16 luglio 1972, a domanda, ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336, del dott. Luigi SPADEA, magistrato di corte di appello con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, con l'attribuzione dei benefici previsti dal 1° comma dell'art. 2 e dal 2° comma dell'art. 3 della legge stessa (titolo onorifico di magistrato di Corte di Cassazione).

Dal 16 luglio 1972, a domanda, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336, del dott. Gennaro GUERRIERO, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia, con l'attribuzione dei benefici previsti dal 2° comma dell'art. 2 della legge stessa (titolo onorifico di magistrato di Corte di Cassazione).

Dal 21 luglio 1972, per raggiunto limite di età, del dott. Orazio ALIQUO' MAZZEI, magistrato di Corte di Cassazione con funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello di Messina (titolo onorifico di presidente di corte di appello).

Dal 26 luglio 1972, per raggiunto limite di età, del dott. Giovanni SALERNO, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli (titolo onorifico di magistrato di Corte di Cassazione).

Dal 6 agosto 1972, per raggiunto limite di età, del dott. Gaetano PORRELLO, consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta (titolo onorifico di magistrato di Corte di Cassazione).

Dal 13 agosto 1972, per raggiunto limite di età, del dott. Francesco GRIECO, magistrato di Corte di Cassazione fuori del ruolo organico della Magistratura perché in aspettativa per infermità (titolo onorifico di presidente di sezione della Corte di Cassazione).

Dal 20 agosto 1972, per raggiunto limite di età, del dott. Vito FIGUCCIO, consigliere pretore del mandamento di Trapani (titolo onorifico di magistrato di Corte di Cassazione).

PARTE TERZA

(*) La pubblicazione di questa parte è sospesa a causa dell'interruzione dei lavori parlamentari.

PARTE QUARTA

A) GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

APRILE-MAGGIO 1972

CODICE CIVILE E LEGGI COMPLEMENTARI

Codice civile.

1. — *Con sentenza del 4 maggio 1972, n. 83, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, nella parte in cui è prevista l'equiparazione degli effetti del giuramento suppletorio a quelli del giuramento decisorio.*

La Corte ha affermato come la circostanza che gli effetti della prestazione del giuramento suppletorio non possono essere contrastati con altri mezzi di prova anche in sede di appello, non è lesiva dei principi di eguaglianza e di difesa in quanto, non solo il giuramento viene deferito soltanto dopo che le parti hanno avuto modo e tempo di esercitare il rispettivo potere dispositivo sul materiale istruttorio, ma la valutazione del giudice di primo grado sulla esistenza delle circostanze che autorizzano il deferimento del giuramento è sindacabile in appello, mentre, in sede penale, la parte può sempre far valere ulteriori difese. Con riferimento a questo ultimo aspetto la Corte ha, poi, precisato che la possibilità che la domanda diretta al conseguimento del bene conteso o l'eccezione che contrasta il fondamento di tale domanda si convertano in azioni al mero risarcimento del danno, non contrasta con i principi costituzionali, i quali rimettono al legislatore ordinario la scelta del tipo di azione concesso per la reintegrazione della sfera giuridica lesa.

Leggi complementari.

1. — *Con sentenza n. 65 del 13 aprile 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 171 lett. b, e 180, primo e secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo esercizio", in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione.*

La questione è stata sollevata nel presupposto che la SIAE opererebbe, nel settore del mercato della musica leggera, in regime di monopolio di fatto e di diritto o quanto meno in posizione dominante, con la possibilità di creare, per le sue caratteristiche obiettive, situazioni di abuso e quindi illecite, avverso le quali gli interessati non avrebbero alcun rimedio giuridico per insorgere.

Escluso che possa parlarsi di monopolio neppure di fatto della SIAE, la Corte ha ritenuto che:

a) ove il compenso richiesto dalla SIAE per l'esecuzione di musica leggera a chi intenda intraprendere tale attività sia ritenuto eccessivo, l'imprenditore ha i mezzi legali per far valere le proprie ragioni, onde se questi tali mezzi non usa oppure, avendoli usati, dette ragioni siano state dichiarate infondate, è evidente che l'imprenditore che persista nel non voler ritenere congruo tale compenso, non può pretendere di intraprendere egualmente quell'attività senza ledere il diritto dell'autore e, quindi, non può lamentare che sia lesa la sua libertà di iniziativa privata: di qui l'inesistenza della denunziata violazione dell'art. 41 della Costituzione;

b) la riconosciuta non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 180 della legge n. 633 del 1941, l'applicabilità dell'art. 171, lett. b, della stessa legge non alle sole opere di musica leggera, le particolari difficoltà del controllo dell'esecuzione di tali opere, il costante riconoscimento che non può ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza quando a posizioni differenziate corrisponda una disciplina differenziata, escludono che possa ritenersi violato l'art. 3 della Costituzione;

c) l'art. 72 della legge di p.s. è una delle tante norme, comuni specie alle leggi fiscali, che subordinano l'emanazione di taluni atti amministrativi alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi imposti da altre leggi: come tale non pone alcun limite alla difesa dei propri diritti, perché se, per avventura, l'obbligo all'adempimento del quale è subordinato non sussiste oppure è illegittimo, il richiedente può, dimostrandolo, impugnare nelle forme e nei modi di legge il rifiuto di rilascio dell'atto richiesto. Conseguentemente la situazione appare diversa da quella che si riassume nel principio del *solve et repete*, in base al quale non si può procedere in via giudiziaria contro l'imposizione di un obbligo (di solito fiscale) se prima tale obbligo non sia stato soddisfatto, salvo ad ottenere la relativa riparazione, in caso di vittoria. Anche la denunziata violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, sotto il profilo che l'art. 72 della legge di p.s. porrebbe in essere un vero e proprio caso di *solve et repete*, è stata ritenuta, pertanto, insussistente.

Infine la Corte ha ritenuto che nessuna delle censure di illegittimità costituzionale sopra esaminate investe specificatamente l'art. 15 della legge n. 633 del 1941.

PROCEDURA CIVILE

Codice di procedura civile.

1. — Con sentenza del 18 maggio 1972, n. 89, la Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 663 e 668 del codice di procedura civile, sollevata da diverse ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 11, della Costituzione.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 663, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui dalla mancata comparizione dell'intimato fa derivare la convalida della licenza dello sfratto.

La Corte ha, infatti, osservato che la mancata volontaria comparizione dimostra una carenza dell'interesse dell'intimato che rende inutile l'esercizio del diritto di difesa nel merito, mentre, per i casi in cui risulti (od anche sembri probabile) che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'intimazione per caso

fortuito o per forza maggiore, è previsto l'obbligo per il giudice di ordinare la rinnovazione della citazione; ulteriore garanzia, inoltre, viene offerta all'intimato dalla possibilità di esperire l'opposizione tardiva. Del pari, la Corte ha escluso anche il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il trattamento differenziato previsto per la mancata comparizione è giustificato dalla particolare struttura del procedimento speciale, volto ad evitare che, attraverso l'abuso del diritto di difesa, il conduttore possa protrarre, anche per lungo tempo, il godimento del bene locato. Il contrasto con l'art. 111, è, poi, stato escluso sulla base della constatazione che anche il provvedimento di convalida deve essere motivato dall'accertamento dei presupposti che lo legittimano.

Analogamente, la Corte ha escluso la illegittimità costituzionale dell'art. 668, nella parte in cui disciplina l'opposizione tardiva, subordinandone l'ammissibilità al concorso di determinate condizioni, in quanto anche qui si è ravvisata un'imprescindibile esigenza di evitare abusi.

La Corte, però, ha ravvisato la violazione dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui l'art. 668 ammette l'opposizione nei soli casi di mancata conoscenza della citazione e non anche nei casi in cui l'intimato, pur avendo avuto conoscenza dell'intimazione, non sia potuto comparire in udienza per caso fortuito o per forza maggiore. Limitatamente a questa parte, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 668, affermando che il principio contenuto nell'art. 24 della Costituzione richiede che l'intimato possa esercitare il diritto di difesa mediante la tardiva opposizione dalla convalida, anche nel caso in cui non sia potuto comparire in udienza per caso fortuito o per forza maggiore.

CODICE E LEGGI PENALI

Codice penale.

1. — *Con sentenza del 18 maggio 1972, n. 93*, la Corte ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 21, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 528 del codice penale.

La detta questione era stata sollevata sotto un duplice profilo; in primo luogo, si era sostenuto che l'art. 528 del codice penale, rendendo penalmente responsabile chi diffonde, fabbrica, mette in circolazione, distribuisce stampati osceni, nello svolgimento della sua normale attività professionale, imporrebbe a questi di operare una sorta di censura preventiva come tale in contrasto con il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e con il divieto di censura (art. 21, primo e secondo comma, Cost.); nelle ordinanze di rimessione si era, inoltre, sollevata la questione di legittimità, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 528, nella parte in cui tale norma prevede la stessa pena per chi crea materiale pornografico e ne fa traffico abituale e chi, invece, esercitando in genere la distribuzione e la vendita di giornali e di riviste, diffonde occasionalmente stampati osceni.

La Corte, ricordato che l'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero, trova il proprio limite nei principi e nei precetti della Costituzione (tra i quali è incluso anche il divieto di tutte le manifestazioni contrarie al buon costume), ha rilevato come la circostanza che l'edicolante, ritenendo osceni gli stampati inviati, si astenga dall'esibirli, non integra gli estremi di una funzione censoria in quanto la sua volontà di non violare la legge e di non contribuire alla diffusione degli stampati osceni non ha effetto comunque vincolante nei confronti delle molte migliaia di altri distributori, ciascuno dei quali resta libero nel suo giudizio sull'oscenità o meno della pubblicazione, onde l'eventuale eccessivo rigore da parte di un edicolante non può incidere

sul diritto alla manifestazione e diffusione del pensiero, in quanto ve ne saranno sempre altri in numero largamente bastevoli per garantire la detta diffusione.

Sotto il secondo profilo, la Corte, poi, ha riaffermato il principio per il quale la equiparazione *quoad poenam* di ipotesi criminose di eguale natura, sebbene non ugualmente gravi, rientri nella discrezionalità del legislatore.

2. — Con ordinanza n. 72 del 13 aprile 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, *cpv.*, n. 2, del codice penale, e già decisa con la sentenza n. 6 del 12 gennaio 1971.

3. — Con ordinanza del 4 maggio 1972, n. 88, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione, perché già decisa con le sentenze n. 110 del 1968 e n. 14 del 1971.

4. — Con sentenza del 4 maggio 1972, n. 80, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, del codice penale, in quanto prevedono un diverso trattamento nei confronti dei cittadini che tengono od agevolano il giuoco d'azzardo e di coloro che vi prendono parte in qualsiasi località del territorio nazionale, rispetto ai soggetti che, per legge, sono autorizzati ad esercitare tali giochi e a parteciparvi nei comuni di Venezia, San Remo e Campione d'Italia.

La Corte, considerato che le disposizioni del codice penale denunciate pongono norme incriminatrici di carattere generale ed affermato che nel rapporto fra norme generali e norme derogatorie una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza può porsi, eventualmente, soltanto per queste ultime, ha dichiarato non fondata la questione.

Leggi penali.

1. — Con ordinanza n. 68 del 13 aprile 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (concessione d'amnistia e d'indulto), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 175 del 5 luglio 1971.

PROCEDURA PENALE

Codice di procedura penale.

1. — Con ordinanza del 18 maggio 1972, n. 100, la Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 304 *quater*, quinto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La Corte, rilevato che l'identica questione, in riferimento all'art. 24, era stata già sollevata e dichiarata infondata con la sentenza n. 26 del 1972, e ritenuto che gli argomenti in essa svolti valevano anche per quanto riguarda la dedotta violazione del principio di eguaglianza, in applicazione degli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, ha dichiarato manifestamente infondata la questione.

2. — Con sentenza n. 77 del 27 aprile 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 169, quinto comma, del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui considera effettuata la notificazione per deposito nella casa comunale alla data di inoltro dell'avviso al destinatario, anziché alla data di ricezione;

2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 169, primo e terzo comma, del codice di procedura penale, sollevate, quanto al primo comma, in riferimento all'art. 15, primo comma, della Costituzione, quanto al primo e terzo comma, in riferimento agli artt. 2, 15 e 27 della Costituzione;

3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Le questioni di costituzionalità riguardano:

a) il primo comma dell'art. 169 c.p.p., in riferimento all'art. 15, primo comma, della Costituzione, perché la notificazione mediante consegna di copia dell'atto al portiere non offrirebbe cautele idonee a garantire la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

b) insieme al primo, anche il terzo comma, in riferimento agli artt. 2, 15 e 27 Cost., per lo stesso ordine di motivi, oltre che per l'obbligo del portiere di ottemperare ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza;

c) il quarto comma, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., perché non sarebbe consentito al destinatario della notificazione di fornire la prova della non palese infermità di mente del consegnatario;

d) il quinto comma, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto, nel caso di notificazione mediante deposito dell'atto nella casa comunale, si avrebbe decorrenza dei termini per l'impugnazione dalla data di inoltro dell'avviso di avvenuto deposito, e non da quella della conoscenza del provvedimento da impugnare;

e) ancora il quinto comma, in relazione agli artt. 507, secondo comma, e 509, terzo comma, c.p.p., e cioè limitatamente all'ipotesi di opposizione a decreto penale di condanna, in riferimento allo stesso art. 24, secondo comma, Cost.

Con riferimento ai rilievi di cui ai punti a) e b), la Corte ha dichiarato non fondate le relative eccezioni di legittimità costituzionale, ritenendo che la notificazione al portiere o a chi ne fa le veci, non vulnera la segretezza più che non facciano altre norme dirette, nelle intenzioni, a garantire l'inculpato e le altre parti private, senza contare che alla stregua delle norme di autonomia collettiva tra gli obblighi del portiere (disciplinatamente sanzionati), vi è quello della più assoluta discrezione sulla vita familiare e sulle condizioni economiche del proprietario e degli inquilini e su quanto altro li riguarda.

Quanto poi all'argomento tratto dall'art. 113, secondo comma, del regolamento di pubblica sicurezza, che fa obbligo ai portieri di corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di polizia, in quanto, a parte che è piuttosto strano pensare che questa autorità abbia bisogno di rivolgersi a un portiere per avere notizie di procedimenti penali in corso, si tratterebbe, se mai, di un problema di limiti dell'obbligo imposto dalla norma regolamentare e anche di contemperamento tra obblighi concorrenti ed opposti. La Corte ha infine ritenuto non richiamati a proposito, rispetto al medesimo art. 169, primo e terzo comma, c.p.p., gli artt. 2 e 27 della Costituzione. Non l'art. 2, dappoiché una volta esclusa la violazione dell'art. 15, che tutela il diritto fondamentale al segreto della corrispondenza e delle altre comunicazioni, viene automaticamente esclusa la violazione dell'art. 2, che quel diritto ricomprende (citata

sentenza n. 122 del 1970). Non l'art. 27, dappoiché l'eventuale rivelazione di notizie concernenti atti processuali relativi agli indiziati di reato e agli imputati non incide sulla presunzione di non colpevolezza, proprio alla stregua della sostanziale differenza, posta a base di esso precetto costituzionale, tra indiziato e imputato, da un lato, e colpevole, dall'altro.

Con riferimento al punto di cui alla lettera c), la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, quarto comma, c.p.p., osservando che l'ammissibilità della notifica a chi non è palesemente infermo di mente non viola l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto, una volta giustificata — per ragioni o addirittura imprescindibili esigenze imposte dal carattere stesso e dagli scopi del rito penale — la notificazione non a mani proprie, non si può richiedere all'ufficiale notificatore la competenza tecnica di uno specialista in psichiatria né lo svolgimento di alcuna indagine sulla capacità di chi riceve l'atto, ma solo quella comune diligenza ed avvedutezza che consente di avvertire lo stato di *amentia*, rivelata da evidenti e inequivocabili manifestazioni.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., la Corte ha osservato che non è a parlarsi di diversità di trattamento in casi (sostanzialmente) eguali, essendo, all'opposto, diversa la situazione in cui viene a trovarsi l'ufficiale giudiziario quando il consegnatario sia palesemente infermo di mente e quando abbia tutta l'apparenza della persona normale.

Con riferimento, infine, ai punti di cui alle lettere d) ed e), la Corte ha al contrario ritenuto di pervenire ad una pronuncia parziale di illegittimità, osservando che la notificazione effettuata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 169 c.p.p. si perfeziona con l'invio dell'avviso raccomandato, all'interessato, dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale, cosicché i termini stabiliti dalla legge, rispetto alla notificazione, decorrono dal momento in cui la raccomandata risulta spedita. Tuttavia, tale comunicazione può risultare vana, vuoi, in via generale, per la ristrettezza dei termini (tre giorni per la dichiarazione di impugnazione, cinque giorni per l'opposizione al decreto penale), vuoi per motivi contingenti (ritardata distribuzione della posta ecc.), sì da rendere impossibile l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che la norma deve essere dichiarata illegittima nella parte in cui considera effettuata la notifica per deposito alla data d'inoltro dell'avviso al destinatario, e non a quella di ricezione.

La dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 169, quinto comma, c.p.p. assorbe la questione relativa alla spedizione della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito del decreto penale di condanna.

3. — Con sentenza n. 63 del 19 aprile 1972, la Corte Costituzionale:

a) ha dichiarato inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304-bis del codice di procedura penale, nella parte riguardante la non estensione ai difensori delle parti civili del diritto di assistenza ad atti istruttori, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Pesaro e dal pretore di Torino;

b) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

1) dell'art. 304-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore alla ispezione giudiziale di cui all'art. 309 del codice di procedura penale;

2) dell'art. 304-ter del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato, possa tuttavia presenziare alla ispezione di cui sopra;

3) dell'art. 304-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore agli atti di perquisizione personale;

4) dell'art. 304-ter del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato, possa tuttavia presenziare alla detta perquisizione;

c) ha dichiarato manifestamente infondate:

1) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304-bis, *ter* e *quater*, 366 e 367 del codice di procedura penale, nella parte riguardante l'esclusione dell'assistenza della difesa all'interrogatorio dell'imputato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 34 della Costituzione, essendo tale esclusione già stata dichiarata illegittima con sentenza n. 190 del 1970;

2) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304-bis, *ter* e *quater* del codice di procedura penale, nella parte in cui è considerata facoltativa e non necessaria l'assistenza del difensore agli atti istruttori, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, trattandosi di questione già decisa con sentenza n. 62 del 1971;

3) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 231 e 232 del codice di procedura penale, nella parte riguardante la mancata assistenza del difensore agli atti di polizia giudiziaria compiuti rispettivamente dal pretore e dal procuratore della Repubblica, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, trattandosi di norme già dichiarate illegittime con la sentenza n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969;

4) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del codice di procedura penale, nella parte riguardante la mancata assistenza della difesa al compimento degli atti di sommarie informazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dagli stessi giudici, trattandosi di norma già dichiarata illegittima con la sentenza n. 86 del 1968;

d) ha dichiarato non fondate:

1) la questione di legittimità costituzionale, degli artt. 303 e 304-bis, *ter* e *quater*, 348, 349, 389, 392, 397 e 398 del codice di procedura penale, nella parte in cui non è compresa l'assistenza del difensore alla escussione delle prove testimoniali, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

2) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304-bis e 364 del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprendono l'assistenza del difensore ai confronti tra testi, tra testi ed imputati e tra coimputati, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

3) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 304-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprende l'assistenza del difensore agli atti di sequestro, nonché agli atti di ispezione corporale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

4) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304-*quater* e 320 del codice di procedura penale, nella parte in cui la durata del deposito in cancelleria degli atti istruttori è sottoposta ad un termine fissato dal giudice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

5) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 372 del codice di procedura penale, nella parte in cui è stabilito il termine di deposito in cancelleria dei verbali di prova testimoniale e dei confronti, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

6) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304-*ter*, comma ultimo, e 317-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono di procedere, nei casi di urgenza, senza darne avviso ai difensori o prima del termine fissato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

4. — Con sentenza n. 64 del 19 aprile 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 304-bis del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere alla testimonianza a futura memoria (art. 357 cpv.) ed al confronto fra imputato e testimone esaminato a futura memoria (art. 364).

Con la precedente sentenza n. 63 del 1972, la Corte aveva già affermato che non viola il diritto di difesa garantito dalla Costituzione la norma, desumibile dall'art. 304-bis c.p.c., secondo la quale al difensore non è consentito di assistere all'esame dei testi escussi nel corso dell'istruttoria penale. A tale conclusione la Corte era pervenuta in base alla considerazione che siffatta disciplina, mentre da un canto trova giustificazione in esigenze inerenti al sistema dell'istruttoria delineato dal vigente ordinamento, non sacrifica definitivamente la difesa dell'imputato, giacché, la prova testimoniale, di regola, sarà ripetuta nel successivo dibattimento, salvo che pubblico ministero e parti consentano la semplice lettura del verbale istruttorio: di modo che il contraddittorio si dispiegherà, in quella sede, in tutta la sua pienezza, il difensore sarà in grado di richiedere che al teste siano rivolte tutte le domande pertinenti all'oggetto della testimonianza (art. 467) ed il giudice potrà decidere tenendo presente le risultanze acquisite al processo col dialettico intervento dell'accusa e della difesa.

La Corte ha ritenuto che siffatte ragioni, che giustificano l'esclusione del difensore dall'assistenza alla normale prova testimoniale, non sussistono nel caso della testimonianza a futura memoria. Questa, infatti, viene assunta con le speciali modalità stabilite nel secondo comma dell'art. 357 — fra le quali è di particolare rilievo l'imposizione del giuramento — proprio in previsione dell'impossibilità che il teste, a causa di infermità o di altro grave impedimento, sia riesaminato in giudizio: al che puntualmente e razionalmente corrisponde l'inclusione della deposizione a futura memoria fra gli atti dei quali è consentita la lettura dei verbali in dibattimento (art. 462, secondo comma). La legge, dunque, esclude che il difensore possa assistere ad un atto istruttorio che essa stessa prevede come irripetibile e, in tal modo statuendo, consente che sia definitivamente acquisita al processo una prova sulla quale la difesa non ha potuto, né potrà in seguito, interloquire con quei mezzi (domande, contestazioni, ecc.) che, invece, essa è in grado di dispiegare a proposito della normale testimonianza quando questa vien ripetuta in dibattimento.

Le ragioni esposte sono state ritenute valide anche a dimostrare la fondatezza della questione nella parte relativa alla esclusione del diritto del difensore di assistere al confronto fra imputato e teste assunto a futura memoria.

5. — Con ordinanza del 4 maggio 1972, n. 86, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304-bis, in relazione all'art. 309, del codice di procedura penale, nella parte — già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 63 del 13 aprile 1972 — in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore all'ispezione domiciliare.

6. — Con ordinanza n. 73 del 13 aprile 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503, terzo comma, del codice di procedura penale, (Casi e modi del giudizio direttissimo. Atti del giudizio direttissimo), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione e già decisa con sentenze n. 92 del 1967 e n. 86 del 1968.

7. — Con ordinanza n. 69 del 13 aprile 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 592, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del codice di procedura penale in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, già decise con la sentenza n. 175 del 1971.

Altre leggi processuali penali.

1. — Con sentenza del 18 maggio 1972, n. 95, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 501, (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) contenente "disposizioni per l'industria ed il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali", nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304-bis, *ter e quater* del codice di procedura penale. Nella detta esclusione, infatti, la Corte ha ravvisato una violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

LEGGI TRIBUTARIE

1. — Con sentenza del 18 maggio 1972, n. 90, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, in materia di finanza locale, nella parte in cui disciplina il tributo di occupazione di spazi ed aree pubbliche con condutture elettriche, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

Nella motivazione, espressamente richiamata dal dispositivo, la Corte ha chiarito che il criterio per la determinazione del tributo, ragguagliato dalla legge all'unità di lunghezza di linea di un chilometro, va interpretato nel senso che le linee omogenee, cioè tutte quelle colpite dalla stessa aliquota, vanno sommate tra di loro in un'operazione di conglobamento, tale da escludere ogni elemento di causalità e, quindi, di arbitrarietà nell'applicazione del tributo stesso.

2. — Con sentenza n. 62 del 13 aprile 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La questione era stata proposta sotto il riflesso che la disciplina di cui sopra sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza nella parte in cui detta disciplina consente per il richiamo operato dall'art. 2 all'art. 1 della legge, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata nei casi in cui i contratti di locazione pluriennali "abbiano avuto una durata inferiore all'anno".

La Corte ha ritenuto che la normativa in oggetto non urta contro il disposto dell'art. 3 della Costituzione, perché non regola in modo eguale due situazioni diverse o in modo difforme due situazioni eguali, e comunque perché la disciplina che essa detta è razionalmente giustificata. La liquidazione anno per anno dell'IGE per i contratti pluriennali e la percezione anticipata dell'imposta dovuta in base alla singola liquidazione trovano, nella specie, una adeguata e logica spiegazione. Ed in particolare, la liquidazione annuale la trova nell'esigenza di applicare le aliquote all'imponibile (aggiornato ed) esistente all'inizio di ciascuna annata locatizia; e la percezione anticipata, a sua volta, trova quella giustificazione nell'esigenza di una mediazione tra l'interesse a riscuotere l'imposta di registro (quale imposta di titolo ed in quanto comprensiva dell'imposta sull'entrata) all'atto della registrazione del contratto, e l'interesse affinché l'imposta venga corrisposta a fronte di una entrata effettiva, e concretamente nel possibile pagamento anticipato delle pigioni e comunque nella larga probabilità che le pigioni stesse siano pagate alle scadenze o ne sia realizzato coattivamente il credito.

3. — Con ordinanza n. 74 del 13 aprile 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150, (proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia), convertito, con modificazioni, in legge 7 febbraio 1968, n. 26, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza n. 132 del 1971.

ALTRE LEGGI

Contabilità dello Stato.

1. — Con sentenza n. 67 del 13 aprile 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 102, primo comma della Costituzione.

Disponendo la normativa in esame che "qualora una Amministrazione dello Stato, che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richiede la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo", le questioni di legittimità in oggetto sono state proposte sotto il riflesso che la prevista sospensione del pagamento si concreta in una misura cautelare, la quale può essere imposta discrezionalmente dalla stessa Amministrazione debitrice con proprio atto non revocabile né annullabile dal giudice ordinario e con l'effetto di impedire l'esercizio del diritto del privato all'esenzione di un credito liquido ed esigibile: dal che deriverebbe a favore dell'Amministrazione una posizione di supremazia in un rapporto di natura privatistica, non conseguente alla esplicazione di funzioni o al perseguimento di finalità pubbliche. La misura cautelare in oggetto, risulterebbe, oltretutto, di portata più grave di quella che la legge ordinaria (artt. 670 e segg.; 700 e segg. c.p.c.) consente ai privati di ottenere. Inoltre la norma stessa, attribuendo alla pubblica Amministrazione statale il potere di incidere su diritti soggettivi, sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario, sottrarrebbe le eventuali difese del privato al giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma) e al giudice ordinario le funzioni che gli spettano (art. 102, primo comma, Cost.).

Dichiarando non fondate le questioni di legittimità in oggetto, la Corte ha affermato che il fermo costituisce misura di autotutela dell'Amministrazione statale, avente lo scopo di assicurare la realizzazione dei fini cui è rivolto l'iter amministrativo procedimentale, necessariamente complesso e disciplinato da norme inderogabili e preordinate ad assicurare la regolarità contabile e la realizzazione delle entrate dello Stato, quali vengono definite nell'art. 219 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

E' evidente, quindi, che la norma in esame non configura un irrazionale privilegio, ma uno strumento necessario alla protezione del pubblico interesse connesso alle esigenze finanziarie dello Stato.

E se è vero che l'autotutela, nella generalità delle sue applicazioni, è connaturata all'attività della pubblica Amministrazione nei rapporti di diritto pubblico, non deve escludersi, in considerazione di quanto testè accennato, che speciali norme di legge ne consentano l'esercizio anche in rapporti di diritto privato, cui la pubblica Amministrazione partecipi per i fini che le sono propri.

Non è stato ravvisato, infine, alcuna violazione dei precetti di cui agli artt. 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, giacché la determinazione del giudice competente risulta, come sopra rilevato, precosti-

tuita dalla legge con specifico riguardo alle diverse situazioni, di diritto soggettivo perfetto od affievolito, quali si realizzano nel corso delle vicende dei contratti della pubblica Amministrazione.

Lavoro e previdenza sociale.

1. — Con ordinanza n. 75 del 13 aprile 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (*disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione*), modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, e già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 146 del 1971.

2. — Con sentenza del 18 maggio 1972, n. 92, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla "estensione dell'assistenza di malattie ai pensionati d'invalidità e vecchiaia", nonché dell'art. 32 del D.L. 26 ottobre 1960, n. 745, convertito con modificazione in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente "provvedimenti straordinari per la ripresa economica".

La norma, nella parte in cui obbliga il farmacista ad anticipare la quota di sconto stabilita a carico del produttore, imponendo allo stesso l'onere della rivalsa ed il rischio di un eventuale esito negativo della stessa, e lasciando quindi anche indeterminata l'entità della prestazione del farmacista, era stata denunciata come viziata di incostituzionalità in riferimento all'art. 53 della Costituzione sulla base del presupposto che, dovendosi ravvisare nello sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali una prestazione patrimoniale, la stessa avrebbe dovuto aver riguardo alla capacità contributiva del soggetto gravato.

La Corte ha dichiarato la questione non fondata, precisando da un lato, come la previsione di "sostituti d'imposta" risponda a criteri di tecnica tributaria basati sulla finalità di agevolare l'accertamento e la riscossione dei tributi, e, dall'altro, come, per capacità contributiva, debba intendersi l'idoneità soggettiva all'obbligazione d'imposta deducibile dal presupposto al quale la prestazione è collegata e come la relativa valutazione da parte del legislatore sfugga al controllo di legittimità, con la sola eccezione dell'assoluta arbitrarietà o irrazionalità delle norme (circostanza, questa, non ricorrente nella fattispecie in esame).

3. — Con sentenza del 4 maggio 1972, n. 85, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 339, (*per la tutela del rapporto del lavoro domestico*) nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco.

La Corte, ricordato come già con precedenti decisioni (n. 3 del 1966 e n. 75 del 1968) sia stata affermata la natura retributiva dell'indennità di anzianità e, quindi, l'illegittimità in riferimento all'art. 36 Costituz. delle norme che ne escludono la corresponsione in caso di licenziamento in tronco e di dimissioni, ha affermato che il rapporto di lavoro domestico non presenta alcuna particolarità tale da giustificare una disparità di trattamento.

4. — Con ordinanza n. 70 del 13 aprile 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie e affini e dell'art. 1 d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 1 del contratto integrativo provinciale 2 ottobre 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia per la provincia di Napoli, già decisa con la sentenza n. 156 del 28 giugno 1971.

5. — *Con ordinanza n. 71 del 13 aprile 1972*, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1394, recante norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie, e già decisa con la sentenza n. 156 del 28 giugno 1971.

6. — *Con sentenza del 18 maggio 1972, n. 91*, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, contenente modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, nonché dell'art. 1, n. 5, della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e l'istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali.

Le dette norme erano state impugnate nella parte in cui dispongono che il professionista (avvocato o procuratore) al quale l'autorità giudiziaria abbia conferito l'incarico retribuito, corrisponda alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori una percentuale, graduata e progressiva, sull'importo delle retribuzioni; e ciò, in quanto tale previsione non solo sarebbe in contrasto con l'art. 53 Cost. ripartendo il costo delle prestazioni previdenziali e assistenziali tra gli appartenenti alla categoria, prescindendo dall'effettiva misura della rispettiva capacità contributiva, ma violerebbe anche l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui impone prestazioni patrimoniali superiori a quelle previste per altri professionisti (come nel caso di curatele fallimentari affidate a dottori commercialisti e a ragionieri) nonché, all'interno della medesima categoria, per altre attività professionali.

La Corte, riaffermato che, per "capacità contributiva" deve intendersi l'idoneità soggettiva all'obbligazione d'imposta deducibile dal presupposto al quale la prestazione è collegata e determinabile quantitativamente, in base al detto presupposto, ha escluso una violazione dell'art. 53, osservando come nella fattispecie la misura dell'obbligazione risulta stabilita in relazione alla misura del reddito percepito, onde la redditività opera come indice di capacità contributiva e, quindi, in conformità al precetto costituzionale; quanto, poi, alla diversità delle quote percentuali, la Corte ha ricordato come si sia in presenza di una valutazione del legislatore insindacabile, salvo i casi di assoluta arbitrarietà o irrazionalità (non ricorrenti nella fattispecie in esame).

La violazione dell'art. 3 Cost. è stata, infine, esclusa, sia perché la diversa natura della personale fonte di reddito può giustificare una diversa quota di imposizione, sia perché, relativamente agli appartenenti alle altre categorie professionali, la diversità di trattamento è giustificata dall'autonomia degli istituti previdenziali.

7. — *Con sentenza n. 78 del 27 aprile 1972*, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle norme sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, questione proposta in relazione all'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

La questione di costituzionalità era stata sollevata sotto il riflesso che l'art. 112, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, potrebbe essere in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui modifica, elevandolo da uno a tre anni, il termine per l'esercizio dell'azione di regresso volta ad ottenere il rimborso delle prestazioni erogate esperibile dall'INAIL, nei confronti del datore di lavoro, allorché, con sentenza penale, è stata accertata la colpa di lui o di un suo dipendente, nella produzione dell'evento. La stessa censura era stata inoltre prospettata nei confronti dell'art. 10, quinto comma, del citato decreto presidenziale, nella parte in cui eleva da uno a tre anni il termine per la proposizione, sempre da parte dell'Istituto assicuratore, dell'azione diretta ad accertare in sede civile la responsabilità penalmente rilevante del datore di

lavoro o di un suo dipendente, allorché il processo penale sia rimasto estinto per amnistia o per morte dell'imputato. La illegittimità costituzionale delle norme denunciate sussisterebbe perché l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, che disponeva la delega, non avrebbe autorizzato tali variazioni.

Le ordinanze di rinvio, in rapporto a tale variazione dei termini, avevano prospettato il dubbio che il legislatore delegato avesse superato i limiti della delega indicati nel secondo comma dell'art. 30 della legge delegante, laddove si precisa che "ogni innovazione... dovrà tendere a conseguire una più precisa determinazione nel campo di applicazione, una maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, più idonei controlli sugli obblighi assicurativi, più efficaci sanzioni nei confronti degli inadempienti...". E ciò in quanto l'aumento dei termini per l'esperimento delle azioni previste negli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, non perseguirebbe nessuna delle dette finalità.

La Corte ha osservato che quelle finalità, per la stessa genericità della formula adoperata (ogni innovazione "diretta a conseguire" significando che, nel risultato, essa può anche non conseguirla), non esauriscono, sul piano concettuale, quei "principi e criteri direttivi" che l'art. 76 vuole siano posti a circoscrivere la delega, né contengono tutte le indicazioni che servano a definire i termini della delega in concreto conferita.

Di ben diversa importanza sono invece le altre indicazioni che si ricavano dall'art. 30 della legge n. 15 del 1963, sia in ordine ai principi cui il Governo doveva ispirarsi e sia con riferimento agli scopi che il legislatore delegato era tenuto a perseguire. Quanto ai principi, l'articolo in esame precisa che le norme delegate devono essere emanate "nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente" e, quanto agli scopi, essa indica come preminente quello del coordinamento, disponendo che il legislatore delegato apporti le necessarie modifiche alle norme vigenti "riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo". Ora, per rispettare i principi della legislazione previdenziale, era evidente che il Governo dovesse preoccuparsi di conservare, curando che fosse tutelato in tutta la sua anteriore estensione, il diritto dell'INAIL, nei casi ammessi, a recuperare le somme erogate, perché l'esercizio di esso fornisce una delle fonti di finanziamento e quindi delle stesse possibilità operative dell'Istituto assicuratore. A tale scopo era perciò necessario eliminare la discordanza sorta tra i termini temporali dell'azione relativa al conseguimento delle prestazioni (tre anni) e dell'azione di regresso (un anno), giacché l'esperimento di questa veniva reso impossibile tutte le volte che la prima fosse stata proposta dopo la data di scadenza del termine previsto per esercitare il regresso; termine che inizia dalla pubblicazione della sentenza emessa nel giudizio penale istitutivo contro chi abbia per colpa causato l'infortunio. Il che avrebbe potuto facilmente verificarsi quando il processo penale, specie se venisse a estinguersi per amnistia o per morte dell'imputato, avesse avuto breve o anche brevissima durata. Il ripristino della omogeneità dei termini si imponeva quindi, non già in omaggio ad una tradizione quasi secolare, che pur doveva avere una sua ragion d'essere, ma per eliminare in sede di coordinamento le conseguenze ablative che la diversa disciplina dei termini avrebbe operato sull'esercizio del regresso.

Pubblico impiego.

1. — Con sentenza del 4 maggio 1972, n. 84, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'"Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", quale risulta modificato dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La Corte, rilevato che la ricordata legge disciplina in modo dettagliato l'attribuzione concreta del vantaggio di carriera spettante agli ufficiali che abbiano acquisiti alcuni titoli, predisponendo i rimedi per evitare che lo stesso

titolo attribuisca vantaggio diverso, pur riconoscendo che qualche lieve disparità di trattamento può verificarsi, ha escluso il contrasto del citato art. 69 con l'art. 3 della Costituzione.

Servizio militare.

1. — *Con sentenza del 4 maggio 1972, n. 82*, la Corte ha dichiarato inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 113, *secondo comma*, della Costituzione, dell'art. 26, *secondo comma*, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, (T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato) nella parte in cui, relativamente alle questioni sulla leva militare, limita l'ammissibilità dei ricorsi al Consiglio di Stato solo ai motivi di incompetenza ed eccesso di potere, escludendo quelli di violazione di legge.

La Corte ha considerato la questione manifestamente irrilevante ai fini della decisione della causa, in quanto, nella fattispecie si trattava di giudizio promosso davanti al giudice ordinario per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivato dalla morte a causa del servizio militare di un cittadino; ora, poiché la limitazione a particolari mezzi di impugnativa stabilito dall'art. 26 riguarda solo i giudizi che si svolgono davanti al Consiglio di Stato, esclusivamente tale organo, ad avviso della Corte, avrebbe potuto denunciare legittimamente la violazione della norma costituzionale.

REGIONI

1. — *Con sentenza n. 66 del 13 aprile 1972*, la Corte costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato e per esso al Ministro del tesoro di partecipare, mediante il concerto previsto dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778, alla emanazione dei provvedimenti di approvazione, da parte della Regione siciliana, delle deliberazioni dell'Ente di sviluppo agricolo concernenti il trattamento economico del personale impiegatizio ed operaio e, in conseguenza, ha annullato l'atto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 2338/RA dell'11 maggio 1971 con il quale erano state approvate le deliberazioni dell'E.S.A. in data 30 aprile 1971, nn. 139 e 140.

2. — *Con sentenza del 18 maggio 1972, n. 96*, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nei comitati provinciali dell'I.N.P.S. di quella regione. A fondamento della decisione, la Corte costituzionale ha osservato come gli artt. 17, lett. f) e 20 dello Statuto della Regione siciliana attribuiscono alla Regione stessa potestà legislativa amministrativa in materia di previdenza ed assistenza sociale e come, in ottemperanza a tali norme statutarie, l'art. 4 del d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, nell'operare il trasferimento alla Regione del concreto esercizio delle funzioni amministrative in detta materia, stabilisca espressamente che l'Amministrazione regionale sia rappresentata negli organi locali degli enti ed istituti pubblici esplicanti attività in quella rientranti.

Con la stessa sentenza e per identici motivi la Corte, in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge n. 87 del 1953, ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nel Comitato regionale dell'I.N.P.S.

A seguito della dichiarazione di illegittimità anche di quest'ultima norma, la Corte, con la sentenza n. 97 in pari data, ha dichiarato che spetta alla Regione siciliana il diritto di essere rappresentata nei comitati provinciali

dell'I.N.P.S. in Sicilia ed, in conseguenza, ha annullato 6 decreti con i quali i direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in attuazione dell'art. 34 del citato d.P.R. n. 639 del 1970, avevano proceduto alla costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. in Sicilia.

3. — Con sentenza n. 76 del 27 aprile 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972, concernente la "disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio", limitatamente alla parte in cui include nell'elenco delle festività la data del 15 maggio, festa della Regione, sotto il profilo che le norme dello Statuto non conferiscono alcuna competenza al legislatore regionale in ordine alla disciplina delle festività e che la produzione di notevoli effetti nel nostro ordinamento sia in campo pubblicistico, sia nel campo dei rapporti privatistici del lavoro come conseguenza della qualificazione giuridica dei giorni festivi, determina l'assoluta necessità di una disciplina unitaria ed uniforme su tutto il territorio nazionale della materia inerente alla istituzione delle festività.

Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte nei confronti degli artt. 5, comma secondo, e 7, comma secondo, della legge di cui in precedenza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La prima questione riguardava l'esonero dei venditori ambulanti girovaghi dalla osservanza degli orari di attività durante i giorni feriali che contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione determinando in favore di essi una ingiusta condizione di privilegio, dannosa per la categoria dei commercianti a posto fisso. La Corte ha ritenuto che non sussiste, nella specie, una identità di condizioni soggettive ed oggettive tra le due categorie di commercianti considerate, che valga a giustificare la parità del loro trattamento normativo.

La seconda questione, sempre riferita al principio di eguaglianza, aveva per oggetto la disposizione contenuta nell'art. 7, comma secondo, ai sensi della quale i grandi magazzini di vendita al dettaglio sono tenuti ad osservare separatamente gli orari di vendita e la chiusura infrasettimanale stabiliti per il settore alimentare e per quello non alimentare prevalente. Si assumeva che questa separata disciplina di orari sarebbe stata in contrasto con il trattamento riservato sia alle attività commerciali miste operanti nella Regione, sia agli altri grandi magazzini che operano sul territorio nazionale, i quali, invece, giusta quanto disposto dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 558, sono tenuti all'osservanza del solo orario prescritto per l'attività prevalente. La Corte ha ritenuto non fondata la questione sotto il riflesso che dal fatto che la legge nazionale abbia dettato un'unica disciplina di orario per le due categorie di esercizi, non deriva alcun obbligo per il legislatore regionale di adottare una identica disciplina.

4. — Con sentenza del 18 maggio 1972, n. 98, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1972 ("Modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata afferente a fattispecie tributarie maturate in territorio della Regione").

La decisione è stata motivata sulla base della constatazione che la detta legge, concentrando nel secondo ufficio IGE di Palermo competenze attualmente esercitate dal primo ufficio IGE di Roma, verrebbe a sottrarre unilateralmente una parte dell'attribuzione di quest'ultimo ufficio in favore della Regione, con conseguente violazione del limite territoriale di validità costituzionalmente prefissato a qualsiasi tipo e specie di legislazione regionale, intervenendo inoltre anche nella fase dell'imposizione del tributo, in ordine al quale la Regione difetta di competenza non essendo state ad essa trasferite le relative funzioni.

5. — Con sentenza del 4 maggio 1972, n. 79, la Corte, decidendo sulla richiesta della Regione Toscana di annullamento di alcuni decreti ministeriali concernenti la concessione di acque termali e minerali e l'imposizione di

vincoli di riserva sui beni forestali, pur riconoscendo che si tratta di funzioni amministrative inerenti a materie comprese nella sfera delle attribuzioni regionali (artt. 117, 118 e 119 Cost.), ha dichiarato che, non essendo ancora avvenuto il trasferimento delle dette funzioni, la competenza ad emanare i provvedimenti relativi spettava, all'epoca dell'emanazione dei decreti, ancora allo Stato. Con la stessa sentenza, la Corte ha affermato che anche ad ammettere (come assumeva la Regione Toscana) che i beni in oggetto erano già entrati a far parte del patrimonio indisponibile della Regione, era da escludere che, contestualmente, fossero state trasferite *ope legis* anche le corrispondenti potestà amministrative e ciò in forza del principio di carattere generale desumibile dall'ottava disposizione transitoria della Costituzione e che è diretto a garantire, nell'interesse della collettività, una ordinata successione delle regioni allo Stato, attraverso la predisposizione degli strumenti, anche materiali, idonei ad assicurare che al trasferimento delle funzioni si accompagni la possibilità di un effettivo ed efficiente loro esercizio.

IL PROCESSO COSTITUZIONALE

1. — *Con sentenza del 4 maggio 1972, n. 81*, la Corte, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, rilevato che l'ordinanza che aveva sollevata la questione era stata notificata non al pubblico ministero, a norma dell'art. 23 n. 87 del 1953, ma nelle mani dello stesso pretore che l'aveva redatta, e ritenuto che, pur esercitando nella fase istruttoria anche determinate funzioni proprie del pubblico ministero, il pretore non perde la propria natura di organo giudicante, onde non può sostituirsi al primo ai fini in esame, ha dichiarato inammissibile la questione.

2. — *Con ordinanza del 4 maggio 1972, n. 87*, la Corte, in un giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa dal Consiglio di Stato in un procedimento giurisdizionale tra la società A.T.A., il Ministero dell'Interno ed il Comune di S. Remo, rilevato che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della suddetta società appariva suscettibile di esplicare sul rapporto sostanziale insorto in quel giudizio e sulla stessa capacità e legittimazione processuale delle parti un'incidenza che non spettava determinare alla Corte stessa, ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

3. — *Con sentenza del 18 maggio 1972, n. 94*, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto da Presidente della Regione Siciliana avverso la circolare 22 marzo 1971, n. 155, del Ministero delle finanze, Direzione generale dogane e imposte indirette, chiarendo come, costituendo la detta circolare un atto meramente esplicativo di un precedente decreto del Ministro per il tesoro, l'impugnativa avrebbe dovuto avere ad oggetto tale decreto e non la circolare del Direttore generale delle Dogane.

4. — *Con ordinanza del 18 maggio 1972, n. 99*, la Corte, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, (disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), rilevato che l'ordinanza non aveva sufficientemente formulato e delimitato il profilo della questione di legittimità costituzionale, ha ordinato la restituzione degli atti al giudice che aveva sollevata la questione.

B) ORDINANZE DI RINVIO

CODICE CIVILE E LEGGI COMPLEMENTARI

Le ordinanze pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dal 23 marzo al 31 maggio 1972 riguardano le seguenti norme.

Codice civile.

- Art. 155, primo comma, in relazione all'art. 143 c.c.

In riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Tribunale di Gorizia 14 ottobre 1971 (*G.U. n. 104, 3029*).

- Articoli 274 e 275 c.c.

In relazione agli articoli 24 e 30 della Costituzione.

Tribunale di Como 17 febbraio 1972 (*G.U. n. 122, 3620*).

- Art. 1310, primo comma, c.c. nella parte in cui dispone che l'interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore abbia effetto anche nei confronti di altri debitori solidali.

In relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Corte dei Conti 13 ottobre 1971 (*G.U. n. 141, 4148*).

- Art. 2751, n. 5, c.c. nella parte in cui limita il privilegio alle retribuzioni "dovute per l'ultimo anno" in riferimento all'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In relazione agli artt. 3 e 35 della Costituzione.

Tribunale di Milano 16 dicembre 1971 (*G.U. n. 104, 3045*).

Leggi complementari.

- Art. 22, ultimo comma, della legge fallimentare, per la parte in cui dispone che la Corte d'appello, in caso di accoglimento del reclamo rimette gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.

In relazione agli artt. 101, ultima parte, e 3 della Costituzione.

Tribunale di Napoli 12, 16 e 23 giugno 1971 (*G.U. n. 97, 2813*).

PROCEDURA CIVILE E LEGGI COMPLEMENTARI

Codice di procedura civile.

- Art. 657 c.p.c.

In riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

- Artt. 663, primo comma, e 665 c.p.c.

In relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione.

Pretore di Bologna 16 febbraio 1972 (*G.U. n. 134, 3963*).

- Art. 705 c.p.c.

In relazione all'art. 24 della Costituzione.

Pretore di Sondrio 3 dicembre 1971 (*G.U. n. 90, 2638*).

Leggi complementari.

- Art. 155 r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie).

In relazione agli artt. 101 e 102 della Costituzione.

- Art. 648 c.p.c.

In relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Pretore di Carpi 20 gennaio 1972 (*G.U. n. 104, 3042*).

CODICE PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI

Codice penale.

- Art. 102 c.p. nella parte in cui, in relazione all'art. 109, secondo comma, prima parte, del codice penale, rende obbligatoria la declaratoria di delinquenza abituale da pronunciare successivamente alla sentenza di condanna.

- Art. 109, secondo comma, c.p. nella parte in cui fa divieto di prendere in considerazione la condotta tenuta dal condannato successivamente alla sentenza di condanna al fine della declaratoria non contestuale della delinquenza abituale.

In relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Tribunale di Torino, giudice di sorveglianza, 31 gennaio 1972 (*G.U. n. 110, 3226*).

- Art. 106, primo comma, c.p.

In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Tribunale di Milano 22 febbraio 1972 (*G.U. n. 134, 3951*).

- Art. 109, primo capoverso, c.p. nella parte in cui dispone che "la dichiarazione di abitualità... può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena".

In riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione.

- Art. 102 c.p., che prevede l'abitualità nel delitto presunta per legge.

In riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

Tribunale di Firenze, giudice istruttore, 8 marzo 1972 (*G.U. n. 134, 3956*).

- Art. 162 c.p.

In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Pretore di Egna 19 gennaio 1972 (*G.U. n. 134, 3964*).

- Art. 164, comma quarto, c.p., nella parte in cui, pur a seguito della sentenza 5 aprile 1971, n. 73 della Corte costituzionale, esclude tuttora che possa concedersi una ulteriore sospensione condizionale della pena nel caso di nuova condanna, per reato commesso posteriormente a quello in ordine al quale si è riportata condanna col suddetto beneficio, a pena che, cumulata con quella già sospesa, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio di cui all'art. 163 del codice penale.

In relazione all'art. 3, prima parte, della Costituzione.

Pretore di Conegliano 20 dicembre 1971 (*G.U. n. 110, 3222*).

- Artt. 204 e 222 c.p.

In relazione agli artt. 2, 3, 25, 27 e 32 della Costituzione.

Tribunale di Enna 2 febbraio 1972 (*G.U. n. 122, 3624*).

- Art. 204 cpv. e 222, primo comma, c.p.

In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Tribunale di Terni, giudice istruttore, 15 febbraio 1972 (*G.U. n. 104, 3040*).

- Art. 216 c.p., là dove non distingue tra persone abili e persone inabili al lavoro.

In relazione agli artt. 27, terzo comma, e 38 della Costituzione.

Tribunale di Urbino, giudice di sorveglianza, 11 novembre 1971 (*G.U. n. 104, 3034*).

- Art. 341 c.p.

In relazione agli artt. 1, 3, 28, 54, 97 e 98 della Costituzione.

Pretore di Padova 28 ottobre 1971 (*G.U. n. 122, 3623*).

- Art. 341 c.p.

In relazione agli artt. 1, 3, 54, 97 e 98 della Costituzione.

Pretore di Sarzana 11 dicembre 1971 (*G.U. n. 97, 2810*).

- Art. 341, primo ed ultimo comma, c.p.

In relazione agli artt. 1, 3, 28, 54, 97 e 98 della Costituzione.

Pretore di Milano 15 dicembre 1971 (*G.U. n. 104, 3026*).

- Art. 341 c.p.

In relazione agli artt. 1, 3, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione.

Pretore di Conegliano 15 gennaio 1972 (*G.U. n. 122, 3606*).

- Art. 341 c.p.

In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Tribunale di Cassino 27 gennaio 1972 (*G.U. n. 97, 2811*).

- Art. 341 c.p.

In relazione agli artt. 2, 3, 4, 28, 54 e 97 della Costituzione.

Pretore di Castelnuovo Della Daunia 27 gennaio 1972 (*G.U. n. 122, 3610*).

- Art. 341 c.p.

In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Pretore di Montemaggiore Belsito 2 febbraio 1972 (*G.U. n. 141, 4148*).

— Art. 341 c.p.

In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Pretore di Pisa 10 febbraio 1972 (*G.U. n. 122, 3614*).

— Art. 341 c.p.

In riferimento agli artt. 1, 3, 54, 97 e 98 della Costituzione.

Tribunale di Pisa 14 febbraio 1972 (*G.U. n. 110, 3219*).

— Art. 415 c.p.

In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Giudice istruttore del Tribunale di Genova 21 settembre 1971 (*G.U. n. 90, 2632*).

— Art. 415 c.p.

In relazione all'art. 21 della Costituzione.

Tribunale di Lucca 6 dicembre 1971 (*G.U. n. 104, 3045*).

— Art. 564 c.p.

In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Pretore di Avigliana (*G.U. n. 110, 3218*).

— Art. 570, comma primo, c.p.

In relazione agli artt. 3, comma primo, 13, comma primo, 25, comma secondo, e 29, comma secondo, della Costituzione.

Pretore di Civitacampomariano 13 novembre 1971 (*G.U. n. 104, 3030*).

— Art. 663, cpv., c.p. nel testo risultante dalla modificazione introdotta dall'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382.

In relazione all'art. 3, commi primo e secondo, della Costituzione.

Pretore di Pisa 2 dicembre 1971 (*G.U. n. 104, 3034*).

Leggi complementari.

- Legge 16 giugno 1932, n. 973 (riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita).

In riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Pretore di Brindisi 26 gennaio 1972 (*G.U. n. 134, 3940*).

- Art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia).

In relazione all'art. 76 della Costituzione.

Pretore di Napoli 27 novembre 1971 (*G.U. n. 97, 2830*).

- Art. 66 legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi).

In relazione agli artt. 41 e 43 della Costituzione.

Tribunale de L'Aquila, 8 febbraio 1972 (*G.U. n. 110, 3217*).

- Art. 1 d.l. 22 gennaio 1948, n. 66, recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione, nella parte in cui rende applicabili le sanzioni penali previste per il reato di blocco stradale, senza alcuna diminuzione, anche ai fatti commessi nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

In riferimento agli artt. 3 e 21, primo comma, della Costituzione.

- Art. 1, terzo comma, d.l. 22 gennaio 1948, n. 66, nella parte in cui prevede come aggravante il fatto che il reato di blocco stradale sia commesso da più persone, anche non riunite.

In riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Tribunale di Pisa 14 febbraio 1972 (*G.U. n. 110, 3219*).

- Artt. 3, 5, 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 recanti disposizioni sulla stampa, e artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

In relazione agli artt. 3 e 21 della Costituzione.

Pretore di Ronciglione 25 febbraio 1972 (*G.U. n. 141, 4139*).

- Art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (recante disposizioni sulla stampa).

In relazione agli artt. 3, 21 e 24 della Costituzione.

Corte di assise di Campobasso 24 febbraio 1972 (*G.U. n. 134, 3953*).

- Art. 21, comma terzo, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (recante disposizioni sulla stampa).

In relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Tribunale di Firenze 28 febbraio 1972 (*G.U. n. 134, 3950*).

- Art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui).

In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Tribunale di Milano, giudice istruttore, 19 febbraio 1972 (*G.U. n. 141, 4141*).

- Art. 26, lettera c), della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima) e art. 26, lettera d) della stessa legge.

In relazione il primo all'art. 27, comma primo, della Costituzione ed il secondo in relazione agli artt. 1, 2, 4, 27 e 35, terzo comma, della Costituzione.

Pretore di Pisa 9 febbraio 1972 (*G.U. n. 134, 3968*).

- Art. 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (interpretazione autentica dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa).

In relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Pretore di Assisi 26 febbraio 1972 (*G.U. n. 134, 3941*).

- Art. 150 cpv. e 151 T.U. delle leggi di P.S.

In relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Tribunale di Sanremo 11 novembre 1971 (*G.U. n. 90, 2636*).

Codice di procedura penale.

— Art. 23 c.p.p.

In relazione all'art. 111, comma secondo, della Costituzione.

Corte di Cassazione 11 dicembre 1971 (*G.U. n. 122, 3617*).

— Art. 27 c.p.p.

In riferimento all'art. 24, primo capoverso, della Costituzione.

Corte di appello di Catania 13 gennaio 1972 (*G.U. n. 122, 3608*).

— Art. 135 p.p. c.p.p.

In relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, e in relazione all'art. 6, comma terzo, lett. b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

— Art. 376 c.p.p.

In relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione e all'art. 6, comma terzo, lettera a) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Corte di assise di Venezia 3 febbraio 1972 (*G.U. n. 104, 3038*).

— Art. 169 c.p.p., per quanto riguarda la sua applicazione al procedimento monitorio (artt. 106, 110 dello stesso codice).

In relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Pretore di Brunico 22 gennaio 1972 (*G.U. n. 134, 3966*).

— Art. 175 c.p.p., nella parte in cui attribuisce valore di equivalente della notificazione all'attività dell'ufficiale giudiziario che, constatata l'impossibilità di eseguire la notifica, sia mediante consegna personale, sia nei modi previsti dall'art. 169 del codice di procedura penale, si faccia rilasciare dal sindaco un certificato attestante che la persona è assente dallo Stato.

In relazione all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Tribunale di Torino 1° febbraio 1972 (*G.U. n. 122, 3607*).

- Artt. 272 e 275 c.p.p., nelle parti in cui escludono, a favore del condannato non definitivo per contravvenzione, un trattamento migliore di quello previsto per il condannato per delitto, in materia di durata della carcerazione preventiva.

In relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, ultimo comma, della Costituzione.

Tribunale di Genova 7 febbraio 1972 (*G.U. n. 141, 4150*).

- Art. 304-quater c.p.p., in quanto non comprende, fra gli atti da depositare e per i quali è consentito estrarre copia, le ordinanze emesse dal giudice istruttore e i motivi di impugnazione proposti dal pubblico ministero, ai sensi del capoverso dell'art. 263 del codice di procedura penale.

In relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Tribunale di Napoli 22 gennaio 1972 (*G.U. n. 110, 3214*).

- Art. 394 c.p.p., nella parte in cui la norma fa salva la validità degli atti istruttori compiuti col rito sommario anche quando la trasformazione di quest'ultimo in quello formale, sia avvenuta ai sensi dei commi quinto e sesto dell'art. 389 c.p.p.

In relazione all'art. 25 della Costituzione.

- Art. 303, primo comma, e 304-bis c.p.p., relativamente a quegli atti istruttori per i quali permane disparità di trattamento tra pubblica accusa e difesa anche dopo la riforma dell'art. 304-bis del c.p.p. introdotta dalla legge 18 marzo 1971.

In relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Tribunale di Arezzo 8 giugno 1971 (*G.U. n. 97, 2828*).

- Art. 394 c.p.p., nella parte in cui stabilisce che in ogni caso di trasformazione della istruzione sommatoria in istruzione formale, gli atti compiuti nel corso della prima rimangono validi anche se il rito sommario sia stato adottato fuori dei casi previsti dall'art. 389 del codice di procedura penale modificato con legge 7 novembre 1969, n. 780.

- Art. 303, primo comma, e 304-bis c.p.p., nella parte in cui ammettono il pubblico ministero e non anche il difensore ad assistere all'esame dei testimoni.

In riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Tribunale di Pisa 14 febbraio 1972 (*G.U. n. 110, 3219*).

— Art. 445 c.p.p.

In relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Pretore di Ispica, 10 marzo 1972 (*G.U. n. 134, 3954*).

— Art. 625 c.p.p.

In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Pretore di Gallarate 5 febbraio 1972 (*G.U. n. 122, 3610*).

— Art. 635, primo comma; 636, primo, secondo e quinto comma; 637; 638, primo, secondo e quarto comma; 639; 642; 643; 645; 646 e 647 del codice di procedura penale.

In relazione agli artt. 3 e 24 cpv. della Costituzione.

— Art. 207, ultimo comma; 214; 215 cpv. n. 1 ed ultimo cpv. da "a meno che" alla fine; degli artt. 216; 217; 218; dell'art. 223 cpv. da "salvo che alla fine" alla fine; dell'art. 226, primo comma, secondo periodo; dell'art. 231 (esclusa la previsione del ricovero del minore in un riformatorio giudiziario del codice penale).

In relazione agli artt. 2; 3; 13; 24 cpv. 25, ultimo comma; 27, terzo comma; 102; 110 e 111 della Costituzione.

Giudice di sorveglianza del Tribunale di Pisa 24 gennaio 1972 (*G.U. n. 97, 2814*).

— Art. 636 c.p.p., nella parte in cui la norma si limita a prescrivere l'invito, alla persona interessata, a fare le dichiarazioni che ritiene opportune nel suo interesse, senza stabilire l'obbligo della contestazione.

In riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Art. 637 c.p.p., nella parte in cui consente al giudice il generico ricorso ad "investigazioni", senza prescrivere alcun limite di forma, di provenienza, di contenuto.

In riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

— Art. 642, primo capoverso, c.p.p., che dispone che "il ricorso proposto dall'interessato contro il decreto del giudice di sorveglianza... non sospende l'esecuzione del provvedimento a meno che il pubblico ministero vi consenta" e che "il ricorso proposto dal pubblico ministero ha effetto sospensivo".

In riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Tribunale di Firenze, giudice di sorveglianza, 8 marzo 1972 (*G.U. n. 134, 3956*).

Leggi complementari.

- Artt. 44 e 45 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni (repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari).

In relazione agli artt. 3, 24, capoverso, e 102 della Costituzione.

Pretore di Noci 22 gennaio 1972 (*G.U. n. 90, 2647*).

- Artt. 31, 34 e 38 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario).

In relazione agli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 25, primo comma, della Costituzione.

Pretore di Pietrasanta 25 febbraio 1972 (*G.U. n. 141, 4145*).

- Art. 15 cpv., in relazione all'art. 14, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 (nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi).

In relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, primo comma, della Costituzione.

Pretore di Tolentino 28 dicembre 1971 (*G.U. n. 104, 3027*).

- Art. 21, comma terzo, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa).

In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Corte di Assise di primo grado di Firenze 22 gennaio 1972 (*G.U. n. 97, 2809*).

- Art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi) e art. 24 della legge 8 marzo 1968, n. 399 (modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281 sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi).

In relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Pretore di Cavarzere 8 febbraio 1972 (*G.U. n. 110, 3226*).

LEGGI REGIONALI

- Art. 7, n. 4, della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14, in rapporto all'art. 10, n. 7, della legge statale 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'art. 3 della legge statale 10 settembre 1960, n. 962.

In relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, 3 giugno 1971 (*G.U. n. 104, 3038*).

- Art. 52, primo comma, e 53, secondo comma, della legge della Regione siciliana 23 marzo 1971, n. 7.

In relazione agli artt. 3, primo comma, e 108 della Costituzione.

Corte dei Conti 8 luglio 1971 (*G.U. n. 134, 3943*).

ALTRE LEGGI

- Art. 6, primo comma; art. 7, primo comma, decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, nella parte in cui sanciscono il divieto di corrispondere il trattamento pensionistico privilegiato previsto per le infermità classificate alla nona e decima categoria (sostituite con tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1481 e dalla legge 10 agosto 1950, n. 648) ai militari in godimento di pensione di riposo o di riforma.

In relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Corte dei Conti 8 giugno 1971 (*G.U. n. 90, 2641*).

- Artt. 68, 70, 73 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 e art. 4 d.l.l. 5 aprile 1945, n. 238 (testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e provvedimenti).

In relazione agli artt. 3, 33 (I, 5); 34 (1, 3); 51 (1); 97 (1, 3); 24, 103 e 113 della Costituzione.

Consiglio di Stato 6 dicembre 1971 (*G.U. n. 90, 2629*).

- Art. 123, secondo comma, ultima parte, del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175, nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'indennità dovuta per l'assoggettamento a servitù di elettrodotto, il valore dell'immobile gravato è computato "col sovrappiù del quinto".

In relazione agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 3 della Costituzione.

Corte di appello di Genova 17 novembre 1971 (*G.U. n. 97, 2831*).

- Art. 5 r.d. 17 agosto 1935 (art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Tribunale di Mantova 18 dicembre 1971 (*G.U. n. 122, 3617*).

- Artt. 1, 166, 168, n. 5, 178 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, sostituito dall'art. 1, n. 2, della legge 14 marzo 1952, n. 196 (approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni).

In relazione agli artt. 21, 41 e 43 della Costituzione.

Pretore di Omegna 14 gennaio 1972 (*G.U. n. 90, 2637*).

- Artt. 1, 178 e 251 r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni) e art. 9 d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 (nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radio amatori).

In relazione agli artt. 21 e 43 della Costituzione.

Pretore di Macerata 17 febbraio 1972 (*G.U. n. 110, 3228*).

- Art. 3 r.d.l. 1° giugno 1946, n. 539, e dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, per la parte in cui stabiliscono una riduzione del compenso orario per i professori non di ruolo che abbiano altro impiego alle dipendenze dello Stato e di altri enti pubblici.

In riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale — Sezione VI — 2 aprile 1971 (*G.U. n. 134, 3954*).

- Decreto legge 22 gennaio 1948, n. 66, recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione, nonché legge di ratifica 5 gennaio 1953, n. 32.

In riferimento alla XV disposizione transitoria della Costituzione ed in relazione all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151.

— Art. 1 d.l. 22 gennaio 1948, n. 66 citato.

In riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Tribunale di Pisa 14 febbraio 1972 (*G.U. n. 110, 3219*).

— Art. 27 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, nella parte in cui demanda al Prefetto, anche nell'ambito della Regione siciliana, il potere di rilasciare licenza per l'esercizio del mestiere di fochino.

In relazione agli artt. 15 e 31 del r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'art. 5 della Costituzione.

Tribunale di Trapani 25 febbraio 1972 (*G.U. n. 122, 3623*).

— Art. 1 del d.P.R. 26 dicembre 1960, n. 844, nel punto in cui costituisce in norma giuridica l'art. 15, comma primo, del regolamento del fondo di collettivo nazionale del 1° agosto 1957.

In relazione agli artt. 2, 3, 24, 38, comma secondo, 101, 102, 113 della Costituzione.

Pretore di Roma 13 dicembre 1971 (*G.U. n. 90, 2645*).

— Art. 1 del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui rende validi *erga omnes* gli artt. 8 e 9 del contratto integrativo 25 settembre 1959 della provincia di Padova.

In relazione all'art. 76 della Costituzione.

Pretore di Padova 10 marzo 1972 (*G.U. n. 134, 3967*).

— Articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui rende validi *erga omnes* gli artt. 8 e 9 del contratto integrativo 25 settembre 1959 della provincia di Padova in tema d'istituzione e funzionamento delle casse edili per la gestione di contributi dovuti a lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche ferie, festività, nonché per prestazioni previdenziali ed assistenziali.

In relazione all'art. 76 della Costituzione.

Pretore di Padova 20 ottobre 1971 (*G.U. n. 122, 3612*).

— Legge 5 luglio 1961, n. 641, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, nelle parti in cui assoggettano ad imposta la manifestazione del pensiero in materia politica, sociale e culturale.

In relazione agli artt. 3, 21 e 53, prima parte, della Costituzione.

Pretore di Roma 12 gennaio 1972 (*G.U. n. 104, 3046*).

- Articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1810 (che estende *erga omnes* l'accordo collettivo 30 ottobre 1953, che approva il testo unico delle clausole contrattuali relativi ai dipendenti degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini ecc.).

In relazione agli artt. 36 e 76 della Costituzione.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 24 settembre 1971 (G.U. n. 110, 3230).

- Artt. 2, comma secondo, lettera a), della legge 22 agosto 1962, n. 1338 e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nei limiti in cui viene escluso il trattamento minimo sulla pensione diretta al titolare di pensione di reversibilità a carico di fondi di previdenza sostitutivi di quella dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Tribunale di Rieti, 23 febbraio 1972 (G.U. n. 134, 3965).

- Art. 34, comma primo, legge n. 69 del 1963 (ordinamento della professione di giornalista).

In relazione agli artt. 3, 4 e 21 della Costituzione.

Tribunale di Milano 12 gennaio 1972 (G.U. n. 122, 3612).

- Artt. 122, ultimo comma, e 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui eleva a tre anni anche per l'istituto assicuratore il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso da parte degli istituti assicurativi.

In relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Tribunale di Mantova 18 dicembre 1971 (G.U. n. 122, 3617).

- Art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale).

In relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Tribunale di Como 16 dicembre 1971 (G.U. n. 97, 2830).

- Art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale).

In riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione.

Tribunale di Pavia 24 febbraio 1972 (G.U. n. 122, 3621).

- Art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), modificato dall'art. 56 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 (provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

In relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Pretore di Roma 10 febbraio 1972 (*G.U. n. 104, 3039*).

- Art. 6, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani).

In relazione all'art. 24 della Costituzione.

Pretore di Roma 29 novembre 1971 (*G.U. n. 90, 2639*).

- Art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

In relazione agli artt. 3, primo e secondo comma, e 39, primo comma, della Costituzione.

Tribunale di Pavia 17 febbraio 1972 (*G.U. n. 110, 3231*).

- Art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (provvedimenti straordinari per la ripresa economica).

In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Conciliatore di Roma 21 marzo 1972 (*G.U. n. 134, 3949*).

- Art. 32 p.p., della legge n. 1034/70 nonché dell'art. 1 p.p., della legge n. 1035/70, nella parte in cui sembra mantenere efficacia, ex art. 77, comma terzo, della Costituzione, al decreto legge 27 agosto 1970, n. 621 (provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica e alla produzione), non convertito in legge.

In relazione agli artt. 53, 3, 41 e 77, comma terzo, della Costituzione.

Pretore di Firenze 24 gennaio 1972 (*G.U. n. 97, 2824*).

- Art. 2 legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di enfiteusi).

In relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Pretore di Bovino 3 febbraio 1972 (*G.U. n. 122, 3621*).

- Art. 3 legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di enfiteusi) in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

In relazione all'art. 24 della Costituzione.

Pretore di Melito Porto Salvo 11 gennaio 1972 (*G.U. n. 122, 3614*).

- Artt. 3 e 9 legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di enfiteusi).

In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Pretore di Melito Porto Salvo 11 gennaio 1972 (*G.U. n. 122, 3614*).

- Artt. 5, 6, 9 e 10 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di enfiteusi).

In relazione agli artt. 3 e 42, commi secondo e terzo, della Costituzione.

- Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della stessa legge.

In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Pretore di Palermo 14 dicembre 1971 (*G.U. n. 104, 3035*).

- Art. 12 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di enfiteusi).

In relazione all'art. 41, commi primo e terzo, e 42, comma terzo della Costituzione.

Pretore di Ispica 11 marzo 1972 (*G.U. n. 141, 4143*).

- Artt. 1 e 3, secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici).

In relazione agli artt. 3, comma primo; 41, commi secondo e terzo; e 44 della Costituzione.

Tribunale di Sassari 17 dicembre 1971 (*G.U. n. 90, 2643*).

- Art. 3, primo e secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici).

In relazione agli artt. 3, 41, 42, 43 e 44 della Costituzione.

Tribunale di Modena 15 marzo 1972 (*G.U. n. 141, 4151*).

- Art. 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici).

In relazione agli artt. 3, 4, 41, 42 e 47 della Costituzione.

Pretore di Ispica 25 novembre 1971 (*G.U. n. 110, 3232*).

- Art. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici), e art. 5-ter, comma terzo, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 luglio 1971, n. 432, concernenti interventi in favore dell'agricoltura).

In riferimento agli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione.

Corte d'appello di Bologna, Sezione agraria, 25 gennaio 1972 (*G.U. n. 104, 3031*).

- Art. 38 del Concordato.

In relazione all'art. 134 della Costituzione.

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 26 novembre 1971 (*G.U. n. 97, 2811*).

- Art. 600, primo comma, ultima parte, del codice della navigazione.

In relazione all'art. 3 e 24 della Costituzione.

Corte di appello di Messina 19 luglio 1971 (*G.U. n. 90, 2640*).

PARTE QUINTA

L'APPENDICE

I DISCORSI INAUGURALI DEI PROCURATORI GENERALI PER L'ANNO GIUDIZIARIO 1971

(*) La pubblicazione di questa parte è sospesa in attesa della ripresa dei lavori parlamentari.

APPENDICE

I DISCORSI INAUGURALI DEI PROCURATORI GENERALI PER L'ANNO GIUDIZIARIO 1971

I. SIGNIFICATO DELL'UDIENZA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO E DELLE RELAZIONI ANNUALI DEI PROCURATORI GENERALI.

Sul significato della cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario, si è particolarmente soffermato il p.g. di Milano, ricordando come in origine la cerimonia voleva essere una celebrazione, quasi sacrale, dell'amministrazione della giustizia. «Tale significato, osserva il p.g. milanese, non è più certamente in armonia con i nuovi principi ed i nuovi istituti democratici.

Ma nulla impedisce di adattare istituti, sorti in base a diversi presupposti e con fini differenti, a nuove esigenze e nuovi compiti, più aderenti ai nuovi ordinamenti. Secondo i principi costituzionali i giudici, pure esercitando le funzioni giurisdizionali, e costituendo nel loro complesso uno dei poteri dello Stato, "autonomo ed indipendente da ogni altro potere", non sono espressione diretta della volontà popolare, in quanto — per motivi tecnici ed ambientali ritenuti insuperabili dal legislatore — non sono eletti né direttamente né indirettamente dal popolo, ma sono ammessi ad esercitare le loro funzioni a seguito di concorso. Ciò potrebbe in teoria determinare una frattura tra volontà popolare ed esercizio della funzione giurisdizionale; ad evitare la quale, io ritengo, può servire questa pubblica adunanza, nella quale la originaria "solennità" va, in armonia alle nuove concezioni, limitata al minimo, a quel minimo cioè che il rispetto per ogni esercizio di una parte della sovranità impone.

La "relazione", prosegue il p.g. di Milano, vuole significare nel mio pensiero quasi un "bilancio consuntivo" relativo al funzionamento della Giustizia; un "rendiconto" al popolo, mandante, del modo con cui la magistratura ha espletato il mandato ad essa conferito. Con la possibilità quindi — della quale noi magistrati non possiamo né dobbiamo dolerci — che l'opinione pubblica sottoponga a discussione ed a critica, attraverso la libera stampa o in qualsiasi altro modo, l'operato della magistratura, da non considerare più "sacrale" o intoccabile; così come viene sottoposto a libera critica e discussione l'operato degli altri poteri dello Stato, il legislativo e l'esecutivo».

A sua volta il p.g. di Roma si è soffermato sul significato della udienza di inaugurazione dell'anno giudiziario, osservando «come per queste cerimonie si debba attribuire importanza solo al contenuto e non a ciò che rappresenta pura forma e simbolo, forma, peraltro, da cui ci si può anche distaccare; in realtà, oltre le parvenze, vi è una necessità causale che giustifica la utilità di questo antico uso; in ogni raggruppamento primitivo di società non organizzata, la giustizia è un fatto al quale tutti partecipano collettivamente e, anche nello Stato nella forma più evoluta, la giustizia è un fatto che riguarda ugualmente tutti i cittadini. Ora, anche se questo è un modo imperfetto per accostarci a quel costume è pur tuttavia un mezzo per mantenere una connessione la cui validità supera il grado stesso della condizione attuale.

Anche il p.g. di Bari, le relazioni seppure formalmente indirizzate alle Corti e, indirettamente, alle Autorità che hanno il potere di perfezionare l'Amministrazione, sono sostanzialmente rivolte a tutto il Popolo, divenuto ormai, per la sua stessa costituzionale sovranità, il più autentico titolare del diritto di conoscere in quale modo sia amministrata quella giustizia che viene oggi resa, appunto, in suo nome.

E, se questa è la sostanza, è spiegabile anche la solennità della forma, che vuole essere non già l'esaltazione di coloro che della giustizia sono servi, ma soprattutto un sentito atto di omaggio allo stesso destinatario della relazione, il popolo sovrano, nell'interesse delle istituzioni democratiche che esso stesso si è date».

«Come risulta dalla prassi tradizionale — ha detto infine il p.g. di Potenza — e come è precisato nella circolare ministeriale esplicativa del 24 ottobre 1953, compito del procuratore generale è quello di "passare in

rassegna in modo obiettivo e sereno l'andamento dell'amministrazione della giustizia nel distretto di Corte d'Appello durante il precedente anno giudiziario". L'esposizione con cui si compie questa rassegna a buon diritto prende il nome di "relazione" giacché viene a rientrare nella categoria concettuale, appunto, della "relazione".

I modi, i termini, i confini, il disegno della relazione sono logicamente lasciati all'incaricato di questo compito».

II. LA CRISI DELLA GIUSTIZIA.

La crisi della giustizia è stato un tema largamente ricorrente nelle relazioni dei p.g., tema riguardato sia negli aspetti essenziali (funzione della giustizia), che complementari (insufficienze organizzative).

Il p.g. della Cassazione ha osservato come tutte le riforme frammentarie fin qui emanate, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale abbiano avuto scarsa importanza e nessuna efficacia ai fini della necessaria trasformazione delle strutture, e del loro adeguamento alle istituzioni democratiche e alle esigenze della vita sociale.

Il p.g. di Roma ha dedicato all'argomento ampio spazio ritenendo che un discorso completo intorno alla giustizia, quale deve essere quello contenuto in una relazione annuale, non può più consistere soltanto nella presentazione di alcune cifre, ma deve spingersi ancora più avanti, oltre le forme nominalistiche, per riconoscere veramente ciò che essenzialmente è valido e tutto ciò che determina, o può causare, una condizione critica. «Questa, del resto, è un modo adatto per ogni ragionamento che implica una valutazione di carattere giuridico: e infatti, se ogni norma ed ogni ordinamento corrisponde alla categoria delle cose generali ed astratte, non è possibile verificarne l'immanenza nella concretezza del sistema e dei diversi rapporti, senza staccarsi dall'indefinito e precisare il dato storico che della norma costituisce l'unica realtà.

Una società nuova non può regolarsi, né estendersi, entro strutture ed ordinamenti adatti per una società di tipo diverso e occorre, perciò, come ha indicato il Presidente della Repubblica, nel suo elevato messaggio al popolo italiano, che alla giustizia siano forniti strumenti più moderni, più rapidi, più incisivi; e non soltanto strumenti materiali indispensabili per il buon funzionamento della vita giudiziaria, ma strumenti legislativi nuovi, dalla riforma dei codici a quella dell'ordinamento giudiziario.

In questa sintetica proposizione è esattamente precisato tutto ciò che serve perché la giustizia e la sua amministrazione acquistino ordine e il loro definitivo assetto.

L'argomento suggerisce elementi che, ovviamente, non possono svilupparsi in questo momento; vorrei precisare, però, che alcuna riforma può reputarsi appropriata se non corrisponde a una serie di premesse sistematiche: è dato di comune esperienza che i cosiddetti inserti innovativi costituiscono, a volte, vere e proprie parti avulse, rispetto al complesso normativo al quale sono destinate; e, d'altra parte, che non si può procedere ad una adeguata modificazione degli ordinamenti senza avere riguardo a concetti e rapporti concreti, come si conviene in una società che si muove rapidamente e rifiuta ogni regola che non corrisponde alla mutata visione delle cose. Ma, prima di tutto, occorre stabilire come organizzare gli uffici rispetto alla generalità e complessività del modo di esplicarsi dell'attività giudiziaria, definendo le rispettive competenze; come formare l'ufficio del giudice e come ordinare quello del pubblico ministero, come titolare dell'azione penale e come parte nel processo.

Rimedi consimili potrebbero conferire un certo grado di impulso, ma non risolvono il problema di fondo: eliminare la crisi della giustizia; fatto critico, che non interessa la nostra amministrazione, soltanto, ma la stessa struttura

dello Stato nella sua conformazione formale e sostanziale, perché uno Stato che legifera e non è in grado di mantenere la certezza del diritto, pregiudica il suo modo di essere.

Nello stesso tempo, ho inteso rappresentare che non si tratta di una crisi funzionale che si è verificata per lo squilibrio di adattamento della nostra organizzazione alla richiesta esterna, ma di crisi che investe l'attività di rendere giustizia, secondo i suoi essenziali valori, che ne compromette il contenuto morale.

In una parola, non vi è più corrispondenza tra sistema e società, e senza questa correlazione etico-politica vi è distacco e la rottura.

Il fatto è che a causa della nuova dialettica sociale, fatto che non può assolutamente comprendersi con i concetti riferibili al quadro del passato, tra società e Stato si è stabilita una profonda compenetrazione al punto da condizionare lo Stato medesimo che non si raffigura più secondo il tradizionale rapporto "comando, obbedienza", ma come potere che si realizza nel finalismo sociale; uno Stato, perciò, che non è più arbitro ma mediatore di scelte.

Se questo è il nesso che contraddistingue il rapporto Stato e società, questa correlazione preme anche sulla funzione della giustizia, con forza pari alla dimensione e alla intensità dei fenomeni sociali.

In questi termini, alcuna riforma è valida senza dismettere gli assoluti categorici e quelle forme di intellettualismo i cui postulati inducono alla prefigurazione di modelli astratti, e non attribuisce, invece, giusta importanza ai riferimenti reali, per modo che, anche quei "valori", che i giuristi denominano "beni giuridici", si accordino con i concetti che la società specifica come complessi di beni morali ed intellettuali e considera fondamentali per il promovimento generale. In questa maniera, non si contraddice lo Stato di diritto, perché, qualunque sia il modo e l'ordine con cui si pongono gli ordinamenti giuridici, questi nell'ambito delle istituzioni rappresentano, pur sempre, il punto d'incontro e di risoluzione di tutte le esperienze e, quindi, la regola somma di ogni società civilmente e liberamente organizzata.

Non solo, ma si attribuisce alla giustizia la sua vera grandezza nell'aspetto di struttura di sintesi di un complesso di norme finalizzate e, come ho detto, si restituisce al giudice il suo vero ruolo di assertore della legalità e garante della libertà morale di tutti.

Compito della giustizia deve essere quello di rendersi interprete della nuova coscienza dell'uomo, che come altre volte, nel corso della sua vicenda, dall'estraneità della sua condizione, aspira a collocarsi al centro del sistema per la ricerca di nuovi scopi e nuove forme di equilibrio in cui il benessere non debba essere fine a se stesso.

Il nuovo scopo della funzione di giustizia potrebbe essere proprio questo: guidare l'uomo che si avvia verso questa nuova esperienza: e questa la propria ideologia; ideologia del giudice e della magistratura: la sua assoluta fedeltà alla legge e ai fini che questa persegue; fini che, mai, possono divergere da quelli dello Stato nella sua configurazione generale; sistema nel quale il primato della legge deve rappresentare il principio regolatore di tutti i bisogni e di tutte le aspirazioni umane, per il conseguimento del bene generale».

Nell'ambito dello stesso tema, il p.g. di Firenze si sofferma sulla constatazione della esistenza di sentimenti di incertezza e sfiducia nei confronti dell'operato della magistratura, alla quale vengono mossi addebiti di parzialità e di incomprensione delle esigenze dell'attuale momento storico nonché di incapacità ad adeguarvi le proprie decisioni. Osserva in particolare il p.g. che «alcune di queste critiche risalgono lontano nel tempo, come quella relativa alla eccessiva lunghezza delle procedure (la si lamentava, si noti bene, perfino all'epoca di Giustiniano); o quella che pone in evidenza lo stato di arretratezza tuttora esistente in molti servizi giudiziari. Senonché si assiste oggi non solo ad un crescendo nella asprezza della contestazione, divenuta in alcuni casi vera e propria aggressione morale, ma anche ad un radicale mutamento nelle ragioni e nei contenuti della crisi di fiducia: in passato le disfunzioni, anche gravi, esistenti nella amministrazione della giustizia erano normalmente attribuite a

carenze delle leggi regolatrici del processo, alla cronica insufficienza di mezzi, o ad altre difficoltà di ordine oggettivo, ma non imputate soggettivamente ai giudici che erano, anzi, circondati da stima incondizionata e da generale rispetto.

Oggi, invece, tutto l'ordine giudiziario nel suo complesso e, si può dire, in ogni singolo componente, si trova esposto all'imperversare degli strali scagliati da ogni parte. E questo fenomeno — che pure esiste quasi dappertutto — ha assunto aspetti gravi in Toscana, dove la lotta fra le opposte forze politiche è durissima, e dove il magistrato che applica rigorosamente la legge è contestato in alcuni settori mentre quello asservito ad ideologie politiche viene deplorato dai così detti benpensanti. Con la conseguenza che spesso il giudice, turbato dal dilagare delle critiche, provenienti talvolta anche dagli stessi colleghi, rischia di perdere quell'equilibrio che deve costituire la dote primaria ed essenziale di chi esercita la funzione, delicatissima, del rendere giustizia.

Senza dubbio, tale stato di cose è un riflesso della instabilità esistente nelle istituzioni dello Stato e nei vari gruppi sociali per effetto della contestazione del principio di autorità; e noi magistrati, che impersoniamo lo Stato in una delle manifestazioni tipiche della sovranità, non potevamo certo illuderci di rimanere ai margini del ciclone, divenuto di una violenza inimmaginabile fino a poco tempo addietro.

E non c'è da meravigliarsi che tutto questo avvenga, in quanto — come ha osservato in uno scritto recentissimo un illustre giurista, che fu Presidente della Corte Costituzionale, Aldo M. Sandulli — "la confusione delle lingue e delle menti" costituisce "connotato essenziale della presente realtà politica e sociale italiana" e "il sistema politico in cui viviamo ... non coincide più con quello che sta scritto nella Costituzione".».

A sua volta il p.g. di Torino definisce l'insoddisfacente andamento delle cose della giustizia con la formula "crisi di legalità", soffermandosi poi a spiegare il fenomeno ed affermando che il rispetto delle norme non può essere assicurato soltanto dal loro carattere obbligatorio e dalle minacciate sanzioni. «Così come i membri di una comunità, nota il p.g., osservano usi che la comunità esprime spontaneamente al di fuori di ogni deliberazione di un organo a ciò destinato, allo stesso modo essi si sottraggono al rispetto di una legge formale quando non si riconoscono in essa, quando cioè non trovano una sufficiente rispondenza tra quel divieto o quel comando e il loro senso del giusto o dell'utile.

Si verifica allora una tendenza alla disapplicazione di leggi ancora formalmente valide, che non risparmia nemmeno le leggi penali. E' questo uno degli aspetti tipici della crisi della legalità: lo Stato perde di credibilità, e la violazione di alcune sue leggi non viene più sentita come colpa.

Il fenomeno si è verificato anche nel nostro Paese a causa del ritardo col quale il potere politico ha proceduto, e in molti casi non ha proceduto, alla sostituzione di fondamentali leggi di un regime scomparso da oltre un quarto secolo, e all'attuazione della nuova Carta fondamentale, realizzandone le promesse ed emanando le leggi da essa espressamente previste.

Una serie di piccole riforme parziali, se da un lato ha servito a rimediare alle storture più gravi, dall'altro ha creato numerose contraddizioni tra le vecchie norme sopravvissute e le nuove ispirate a principi del tutto diversi. Questa situazione ha addossato alla giurisprudenza, cioè ai giudici, un compito superiore ai mezzi dei quali disponevano per assolverlo: come era inevitabile, alla confusione legislativa ha corrisposto la confusione interpretativa e ad esse ha corrisposto lo scadimento del prestigio del potere politico e del potere giudiziario.

Il mutevole rapporto di forze tra le varie componenti della società non ha più trovato un alveo abbastanza solido nel sistema delle leggi, e gli straripamenti sono divenuti continui e gravi.

L'aspetto politico del fenomeno non è di nostra competenza in quanto magistrati, anche se come cittadini, abbiano ciascuno le nostre convinzioni politiche: sono convinto che non è cittadino completo chi si disinteressa dell'aspetto politico della vita della comunità di cui fa parte.

Ma questa crisi della legalità come difetto dell'azione legislativa e come sfiducia del popolo nella legge ha inciso profondamente anche sulla nostra capacità di soddisfare al compito che ci è affidato. E questo non è un discorso politico vietato al magistrato, bensì è un discorso che rientra in quel rendiconto, non esente da autocritica, che in questa sede la magistratura è chiamata a fare».

Per il p.g. di Cagliari la causa principale della crisi è la lentezza della giustizia. Quali le cause? Non certo, afferma il p.g. la negligenza dei magistrati: essi sono i primi a soffrire come uomini, come cittadini, come giudici.

In particolare, a proposito della lentezza nella definizione dei procedimenti penali, il p.g. osserva «che essa non di rado dipende dalla natura stessa dei processi, dalla loro intrinseca difficoltà; processi complessi, con numerosi imputati, riguardanti fatti gravi il cui movente deve ricercarsi in altri fatti lontani nel tempo; processi non lineari, pieni di sinuosità e di meandri, dove quasi mai l'imputato o gli imputati sono confessi, dove spesso è necessaria una lunga indagine istruttoria per controllare un alibi.

Sono pertanto in grave errore coloro che, talvolta, scorrendo della attività dei nostri uffici sulla base di certe tabelle statistiche, stabiliscono anticipati e assurdi raffronti, ignorando o fingendo di ignorare quanto grande sia la intrinseca difficoltà in genere del processo penale sardo.

Va anche rilevato, a proposito della lentezza nella definizione dei procedimenti penali, che non poco vi contribuiscono le nuove formalità, che recenti provvedimenti legislativi hanno inserito nel sistema processuale. E' da notare, in proposito, che talune delle così dette garanzie di difesa — e mi riferisco, non tanto alla presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato, quanto alla sua presenza a determinati atti della istruttoria (ricognizioni, perizie, esperimenti, etc.) — sono nella prassi pressoché inutilizzate. A parte la constatazione che moltissimi imputati sono privi di difensore di fiducia (almeno nella fase istruttoria), i difensori, i quali trovano già difficile presenziare alle molteplici udienze, non si avvalgono di quelle garanzie di difesa o perché certi atti istruttori non incidono sulla linea difensiva dell'imputato o perché hanno piena fiducia nel magistrato. Tuttavia, gli adempimenti, fra avvisi e comunicazioni, con fissazione di termini e conseguenti ritardi e spostamenti, debbono farsi per tutti ed appesantiscono notevolmente le istruttorie».

Il p.g. di Potenza, infine, così si è espresso sul tema: «Se per crisi si intende il complesso di constatati dati obiettivi negativi inerenti all'organizzazione e alla gestione dell'amministrazione della giustizia, tanto da mostrare che questa è usurata dal tempo, invecchiata e indebolita nelle sue strutture, quasi un illustre edificio che mostra le sue crepe, depressa nel suo organico umano, quasi un'azienda in cui le forze di lavoro sono sempre più inadeguate alle esigenze e gli affari sono stentati, si può anche convenire sul giudizio di stato di crisi della giustizia.

Ed è ovviamente una crisi che non torna a discredito della magistratura. Senonché molti sono contrari a questo concetto, cui è coesistente il senso del pericolo imminente e della incertezza del futuro, perché pensano che qualunque situazione sociale, per malandata che sia, quando è suscettibile di risarcimento e risanamento con l'impiego delle risorse fisiche e morali disponibili nella comunità nazionale, esula dalla nozione di crisi propriamente detta. Sarà che la giustizia civile è troppo lenta rispetto alle accresciute esigenze di speditezza; che è troppo costosa sì da poter assicurare la concreta applicazione generale del principio che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge; che la giustizia penale è anch'essa eccessivamente lenta con grave danno della categoria dei giudicabili e delle stesse parti lese (un primo esperimento di rimedio si è fatto con la recente legge sui limiti massimi della carcerazione preventiva, la quale, però, da sola, non ha altra portata se non quella di un

colpo di sprone alla affaticata magistratura, affinché sia sollecita nella definizione dei processi con detenuti); che le legislazioni civile e penale danno qua e là segni di invecchiamento rispetto alle novità della vita sociale da esse disciplinata; che l'ordinamento processuale penale è tale da consentire la facile commissione di errori giudiziari in danno di innocenti (molto meno, però, di quanti se ne danno a intendere); sarà vero tutto questo ed altro che si va dicendo, ma trattasi di mali cui si può rimediare e basta questo per non disperare. E infatti con tutte le leggi in elaborazione presso il Parlamento sulle più diverse materie, che qui è superfluo elencare, si sta provvedendo alla bisogna.

Non senza avvertire, peraltro, che dobbiamo tutti usare pazienza nel sapere aspettare, perché anche questo lavoro legislativo è per sé stesso necessariamente lento».

1) Le insufficienze organizzative.

In ordine al problema più specifico delle disfunzioni organizzative dell'apparato della giustizia, molti procuratori generali hanno lamentato le insufficienze di organico relative ai magistrati e funzionari, la scarsità dei servizi, la inadeguatezza degli edifici. In particolare il p.g. di Milano ha rilevato «come fra le cause che costituiscono una remora ad una più spedita definizione dei processi, primeggia certamente la scarsità dei funzionari, dei coadiutori dattilografi e del personale ausiliario, nonché dei mezzi materiali posti a disposizione della Giustizia. La deficienza si riflette particolarmente nella situazione di questo Distretto, soprattutto per quanto riguarda la sede di Milano, sede non desiderata né richiesta per l'alto costo della vita, specialmente nei confronti dello scarso stipendio di un coadiutore o di un commesso giudiziario. Gli Uffici giudiziari lamentano non soltanto la deficienza delle piante organiche, ma anche le vacanze che si verificano nelle pinte attuali, per frequenti trasferimenti del personale ad altra sede, senza che si provveda alla sua sostituzione. La deficienza di funzionari rende in pratica impossibile assicurare l'assistenza del cancelliere al magistrato, che pure è prescritta dalla legge; essa ha impedito, presso la Corte d'Appello, la costituzione della progettata 4ª Sezione penale che avrebbe dovuto eliminare l'arretrato. Il Presidente della stessa Corte ha chiesto che l'organico dei funzionari venga aumentato da 43 a 79, con un aumento ritenuto necessario, di più dell'80; richiesta che sta a dimostrare l'assoluta inadeguatezza del personale attualmente addetto alla Corte stessa. In alcune delle Procure della Repubblica del Distretto è vacante da tempo il posto di segretario capo dirigente, ed in alcune Preture quello di cancelliere capo.

Sarebbe necessario rendere più moderno e più snello il funzionamento dei vari servizi: non poca attività oggi spesa dai cancellieri e segretari potrebbe validamente essere affidata ai coadiutori dattilografi. Ma anche di questi ultimi si avverte la scarsità: è vero che con recente Decreto Ministeriale 31 luglio 1971 n. 274 sono state aumentate le piante dei dattilografi, ma in misura non certo sufficiente. Per quanto riguarda la Corte milanese, ad esempio (con D.M. 5 luglio 1971) i ruoli sono stati aumentati di 7 unità; ma quanto sia incongruo tale aumento è dimostrato, anche qui, dalla responsabile valutazione del Presidente della Corte stessa, che ha richiesto un aumento dei dattilografi da 15 a 50 unità».

Anche il p.g. di Caltanissetta ha indicato come cause della crisi la scarsità di mezzi tecnici moderni, il difetto di edifici moderni e funzionali anche nei centri maggiori (basta citare Firenze e Napoli), la dipendenza dai Comuni (le cui casse, spesso sono vuote) per la manutenzione dei locali e per le spese occorrenti per i servizi di ordine, le bardature burocratiche che demandano impossibili controlli dei Magistrati per attività amministrative e contabili attribuite ai funzionari che pur tuttavia sono investiti di funzioni direttive, relazioni e adempimenti statistici di dubbia utilità che impegnano costan-

temente magistrati, funzionari e ausiliari. Ha aggiunto poi il p.g. che tra le componenti della crisi deve essere tenuto nel massimo rilievo — ma, purtroppo, sono tenaci le avversioni dei preposti alle riforme — lo scontento dei funzionari di Cancelleria e di Segreteria, amareggiati da un farraginoso e pericoloso sistema di scrutini che dà luogo a graduatorie sistematicamente annullate dal Consiglio di Stato, nelle quali, per la limitazione dei posti, non vengono compresi funzionari molto valorosi e che di fatto esercitano molto lodevolmente da anni le funzioni proprie del grado dal quale lo scrutinio li ha esclusi: e ciò con conseguenti ovvii riflessi negativi per il funzionamento degli uffici».

In modo sostanzialmente analogo, i p.g. di Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Genova, L'Aquila, Milano e Trieste hanno denunciato come fattori di crisi l'insufficienza di magistrati e di funzionari, la mancanza e l'inidoneità dei mezzi tecnici, l'irrazionale distribuzione degli uffici e dei giudici.

Per il p.g. di Bari, un congruo aumento degli organici aumenterebbe di gran lunga il rendimento degli uffici «ma gli organici purtroppo non solo sono insufficienti spesso non sono neppure coperti.

E la deficienza del personale è causa di gravissimi inconvenienti. Se le vacanze dei posti organici si mantenessero in limiti tollerabili, si continuerebbe almeno a disporre di una massa di manovra tale da poterne estrarre dei supplenti. Ma allorché le deficienze oltrepassano il punto critico, anche le masse di manovra diminuiscono correlativamente, ed allora il problema delle vacanze non può trovare più soluzione: è il marasma».

Il p.g. di Genova ha affermato che «assume particolare importanza l'insufficienza numerica del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. E' noto infatti, che tra le funzioni che sono ad esso attribuite vi è quella di redigere processo verbale di quanto viene dichiarato davanti al magistrato, funzione tanto importante che i relativi atti fanno piena prova sino a querela di falso.

Senonché, nessuno degli operatori del diritto ignora che tale personale, in quasi tutti gli uffici giudiziari, si trova nell'assoluta impossibilità, per la limitatezza della sua pianta organica, di svolgere tutta l'attività relativa alla predetta funzione.

Ciò comporta naturalmente un rallentamento del corso della giustizia, che viene contenuto in limiti meno gravi soltanto con l'adozione, nella pratica, di sistemi non ortodossi, accadendo spesso che, nell'istruzione civile, siano i difensori delle parti a predisporre i processi verbali e che, nell'istruttoria penale, l'atto sia compiuto dal magistrato senza l'assistenza del cancelliere.

Certo, ne risulta violato il principio di legittimità, ma si tratta di sistemi imposti dall'esigenza di evitare la paralisi quasi completa del corso della giustizia».

Dal canto suo, il p.g. di L'Aquila ha rilevato «che la grave carenza di personale diminuisce in maniera notevole il rendimento degli uffici e costituisce una di quelle cause che influiscono sulla lentezza delle procedure.

Naturalmente la situazione diviene addirittura insostenibile in quegli uffici di pretura, ove mancano contemporaneamente il magistrato e il cancelliere ovvero il cancelliere e il coadiutore dattilografo. Insostenibile, anche perché le applicazioni non sono affatto ambite, in quanto l'indennità di missione, nella misura attuale, non copre neppure la spesa di vitto e alloggio del magistrato o funzionario, che dovrebbero essere applicati nei posti vacanti; senza dire che, come l'esperienza insegna, le applicazioni recano poco giovamento all'ufficio per il quale vengono disposte, ma distraggono in misura molto maggiore il personale dall'attività che dovrebbe svolgere nella sua sede abituale.

Se si vuol fare veramente economia di personale di cancelleria e al tempo stesso rendere più efficienti e spediti i relativi servizi, è necessario semplificarli e ammodernarli, liberandoli dalle pastoie create da una disciplina legislativa che risale circa alla metà del secolo scorso: intendo riferirmi particolarmente ai gravosi e complessi — quanto inutili — servizi contabili inerenti ai depositi di carta bollata e di somme per spese di cancelleria, nonché al servizio del

campione penale, che, come ho già avuto occasione di dire, potrebbe essere del tutto soppresso, solo che si voglia veramente considerare la multa o l'ammenda una pena — da convertire immediatamente in caso d'insolvenza del condannato — e non, come oggi avviene, un credito dell'Erario.

Posso dare, tuttavia, al riguardo una speranza, almeno per quanto concerne il primo dei cennati problemi: il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che tende a sopprimere i defatiganti servizi contabili, rendendo così disponibili per gli altri servizi di istituto complessivamente almeno 400 funzionari di cancelleria. Non voglio arrogarmi tutto il merito della dura battaglia che si è resa necessaria per vincere le immancabili resistenze burocratiche: soprattutto perché essa non è ancora finita, dovendosi sollecitare la presentazione del disegno di legge alla Camera. Ed è prevedibile che ancora molte difficoltà potranno sorgere fino alla definitiva sua approvazione».

Sul problema della distribuzione degli uffici giudiziari e dei giudici, il p.g. di Trieste ha detto «che mentre nelle città più grandi si hanno uffici giudiziari con carichi di processi, civili e penali, rispetto ai quali il numero dei giudici è assolutamente insufficiente (con conseguenti oneri di lavoro pesantissimi o addirittura insopportabili), altrove esistono molti piccoli tribunali e preture ove il giudice non può che svolgere un'attività minima e non di rado pressoché inconsistente.

Basta rivolgere l'attenzione ai pretori chiamati a redigere un numero di sentenze civili mensilmente inferiore alle dita d'una mano ed a definire non più d'una dozzina di piccoli processi penali, d'importanza e difficoltà trascurabili, per convincersi dell'esattezza del mio rilievo; che è poi quello ricorrente d'anno in anno nelle relazioni inaugurali dei procuratori generali, in numerose comunicazioni fatte in congressi giuridici, negli scritti di studiosi del processo, negli atti degli organi di governo della Magistratura.

Si è auspicata la soppressione delle preture e dei tribunali meno importanti, specialmente di quelli situati in luoghi molto vicini ai centri più grandi, raggiungibili — con gli attuali mezzi di comunicazione — in qualche quarto d'ora o in pochi minuti; sono fatte proposte motivate e concrete; ma a tutto ciò, per probabili ragioni d'interesse politico, non sono quasi mai seguiti i provvedimenti sperati.

E allora non resterebbe che un rimedio: quello di concentrare il più possibile, nei grossi centri abitati che siano sede di tribunale e mediante applicazioni per due o tre giorni settimanali, i pretori dei mandamenti più vicini, affinché esercitino colà almeno una parte della loro attività giurisdizionale. Con questo rimedio — che implica per lo Stato una spesa per il pagamento di indennità di missione nel complesso trascurabile — si potrebbe ottenere il risultato di attuare "de facto" una più razionale distribuzione dei giudici, una più equa ripartizione del carico di lavoro e, conseguentemente, una maggiore rapidità nello svolgimento dei processi».

Allo stesso modo, per il p.g. di Ancona, la distribuzione delle energie lavorative denuncia una grave sproporzione tra quanto si pretende che alcuni magistrati e funzionari facciano e quanto si consente che altri non abbiano da fare.

Pur se gli uffici giudiziari non debbano essere valutati col metro della produttività proprio delle imprese, tuttavia la necessità dell'esistenza di una pretura o di un Tribunale non può prescindere da un certo rapporto di proporzione tra domanda di giustizia, quantità di lavoro mediamente richiesta ai singoli elementi degli uffici di pari funzioni, e costo complessivo dell'attività necessaria per soddisfare la domanda.

«Non sembra, invero, lecito mantenere, osserva il p.g., una organizzazione, mandamentale o circondariale, di persone, mezzi e servizi di costo sproporzionato alla scarsissima utilità che la popolazione ne ricava; e consentire che alcuni magistrati e funzionari di cancelleria e segreteria abbiano da rendere un quarto ed anche meno di quanto si pretende che altri rendano».

A sua volta, il p.g. di Cagliari ha auspicato la soppressione di quelle preture rurali, afflitte da croniche disfunzioni, ed il potenziamento, per converso, di analoghi uffici gravati di notevole carico di lavoro, considerando che l'eccessivo decentramento è causa di scarsa funzionalità, mentre i motivi che in passato lo imposero, particolarmente le difficoltà delle comunicazioni, sono ormai del tutto superati.

Del pari, per il p.g. di Catania, «finché non si provvederà alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con la soppressione degli uffici superflui e con il conseguente aumento dei giudici laddove maggiori sono le deficienze e, in primo luogo, nelle grandi sedi, non sarà mai possibile attendersi risultati tangibilmente positivi e si rimarrà sommersi da un arretrato sempre più gravoso, con la necessità di dover dare ai cittadini impossibili giustificazioni del nocumento che subiscono».

Infine, il p.g. di Milano ha affermato «che occorrerebbe sopprimere molte sedi giudiziarie, che nel nostro Paese sono in numero eccessivo: esistono, oltre che un numero indefinito di Preture, più che 160 Tribunali, alcuni dei quali privi, o quasi, di affari, nei quali vegetano almeno 6 magistrati, che complessivamente esplicano annualmente assai meno lavoro di quanto faccia un solo giudice, ad esempio, nei Tribunali di Roma, Milano o Napoli.

Con la soppressione di molti uffici si potrebbero recuperare circa 350 magistrati, da assegnare ai Tribunali in cui notoriamente il personale è deficiente.

Ma non è da nascondere la pratica estrema difficoltà di portare a termine una riforma del genere, per evidenti motivi di campanilismo e di male inteso prestigio, i quali — com'è constatazione evidente — hanno, al contrario, indotto negli ultimi tempi, anziché alla soppressione di uffici esistenti, all'istituzione di diversi nuovi Tribunali, dei quali non vi era alcuna necessità».

2) L'inadeguatezza della legislazione vigente.

Sempre con riferimento alla crisi della giustizia, molti procuratori generali ne hanno individuato una delle cause più importanti nell'inadeguatezza della legislazione vigente alle esigenze sociali.

Ha detto il p.g. di Perugia: «Nessuno può mettere in dubbio le gravi lacune esistenti nel nostro ordinamento giuridico sia per la carenza di molte leggi rispetto ai costanti progressi della società, sia per l'inadeguatezza di alcune norme di fronte alla rinnovata coscienza sociale, sia per i frequenti vuoti creati dalle decisioni della Corte Costituzionale, non sempre tempestivamente colmati. La necessità di provvedere a sollecitare riforme s'impone, quindi in maniera impellente. E' vero che vi è stato qualche parziale intervento del legislatore a carattere settoriale; ma sono proprio le riforme frammentarie le più nocive perché possono creare incertezza e confusione. E' vero che altre riforme sono state poste in cantiere, fra cui è da ricordare quella fase avanzata del codice di procedura penale. E' da augurarsi, però, che le riforme siano tali da consentire il raggiungimento di quei traguardi verso cui insistentemente aspirano gli operatori del diritto.

Parallelamente alla riforma del Codice di rito è sentita anche l'esigenza della riforma del Codice penale, oltre che con la soppressione di certe figure anacronistiche di reato, come si sta in parte verificando, con l'introduzione di altre ipotesi tipiche a tutela di interessi rilevanti della società e della persona umana.

Da molti studiosi, ad es., s'invoca la repressione di alcune forme degenerative che investono peculiari aspetti della moderna civiltà, come le abusive registrazioni magnetofoniche, le indiscrezioni sulla intimità della vita privata dei cittadini, il pubblico scandalo, anche se non costituente atto osceno, determinato dall'omosessualismo, la frode e la corruzione sportiva.

S'invoca pure l'estensione dell'istituto della depenalizzazione a lievi violazioni costituenti tuttora illeciti penali, sebbene tale istituto non incontri il generale consenso.

Altra riforma auspicata dagli operatori del diritto è quella del Codice civile soprattutto per quanto riguarda il diritto di famiglia, in relazione ai rapporti patrimoniali fra coniugi, e il diritto successorio, nonché quella non meno sentita del Codice di Procedura Civile, allo scopo di adeguarlo alle più pressanti esigenze pratiche, specie per quanto attiene alla fase esecutiva.

Preziosi suggerimenti provengono da studiosi degli attuali problemi del processo civile italiano, i quali ritengono che il lamentato malessere generale della giustizia civile potrebbe essere corretto, oltre che con un aumento dei mezzi materiali, con l'introduzione nel sistema processuale civile di strumenti a tutela giurisdizionale non ancora noti nella nostra tradizione giuridica, la cui opportunità sarebbe manifesta in vista del processo unitario che si va attuando con il rafforzamento e l'estensione del Mercato Comune. Lo snellimento del processo civile avrebbe indubbiamente favorevoli ripercussioni sulla fiducia del cittadino nei confronti della giustizia. E' stata di recente approvata dalle Camere l'istituzione del tribunale amministrativo regionale, soddisfacendosi così l'attesa dei cittadini interessati.

Rimanendo nel campo civile, non è inopportuno ricordare la necessità di una razionale riforma delle disposizioni sul fallimento e di una attenta revisione ed integrazione delle disposizioni sull'assegno bancario, specie per quanto attiene al facile rilascio di blocchetti di assegni agli intestatari di irrilevanti conti correnti ed alla responsabilità dei titolari per la emissione di titoli a vuoto. In proposito non è inopportuno ricordare che l'ipotesi più grave punita anche con la reclusione fino a 6 mesi ricorre, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema, non solo nei casi di elevata entità degli assegni o di gravi fatti di continuazione, ma anche in caso di recidiva specifica.

Nel campo penale, parallelamente alle misure già studiate per la realizzazione degli scopi etici dell'esecuzione della pena e del reinserimento del condannato nella società, si invocano, a ragione, provvidenze atte a depurare quegli ambienti famigliari e sociali in cui può facilmente svilupparsi, in un clima di immoralità la istituzione di centri di profilassi e di medicina criminologica».

Per il p.g. di Potenza, lo Stato-legislatore non solo mantiene un sistema normativo ormai inadeguato per difetto, ma lo aggiorna nel senso della maggiore inadeguatezza. «Mentre, afferma il p.g., le esigenze della difesa contro la criminalità postulerebbero quasi una legislazione speciale di emergenza, vige, invece, una normativa disarmonica. Nel problema dell'equilibrio contemperamento delle esigenze della difesa sociale con le esigenze della tutela della libertà del cittadino si è dato troppo peso a queste e troppo poco a quelle, sulla base di una valutazione astratta e alquanto retorica dell'essenza della libertà e sulla base di una concezione davvero esasperata del diritto di difesa. E' diventata uno spettro l'ipotesi del possibile abuso di autorità da parte delle forze dell'ordine e della magistratura.

A forza di piccole riforme si è giunti a tanto che, ad esempio, un'autorità di polizia giudiziaria la quale sia riuscita fortunatamente a scoprire un'associazione a delinquere dedita a furti con scasso o una centrale di ricettazione e ad appurare l'esistenza di una montagna di refurtiva nelle case degli indiziati, non può affatto, contrariamente a quanto possono credere i profani, né fermare costoro per interrogarli né operare perquisizioni nelle loro case, ma deve limitarsi a fare rapporto al Procuratore della Repubblica, il quale, a sua volta, neppure lui può dare soccorso all'autorità di polizia col disporre fermi e perquisizioni "illico ed immediate", potendo soltanto iniziare il procedimento penale col rito dell'istruzione sommaria e, come istruttore, emettere, se ne ha il coraggio, ordini di cattura e decreti di perquisizioni domiciliare, esponendosi alla contestazione oppositoria degli indiziati, reclamanti il loro diritto al passaggio dell'istruttoria al rito formale, ai sensi della recente legge 7 novembre 1969, n. 780 (e intanto prove e tracce del reato sono andate a farsi benedire)».

Sostanzialmente analogo il giudizio del p.g. di Catania che rileva «come sia ancora più pesante la situazione nel campo penale, dove in maggiore misura, per ragioni facilmente comprensibili, è avvertita l'esigenza di una rapida decisione.

Ed il codice di procedura penale, nato quando diverse erano le condizioni politiche, economiche e sociali della nostra Nazione, improntato anch'esso ad eccessivo formalismo, non è certamente idoneo a soddisfare quella esigenza.

Le recenti leggi, ispirate al nobile scopo di tutelare nella maniera più ampia il diritto di difesa, così come vuole la Costituzione, hanno finito peraltro per rendere più lento il corso del processo, già appesantito da una serie di adempimenti.

Intanto il disegno di legge delega al Governo per la riforma del detto codice non è stato ancora approvato, essendo ora ritornato al Senato, dopo che la Camera dei Deputati ha deliberato per la seconda volta sul testo del provvedimento.

Sarà vano peraltro sperare in un sensibile miglioramento della situazione, se il legislatore, insieme alla esigenza di tutela del diritto di difesa, non terrà presente, nell'opera di riforma, anche quella, egualmente fondamentale per la giustizia, di una maggiore celerità del giudizio.

La lungaggine del processo giova all'imputato colpevole, mentre si risolve, in un danno per l'innocente e per le parti offese. La lungaggine del processo fa perdere efficacia alla funzione intimidatrice della pena, tanto più che il colpevole, col passare del tempo, può sempre sperare in una delle tante amnistie, che con tanta facilità e frequenza vengono elargite. E quando al delitto non segua con la dovuta tempestività l'applicazione della pena, è la stessa autorità dello Stato che rimane compromessa».

Per il p.g. di Genova, altra causa, di carattere generale, della disfunzione della giustizia è l'inadeguatezza delle procedure, sia civile che penale.

«Questo, egli afferma, è un dato di fatto a tutti ben noto, e lo è in particolare agli operatori del diritto, che avvertono quotidianamente il disagio della assoluta inidoneità degli strumenti processuali ad assicurare un rapido corso del procedimento, essendo questo non soltanto minato nella sua efficienza da preclusioni e nullità spesso ingiustificate, ma anche dominato da un eccessivo formalismo e rallentato da termini troppo lunghi in rapporto al progresso tecnico ed al dinamismo della vita moderna.

Sicché, anche quando si riesce ad evitare tali preclusioni e nullità, la sentenza arriva con tale ritardo da vanificare spesso il riconoscimento del diritto».

Anche il p.g. di Bari ha parlato di una legislazione elefantiaca e «tuttavia manifestamente inadeguata a regolare situazioni tanto profondamente diverse da quelle che la ispirarono. Fare un rilievo preciso su quante leggi siano oggi in vigore in Italia, sarebbe un compito arduo anche per l'Istituto Centrale di Statistica.... Credo che si tratti, all'incirca, di una massa di oltre 12.000 provvedimenti, di cui quasi ottomila emanati dopo la fine dell'ultima guerra, ed alcuni risalenti, niente meno, ai primi anni dell'Unità.

Come si può sperare che questi ultimi valgano a regolare rapporti che sorgono adesso?

E l'enorme quantità delle leggi non è forse essa stessa causa di incertezza e di disorientamento? Dove andranno trovati in questi oceani di norme quei principi generali dell'Ordinamento giuridico che l'art. 12 delle preleggi affida all'interprete di ricostruire per colmarne le lacune?

Non si tratta qui, dunque, di impiegare soltanto, come si è fatto sinora, dei semplici medicamenti: nel campo della patologia legislativa c'è bisogno non già dei farmaci del clinico, bensì delle forbici e del bisturi del chirurgo ortopedico.

Ma quali speranze possono essere nutrite al riguardo, se, anche al di là delle riforme radicali, non è possibile ottenere neppure dei semplici testi unici di quelle parziali già emanate?

Di testi unici, se non ricordo male, non è stato compilato, dal 1945 ad oggi, che solo quello delle leggi elettorali.

Nulla si è fatto, invece, volendo dare un solo esempio, per ciò che riguarda la legislazione penale. E dire che sui Codici penali si sono succedute, dal 1942 ad oggi, una quarantina di leggi modificatrici, per non parlare delle altrettanto numerose sentenze riformatrici della Corte Costituzionale!

La farraginosa situazione che ne deriva è talmente intricata, senza l'opera dei compilatori privati, i nuovi Gneo Flavi del diritto penale italiano, la semplice ricostruzione dei testi presenterebbe enormi difficoltà, anche per i non inesperti. Eppure le leggi non sono dirette soltanto ai giuristi».

Infine il p.g. di Lecce ha detto che motivo primo (anche se certamente non unico) di una tale carenza è l'esistenza di leggi procedurali arcaiche, non più adeguate al dinamismo e al progresso tecnologico dell'epoca moderna, procedure che si prestano ad ogni sorta di cavilli formali di rinvii e di contestazioni, mentre le modifiche apportate in questi ultimi venti anni sono state prevalentemente marginali.

La situazione peraltro è resa più grave, secondo il p.g. di Brescia, dal c.d. "vuoto legislativo", cioè del vuoto che si verifica ogni qualvolta la Corte Costituzionale, dichiarando costituzionalmente illegittima una norma, la cancella dal nostro ordinamento giuridico, senza che il legislatore, cui spetta il potere-dovere di sostituire la norma soppressa con altra consona alla Costituzione, vi provveda in alcun modo.

«Si verifica, così, osserva il p.g., una carenza legislativa che viene colmata, non certo nel migliore dei modi, oda forme abnormi di consuetudine, o dalla giurisprudenza dei giudici di merito e della Suprema Corte di Cassazione, quando questo sia almeno possibile, ma che lascia inalterato il problema, creando scompensi logici, giuridici, economici e sociali, e ribadendo, malauguratamente, nella coscienza di tutti i cittadini la convinzione che il legislatore forse non compie del tutto il proprio dovere, pur pretendendo di avere una posizione preminente in forma del dovere che avrebbe dovuto assolvere.

Gli esempi di una simile situazione che possono essere dati sono numerosi; è sufficiente ricordare le lacune apportate al Codice civile, a quello della Procedura civile, a quello Penale ed a quello della Procedura penale per rendersi conto di quanto questo fenomeno sia diffuso e quale sia la gravità del fenomeno stesso, in un situazione in cui di giorno in giorno appare sempre più necessario che alle norme soppresse vengano sostituite norme aderenti al testo costituzionale.

Le conseguenze si ripercuotono e si stanno tuttora ripercuotendo nel nostro ordinamento ai danni dei singoli cittadini, colpevoli soltanto di vivere un ordinamento in cui il legislatore non adempie, almeno non sempre, alle proprie funzioni.

Ma un esempio ancor più sintomatico ed impressionante è stato quello della giustizia amministrativa. Come è noto, le controversie in materia di rapporti di lavoro con gli Enti locali e quelle relative a particolari provvedimenti di competenza del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale, erano state, a suo tempo, dalla legge, attribuite alla cognizione della G.P.A.

La Corte Costituzionale, con una serie di sentenze del 1967 e 1968 aveva dichiarato la illegittimità costituzionale della composizione delle G.P.A., delle loro competenze in sede giurisdizionale, e delle norme sulla procedura innanzi ad esse.

In tal modo, era stato soppresso il giudice avente competenza esclusiva in determinate materie e competenza di primo grado in altre materie.

Da allora, e per più di tre anni, tutti coloro ad es. che avevano una controversia di lavoro con le Amministrazioni Locali fra cui rientrano (non va dimenticato) le Amministrazioni Ospedaliere, rimasero sostanzialmente privi di giudice. Solo nel dicembre 1971 è stata emanata la legge istitutiva dei Tribunali Regionali, destinati a sostituire le soppresse G.P.A.

Il fatto che la Suprema Corte di Cassazione avesse più volte confermato la competenza del Consiglio di Stato a decidere su tali controversie, che il Consiglio di Stato avesse replicato di avere competenza solo per le controversie di legittimità, ma non per quelle di merito, se da un lato era servito a ridurre (ma non certo ad eliminare) il numero dei cittadini sprovvisti di giudice, non aveva certo risolto il problema che, per casi particolari, poteva addirittura dirsi aggravato, stante il conflitto che si era creato fra i due organi di giurisdizione superiore.

E' fuori, certamente, dalla competenza del potere giudiziario, l'adottare rimedi idonei, per situazioni del genere, in quantoché tale potere non dispone di strumenti adatti per imporre degli obblighi al potere legislativo.

Alcune delle cause di questo fenomeno possono ritrovarsi: nella carenza, nell'esecutivo, della volontà e delle possibilità concrete di farsi promotore di progetti di legge suscettibili di essere approvati dai due rami del Parlamento in tempi ragionevolmente brevi; nella insufficienza delle iniziative legislative parlamentari; nella inidoneità del potere di iniziativa popolare ad ottenere l'approvazione del progetto di legge; nella incertezza generale sul tipo di soluzioni da adottare; nella indifferenza nei confronti di problemi riguardanti l'ordinamento giuridico in concorrenza con altri problemi di pura politica che appaiono avere maggior rilevanza.

Le conseguenze di questo stato di cose possono portare alla radicalizzazione della tendenza a vedere come sole soluzioni possibili quelle di tipo miracolistico, dato che le soluzioni proposte dall'ordinamento giuridico appaiono semplicemente prive di concreta efficacia».

III. LA FUNZIONE DELLA GIUSTIZIA E IL RUOLO DEL GIUDICE.

1) Il rapporto tra giudice e legge.

Sul rapporto tra il giudice e la legge e particolarmente sul significato e sui limiti della funzione interpretativa demandata al giudice si sono intrattenuti, nelle loro relazioni, diversi procuratori generali.

Il p.g. della Cassazione ha osservato che «per essere, come oggi si suol dire "giudici nuovi" occorre non già adottare una qualsiasi ideologia politica, ma saper comprendere appieno le nuove esigenze della società, nella quale viviamo, e sapervi adeguare, nell'adempimento del proprio dovere, attraverso una moderna e retta interpretazione, l'applicazione della legge.

D'altra parte ci si può rendere facilmente conto dell'atteggiamento, che, rispetto a certi fenomeni sociali deve essere tenuto dai magistrati.

Così è per esempio delle tensioni determinate dalla generale irrequietezza dei cittadini per il mancato, o ritardato o incompleto scioglimento dei problemi sociali di maggiore rilevanza come ad esempio quelli inerenti ai bisogni della scuola, della famiglia, della casa, dell'assistenza sanitaria o per inadempimenti relativi al necessario adeguamento delle norme legislative, specialmente quelle penali, alle nuove esigenze del nostro Stato democratico. Orbene, in questa materia, un compito i magistrati l'hanno da svolgere ed anzi l'hanno svolto fin qui, che non è quello di partecipare alle lotte dei partiti politici, ma è quello di garantire i diritti dei cittadini, interpretando le leggi alla stregua dei principi fondamentali contenuti nella Carta costituzionale, evitando l'applicazione delle inique leggi del passato regime, mediante la denuncia di esse alla Corte Costituzionale.

E' un assurdo parlare di un'autonoma funzione promozionale del giudice, perché ad esso, invece, spetta soltanto di interpretare ed applicare la legge per realizzare proprio quella dinamica promozionale che in essa è contenuta e che discende dalla funzione esclusiva del Parlamento. Non ai magistrati, ma al

Parlamento è dato di operare le scelte concrete perché si realizzi tutto ciò che la Costituzione ha posto come compito primario della Repubblica fra cui in primo luogo secondo l'art. 3 garantire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese.

Non faccio certo un discorso politico se sostengo che questa partecipazione dei lavoratori sotto tutti gli aspetti alla vita del Paese, in realtà avviene attraverso i loro rappresentanti, che sono volta a volta i rappresentanti sindacali, i partiti politici o i Parlamentari ed avviene sotto la garanzia delle leggi che i magistrati devono fare rispettare per garantire i diritti che intenda limitarne lo svolgimento.

Le nostre istituzioni democratiche non solo ci consentono di affermare che è ingiusta l'offesa fatta ai magistrati quando li si qualifica come strumenti di una funzione repressiva, ma principalmente ci invitano a riflettere sul fondamento, sul quale esse istituzioni si innalzano e che è il principio primo che muove e alimenta tutte le norme del nostro ordinamento democratico.

Il p.g. di Milano, premesso che il miglior funzionamento della giustizia si traduce nel soddisfare in pari misura l'esigenza della rapidità delle decisioni nonché l'esigenza della certezza del diritto, cioè della parità di trattamento in situazioni identiche, osserva come da molte parti si segnala una "crisi della giustizia" anche nei confronti del principio della certezza del diritto, lamentando soprattutto che l'avvenuta "politicizzazione" di una parte della magistratura (che si riflette poi nello scontro ideologico tra le varie associazioni e "correnti" nelle quali si ripartisce la magistratura associata) dia luogo ad interpretazioni di uno stesso testo di legge molto contrastanti fra loro (per le norme aventi natura politica), dettate dalle rispettive ideologie dei magistrati giudicanti.

«Si deve peraltro rilevare, osserva il p.g., che la "certezza del diritto" non è — e non può essere — se non una meta ideale cui si tende, ma, come la perfezione, impossibile da raggiungere — a meno di non volere, attraverso un qualsiasi congegno tecnico, una cristallizzazione dell'interpretazione del diritto, che sarebbe in contrasto con le esigenze dettate dalla realtà sociale in continua evoluzione. D'altra parte, poichè la norma deve essere applicata, ciò postula necessariamente un'interpretazione di essa affidata al giudice; interpretazione che può essere diversa da parte dell'una o dell'altra persona e che, per forza di cose, sarà, in alcune materie, scelta anche in relazione alle ideologie politiche proprie del giudicante. In realtà, si deve riconoscere che di alcune leggi più propriamente "politiche" e delle norme stesse della Costituzione, si dà un'interpretazione "politica" non soltanto da parte dei giudici cui questa viene comunemente rimproverata, e cioè dei giudici che aderiscono ad una ideologia, *lato sensu*, "progressista"; ma anche da parte di coloro che si ispirano alla opposta ideologia, e che più degli altri muovono questo rimprovero; e che, sotto il pretesto di una interpretazione puramente "tecnico-giuridica" della legge, tendono a rendere immobile la interpretazione, e ad attribuire alla norma lo stesso contenuto che le era stato attribuito all'epoca in cui la legge fu emanata, e cioè, spesso, vigente un ordinamento politico assai diverso dall'attuale.

In realtà, alla libertà dell'interprete un chiaro limite è posto nel nostro sistema, dalla disposizione dell'art. 101 della Costituzione, per cui il giudice è soggetto alla legge: il che vuol significare l'assoluto ripudio di quel barbarico sistema del "diritto libero", nel quale il giudice è autorizzato a creare il diritto, e che in alcuni regimi autoritari è servito a privare i cittadini di quella elementare garanzia delle loro libertà che è la norma legislativa, per sottoporli all'arbitrio del potere dominante (si pensi al principio della volontà del *Führer* quale canone interpretativo nel periodo nazista in Germania). Ma entro il limite segnato dalla norma, l'interpretazione evolutiva è comunemente ammessa; ed anzi, nel nostro Paese in cui sopravvivono moltissime leggi emanate nel periodo pre-fascista, o addirittura durante il ventennio fascista, essa è doverosa per il giudice: il quale è tenuto a dare alla norma l'interpretazione evolutiva più ampia, fino al limite massimo consentito dal coefficiente

di elasticità della norma stessa, per metterla d'accordo, se possibile, con i principi fondamentali del nostro diritto, sanciti nella Costituzione democratica. I tentativi, da una parte, di alcuni giudici di fare resistenza ai principi stessi (ad esempio, non sollevando l'eccezione di illegittimità costituzionale in riferimento a norme chiaramente in contrasto con la Costituzione; o adottando, fra due interpretazioni possibili, quella ispirata al principio d'autorità anziché a quello di libertà; e così via); e, d'altra parte, i tentativi di segno opposto di altri giudici, di scavalcare velleitariamente in avanti la Costituzione, creando nuovo diritto, sono gli uni e gli altri fuori del sistema».

Il p.g. di Lecce, sempre sullo stesso argomento, condanna la tendenza insinuata in alcuni operatori del diritto, di applicare la legge non quale essa è, ma quale al giudice piacerebbe che fosse, sotto il pretesto della "interpretazione evolutiva", forgiando questa espressione non nel senso tradizionale e corretto, ma nel senso di distorsione della norma o della sua arbitraria modificazione, con offesa di quella certezza dei diritti e dei doveri, che la legge, anche di carattere elastico, deve pur sempre concretare entro confini ben delineati.

Il giorno in cui tale arbitrio fosse consentito, afferma il p.g., «nessuno saprebbe prevedere in quale modo sarebbe interpretata e applicata la legge: non il Parlamento, nell'atto di approvarla, non l'avvocato, nell'atto di dar consigli o di decidere se iniziare una lite o assumere una difesa: non il cittadino, ognuno di noi, che volesse adeguarsi spontaneamente alla legge».

Anche altri p.g. si sono occupati del problema dell'interpretazione. Il p.g. di Bari in particolare ha parlato della teoria sul così detto *metodo evolutivo dell'interpretazione*, e di quella ancora più drastica che Carlo Arturo Jemolo ha definito del *diritto libero*.

Quest'ultima, egli osserva, «è quella che, sinteticamente, potrebbe essere anche definita come la teoria del giudice-legislatore: essa, indulgendo alla tentazione (cui spesso la coscienza del giudice è esposta) di uscire dal territorio del diritto, illudendosi così di entrare in quello della giustizia, sostiene che egli, di fronte a norme e ad istituti superati potrebbe rendersi interprete delle esigenze politico-sociali del momento, per realizzare, anche al di là dei limiti consentiti dalla legge una giustizia più aderente alla realtà attuale.

Si tratta di una teoria che, se non fosse addirittura giuridicamente eretica (fu, infatti, già sostenuta dal Rothenberger, Sottosegretario di Stato alla Giustizia nel regime hitleriano), potrebbe essere anche considerata semplicemente metagiuridica, fondata com'è su aspirazioni di carattere politico o sentimentale, dalle quali il giudice non dovrebbe mai lasciarsi travolgere.

Ed ho detto teoria eretica (in senso giuridico, ripeto), perché il nostro Ordinamento costituzionale, limpidamente espresso proprio da quell'art. 101 che sancisce l'indipendenza del giudice, la esclude decisamente, laddove afferma in termini inequivocabili la soggezione del giudice alla legge.

La teoria della così detta *interpretazione evolutiva* è certamente assai meno spinta, ma sempre ugualmente sospetta.

Se, viceversa, con essa vuol sostenersi che il giudice possa creare del diritto, fingendo di cercare nella legge ciò ch'essa non contiene invece assolutamente, allora non si vede come questa teoria si differenzi da quella del diritto libero, che ho già detto non potere essere assolutamente accettata.

Se con essa, infatti, vuol sostenersi che il giudice, nell'interpretare la legge, deve aver riguardo sia al processo storico in cui si inquadra, sia ai nuovi principi affermati dalla Costituzione, *nulla quaestio*: si tratta pur sempre di processi interpretativi corretti, che fanno ricorso ortodossamente a due metodi classici ed addirittura fondamentali dell'ermeneutica giuridica: quello storico e quello sistematico.

Non sono, queste, considerazioni da bigotti, ma da credenti nel diritto: non può in alcun modo ammettersi che il giudice operi una rivoluzione attraverso la disapplicazione delle leggi vigenti, sia pure col nobile intento di

rendere una migliore giustizia: e chi, d'altronde, potrebbe rendersi garante che questo preteso miglioramento non sia invece prodotto di un manicheismo individuale ed egocentrico?

Tra la funzione del giudice e l'opera del rivoluzionario esiste un'antitesi concettuale irriducibile.

La libertà di ognuno esige invece che il giudice sia completamente soggetto alla legge: come sanziona la Costituzione vigente e come aveva già affermato Cicerone: "*Servi legum, ut liberi esse possumus*".

Perché se si accettassero queste teorie rivoluzionarie la legge non sarebbe più uguale per tutti, ma dipenderebbe dall'arbitrio individuale del giudice. Né il fatto ch'egli fosse in buona fede — cosa che dovrebbe sempre presumersi — cambierebbe la sostanza di tale arbitrio, il quale finirebbe per travolgere quella certezza del diritto che è la base stessa di ogni ordinamento giuridico.

Ogni organizzazione sociale, infatti, non può fondarsi, né concepirsi, se non in funzione di una somma di convenzioni, che realizzano appunto quel fine strumentale ed utilitaristico dell'*hominis ad hominem proportio*, in cui si sostanzia l'ordinamento giuridico: ed il frutto di tali convenzioni è, appunto, la certezza che da identiche situazioni di fatto deriveranno sempre identiche conseguenze di diritto.

Cosa che non sarebbe più valida se il giudice fosse, nell'interpretazione della legge, assolutamente svincolato da ogni norma. In tale ipotesi la difformità delle decisioni, il famigerato *tot capita tot sententiae*, non sarebbe più l'eccezione, ma la regola: ed è anche per questo che la funzione unificatrice dell'interpretazione giuridica, che la storia delle Istituzioni ha sempre demandato alla Corte di Cassazione e che la nostra Costituzione ha decisamente confermato nell'art. 111, è, per la suprema autorità che emana da quell'organo, assolutamente insostituibile.

Non ignoro affatto le contestazioni che l'irruenza e l'intransigenza di alcuni giovani magistrati, nella generosa ma bigotta difesa della propria indipendenza, muovono alla Corte di Cassazione.

Tale impostazione critica parte però da un sofisma: quello che la libertà del giudizio dei gradi inferiori venga annichilita dalla giurisprudenza della Corte Suprema.

E' un errore: il giudice è sempre libero di seguire o meno i suggerimenti interpretativi della Corte Suprema. E non di rado è anzi accaduto che il di lui eventuale dissenso abbia finito addirittura col prevalere, inducendo lo stesso Supremo Collegio in orientamenti diversi. Né questa feconda osmosi di pensiero giuridico è affatto incrinata dalla obbligatorietà della decisione suprema nei giudizi di rinvio — unico esempio di giurisprudenza vincolante — perché questa eccezione è dovuta alla necessità di troncare finalmente ogni disputa, e di sacrificare persino la stessa sete di giustizia, alla esigenza di assicurare quella rapida certezza di rapporti, che è essa stessa giustizia.

Forse che l'istituto della prescrizione non muove anch'esso dall'identico bisogno di certezza del diritto? ... E quando mai si è osato di contestarne la validità? ...

Ora non vorrei che questa mia impostazione del problema dei rapporti tra il giudice e la legge lasciasse pensare ch'io sottovaluti la feconda opera dei Magistrati più giovani — vita e speranza dell'Ordine giudiziario — quando, investiti in gran parte di uffici di Pretura, hanno frequentemente sollecitato dalla Corte costituzionale i suoi ben noti giudizi d'incostituzionalità.

Questa loro opera è stata eccezionalmente feconda, e merita quindi, senza riserve, la gratitudine del Paese, perché è servita e serve di sprone contro l'inerzia legislativa.

Ma questo riconoscimento non contraddice affatto quanto ho detto poc'anzi. Poiché quest'opera s'inquadra pienamente nella più ortodossa osservanza della Costituzione e quindi non è momentaneamente paragonabile all'altra, per la verità non eccessivamente frequente, di coloro che, sia pure nell'ansia di una giustizia sociale ancora lontana, ritengono di poter sovrapporre l'esercizio dei loro poteri giurisdizionali all'imperio della legge, in applicazione di teorie che, come ho già rilevato, sono manifestamente politiche e non giuridiche.

Nella stessa prospettiva, il p.g. di Caltanissetta rileva che molti dei sostenitori della interpretazione evolutiva della legge emulano i teorici della Scuola del diritto libero o della libera ricerca del diritto i quali hanno propugnato che il Magistrato deve considerarsi indipendente dalla legge scritta sino a disapplicarla e a creare nuove norme. Né va dimenticato, egli osserva, «il metodo teologico — o della giurisprudenza degli interessi — per il quale la interpretazione deve essere condizionata dalla necessità di appagare gli interessi del momento, prescindendo dalla volontà del legislatore».

Un giurista nazista — Curt Rothenberger, Sottosegretario di Stato del Reich al Ministero della giustizia durante il Regime di Hitler — scriveva con entusiasmo: «Sotto l'impero della dottrina del *Freirecht*, che svolgeva allora opera rivoluzionaria, e della *Interessenjurisprudenz* si è fatta strada l'opinione che quando il testo e lo scopo della legge fossero in contrasto il giudice dovesse orientarsi non secondo il testo ma secondo gli scopi cui la legge mirava».

E soggiungeva che la concezione nazionalistica del diritto andava ancora più in là; perché essa «chiedeva al giudice che nella interpretazione egli si ponesse contro il testo e contro lo scopo della legge quando l'applicazione di una legge antiquata contrastasse con il sano sentimento del diritto del popolo e in ispecie con l'idea della comunità nell'ordinamento giuridico;... e il giudice non doveva essere, perciò, un applicatore della legge, ma un ritrovatore del diritto». Nel contempo lo stesso giurista nazista deplorava il liberalismo del secolo XIX perché «con le sue idee sullo Stato di diritto, con la sua soverchia accentuazione dell'individualismo, aveva condotto alla separazione del giudice dal popolo e dallo Stato, formando un giudice apolitico, neutrale e indipendente» (in Riv. di diritto pubblico, 1943 P.I. pag. 100).

I giuristi di Hitler — come si addice ai giuristi impegnati nelle ideologie delle dittature — erano, dunque, convinti ed accesi assertori della necessità della politicizzazione del giudice. Ed invero il detto giurista nazista esplicitamente affermava che «il giudice costituisce il legame fra il diritto e la politica».

Codesto linguaggio oggi si rinviene purtroppo — e talvolta quasi testualmente conforme — negli scritti di non pochi di coloro che ritengono di sapere indicare ai giudici giovani la giusta strada per rendere giustizia al popolo, palesando, così, la loro intima certezza che i giudici anziani non sono sensibili al nuovo corso socio-politico perché permeati di ideologie superate, e il timore che i giovani possano estranearsi dalle nuove frontiere socio-politiche e formalizzarsi, anch'essi, nella interpretazione inerte della legge.

Certezza e timore siffatti non hanno fondamento, così come — salvo le eccezioni che, per essere tali, non meritano rilievo — è dato verificare nella realtà quotidiana poiché i giudici italiani, senza distinzione di generazioni, amministrano la giustizia vivendo in mezzo agli uomini, conoscendo e soffrendo direttamente i bisogni e le aspettative, senza che la toga sia per loro un diaframma che li separi dal Popolo, in nome del quale emettono le loro decisioni.

Gli assertori della interpretazione pseudo evolutiva, come non paventano il diritto libero così non avvertono che la loro incessante campagna per la interpretazione creativa può indurre all'applicazione arbitraria della legge non pochi di quei giudici che già interpretano ed applicano rettamente la legge in conformità della scelta politica della Costituzione, e non con il freddo criterio tecnico di contabili di partite di dare e avere fra le azioni degli uomini e la legge considerata nella sua espressione letterale.

E' facile l'atteggiarsi a depositarii di verità e ad apostoli della Causa; ma, quando ci si lascia entusiasmare dalle speculazioni ideologiche, è altrettanto facile perdere di vista la realtà nella sua essenza e nei suoi confini.

Ora, la realtà giuridica è tale — come ha ammonito di recente un eminente giurista già Presidente della Corte Costituzionale (Sandulli) — che, se grande deve essere la sensibilità del giudice, aperta alle mutazioni giuridiche e sociali, e, se, soprattutto, grande deve essere il suo studio nell'adeguare l'interpretazione dei vecchi testi allo spirito della Costituzione, al modo in cui

essa vive, alla realtà sociale in cui si esprime e che le dà vigore, non è men vero, però, a un tempo, che i giudici debbono obbedire alle leggi, e che una sentenza contraria alla legge, quando non è espressione di ignoranza, è espressione di soperchieria e strumento di compassione e di annientamento della personalità e della dignità dell'uomo; e — ritengo di potere aggiungere — di negazione della dignità del giudice.

Ma la realtà della pratica quotidiana ci ammonisce concretamente sulla fallacia e sull'equivoco di certe speculazioni meramente ideologiche.

Il giudice deve rendere ossequio alla Costituzione interpretando e applicando la legge secondo la scelta politica in essa contenuta, ma viola la Costituzione se la sua interpretazione è creativa di una norma nuova (e, ovviamente, diversa) poiché si arroga il compito che la Costituzione riserva al Parlamento. Né può pretestare giustificazione nelle aspettative e nei bisogni sociali o nelle mutate prospettive socio-politiche, poiché o la norma è ora costituzionalmente illegittima — e allora la pronuncia spetta alla Corte costituzionale — o, pur non ritenendola illegittima, il giudice è dell'opinione che non sia possibile una interpretazione adeguata alle esigenze sociali da lui ritenute: e in questo caso è doveroso per lui l'interrogativo se il Parlamento, sicuramente sensibile a tutte le esigenze socio-politiche, abbia ritenuto di non dovere modificare o abrogare la norma per averla ravvisata tuttora attuale per la rispondenza ai bisogni sociali».

Dal canto suo il p.g. di Perugia ha detto che la crisi della giustizia riflette il tentativo di eversione della certezza del diritto col dichiarato scopo di creare una giustizia non in perfetta armonia con i valori della libertà, sanciti dalla Costituzione, ed a scapito degli interessi del cittadino, quale membro della collettività. Si è concepito perfino, osserva il p.g., «il dovere di interpretare la Costituzione in maniera del tutto liberale e legata a concetti baghi ed opinabili, in modo da renderla, secondo i cultori di tale programma, più aderente a certi principi, non facilmente individuabili, cui sarebbe ispirata la stessa Costituzione.

La teoria più diffusa per raggiungere tale traguardo è quella dell'interpretazione evolutiva del diritto, o più precisamente quella dell'abuso della interpretazione evolutiva e che, in pratica, si traduce in una inammissibile violazione della legge perché in palese contrasto con l'ordinamento sostanziale vigente. Come è stato giustamente osservato, la interpretazione è interpretazione ed è certamente sempre evolutiva quante volte la legge consenta al giudice di ragionare con sapienza, capacità e sensibilità.

Ma l'interpretazione evolutiva non può condurre il magistrato, sia pure con l'intento di fare giustizia, a forzare a tutti i costi il contenuto della norma col pretesto che egli deve regolarsi secondo i criteri che il legislatore prevedibilmente adotterebbe oggi, se si trovasse ad esplicare la sua funzione di regolamento sociale. Tale concezione porterebbe ogni giudice a comportarsi secondo i suoi personali orientamenti nell'individuazione e soddisfacimento dei bisogni sociali col deplorabile risultato dell'incertezza del diritto, della compromissione della tranquillità e libertà del cittadino, il quale non potrebbe fare mai affidamento sulla previsione dei giusti criteri di giudizio.

Si è invece lanciata la tesi delle leggi cadute in desuetudine, accusando di repressione quei magistrati che, fedeli al loro compito, applicano quelle leggi contro certe forme di violenza che vengono usate con le più varie giustificazioni. Così ragionando, si è arrivati a ritenere non costituenti reato, con le più fantasiose motivazioni, gravi episodi di occupazioni violente di fabbriche, di picchettaggio con soprusi ed aggressioni contro i lavoratori non aderenti agli scioperi e peggio ancora non aderenti a vere e proprie forme di devastazioni e di saccheggio, di blocchi stradali e d'interruzioni di pubblici servizi tessendo un uomo tra gli uomini, ha un suo preciso compito, al quale non può e non deve sottrarsi senza smentire la sua stessa essenza, senza calpestare il suo primario ed indefettibile dovere, senza rinnegare il suo giuramento.

Non si può, quindi, essere d'accordo con coloro che, distinguendo Costituzione formale da Costituzione sostanziale, vorrebbero ricavare un terzo tipo di Costituzione che si adegui a certi principi di cui essi soltanto sono i cultori

e non il legislatore, che ha creato una sola Costituzione per tutti i cittadini, così come non si può essere d'accordo con chi cerchi, con il pretesto di un'interpretazione sui generis, di fare assumere alla legge valori estranei all'ordinamento giuridico vigente, esaltando la figura di un giudice nuovo che distingua le leggi superate da quelle tuttora applicabili, facendogli assumere la figura del legislatore e mettendo in non cale il rispetto della legge, il principio della certezza del diritto, quella insostituibile garanzia di libertà di ciascuno e di tutti, dei diritti dell'individuo e della collettività».

Per il p.g. di Genova, «l'interpretazione evolutiva in tanto può essere accettata come mezzo volto alla ricerca della volontà della legge, in quanto si voglia affermare che il valore della norma non è quello dato dalla sua lettera messa in correlazione con la finalità tenuta presente dal legislatore nel formularla, ma quello che si ricava dall'inquadramento della norma nel sistema, il quale nel suo continuo divenire può averla resa tale da poter appagare, nei limiti consentiti dal suo testo, le sopravvenute esigenze sociali.

Contraria invece è la risposta se per interpretazione evolutiva si vuole intendere quella mediante la quale si dà alla norma una portata che va al di là dei limiti anzidetti.

Può accadere infatti che una norma, per i limiti invalicabili posti dal suo testo letterale, sia incapace di recepire dall'ordinamento giuridico una disciplina idonea a soddisfare le nuove esigenze.

Ebbene, quando ciò si verifica, il giudice, che non ritenga di poter sollevare questione di legittimità costituzionale della norma, deve applicarla nei limiti della sua portata, anche se questa può apparirgli non rispondente ad equità.

Diversamente operando, il giudice non solo verrebbe meno ad un suo preciso obbligo, qual'è quello che gli deriva dall'articolo 101 della Costituzione, ma si sostituirebbe al Parlamento, che è il solo potere istituzionalmente legittimato a modificare e creare la norma giuridica, per effetto del mandato ricevuto dal popolo, nei confronti del quale è responsabile delle scelte politiche operate con l'attività legislativa.

Senza dire poi che nell'adeguare la norma giuridica alla nuova realtà sociale il giudice, se svincolato dai limiti del suo testo letterale, verrebbe, inevitabilmente, pur se non intenzionalmente, a dare della stessa un giudizio di valore sulla base delle sue personali ideologie politiche, sicché una medesima norma interpretata da più giudici di differente orientamento politico finirebbe con l'acquistare contenuti diversi rispetto a casi simili».

Non diverso è stato il giudizio del p.g. di Catania. Il giudice — egli ha detto — «salvo che non ritenga la norma non conforme alla Costituzione, nel qual caso deve denunciarne la illegittimità alla Corte costituzionale, ha il preciso dovere di osservare lealmente la legge, qualunque essa sia.

Ci sorprende perciò e ci addolora l'atteggiamento assunto da alcuni giovani colleghi, i quali invocando i principi di libertà e democrazia, e dimentichi del prestato giuramento di osservare lealmente le leggi dello Stato, vanno proclamando il potere-dovere del giudice di interpretare liberamente la legge e di non applicarla se ritenuta non conforme alle esigenze sociali, senza considerare che i principi di libertà e di democrazia non sono concepibili se non sotto forma di obbedienza alle leggi; senza considerare che il metodo della libera interpretazione è proprio dei regimi assoluti ed autoritari ed è perciò ripudiato dalla nostra Costituzione, che sancisce invece il principio della legalità a garanzia dei diritti del cittadino contro il pericolo di ingiustizie, di abusi e di arbitri».

Del pari il p.g. de L'Aquila ha affermato che quando dalla parola della legge appare sicura la volontà del legislatore, non può essere consentito al giudice di sostituirvi, con una interpretazione del tutto soggettiva, una volontà contraria o, comunque, diversa: solo nei casi in cui il testo legislativo non

appaia sufficientemente chiaro, in quanto la lettera della norma dia adito a dubbi, può essergli consentito di ricercare, in sede interpretativa, quale sia stata l'intenzione del legislatore.

Diversamente operando si avrebbe una insicurezza nel regolamento dei rapporti giuridici, con inevitabile diverso trattamento dei cittadini nell'applicazione della stessa disposizione di legge e con il conseguente sovvertimento dell'ordine e della giustizia.

Ove, poi, si voglia esaminare il problema dall'altro lato, cioè dal lato di chi deve giudicare, non può negarsi, osserva il p.g., «che il giudice il quale, per motivi ideologici o per altro sia pure apprezzabile motivo, adotti soprattutto in materia penale una interpretazione "praeter" o addirittura "contro legem", viene ad usurpare i poteri che la Costituzione conferisce al Parlamento, cui per espresso mandato popolare spetta di emanare nuove leggi o modificare quelle esistenti.

Egli si arroga, dunque, un potere, che sconfina nell'arbitrio e che, come tale, salvo l'eventuale profilo penale, dovrebbe essere disciplinarmente represso dal Consiglio Superiore della Magistratura».

Sempre sullo stesso tema, il p.g. di Napoli ha detto: «Tutta la Costituzione è informata al principio di legalità, e nulla lascia all'arbitrio del giudice; non si giustificerebbero, altrimenti, né l'art. 101 della Carta Costituzionale che dichiara il giudice soggetto soltanto alla legge, né l'art. 111 che affida alla Corte Suprema, in sede di legittimità, la effettiva e concreta rispondenza della decisione alla norma.

Ciò non esclude il ricorso a quei principi della legislazione che, nei limiti della interpretazione evolutiva, sono unanimamente accolti da tutte le tendenze, anche più conservatrici, perché richiamati dall'art. 12 delle preleggi, ancora oggi costituzionalmente valido.

Ma, per quanti siano i difetti della legge positiva, (e la nostra attuale esperienza giuridica lo conferma) e le inevitabili conseguenze di particolari situazioni, inconvenienti ben più gravi deriverebbero da un sistema in cui il movimento della creazione del diritto per il caso singolo e la sua applicazione dovessero coincidere.

Il giudice, è chiaro, non esprimerebbe più un giudizio sul comportamento del cittadino rispetto alla norma, ma un giudizio valutativo sulla norma stessa, e quindi, politico.

In questo modo, ciascun giudice, e quindi, ciascun uomo, sul suo esempio, si sentirebbe autorizzato a fare tale valutazione della legge, con la logica conseguenza che si arriverebbe al caos, perché non si potrebbe più affermare indiscussamente l'obbligo del rispetto della legge, sia da parte del cives, sia da parte del giudice, dal quale non si potrebbe più pretendere l'imparzialità che dovrebbe essere la sua precipua caratteristica e che i consociati, in effetti, pretendono a loro garanzia.

Il giudice, in altre parole, finirebbe col fare politica nell'eseancora poco, se il fine non fosse quello, più volte dichiarato e propagandato, di distruggere il sistema dall'interno, di sostituire il padrone sbagliato con quello giusto, o, come pure si è detto di riscrivere, addirittura, la Costituzione elaborando nuovi valori culturali antagonisti.

E' chiaro, a questo punto, che non è in pericolo soltanto la certezza del diritto, ma la stabilità stessa delle Istituzioni, ed è altrettanto chiaro che occorre ormai chiederci se sia lecito al giudice, che ha giurato fedeltà alla legge, tradirla nella lettera e nello spirito; se sia lecito al giudice, il cui compito è di imporre l'osservanza della legge impedendo sopraffazioni ed arbitrii, disapplicarla a proprio arbitrio; se sia lecito al giudice svolgere una politica contraria a quella dell'ordinamento giuridico espressa dagli organi legislativi eletti dal popolo; se sia lecito al giudice, nell'attuale divisione dei poteri, sostituirsi al Parlamento, responsabile di fronte al corpo elettorale, per creare nuove norme o disapplicare quelle vigenti, senza rispondere ad alcuno del proprio operato. Perché, se tutto questo fosse lecito, al posto del giudice soggetto soltanto alla legge, noi avremmo un tiranno che non sarebbe più segnacolo di libertà, ma veicolo di schiavitù».

Infine il p.g. di Torino ha rilevato che con una magistratura indipendente, ma non elettiva, come quella italiana, la soggezione del giudice alla legge è l'unico collegamento possibile tra la sentenza e la sovranità del popolo, che appunto nella legge, creata dal Parlamento, ha la sua espressione più alta.

2) Il rapporto tra giustizia e politica.

Il p.g. presso la Suprema Corte di cassazione ha dedicato largo spazio al rapporto tra giustizia e politica, prendendo le mosse dalla proposta di legge per il divieto ai magistrati di appartenere a partiti politici o ad associazioni di categoria. In proposito egli ha detto che «il divieto di partecipare ad associazioni di categoria è manifestamente incostituzionale giacché l'art. 18 della Costituzione nel suo primo comma attribuisce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, mentre nel 2° comma proibisce le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

E' troppo chiaro che le organizzazioni di categoria dei magistrati non potranno mai perseguire fini illeciti o scopi politici nel senso del 2° comma del citato art. 18; al più, come è avvenuto e dolorosamente continua ad avvenire, possono costituire cause di disarmonia e di disgregazione fra i magistrati.

Passando al divieto di iscrizione ai partiti politici, che ha invece riferimento all'art. 98 della Costituzione, è lecito domandarci anzitutto come può mai avvenire che nei confronti dei magistrati possano, in un regime democratico come il nostro, essere dalla Costituzione consentite norme di legge che apportino limitazioni a quel patrimonio di diritti di libertà che è comune a tutti i cittadini.

Orbene, io penso che questa non sia una restrizione, ma un privilegio: il riconoscimento cioè di una particolare posizione in cui i magistrati si trovano rispetto allo Stato, e la necessità che tale posizione venga artificialmente mantenuta, una volta che i magistrati non abbiano più saputo volerla ed attuarla spontaneamente.

Rendiamocene conto una buona volta: il cittadino che chiede di partecipare al concorso di ingresso in magistratura per ricevere in quel modo, attraverso la legge, da parte del popolo l'investitura di un potere che è un aspetto della sovranità che appartiene al popolo, ha fatto in quel momento la sua scelta politica che è a monte di tutte le altre scelte.

Quella sua scelta originaria e fondamentale significa che egli ha deciso di partecipare alla vita politica del suo Paese per assicurarne lo sviluppo e il progresso civile in un solo modo: mediante il metodo dell'applicazione delle leggi e il rispetto dell'ordinamento giuridico.

Ogni sua attività quindi deve essere coerente a questa scelta: egli deve essere fedele alla posizione che liberamente ha assunto nell'ordinamento della Repubblica, alle leggi della quale ha giurato fedeltà e in ogni altro caso, anche nell'esercizio concreto dei diritti politici del cittadino, egli deve regolarsi compiendo le sue scelte concrete subordinatamente a quella sua primitiva e primaria.

E' perciò che non è possibile ammettere che un magistrato possa esercitare il suo ufficio non prestando ossequio alla legge nel modo imposto dal riferimento ai principi della Costituzione, ma versando nel suo provvedimento ne proprie ideologie e secondo convenga a questo o a quel partito.

Coerentemente ancora non può ammettersi che un magistrato partecipi alle lotte politiche, seguendo una condotta che immediatamente legittimi il sospetto intorno alla mancanza della sua serenità.

Perciò non posso fare a meno di ripetere un concetto che espressi nel mio discorso dell'anno passato, che cioè se un magistrato pensi di non potere nei fatti tener fede al giuramento prestato, non gli rimane che un solo dovere:

quello di lasciare la toga, di abbandonare l'ordine giudiziario, giacché non in questo, ma in qualsiasi altro luogo egli potrà essere a suo agio, per affrontare, al servizio di una ideologia di partito, il combattimento politico.

In sostanza quindi il divieto che a norma dell'art. 98 della Costituzione dovrebbe essere posto dal legislatore, non verrebbe a rappresentare che una norma suppletiva, rispetto a quella che dovrebbe sorgere spontanea nella coscienza del magistrato, la cui deontologia deve essere governata dall'autonomia della coscienza e non da norme eteronome».

Il p.g. di Milano ha osservato sul punto che «è innegabile che il giudice, come ogni altro cittadino, abbia pieno diritto di avere una propria ideologia; ed anzi la vita moderna ripudia la concezione, una volta comunemente accettata, del giudice che si chiude nella sua "torre d'avorio", appartandosi dalla vita della società in cui vive ed opera.

Allo stato attuale della legislazione, poiché il legislatore ordinario non si è valso della facoltà di cui all'art. 98 della Costituzione, di vietare ai magistrati l'iscrizione ai partiti, oggi il giudice che s'iscrive e milita in un movimento politico si vale di una sua facoltà, né si potrebbe fargliene colpa; anche se, naturalmente, è consigliabile una certa riservatezza, proprio per il compito del giudicare, proprio al magistrato e non agli altri cittadini, che postula un'assoluta imparzialità. Ma penso che si debba senz'altro deplorare gravemente la partecipazione (che nel nostro Distretto si è di recente verificata da parte di alcuni magistrati), a manifestazioni popolari, o l'espressione da parte di giudici, in qualsiasi altro modo, della propria opinione, allorché si discuta su istruttorie o processi politici in corso; anticipando decisioni, senza essere a conoscenza degli atti processuali, e soltanto sul fondamento di idee preconette e di tesi precostituite che possano giovare ad una parte politica. Tale atteggiamento può costituire, da una parte, suggestione o intimidazione nei confronti di coloro che sono chiamati a giudicare sul caso concreto; e, d'altra parte, anche se (sono sicuro) non influisce sul loro giudizio come magistrati, può destare la sfiducia nel pubblico, nel caso che il giudice che manifesta così la sua preventiva opinione venga chiamato a decidere processi analoghi. Il che è causa di una seria diminuzione di credibilità nell'amministrazione della giustizia».

A sua volta, il p.g. di Firenze, in ordine alla partecipazione attiva di alcuni magistrati alla vita politica, ha osservato che tale fenomeno ha contribuito ad aggravare lo scetticismo serpeggiante fra i cittadini nei confronti di coloro che amministrano la giustizia. Non è senza significato, egli afferma, «che la costituzione, quando ha disposto, nell'ultimo comma dell'art. 98, che si possono stabilire con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per determinate categorie di persone investite di pubbliche funzioni, abbia collocato al primo posto proprio i magistrati. Questa norma, che prevede una possibilità di deroga al principio stabilito nel precedente art. 49, è fondata sul presupposto che l'interesse della collettività a vedere garantito il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti possa, almeno in determinati momenti storici, risultare non compatibile con altro interesse, pure di preminente rilievo, qual'è quello al regolare svolgimento delle pubbliche funzioni, i cui titolari hanno da essere autonomi e liberi da condizionamenti di qualsiasi natura; e ciò perché — sempre per dettato costituzionale (primo comma dell'art. 98) — "sono al servizio esclusivo della Nazione".

Orbene, io non vedo come, nei momenti che attraversiamo, caratterizzati da una estrema fragilità delle istituzioni democratiche, tanto che in dottrina si comincia a dubitare perfino se la democrazia sia "essa stessa alle nostre spalle" (così il Sandulli, sopra citato) si possa ragionevolmente sostenere che un magistrato iscritto ad un partito politico o comunque partecipante in modo attivo alla vita di un partito e portavoce delle relative istanze sia in grado di esercitare le proprie funzioni in assoluta autonomia e con il dovuto prestigio.

I tempi sono, dunque, maturi per la emanazione di una legge che faccia divieto ai magistrati di iscriversi ai partiti politici e stabilisca le opportune cautele per evitare che la proibizione sia in qualche modo elusa. D'altronde, si

può dire senza tema di smentite che tutta indistintamente l'opinione pubblica reclama un simile divieto, perché non c'è nessun militante in un partito che si fidi di un magistrato iscritto o comunque apertamente schierato per la ideologia di un partito avversario.

Non si obietti che in questo modo si verrebbe a violare il diritto di ogni persona, e quindi anche dei magistrati, ad associarsi liberamente: il divieto, per rimanere nel solco della Costituzione, dovrebbe riferirsi non a tutte indistintamente le associazioni, ma solo a quei particolari tipi di associazioni che sono i partiti politici. Così come è ovvio che deve rimanere salvo, in ogni caso, il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, sebbene sarebbe opportuno che i giudici fossero molto più cauti anche in questo campo, con una scelta oculata degli ambienti, delle occasioni e delle forme più consone alla propria dignità.

Per il p.g. di Bari, infine, ogni magistrato ha certamente, come uomo, il diritto e, come cittadino, il dovere di non essere agnostico di fronte alle correnti del pensiero politico. Ma egli è, per temperamento ed allenamento, portato ad una costante autocensura, che lo mette al riparo dal pericolo di lasciarle filtrare nella propria funzione.

«Quando i fatti ch'egli è chiamato a giudicare sono caratterizzati da aspetti politici, accade tuttavia che, qualsiasi soluzione egli adotti, essa sia destinata fatalmente a non essere condivisa non solo dalla parte rimasta soccombente nel giudizio, ma anche dalla corrente politica cui questa appartiene.

Se poi fosse anche pubblicamente noto che il magistrato autore del giudizio è politicamente, come oggi si dice "impegnato" in senso contrario alla parte soccombente, o favorevole a quella vittoriosa, la contestazione politica del giudizio troverebbe un forte appiglio proprio in questa situazione. Quali le conclusioni? ...

E' ovvio che, se, come ha già detto, l'Uomo-Magistrato non può non avere delle proprie idee politiche, la Magistratura-Istituzione, viceversa, non deve averne affatto. Ne deriva che ogni pubblica professione individuale di una determinata fede politica non può non riflettersi negativamente sull'apoliticità dell'istituzione, con l'effetto deleterio di minare alla base il pilastro fondamentale su cui poggia l'esistenza stessa dello Stato di diritto. Ed allora?

Sembra un problema di quadratura del cerchio, e non lo è invece affatto: l'unica soluzione che possa garantire l'apoliticità della Istituzione è la massima riservatezza politica dell'Uomo-Magistrato. Egli ha un vero e proprio dovere morale di non lasciare conoscere al pubblico le proprie convinzioni politiche.

A maggior ragione non deve mai associarsi ad alcun partito: potrebbe derivarne non solo un discredito per la funzione, ma ne sarebbe lesa la stessa indipendenza del Magistrato, posto che vi è una evidente incompatibilità tra la necessità della sua piena libertà e la disciplina di partito.

E' ben noto che altrettanto vani quanto numerosi sono stati sinora i tentativi di includere, al riguardo, nell'Ordinamento giudiziario un esplicito divieto, purtroppo solo consentito ma ahimè, non imposto, dalla Costituzione al Legislatore. Ragioni politiche di cui sarebbe sin troppo facile penetrare l'essenza hanno finora ostacolato l'affermazione legale di questo principio: il che non esclude ch'esso appartenga ugualmente, se non all'ordinamento scritto, alla deontologia stessa della funzione. E questa non è solo una mia opinione personale, dal momento che è stata sostenuta anche da S. E. Guarnera, il quale nel suo discorso inaugurale di quattro giorni fa, l'ha sostenuta con ben più convincente motivazione.

IV. PROBLEMI DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

Nelle loro relazioni, molti procuratori generali hanno sottolineato l'inadeguatezza del vigente ordinamento giudiziario e si sono inoltre occupati di alcuni specifici aspetti del problema.

1) Composizione dell'ufficio giudicante: giudice unico o collegiale.

Il p.g. della Corte Suprema di cassazione si è dichiarato a favore della istituzione del giudice unico monocratico di prima istanza con la conseguente proporzionata distribuzione dei tribunali nel territorio dello Stato, osservando che non può sfuggire ad alcuno, anche nella persona meno addentro nei nostri problemi, quanto con l'adozione di tale riforma il processo acquisti in rapidità: «tolto ogni intralcio cagionato dalla ricerca per la determinazione della competenza, abolita la ripartizione delle funzioni fra giudice istruttore e collegio, assicurato il rapporto diretto fra l'unico giudice e le parti, e garantita la continuità dell'unico giudice dal principio alla fine del processo di prima istanza, non vi è dubbio che questo scorrerà celermente senza remore e senza intoppi. D'altra parte, associando a questa riforma anche quella relativa alla riduzione del numero dei componenti i collegi delle impugnazioni, potrà essere reperito un numero ragguardevole di magistrati, che potranno assicurare l'equa distribuzione e quindi il rapido esaurimento del lavoro giudiziario».

«Lasciamo, sostiene il p.g., l'esaltazione dell'attuale ordinamento ai nostalgici, i quali trascurano tuttavia il considerare che il giudizio collegiale per l'auspicata più approfondita valutazione sarà mantenuto nei giudizi di impugnazione, e che dovrà essere cura del legislatore di stabilire che al giudizio di prima istanza siano assegnati giudici che abbiano già fatto la loro esperienza nei collegi, e non già magistrati al primo ingresso in carriera».

Dal canto suo il p.g. di Milano ha ricordato come sia stato predisposto dai competenti uffici legislativi del Ministero di Grazia e Giustizia uno schema di progetto di legge, che innovando profondamente nell'ordinamento attuale, istituisce il giudice di pace, ampliandone la competenza di fronte a quella attuale del conciliatore, sopprime le preture, ed affida la decisione di tutti i processi di competenza del tribunale, civili e penali (salva la competenza della Corte d'Assise) ad un giudice unico, riducendo il numero dei componenti il Collegio a tre in appello, ed a cinque in cassazione. «L'istituzione del giudice monocratico per i giudizi di primo grado è problema discusso da decine d'anni nel nostro Paese; ad essa si sono dichiarati favorevoli, in tempi diversi, due magistrati il cui nome onora tuttora l'ordine giudiziario, Ludovico Mortara ed Andrea Torrente. Una riforma del genere probabilmente contribuirebbe non poco ad avviare a soluzione la cosiddetta "crisi della Giustizia": contro di essa milita unicamente la forza della tradizione, che, come è noto in Italia riesce spesso ad impedire anche le più razionali riforme».

Parimente favorevole alla riforma è stato il p.g. di Genova. Certo — egli ha detto — «il mio giudizio in tal senso non maturato senza profonde perplessità, durate a lungo e dovute alle gravi ragioni che vengono addotte da chi propugna la tesi del giudice collegiale.

Si afferma a tale riguardo, com'è noto, che il sistema della collegialità offre garanzie di più sicura giustizia, per il fatto che la discussione in camera di consiglio consente un maggiore approfondimento delle questioni trattate, nella soluzione delle quali ciascuno dei componenti del collegio ha modo di portare il contributo della sua preparazione e della sua esperienza, nonché per il fatto che la composizione collegiale sottrae il giudizio da eventuali spinte psicologiche dell'ambiente, evitando, peraltro, tale sistema, il pericolo di quella certa tendenza, che oggi si avverte, della cosiddetta "eccessiva personalizzazione" del giudice.

In realtà, non si può disconoscere il peso di siffatte ragioni, ma è pur vero che ai fini della scelta dell'uno o dell'altro sistema, giudice collegiale o giudice monocratico, ciascuno di essi va valutato non soltanto sotto taluni, ma sotto tutti gli aspetti utili per determinare il suo grado di efficienza in rapporto ad un certo contesto storico, sicché è il giudizio globale così ottenuto che deve essere posto sul piatto della bilancia, onde poter stabilire quale sia da preferire.

Ora, alle predette ragioni che vengono richiamate a sostegno del sistema del giudice collegiale, si può opporre, in favore del sistema del giudice monocratico, che, mentre non è il caso di dar rilevanza all'ultima di esse (personalizzazione del giudice), trattandosi di elemento di giudizio, nel problema in esame, che riguarda situazioni del tutto eccezionali, è dato di fatto incontestabile che chi deve assumere su di sé l'intera responsabilità della decisione è portato naturalmente a mettere un impegno maggiore nello studio e nell'approfondimento delle questioni da risolvere, e che il giudice, per la posizione di indipendenza in cui è posto dalla legge, è bene in grado di neutralizzare influenze esterne ambientali.

Pertanto, non può non considerarsi che vi sono cause che si risolvono in punto di fatto, per le quali, cioè, è la sola conoscenza degli atti processuali che finisce per essere determinante ai fini della decisione, e che molte sono le cause in cui le questioni giuridiche trattate, se non ancora risolte dalla giurisprudenza, non sono particolarmente difficili, quanto alla soluzione da adottare, se lo studio di esse viene affrontato con il dovuto impegno.

Certo vi sono anche cause molto complesse e delicate per le questioni di diritto da risolvere, ma per esse il giudice, se è travagliato da dubbi, ha la possibilità di sentire il parere dei colleghi, dato che la figura del giudice monocratico si avrebbe negli uffici di tribunale, cui sono addetti naturalmente più giudici. Si aggiunga, poi, con riguardo a tali cause, che l'esperienza insegna che il più delle volte le sentenze ad esse relative non si sottraggono, neppure ora con il sistema del giudice collegiale di primo grado, al giudizio di appello, sicché, mantenendosi in questo grado il sistema del giudice collegiale, l'asserita maggiore garanzia sarebbe in ogni caso suscettibile di funzionare per la sentenza definitiva di merito.

Ma, ammesso pure che ai fini della scelta dell'uno o dell'altro sistema si possa rimanere dubbiosi a causa delle valide ragioni che militano in favore di ciascuno di essi, è certo però che soltanto il sistema del giudice monocratico può assicurare la piena realizzazione dei principi dell'oralità, della concentrazione e della immediatezza, senza i quali sarebbe illusorio sperare in una giustizia veramente rapida, anche eliminando le altre già esaminate cause che oggi concorrono a determinare la disfunzione della giustizia.

E poiché la giustizia per poter raggiungere la pienezza dei suoi effetti deve essere rapida e tempestiva, la soluzione del giudice monocratico mi sembra che sia da preferire».

Invece il p.g. di Lecce si è dichiarato contrario all'istituzione del giudice unico manifestando l'avviso di mantenere i pretori, elevandone se mai la competenza, ma conservando la garanzia del collegio nelle questioni più gravi. A questo proposito però il p.g. di Lecce non si spiega la permanenza con l'assetto democratico del paese di una competenza esclusiva del tribunale per le violazioni di carattere penale finanziario che dovrebbero essere devoluti al pretore nei limiti della sua generale competenza.

Ugualmente contrario è stato il p.g. di Caltanissetta, il quale ha rilevato che salvo rarissime eccezioni, la capacità di retto decidere di un solo giudice non equivale a quella di tre o più giudici, onde l'aspettativa di giustizia del cittadino e — a un tempo — della società trova più sicura garanzia nel giudizio collegiale.

E', questa, una osservazione, egli afferma, «che può essere disattesa, oltre che da presuntuosi, da persone che per loro fortuna sono dotate di intelletto, capacità di giudizio e preparazione eccezionali; di gran lunga, quindi, superiori alla media degli uomini. Ma non può essere dubitata particolarmente da chi, non fornito di tali eccezionali doti, abbia lunga esperienza delle camere di consiglio, le quali, attraverso discussioni e contrasti, assicurano completezza di disamina e bontà di decisioni, e, nel contempo, contribuiscono alla necessaria continua formazione del giudice: risultati, ambedue, necessari per la collettività.

L'argomento, poi, della maggiore disponibilità di giudici è soltanto apparente.

Invero, a tacer d'altro, bisogna considerare che, derivando da tale riforma un sensibile aumento del numero delle udienze (e in moltissime sedi mancherebbero i locali per tenere le udienze!), bisognerebbe aumentare l'organico dei Magistrati degli uffici del Pubblico Ministero: e ciò si dovrebbe fare a detrimento degli organici dei giudici.

In secondo luogo, in ogni udienza potrebbe venire trattato un numero di processi sensibilmente inferiore a quello trattato nelle udienze collegiali, non potendo l'unico giudice gravarsi della fatica della redazione dello stesso numero di sentenze che viene ripartito fra i giudici del collegio.

Il p.g. di Messina, infine, ha detto «che spetta al Parlamento, nel suo potere sovrano, di interloquire sulla opportunità o meno della proposta riforma; ma, quale sarà la soluzione adottanda, nel mentre condivido la proposta riduzione del numero dei giudici componenti i collegi nei giudizi in grado di appello e di cassazione, altri problemi meritano di essere considerati e risolti nel contempo, quali ad es. la partecipazione degli esperti nelle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie di cui alla L. 2 marzo 1963 n. 430, dei laici nella composizione del Tribunale per i minorenni che impongono in atto la collegialità anche nei giudizi di primo grado. E poiché il progetto *de quo* si prefigge di mantenere la collegialità dell'organo giudicante dei reati di particolare gravità di competenza della Corte d'Assise, richiede un esame approfondito il problema della partecipazione dei giudici popolari in tali giudizi. Se nella prossima riforma del codice di procedura penale, sarà acquisito, come sembra, almeno nei processi più gravi, il fascicolo della personalità dell'imputato coll'abolizione del divieto attuale della perizia psicologica, sarà necessario del pari che i giudici della Corte d'Assise posseggano approfondita conoscenza delle discipline ausiliarie, quali la psicologia, la psichiatria, la medicina legale, la sociologia e che i giudici popolari abbiano pertanto l'adeguata preparazione culturale.

E' perciò auspicabile fin d'ora che sia aumentato almeno di una unità il Collegio dei Magistrati togati e quello dei giudici popolari sia composto di cittadini scelti in apposito albo di specializzati e tecnici, siccome già avviene nei collegi giudicanti nei Tribunali e nelle Corti per i minorenni».

2) Giudice di pace.

Circa l'introduzione nell'ordinamento del giudice di pace, il p.g. della Suprema Corte di cassazione ha osservato che «se si esamina l'argomento sotto la sua giusta luce e si danno all'istituto le debite proporzioni ci si accorgerà che ci troviamo di fronte non ad un vero problema difficile a risolversi, ma ad uno pseudo-problema.

Ed infatti il primo inconveniente ce lo siamo creato andando in cerca, per qualificare l'istituto, di una denominazione esotica, quando ne avevamo a portata di mano una di nostra fattura e collaudata dal tempo e dalla tradizione nostrana.

Perché infatti non continuare a usare l'espressione giudice conciliatore, quando il giudice di pace di altri sistemi giuridici è ben altra cosa da quella che noi dovremmo attuare?

E' naturale che non dobbiamo mettere un giudice di pace al posto del sopprimendo pretore, ché in tal caso l'utilità della riforma andrebbe del tutto perduta, ma vogliamo invece che nei vuoti compresi nella ragnatela dei tribunali costituiti da giudici monocratici, i cittadini trovino di soddisfare le

loro minute ed immediate esigenze di giustizia con la presenza di un giudice a portata di mano, che dirima le semplici controversie, che faccia da compositore dei contrasti, che eserciti in determinati limiti un giudizio di equità.

Si tratta finalmente di far funzionare davvero l'istituto del giudice conciliatore, aumentandone in qualche modo la competenza, e chiamandolo anche a conoscere della materia penale, limitatamente alle minori contravvenzioni punibili soltanto con pena pecuniaria.

Non si parli, per carità, di affidargli i procedimenti cautelari, o le azioni possessorie, ma se ne limiti il funzionamento a tutto ciò che può essere affidato ad un giudice non tecnico.

Quanto al modo della sua nomina, nel che consiste altro punto di discordia, non è difficile adottare un sistema misto che ne affidi la designazione ai consigli comunali o provinciali e la ratifica o la nomina al Consiglio Superiore della Magistratura su parere del Consiglio giudiziario».

Per il p.g. di Messina l'istituzione del giudice di pace sarebbe una riforma utile.

«La funzione del conciliatore è infatti, egli osserva, in piena crisi e pressoché carente di esercizio.

L'istituto, regolato dagli artt. 1, 20 e 29 del vigente ordinamento giudiziario sulle orme di una antica tradizione che si riallaccia al codice ed all'ordinamento giudiziario del 1865, si concentra nei limiti di una competenza per valore assai modesta specie a causa della svalutazione monetaria e l'ufficio è coperto da magistrati onorari, cioè da cittadini temporaneamente incaricati di esercitare funzioni giurisdizionali che abbiano capacità di assolvere degnamente per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio senza che però sia prescritto un adeguato titolo di studio.

La mancanza di capacità tecnica quale richiede l'esercizio della funzione giurisdizionale, la competenza a risolvere vertenze di limitato valore, l'incarico del tutto onorifico sono pertanto la causa dello scarso successo dell'istituto che fu nel passato meritatamente apprezzato ma che è ora sul viale del tramonto.

La istituzione di un giudice che assorba per intero l'attuale competenza del conciliatore ed abbia, dall'altra, il parziale esercizio, in sede civile e penale, della competenza del Pretore (secondo la bozza di un disegno di legge ministeriale), appare perciò meritevole di considerazione, salvo ad approfondire in sede legislativa in *thema*, tenendo presenti critiche e rilievi quali ne sono stati formulati in recenti convegni sull'argomento.

Intanto l'istituto, noto ad altri paesi, non si presta ad un esame comparativo col nostro per la diversa configurazione e la diffidenza che esso incontra soprattutto nel timore che possa condurre all'inserimento di una componente laica nell'amministrazione della giustizia attraverso la nomina elettiva di tale tipo di magistrato che verrebbe in tal modo ad essere politicizzato.

Or la nostra Costituzione prevede all'art. 106 capov.so la possibilità di nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli e comunque, a me non sembra che la "bozza" del disegno di legge ministeriale presti il fianco a tali censure perché, si voglia definirlo giudice conciliatore, la nomina di esso sarà deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura sulla scorta dei pareri del Consiglio dell'Ordine Forense, del Consiglio Comunale e del Consiglio giudiziario competenti per territorio, avrà durata temporanea (5 anni), dovrà cadere su cittadini probi, muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media; le funzioni esercitate saranno conciliative e contenziose e le decisioni impugnabili con appello o con ricorso per cassazione. In sostanza verrà a realizzarsi in tal modo un potenziamento della vigente competenza dei giudici conciliatori, con il pieno esercizio della funzione giurisdizionale e si darà al cittadino, specie quello dei più piccoli comuni, la possibilità di sentire viva e palpitante la "giustizia" che i giudici amministrano in nome del popolo (art. 101 Costituzione)».

Decisamente contrario alla riforma si è invece dichiarato il p.g. di Venezia, il quale ha rilevato come non appaia né opportuna né giustificata la istituzione del giudice di pace — istituto estraneo alle nostre tradizioni giuridiche —, che comporterebbe la immissione di una enorme massa di magistrati onorari, scelti e nominati in base a criteri che, condizionati da influenze politiche o da interessi di gruppi locali, difficilmente potrebbero realizzare condizioni di imparzialità ed indipendenza, essenziali per l'esercizio della giurisdizione, e garantire, in relazione alla complessività delle attribuzioni, (si pensi ad esempio alla materia possessoria), una adeguata competenza professionale degli istituendi organi giudicanti.

«Ma la introduzione dell'istituto solleva, molteplici e gravi dubbi sul piano della legittimità costituzionale.

La creazione di una categoria di magistrati onorari, investiti di funzioni, cui non fanno riscontro analoghe funzioni di giudici professionali, di una categoria di magistrati onorari, cioè, non destinata ad esplicare funzione vicaria od integrativa delle funzioni del giudice di carriera, sembra invero, contraddire alla norma del 2° cpv. dell'art. 106 della Costituzione, la quale, secondo autorevole ed accreditata interpretazione, escluderebbe dalla possibile sfera di attribuzioni di magistrati onorari — in armonia al principio della prevalenza, nell'assetto costituzionale, della magistratura professionale rispetto a quella onoraria —, ogni funzione che non sia contemporaneamente esercitata da giudice professionale.

L'attribuzione, poi, agli istituendi giudici di pace del potere di decidere secondo equità, indipendentemente dalla richiesta delle parti, determinate controversie, appare in contrasto con fondamentali principi costituzionali e particolarmente con il principio della legalità, dell'obbligo della motivazione, della uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

La giurisdizione di equità, autorizzando il giudicante a decidere la causa mediante la creazione della norma per il caso concreto, oltre ad aprire la strada al cosiddetto diritto libero, implica disapplicazione dell'obbligo di osservare il diritto già tradotto in forme statiche dal legislatore, rende inattuabile, sul piano logico, in quanto la norma non preesiste obiettivamente al caso concreto, il controllo di legittimità della decisione, sacrifica la certezza del diritto e vulnera il principio di uguaglianza, che non pone limiti soltanto per il legislatore ordinario, ma anche per il giudice, il quale non deve decidere in modo diverso situazioni uguali, od in modo uguale situazioni diverse. Il principio si ridurrebbe ad una vana enunciazione se, a parità di condizioni, la legge potesse essere diversamente applicata».

A sua volta il p.g. di Caltanissetta ha giudicato la riforma pericolosa sul piano politico-sociale. Anzitutto — egli ha detto — «vi è il problema della reperibilità e della scelta: entrambe almeno difficili nei centri urbani minori, addirittura impossibili in quelli minimi, dove, pertanto, non si farebbe luogo a scelta, ma si dovrebbe far cedere la nomina sull'unica persona dotata dei requisiti formali richiesti e, molto probabilmente, non adeguatamente dotata sotto il profilo culturale e intellettuale, che altrimenti non sarebbe disponibile per un incarico temporaneo.

Il dubbio sulla preparazione e sulle doti utili per giudicare secondo equità non può venire fugato, poi, per gli elementi dei medi e maggiori centri; e ciò per tre principali ordini di motivi:

a) in primo luogo perché l'incarico può essere conferito anche a persone non fornite di laurea in giurisprudenza, mentre per i processi penali ... (anche per quelli che hanno per oggetto i reati minori), non si deve giudicare secondo equità e devono essere osservate tutte le norme del codice di procedura penale, oggi molto più complesse che per il passato in ossequio alle norme della Costituzione sul diritto di difesa;

b) in secondo luogo perché, come oggi accade in molti altri settori, le indicazioni e le scelte facilmente sarebbero determinate da criterii politici, anzi — e quindi peggio! — di politica locale: e ciò con buona pace della giustizia da amministrare, o, quanto meno, della insospettabilità del giudice;

c) in terzo luogo, perché i professionisti particolarmente meritevoli di scelta e di nomina per doti morali e preparazione umana e professionale, non accetterebbero o perché già bene inseriti professionalmente nella società o, se giovanissimi, perché consapevoli di potersi inserire molto più proficuamente e definitivamente; onde, se non sempre, molto spesso scelta e nomina cadrebbero su titolati falliti».

«Il giudice di pace, prosegue il p.g., secondo il disegno di legge, dovrebbe giudicare secondo equità, in ogni caso, le controversie civili minori e secondo legge nelle materie contravvenzionali.

Al riguardo, va sottolineato che:

1) se l'equità è la giustizia del caso singolo o del caso, per caso, la giurisdizione di equità affidata a persone non dotate o la cui nomina risalga a sollecitazioni e transazioni fra correnti pseudo politiche locali, facilmente potrà nel singolo caso, tradursi in giurisdizione della insipienza o dell'arbitrio;

2) quanto alle contravvenzioni, senza distinzione circa il tipo di sanzione comminata dalla legge, non pochi Maestri del diritto hanno scritto volumi interi particolarmente in ordine all'elemento psicologico: e la società non può venire, ora, convinta che persone le quali non hanno seguito il corso di studi qualificante siano per essere idonee ad affrontare e risolvere problemi giuridici che da sempre hanno tenuto impegnati illustri studiosi della Cattedra e del Foro;

3) questo tipo di giudice, che almeno in parte dovrebbe essere tecnico, svolgerebbe la funzione nel contrasto di tecnici, cioè dei difensori delle parti (e del p.m. nei processi penali): e spesso sarebbe null'altro che uno spettatore nell'ambito di un compito molto più grande di lui.

Inconsistente e pericolosa è, poi, la tesi secondo cui con la istituzione del giudice di pace si combatterebbe la crisi della giustizia perché con la semplicità dei giudizi si eviterebbe la cronica formazione dell'arretrato tanto nella materia civile che in quella penale.

Quanto alla materia penale va osservato che le contravvenzioni minori (cioè quelle punibili con sola pena pecuniaria) incidono in misura irrisoria sulle pendenze attuali.

Nella giurisdizione contenziosa civile il giudice di pace — sempre secondo il d.d.l. — dovrebbe decidere non secondo equità (salvo richiesta delle parti) le cause di valore eccedente le lire duecentomila: ed è ovvio che con giudice sicuramente meno esperto e qualificato del Pretore l'arretrato dei processi civili diverrebbe presto preoccupante.

Esaminata, poi, la ventilata riforma nella prospettiva sociale è facile, ma anche imponente, il rilievo che la giustizia per i poveri (in genere le controversie di modestissimo valore hanno per protagonisti i meno abbienti) verrebbe affidata alla decisione definitiva di giudici non qualificati e non interessati alla preparazione specifica perché giudici soltanto *pro tempore* e non riconfermabili.

E' pur vero che molte, troppe riforme vengono varate senza preoccupazione dei riflessi economici, che peraltro interessano la collettività composta quasi tutta di contribuenti. Ma se al lato economico non deve essere attribuito rilievo quando la finalità sociale sia preminente, la riforma non può essere approvata quando, al contrario, presenti aspetti e riflessi sicuramente negativi sul piano sociale, come nel caso di specie. Perché, si noti, la spesa pubblica per questo nuovo ufficio di giustizia supererebbe quella che attualmente viene sostenuta per gli uffici di pretura».

Infine il p.g. di Ancona ha osservato che se il giudice onorario «dovesse dare la pianta del giudice di pace elettivo, con la competenza dilatata fino a comprendere materia penale, il fenomeno potrebbe essere di soddisfazione per coloro che mirano ad una diretta influenza della politica nell'attività giurisdizionale; potrebbe rallegrare i futuri giovani magistrati, ai quali sarebbe risparmiata l'iniziale dimora, più o meno lunga, in capoluoghi mandamentali disagiati; ma non renderebbe felici le popolazioni, interessate ad avere una giustizia più sollecitata e sempre spassionata».

«Sul tema del giudice di pace, prosegue il p.g., si è tanto detto e scritto, specie dopo il congresso organizzato a Taranto nel giugno scorso dall'Unione Magistrati Italiani, e sarebbe superfluo insistere in questa sede sul punto della politicizzazione della giustizia più vicina al pololo, data l'impossibilità che avrebbe l'eletto di staccarsi dal contesto politico di provenienza.

Osservo, però, che la prevista impreparazione culturale di questo giudice — che sarebbe retribuito ma dovrebbe dirsi onorario per rendere omaggio all'art. 106 della Costituzione — dovrebbe rappresentare, sotto l'aspetto del buon senso paesano, il sostitutivo del tecnicismo professionale; ma se è vero che le controversie di modico valore non richiedono tante formalità e cultura tecnicistica, è altrettanto vero che quasi tutta la materia civile di competenza pretoria e tutti i reati contravvenzionali non possono essere valutati col metro di una equità empirica, non fondata sul prestigio della toga e non apprezzata dal popolo che ancora nella toga vede la garanzia dell'imparzialità».

V. LA GIUSTIZIA CIVILE.

1) Analisi della litigiosità in generale.

Tutti i p.g. hanno denunciato un aumento spesso sensibile della litigiosità riferendo il fenomeno al numero e alla congestione dei rapporti di una società sempre più tipicamente consumistica oltre che alla lentezza dei giudizi che affligge ormai cronicamente il processo civile italiano. Particolarmente il p.g. di Lecce ha affermato che all'aumento della litigiosità ha notevolmente contribuito il progressivo sviluppo dei principali centri urbani, il che non può non apportare, con l'incremento demografico e il progresso tecnico, l'espansione dei traffici e delle attività negoziali che ad essi si ricollega.

Il p.g. di Venezia ha ravvisato la causa primaria dell'aumento della litigiosità nel maggior volume dei traffici e nelle accidentalità ad esso connesse, in primo luogo i sinistri stradali, che per difficoltà di convergenza sulla determinazione del danno, solitamente sfociano in controversie giudiziarie. Ma all'aggravamento del fenomeno non possono considerarsi estranee, particolarmente in tema di obbligazioni pecuniarie, le difficoltà obiettive di pagamento, connesse alla attuale congiuntura dell'economia nazionale, e la lentezza dei procedimenti, che stimola i debitori di poco scrupolo, alla inadempienza ed alla resistenza giudiziale.

Per il p.g. de L'Aquila l'aumento della litigiosità è determinato dal maggior volume di affari sopravvenuti; dall'irrazionale distribuzione dei magistrati fra le sedi e soprattutto dalla inutile sopravvivenza di alcuni uffici giudiziari, che potrebbero essere soppressi senza danno per le popolazioni interessate; dai troppo frequenti trasferimenti dei magistrati; dalle procedure che si prestano ad ogni genere di cavilli formali e di contestazioni, spesso infondate, sull'ammissibilità dei mezzi istruttori; infine dipende anche dal numero eccessivo di rinvii richiesti e concessi senza valutare se, alla base di tali richieste, esistano o meno reali esigenze istruttorie.

Anche il p.g. di Palermo ha sottolineato che i dati statistici mettono in evidenza un non lieve aumento della litigiosità, che non riesce ad essere contenuto, malgrado l'impegno dei magistrati e loro collaboratori, per cui la lunga durata dei procedimenti civili, particolarmente pregiudizievole nelle

cause di lavoro e in quelle della previdenza ed assistenza obbligatorie, mantengono un grave stato di malessere nei cittadini, le cui legittime aspettative di una rapida definizione delle loro vertenze rimangono tuttora deluse.

Secondo il p.g. di Potenza nel campo civile il fenomeno della litigiosità ha subito un certo aumento specie per quanto riguarda le vertenze in materia di lavoro, di previdenza ed assicurazioni sociali, nonché di separazioni personali fra coniugi.

In Sardegna, invece la litigiosità, in genere, si è mantenuta al livello dello scorso anno. In proposito il p.g. ha detto che essa trova i suoi motivi, in prevalenza, non nel puntiglio, ma in una reale esigenza di giustizia. Ché, anzi, il cittadino vorrebbe e avrebbe necessità di ricorrere più spesso al giudice, ma non lo fa perché costa troppo e, come già detto, il decorso della giustizia stessa è lento e quindi scoraggiante.

Alle radici del fenomeno della litigiosità sono le condizioni economiche e sociali dell'Isola. Nonostante qualche sintomo di miglioramento (ammodernamento dell'agricoltura, specie nel Campidano, insediamenti industriali a Cagliari, Portotorres, complessi turistici specie nella costa nord-orientale), alla base della economia sarda stanno una agricoltura povera e un allevamento di bestiame ovino allo stato brado, che è poi il modo di sfruttare col pascolo i terreni meno fertili). Conseguentemente, le condizioni economiche e sociali permangono tutt'altro che soddisfacenti: l'andamento quantitativo della litigiosità ne risente, attraverso un sempre largo gettito di cause aventi per oggetto il mancato pagamento di somme di denaro, di quelle relative a inadempimenti contrattuali e di sfratto, nonché ad azioni possessorie; nei tribunali è molto alta l'attività richiesta ai giudici delle cause agrarie: ciò anche a motivo delle più recenti leggi sulle affittanze agrarie, che hanno acuito i contrasti tra proprietà e pastorizia, tra agricoltura e pastorizia.

Infine il p.g. di Bari ha esaminato il problema dell'aumento della litigiosità in rapporto a quello della fuga dalla giustizia, osservando che i fenomeni, apparentemente in contrasto, sono perfettamente spiegabili, se si tien conto che le situazioni si muovono su due piani diversi: psicologico l'uno, quello della fuga dalla giustizia attraverso le transazioni e gli arbitrati; economico l'altro, quello della litigiosità, il cui aumento è conseguenza esso stesso di quello dei rapporti di affari di una società sinora in sviluppo.

«Fuga dalla giustizia, in altri termini, egli osserva, non vuol dire affatto diminuzione dei processi né tanto meno della litigiosità.

Per tradurre la situazione in immagini, potrebbe dirsi che ci si trova come dinanzi a un fiume in piena, la cui alluvione (la litigiosità), di molto superiore alla capacità del suo alveo (le strutture giudiziarie), straripa fatalmente, perché il suo normale deflusso (le sentenze) non è sufficiente a darle uno sfogo verso il suo mare (la quiete dell'ordine sociale), con le inesorabili conseguenze di un enorme deflusso anormale (fuga dalla giustizia attraverso transazioni ed arbitrati), da un lato, e dell'inondazione (costante aumento dell'arretrato), dall'altro».

«Ho già accennato, nella prima parte della mia relazione, prosegue il p.g., ai possibili rimedi:

Primo: revisione dell'Ordinamento sostantivo, con conseguente riduzione della massa alluvionale della litigiosità: per fare un solo esempio, è certo che la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, porterà una sensibile riduzione nella litigiosità specifica derivante dai danni che si producono in questo campo.

Secondo: revisione degli Ordinamenti giudiziario e processuale, con l'aumento degli organici del personale (allargamento dell'alveo del fiume), da un lato, e la semplificazione del processo (aumento della velocità del deflusso normale), dall'altro.

In attesa di queste grandi riforme si dovrebbero per lo meno conferire maggiori poteri dispositivi al giudice istruttore, realizzando così una maggiore concentrazione processuale e quindi, anche per questa via, un acceleramento naturale del corso dei processi».

2) Analisi di singoli aspetti della litigiosità.

Osservazioni particolari sono state riservate ai settori e ai problemi appresso indicati:

Separazione tra coniugi. Tutti i p.g. hanno messo in risalto l'aumento, spesso rilevante, del numero dei procedimenti per separazione personale tra coniugi, soffermandosi a motivarne le cause.

Così il p.g. di Milano ha osservato «trattarsi in parte di coniugi da tempo separati di fatto che si propongono di legalizzare la loro situazione in funzione di un possibile scioglimento del vincolo; l'aumento è dovuto in parte alla maggiore leggerezza con cui in giovane età i coniugi contraggono il vincolo matrimoniale; mentre non è da trascurare l'influenza che sulla crisi del matrimonio esercitano spesso le difficili condizioni economiche, specialmente fra i numerosi immigrati dalle regioni meridionali, fra i quali il mutamento di vita e di ambiente determina spesso squilibri».

Per il p.g. di Roma, nella società odierna, l'istituto del matrimonio rivela la crisi che travaglia le famiglie sul piano morale; e questa crisi investe anche quelle di nuova formazione per la riscontrata intolleranza dei doveri di reciproca assistenza e per l'immaturità e la incapacità di adattamento ad assumere responsabilità familiari.

Il p.g. di Trieste ha rilevato che l'aumento del numero dei procedimenti in parola è legato all'interesse delle parti di realizzare più sollecitamente possibile una delle premesse previste per lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Dello stesso parere è stato il p.g. di Venezia, il quale ha osservato che nell'ambito dei rapporti familiari, l'entrata in vigore della legge sul divorzio, ha comportato, in dipendenza della inclusione dello stato di separazione legale, protratta per oltre cinque anni, tra i casi di scioglimento del vincolo matrimoniale, l'aumento delle istanze per la separazione legale dei coniugi, particolarmente nella forma della separazione consensuale, — di più sollecita ed economica definizione, e — nel contempo, come era nelle previsioni —, la instaurazione di una notevole massa di giudizi — circa 1300 —, per scioglimento del vincolo matrimoniale o per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso. Considerato, tuttavia, che, all'incirca, la totalità di queste cause riflette situazioni di avvenuto scioglimento di fatto del coniugio, e che, in definitiva con il ricorso al giudice si è inteso legalizzare pregresse, remote situazioni di fatto, non è azzardato affermare che, nella sua prima applicazione, la legge non ha dato luogo ad eccessi, restando così confermata la saldezza tradizionale dell'istituto della famiglia.

Anche il p.g. di Lecce ha identificato le cause dell'aumento in ragioni del tutto occasionali e contingenti, più che ad un grave decadimento del vincolo coniugale, che ancora, non è stato decisamente roso dal tarlo dell'edonismo più sfrenato e conserva in generale, presso le ancor sane e laboriose sue popolazioni, una soddisfacente saldezza.

Divorzio. La maggior parte dei p.g. hanno affermato che le controversie in tema di divorzio non hanno dato luogo a questioni di particolare rilievo, in quanto in genere i coniugi sono d'accordo per essere avvenuta la separazione in data remota e per essere ormai sopiti e placati i rancori che ad essa dettero luogo.

In particolare il p.g. di Milano ha osservato che la non notevole rilevanza numerica dei casi di scioglimento del matrimonio, utilizzato per di più allo scopo di ricondurre nell'alveo della legalità situazioni familiari abnormi, dimostra la funzione positiva dell'introduzione dell'istituto del divorzio nel nostro ordinamento. «I giudici, chiamati ad applicare la nuova legge, hanno operato in modo positivo, definendo un gran numero di controversie con lodevole celerità; e, nella maggior parte, anche nei casi in cui la loro personale ideologia è contraria al divorzio, hanno applicato la nuova legge dello Stato con la stessa doverosa lealtà con cui i magistrati che in passato erano favorevoli all'introduzione del divorzio, applicarono il principio allora vigente nel nostro diritto, dell'indissolubilità del matrimonio».

Un discorso sostanziale analogo hanno fatto i p.g. di Brescia e di Lecce, mentre il p.g. di Bari ha detto che il vero problema non è quello del divorzio, ma quello del matrimonio, che è istituto minifestamente in crisi «Che vale, dunque, egli afferma, tentare di puntellarlo con il rimedio giuridico del rifiuto del divorzio, se non viene radicalmente restaurato con il sostegno di una considerazione sociale che gli vien meno ogni giorno di più? » ...

Sull'argomento, il p.g. di Catania ha affermato che «a suo avviso è un errore fare del problema sul divorzio un problema esclusivamente religioso. L'osservanza dei principi di fede è rimessa e non può che intendersi rimessa alla coscienza religiosa dei credenti.

Va considerata perciò con perplessità l'iniziativa di chi, contrario in linea di principio al divorzio, ripropone, in subordine, di limitarlo ai soli matrimoni contratti col rito civile; soluzione questa che potrebbe oltretutto apparire in contrasto col principio sancito nell'art. 3 della Costituzione, il quale garantisce pari dignità sociale ed eguaglianza di diritti a tutti i cittadini, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.»

Infine il p.g. di Messina si è così espresso: «Non sta a me giudicare i pregi o i difetti di questa legge sulla quale sono ancora così accese le dispute e palpitanti i contrasti. Avrà o meno successo l'iniziativa popolare per deliberarne l'abrogazione (il così detto *referendum*), è certo che sulla necessità di sostanziali modifiche di essa si trovano d'accordo uomini politici e giuristi.

Nella relazione dello scorso anno espressi l'avviso che dell'istituto della famiglia non può disinteressarsi lo Stato, postoché la Costituzione della Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e questo è ordinato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare (art. 29). Ma questo concetto è ignorato dalla legge vigente che si è occupata soltanto dello scioglimento del vincolo coniugale, trascurando di considerare che esso comporta lo smembramento di una entità "la famiglia" della quale gli sposi non sono però i soli componenti.

Una legge pertanto che limitasse lo scioglimento ai casi nei quali il vincolo divenga moralmente dannoso, a quello in cui uno dei coniugi abbia costituito, fuori dello Stato, un'altra famiglia legittima, che desse al giudice ordinario, nel caso di opposizione al divorzio da parte di uno dei coniugi o in presenza di figli di minore età la facoltà di rendere più ampio il tempo necessario per ottenere lo scioglimento del vincolo, potrebbe essere ben accetta sia ai divorzisti che agli antidivorzisti, potrebbe rappresentare un valido compromesso fra il divorzio e la necessità primaria di mantenere salda la famiglia, cellula prima di ogni società.

Come freno poi alle velleità divorzistiche di alcuni, all'allarme che la "tragedia del divorzio" suscita negli stessi paesi dove tale regime impera da più lustri (mi riferisco all'U.R.S.S., alla Romania, alla stessa Francia), potrebbero essere introdotte norme particolari e rigorose nel caso di secondo scioglimento di matrimonio, mentre i poteri di impugnativa del pubblico ministero non dovrebbero essere limitati (così come dispone l'art. 5 comma terzo della legge

898) alla sola tutela degli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci ma estesi anche alle disposizioni relative all'affidamento, mantenimento e istruzione degli stessi e poiché l'intervento di detto organo è prescritto, in tali giudizi, come obbligatorio nel processo posto che egli deve vegliare alla osservanza della legge che attiene all'ordine pubblico ed interessa i diritti dello Stato (art. 73 Ort.to giudiziario), gli dovrebbe essere riconosciuta altresì la facoltà di impugnare quelle decisioni che non rispondano ai principi di giustizia o che provvedano in contrasto con disposizioni inderogabili, come nel caso di fraudolento accordo delle parti in causa, facile a raggiungersi specie nella ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge (separazioni di fatto), ove si consideri che l'art. 72 del codice di procedura civile, nel testo modificato dalla legge 30 luglio 1950 n. 534, consente allo stesso P.M. la impugnazione nelle cause di nullità di matrimonio».

Cause di lavoro. Si è rilevato un aumento pressoché costante della litigiosità nel settore. Osservazioni particolari sono state svolte in ordine alla legge in corso di approvazione che stabilisce la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. A tale argomento si è riferito particolarmente il p.g. della Cassazione, il quale ha rilevato come sia particolarmente significativa fra tutte, la disposizione con la quale si stabilisce che l'art. 440 del c.p.c. suoni nel senso che il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate, e, sempre su istanza del lavoratore può disporre con ordinanza il pagamento di una somma, quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

E' intuitivo quanto queste disposizioni siano valide per vanificare qualsiasi espediente dilatorio, e per agevolare la situazione del contraente debole, evitando che questi sia costretto, come è avvenuto finora, a soggiacere a transazioni iugulatorie e alle pretese del datore di lavoro.

Il p.g. di Catanzaro ha messo in evidenza come continui ad essere rilevante il numero delle controversie in tema di lavoro e di previdenza sociale.

«Riguardo alle prime, egli afferma, il fenomeno è da collegarsi innanzitutto alla mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione che, conferendo ai Sindacati la funzione legislativa di categoria, intese appunto ridurre la conflittualità dei rapporti di lavoro.

Ma ad oltre venti anni dall'entrata in vigore della Costituzione non si è purtroppo provveduto all'attuazione del suddetto precetto che pure è stata più volte invocata in sedi autorevoli.

Per tale carenza normativa, come è facile comprendere, si è andato progressivamente aggravando il contrasto tra datori di lavoro e lavoratori: da parte dei primi per ridurre gli oneri a loro carico e da parte dei secondi per ottenere migliori condizioni di lavoro.

Quanto alle seconde controversie, il fenomeno è riferibile pressappoco ad analoga ragione: da una parte la resistenza, ispirata da un certo rigore, degli Istituti previdenziali ad accogliere in via amministrativa le istanze degli assicurati e, dall'altra, le diverse sollecitazioni a favore di costoro da parte dei vari Patronati di assistenza sociale».

Per il p.g. di Bari le cause di questo specifico aumento di litigiosità sono dovute principalmente, da un lato, all'imprescrittibilità dei diritti dei lavoratori in costanza del rapporto di lavoro, dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 63 del 10 giugno 1966, e, dall'altro, all'esonero dei lavoratori, salvo il caso di lite temeraria, dall'obbligo del rimborso delle spese processuali nei confronti degli enti di assistenza e previdenza: esonero sancito dall'art. 57 della Legge 30 aprile 1969, n. 153.

Per i procedimenti relativi all'assistenza e previdenza obbligatoria, la causa dell'aumento va principalmente cercata nella resistenza, da parte degli Istituti, ad accogliere in via amministrativa le istanze degli assicurati. E' auspicabile che l'obbligo del previo esperimento della via amministrativa, imposto dal D.P. 30 aprile 1970, n. 639, porti ad una diminuzione di queste cause.

Sul punto il p.g. di Caltanissetta ha rilevato che se anche il Senato approverà il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, avente ad oggetto la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, l'eventuale ulteriore aumento delle controversie non determinerà, automaticamente, l'aumento della pendenza poiché caratteristica principale della prevista procedura è la celerità, ed ha aggiunto: «Merita menzione la norma dell'art. 28 che statuisce l'obbligo, nel concorso per la nomina a Uditore giudiziario, delle prove orali di diritto del lavoro e di legislazione sociale. Ed è augurabile che ulteriori modifiche siano apportate alle norme relative a tale nomina, le quali prescrivono, fra l'altro, l'obbligo di prove orali di statistica».

A sua volta il p.g. di Catania ha detto che il ritardo nella decisione delle liti non appare facilmente giustificabile, specie se riferito alle controversie del lavoro, che sono poi quelle per le quali in maggiore misura è avvertita l'esigenza di una rapida decisione, essendo qui in gioco i diritti della classe più bisognosa e perciò più meritevoli di una più efficace tutela.

Anche per il p.g. di Milano le cifre riguardanti il settore, se pure sono meno imponenti di quelle riguardanti i procedimenti ordinari, devono però destare eguale preoccupazione ove si pensi che la celerità nella decisione delle cause, auspicabile in ogni caso, è vera e propria esigenza di giustizia in queste particolari controversie; nelle quali si trovano di fronte un litigante economicamente più forte ed uno più debole, che non può attendere serenamente a lungo l'esito della lite; e nelle quali, quindi, l'eccessivo protrarsi delle controversie serve come mezzo, indiretto ma certamente efficace, di pressione, per far preferire al secondo una transazione a condizioni jugulatorie, all'attesa di una sentenza eventualmente più favorevole, ma a lunga scadenza.

«Ogni sforzo, quindi, prosegue il p.g., occorrerà fare per garantire un miglior funzionamento di questo settore dell'amministrazione della giustizia; ed ogni sforzo è stato fatto, nei limiti delle possibilità date dalla disponibilità di personale, dai capi degli uffici componenti. Alla sezione del lavoro del Tribunale di Milano sono addetti un numero di giudici più che doppio di quello di ogni altra sezione; ed il Presidente della Corte di Appello ha provveduto alla creazione di una sezione del lavoro con tre presidenti di sezione ed un congruo numero di consiglieri, che, a differenza di quanto avveniva in passato (allorché prestavano promiscuamente la loro opera anche in altre sezioni), vi lavoreranno "a tempo pieno".

E' noto comunque che è già stato approvato da una delle due Camere del Parlamento un disegno di legge che dà una nuova, più snella disciplina, alla procedura in materia di lavoro; la nuova legge, se nella pratica darà buoni risultati, potrà servire come riforma-pilota per la riforma del rito civile nei processi ordinari.

Sono particolarmente interessati gli orientamenti giurisprudenziali della Pretura di Milano, specialmente a proposito delle norme di cui agli artt. 18 (inefficacia dei licenziamenti) e 28 (repressione della condotta antisindacale). E' stato ad esempio affermato, per ciò che riguarda il primo che il legislatore del 1970, in difformità da quanto poteva dirsi secondo la precedente disciplina legislativa (legge 16 luglio 1966, n. 604), ha assicurato un vero e proprio regime di stabilità reale al posto di lavoro, segnando il tramonto del dogma della incoercibilità alla prestazione di lavoro in forma specifica. Si è esclusa di conseguenza la risoluzione del rapporto in seguito a licenziamento ingiustificato, e quindi la natura risarcitaria delle somme dovute dalla sentenza sino alla reintegrazione. Si è attribuita talvolta una interpretazione estensiva all'art. 28, stabilendo, ad esempio, che oltre i limiti di una condotta propriamente antisindacale del datore di lavoro, la procedura dell'art. 28 può essere usata anche in ipotesi non espressamente contemplate, qualora il pregiudizio che può derivarne al lavoratore presenti gli stessi elementi di irreversibilità tipici degli attentati ai diritti di libertà sindacale; ad esempio, facendo ricorso a detta procedura per la tutela della salute ed integrità fisica del lavoratore, cui si riferisce l'art. 9 della legge».

Sempre sull'argomento il p.g. di Roma ha osservato che non si è fatto ancora quanto si dimostrava opportuno, specie considerando che la nostra struttura non è in grado di assorbire con la necessaria celerità questo tipo di lite che, appunto perché interessa più direttamente i lavoratori, postula un procedimento agevole e sbrigativo.

«Nella condizione attuale, afferma il p.g., la pendenza residua assomma a circa 25.000 procedimenti e, tenuto conto che l'assorbimento per un anno non supera, mediamente, il quarantacinque per cento, diventa di chiara evidenza che il tempo minimo per la risoluzione di una controversia rischia di superare i quattro anni, con tutti gli effetti che derivano.

E' stato calcolato che l'incidenza del costo del processo nelle cause di medio valore supera la misura del trenta per cento; e, nelle controversie minori, è quasi pari al valore della lite; in queste condizioni, non è pensabile che chi agisce per una pretesa di lavoro possa attendere l'esito del giudizio per così lungo tempo e sopportarne il costo dal momento che questo o annulla, o riduce al massimo il risultato favorevole della lite.

Non v'è dubbio che a causa di ciò il cittadino patisce una notevole compressione del proprio diritto, oppure — e questa è l'ipotesi più deprecabile perché indica la sopportazione di una indiretta violenza morale — si determinano quelle condizioni che inducono i meno abbienti alla transazione della lite, con la perdita, ripetersi, di parte di ciò che compete. Questa scarsa effettività della legge, è appena il caso rilevare, incide profondamente sul prestigio dello Stato e, più specificatamente, sulla funzione giudiziaria».

Allo stesso modo il p.g. di Brescia ha messo in evidenza che quella delle controversie di lavoro «è una materia in cui l'importanza di solleciti giudizi e soprattutto di giudizi non costosi, risulta in modo speciale» e quindi ha continuato: «Nonostante i ripetuti tentativi, da un decennio a questa parte, non si è riusciti a varare una riforma che renda più accessibile la giustizia del lavoro al giudice unico, oltre i limiti di valore attuale che sono relativamente modesti. Ciò spiega, in parte, la difficoltà di una sollecita definizione presso i Tribunali e presso la Corte di Appello, che si ritiene tuttora abbia la competenza in secondo grado di giudizio, quale "magistratura del lavoro", organismo che più non esiste con tale qualifica dopo la cessazione dell'ordinamento corporativo.

Proprio in questo campo hanno un certo valore le ventilate tendenze ad estendere la possibilità e l'ambito di giudizi di equità, e potrebbe rilevarsi utile la funzione di un giudice conciliatore qualificato professionalmente, avente però una giurisdizione mandamentale. L'attuale istituto del giudice conciliatore per ogni Comune, con somma difficoltà di trovare elementi qualificati, dovrebbe considerarsi superato appunto in ragione di maggiori difficoltà e maggiore importanza delle funzioni non soltanto conciliative, ma anche decisorie, che richiedono un minimo di preparazione culturale e professionale, che non è possibile reperire in persone di piccoli Comuni. Non è qui il luogo di esaminare fino a quale limite e soprattutto con quali modalità di nomina potrebbe entrare in funzione siffatto giudice di pace: l'essenziale è il rilevare che esso troverebbe plausibile giustificazione proprio in questa materia del lavoro che un tempo era devoluta, come è noto, ai probiviri in sede arbitrale, più che giudiziaria.

Ma anche dove si ritiene necessario decidere queste controversie secondo il diritto affidandole agli ordinari organi giudiziari, si ravvisa l'urgenza di una riforma del processo. Per venire ad alcuni problemi concreti, si auspica l'unificazione del procedimento in pretura ed in tribunale, estendendo il primo al secondo, l'abolizione del giudice istruttore in appello, che debba essere adito all'inizio del giudizio, mentre esso dovrebbe essere nominato nei casi eccezionali in cui sia effettivamente necessario disporre una nuova istruttoria.

Soprattutto occorre abolire l'anacronismo dell'intervento del P.M. in una "magistratura del lavoro", che più non esiste nel senso in cui essa esisteva durante l'ordinamento corporativo che aveva disciplinato la materia del lavoro su basi pubblicistiche, mentre attualmente l'aver ricondotto i rapporti di

lavoro anche collettivi, che sono pure sempre di interesse pubblico, nell'ambito della normativa di diritto privato, fa sì che l'intervento obbligatorio del P.M. abbia perduto la sua ragione giustificatrice.

Ma il problema più importante per dare una base di sicurezza alla giustizia del lavoro è il problema del riconoscimento giuridico dei sindacati, previsto dalla Costituzione, con la correlativa regolamentazione del diritto di sciopero. L'art. 40 della Costituzione, che si limita a sancire che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano, è manifestamente una norma che non risolve nulla di concreto ed è impossibile, infatti, accennare anche brevemente alle infinite difficoltà a cui essa ha dato e dà origine.

In questo problema si confondono inevitabilmente diritto e politica, la quale ultima induce a leggere quell'art. 40 in due modi estremi.

Vista, *per così dire*, da destra, quella norma consentirebbe leggi regolatrici che precisino quali categorie di lavoratori, compresi i pubblici dipendenti, compresi eventualmente perfino i magistrati ed i funzionari di polizia, abbiano o non abbiano questo diritto. Ma soprattutto si esigerebbe che fossero precisati i motivi legittimi o meno dello sciopero ed anche le legittime modalità. Ed è su questo problema ove esiste la più grande confusione: viste, come ho detto, da destra, le leggi regolatrici dell'esercizio del diritto di sciopero dovrebbero essere tali e tante che praticamente potrebbero restringere eccessivamente il diritto stesso e magari soffocarlo.

Al contrario, l'art. 40, visto, *per così dire*, da sinistra, in pratica viene letto come se il diritto di sciopero non dovesse essere regolato da nessuna legge e fosse prevalente su altri diritti e interessi, privati e pubblici, alla libertà, alla sicurezza, all'igiene, ecc., tanto che il solo accennare ad una legge regolatrice anche solo di una procedura per l'esercizio dello sciopero viene considerato come proposito di una legge "antisciopero".

Occorre riconoscere che in questa materia la prassi ha finito con il prevalere su ogni teoria, e detta prassi tende a convertire il diritto di sciopero in un dovere di forzata solidarietà e in un diritto generale di coazione o pressione politica anche sugli organi della sovranità stabiliti dalla Costituzione.

Così si pretende legittimo da un lato proclamare l'universalità del dovere di sciopero, solo perché proclamato da tutti o quasi i sindacati di categoria, stabilire forme di sorveglianza ed anche di organizzazione dentro e fuori dalla fabbrica o dall'azienda, per impedire il lavoro dei dissenzienti; giustificare come esercizio del diritto di sciopero anche fatti che costituiscono reato e che con una determinata azione di sciopero nulla hanno a che vedere, come il blocco delle strade e delle ferrovie, ed altri esempi del genere.

Soprattutto si pretende che sia libero lo sciopero per qualsiasi causale, ossia non solo contestualmente ad una controversia sindacale attinente ai rapporti di lavoro, ma in occasione di altri fatti del tutto estranei. Così si pretende di poter scioperare per un avvenimento politico, perfino per protesta contro una sentenza giudiziaria e per altri innumerevoli e ben noti motivi.

Orbene, poiché anche in mancanza di norme precise di legge è compito del giudice risolvere in ogni modo le singole controversie, facendo riferimento ad altre leggi ed ai principi generali di diritto, è da condividersi lo sforzo della giurisprudenza diretto alla ricerca interpretativa dei limiti che sono inerenti all'esercizio di qualsiasi diritto, anche dei diritti di pari e di maggiore importanza costituzionale. Dovrebbe, quindi, essere cosa evidente che lo sciopero, se inteso come una forma di ribellione all'ordinamento giuridico, oppure come una forma di pressione sugli organi della sovranità, non potrebbe essere permesso da una norma Costituzionale sulla cui base l'ordinamento si fonda.

Lo sciopero è un mezzo di competizione di classe e si comprende come possa essere usato nell'ambito dei rapporti di lavoro di una impresa o di una collettività di imprese, allo scopo formativo di contratti di lavoro e di una distribuzione dei redditi delle imprese. Si comprende come esso possa, inevitabilmente, pregiudicare il reddito di un'impresa, ma giustamente si è pensato che non dovrebbe risolversi nel danneggiamento e nel sabotaggio di quel capitale (macchine, attrezzi, prodotti, ecc.) destinato a formare quel

reddito che, se non si forma, non si può neppure equamente distribuire. Basta un principio di elementare buona fede per ritenere che la propaganda pacifica dello sciopero tra le maestranze è legittima, ma altra cosa sono la violenza e la minaccia che si esplicano abitualmente nei cosiddetti "picchettaggi". Ma su questo tema della violenza, la prassi tende a prevalere sulla teoria, nel senso che in non scioperanti, anche se liberamente associati ad un sindacato estraneo rispetto a quelli promotori dello sciopero, sono considerati come traditori della causa, contro i quali sarebbero lecite violenze e vendette. Ma, in tal caso, occorrerebbe avere il coraggio legislativo, come si è fatto in Belgio e nella Nuova Zelanda, di stabilire che in certi casi (per esempio, quando fosse deciso da una certa maggioranza dei sindacati e degli associati ad un sindacato) lo sciopero diventasse un dovere.

Tanto è vero che i sindacati stessi spesso tendono a fare dello sciopero una specie di monopolio sindacale, sconfessando i cosiddetti "scioperi selvaggi" attuati alla base, al che si potrebbe rispondere, se fosse vera la teoria della legittimità dello sciopero da chiunque effettuato e per qualsiasi motivo, che le leggi "regolatrici" sono necessarie appunto anche per impedire gli abusi e gli arbitrii nell'esercizio del diritto, e per legittimare in materia una specie di monopolio sindacale».

Infine il p.g. di Lecce ha osservato come si sia giustamente lamentato specie dalle organizzazioni sindacali, che la lentezza del processo del lavoro, con udienze istruttorie rinviate di tre mesi in tre mesi, udienze collegiali tenute a distanza di un anno, sentenze rese pubbliche anche al di là di sei mesi dal dì della decisione, ha ingenerato nella classe lavoratrice una radicale sfiducia nella giustizia.

«Una nota lieta, in questo quadro non esaltante, afferma il p.g., è che la indilazionabile e sacrosanta necessità dei lavoratori ha indotto il legislatore ad anticipare la riforma del rito in materia di lavoro, proponendo innovazioni di notevole rilievo, volte, soprattutto, ad accelerare al massimo il procedimento. Ho motivo di sperare che la riforma sarà di prossima attuazione, poiché è stata già approvata recentemente dalla Camera.

Ricordo fra le innovazioni, la esecutività delle decisioni di primo grado, la possibilità di pronunciare con ordinanze condanna al pagamento delle somme non contestate, corresponsione di interessi al 10%, gratuità del giudizio, la concedibilità di una provvisoria nei limiti della sussistenza del diritto o della parte della somma per la quale già si ritiene raggiunta la prova, e, soprattutto, giudice unico per tutte le liti, il Pretore.

Ma io auspicherei ancora di devolvere l'appello delle sentenze del Pretore del Tribunale, anziché alla Corte di Appello, e rendere facoltativo l'intervento del P.M. in appello, in considerazione che, alla fin fine, trattasi di cause di natura patrimoniale, e i lavoratori, contraenti più deboli, quasi sempre beneficiano dell'assistenza qualificata, morale e materiale delle organizzazioni sindacali».

Fallimenti. La lieve flessione del numero delle istanze di fallimento e delle dichiarazioni di fallimento ha fatto ritenere al p.g. di Milano che il fenomeno sia indice di una situazione economica in via di stabilizzazione. Ha osservato in particolare il p.g. milanese che troppe istanze di fallimento vengono proposte senza che sussistano i presupposti, e solo allo scopo di far pressione sui debitori, onde ottenere, dietro la minaccia di far dichiarare il fallimento, l'esazione del credito: il che è causa di notevole aggravio e di inutile lavoro per i giudici dei tribunali fallimentari. Anche per ciò che riguarda le procedure concorsuali è stata lamentata la lunghezza di esse: i fallimenti si chiudono a distanza di anni, con una soddisfazione assai scarsa per la massa dei creditori: la legge fallimentare 16 marzo 1941, n. 267 merita anch'essa di essere profondamente modificata, poiché regola la procedura — che dovrebbe essere quanto mai spedita — in maniera complessa e macchinosa; e fa scarso posto alla procedura più snella dei fallimenti con procedimento sommario, innanzi ai Pretori.

Al contrario il p.g. di Torino, pur rilevando che il numero complessivo delle istanze di fallimento è senza notevoli variazioni, afferma che il fenomeno non consente illazioni sicure sull'andamento dell'economia nelle nostre regioni, in quanto spesso i creditori preferiscono evitare la procedura fallimentare, in molti casi deludente dal punto di vista economico.

Per il p.g. di Ancona le cause dei dissesti, oltre che nelle appesantite condizioni economiche generali, vanno ricercate nella insufficienza dei capitali impiegati nelle imprese, che non consente di fronteggiare le inevitabili fluttuazioni del mercato; nella inesperienza di molti operatori che si inseriscono in attività varie senza una valutazione approfondita delle premesse necessarie per una vita aziendale sana e non agitata; forse anche nella mancanza di previdente formazione di scorte in tempi di vacche grasse.

Dal canto suo il p.g. di Bari ha rilevato che le cause del ritardo della chiusura dei fallimenti sono molteplici, e vanno ricercate soprattutto, oltre che nella deficienza del personale, nei mezzi dilatori frapposti dai debitori.

L'istituto fallimentare andrebbe perciò riveduto dalle fondamenta, in quanto oggi, paradossalmente, più che alla liquidazione della massa dei beni in favore dei creditori, esso sembra assecondare la proliferazione di interminabili questioni di ogni genere: la riforma, del resto, è anche richiesta dagli impegni assunti in sede comunitaria europea, con particolare riferimento al Progetto di comprensione sul fallimento e sui reati fallimentari.

Esecuzioni civili. Da rilevare in materia la segnalazione fatta dal p.g. di Roma del largo ricorso, in termini di estrema utilità all'istituto della conversione, sempreché l'esecutato si sottoponga all'obbligo del pagamento di almeno una parte di quanto dovuto, ponendosi in tal modo rimedio ad uno dei più gravi inconvenienti del procedimento esecutivo, nel quale accade che al primo esperimento di vendita non intervengono offerte di acquisto, mentre successivamente gli stessi beni, nell'ulteriore esperimento, vengono aggiudicati a prezzi irrisori.

Inquinamenti. Il p.g. di Roma ha sottolineato il particolare rilievo acquistato dalle inchieste sugli inquinamenti, osservando come il primo favorevole effetto di tale azione è che nella grande maggioranza degli stabilimenti industriali, siti nel mandamento, risultano già in atto apparecchiature idonee allo scarico e al convogliamento dei rifiuti in modo da evitare danni alla natura.

«Non occorrono molte parole, ha affermato il p.g., per porre in luce che mediante la promozione di queste iniziative si rende un grande servizio a favore di tutti, perché il problema ecologico rappresenta il motivo di ansia e la grande paura dell'umanità.

L'uomo, mosso dall'impulso della dinamica creativa, ha manomesso le fonti usuali di energia e sono già commisurabili le riduzioni verificatesi e quelle prevedibili nel futuro. Ma a questi fattori connessi allo sviluppo della tecnica e del progresso e, comunque, rettificabili, altre si aggiungono la cui capacità di danno è considerevole.

E infatti, inconsapevolmente, stiamo trasformando il nostro stesso ambiente di vita; l'espansione irrazionale delle città, il disperdimento dei grandi boschi di cui gli incendi, che ogni anno si propagano da un capo all'altro, fanno autentico scempio; l'inquinamento delle acque e dell'atmosfera e lo sterminio di molte specie animali, devono considerarsi altrettanti mezzi di deterioramento della natura e, perciò, mezzi che sottraggono all'uomo e alle altre specie, essenziali risorse di vita.

Trovo adatto riportare qui, quasi testualmente, le conclusioni alle quali è pervenuto il Club Roma richiamandosi all'opinione degli scienziati che in tutto il mondo studiano questo fenomeno, che l'uomo, cioè, non dispone di molto tempo, oramai, per fare le sue scelte; o rinuncia alla crescita indiscriminata di se stesso, oppure l'espansione della produzione e della industrializzazione sarà causa, inevitabile della sua fine.

E' tempo, quindi, ora che il Consiglio Nazionale delle Ricerche è sul punto di ultimare l'indagine sulla condizione dei corsi idrici e altro aspetto dell'inquinamento, sia eliminata la insufficienza legislativa intorno alla protezione della natura, per la tutela immediata della salute pubblica e per assicurare ad ogni essere, o cosa esistente, la condizione necessaria e sufficiente per la sopravvivenza e lo sviluppo naturale».

Anche il p.g. di Milano ha osservato che il fenomeno dell'inquinamento è divenuto così imponente da minacciare non soltanto i beni naturali ed il paesaggio, ma addirittura la salute pubblica, e tale da compromettere forse in un prossimo futuro, la sopravvivenza della specie umana «La nostra legislazione, ha detto il p.g., forse per la novità del fenomeno, non si presta a reprimere adeguatamente tali manifestazioni: oltre gli artt. 439 e 452 cod. pen. (avvelenamento di acque), non in tutti i casi applicabili, norme repressive (che configurano peraltro reati contravvenzionali di scarsa gravità e punibili con pene assai lievi) di rinvencono sparse in testi legislativi speciali: onde è urgente che il legislatore intervenga con adeguati provvedimenti».

Il p.g. di Bologna ha ricordato che la Regione si è occupata degli inquinamenti, nel corso del 1971, con una serie di relazioni nelle quali auspica, tra l'altro, con motivata esposizione una disciplina legislativa che, dopo avere determinato i principii sicuramente validi per tutto il territorio nazionale, riservi agli organi regionali l'esercizio dei compiti loro spettanti nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della sanità e degli acquedotti.

Infine il p.g. di Trento ha fatto rilevare che in materia di inquinamenti dell'aria e dell'acqua sono stati iniziati complessivamente 36 procedimenti, dei quali 23 sono stati definiti, tutti meno uno, con decreto di condanna.

«In proposito, egli ha detto, va sottolineato che per detti inquinamenti, sempre più accentuatisi per lo sviluppo industriale e la concentrazione urbanistica, in proporzioni tali da arrecare, come unanimemente riconosciuto, danni incalcolabili all'uomo, agli animali, in particolare alla fauna ittica e all'agricoltura, manca attualmente una razionale ed adeguata normativa. Spesso bisogna ricorrere a disposizioni riportate nella legge sanitaria e nelle leggi che tutelano la pesca, e che regolano neppure compiutamente la materia».

Borse e società. Il p.g. di Torino ha osservato sull'argomento che recenti episodi hanno posto in luce la inadeguatezza delle nostre leggi sulle borse e sulle società. Quanto alle prime, l'apparizione sul nostro mercato di una pratica largamente diffusa all'estero — intendo riferirmi alla cosiddetta offerta pubblica di acquisto — ha provocato negli ambienti interessati, in mancanza di previsione legislativa, segni di disorientamento; quanto alle seconde, la insufficienza dei controlli interni continua ad essere oggetto di critiche che hanno avuto notevole eco in un recente convegno scientifico.

Anche dopo l'entrata in vigore del codice civile del 1942, il controllo del collegio sindacale è ostacolato a causa della sua dipendenza, di fatto anche se non di diritto, dal gruppo di comando della società. Quanto alle facoltà che gli art. 2408 e 2409 del Codice civile attribuiscono individualmente ai soci o a minoranze di essi, ne è stata giustamente rilevata la insufficienza ai fini di un effettivo e penetrante controllo specie nelle maggiori società, cioè proprio in quelle dove l'esigenza del controllo è più sensibile.

VI. PROBLEMI DEL PROCESSO CIVILE.

Il p.g. della Cassazione prendendo lo spunto dalla nuova disciplina in corso di approvazione relativa alle controversie individuali del lavoro, ha auspicato l'introduzione anche nel processo ordinario dell'istituto della ingiunzione in corso di causa, in analogia dei provvedimenti cautelari in corso di causa e secondo lo schema generale del procedimento monitorio: su domanda di parte, allorché nel corso del giudizio di cognizione, già risulti

provato che sia dovuta una prestazione pecuniaria e nei limiti quantitativi in cui questa risulti provata, si propone che l'istruttore di I e II grado possa emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ed opponibile a guisa di eccezione formale incidentale nello stesso processo principale.

In questo modo, osserva il p.g. verrebbe offerto al creditore un sollecito titolo esecutivo e verrebbero scoraggiate le remore temerarie del debitore, senza tuttavia nulla togliere alle garanzie del completamento dell'ulteriore corso del giudizio del quale il procedimento sommario di ingiunzione costituirebbe soltanto un procedimento incidentale.

Sempre sottolineando la rilevanza anticipatrice di necessarie riforme processuali generali propria della legge sulle controversie del lavoro, il p.g. ha poi richiamato l'attenzione sulle norme degli artt. 15, 16 e 17 che stabiliscono la gratuità del giudizio, l'anticipazione delle spese e la gratuità della difesa e sulle norme degli artt. 22, 23 e 24 relative alla esigenza della specializzazione dei giudici che viene richiesta anche per i giudici della Cassazione.

Il p.g. di Milano si chiede, in ordine al tema in oggetto, se non sia necessaria una sostituzione dell'attuale codice di procedure civile, che, teoricamente pregevole, non tiene conto forse dei fattori esterni che condizionano il funzionamento della giustizia civile, e presuppone ben altra copiosità di mezzi materiali e di ausiliari. Nel nostro distretto (e specialmente nei tribunali più importanti), osserva il p.g., «talvolta un giudice ha sul ruolo più di 600 cause, e non è quindi in grado di conoscere a fondo le cause prima dell'udienza, presupposto indispensabile perché si attuino i principi di immediatezza, concentrazione ed oralità che costituiscono il cardine della legge processuale; ed il necessario moltiplicarsi delle udienze di puro e semplice rinvio, a distanza sempre assai maggiore dei 15 giorni stabiliti dal codice, finisce per indulgere alle manovre dilatorie del litigante che ha interesse a prolungare nel tempo la durata della controversia. Si sono proposti, e si propongono, rimedi parziali; come l'istituto della "ingiunzione in corso di causa" per mezzo della quale il Giudice Istruttore potrebbe, con provvedimento immediatamente esecutivo, ordinare il pagamento di quella somma nei limiti della quale è raggiunta la prova del credito; o la limitazione del numero dei rinvii, e così via. Ma si tratterebbe pur sempre di rimedi di emergenza, validi forse per migliorare leggermente lo stato delle cose; ma è certo che, se si vuole in Italia raggiungere l'ideale di una giustizia civile pronta ed efficiente, occorre sostituire il vigente Codice di rito, che in un trentennio di pratica applicazione non ha dato risultati positivi, con un codice che, semplificando e snellendo la procedura, sia più adatto alla povertà di mezzi che affligge il nostro Paese».

Per il p.g. di Lecce occorre apprestare un codice di rito più snello che, pur trovando il necessario limite nella garanzia del diritto della difesa, modifichi la disciplina delle nullità degli atti, riducendola solo a quelle irregolarità che per davvero abbiano violato il principio del contraddittorio: e poi occorre far sì che ogni giudice abbia assegnato un numero di cause proporzionato alle necessità di conoscerle tutte e parimenti bene, sì da poterne indirizzare e controllare l'andamento senza interruzione. Solo dopo aver definitivamente concluso i processi precedentemente assegnatigli, il giudice potrebbe averne altri nuovi.

«Si potrebbe altresì, prosegue il p.g., provvedere ad aumentare, specie nel campo delle obbligazioni, le ipotesi in cui è consentito il procedimento di ingiunzione: e infine devo insistere sulla nuova organizzazione degli uffici giudiziari che va potenziata con l'aumento dei locali (una stanza almeno per ogni giudice istruttore), con l'adeguamento dei cancellieri e coadiutori, nonché dall'istituzione di un ruolo di stenografi e dall'introduzione di mezzi meccanici di registrazione, al fine di consentire che tutti i servizi possano svolgersi in maniera sufficiente e armonica».

Anche il p.g. di Catania ha posto in luce la inefficienza del vigente sistema processuale, del quale da tempo, e da tutti gli operatori del diritto, continuano ad avocarsi, ma finora senza successo, le necessarie riforme.

«Il processo civile — come è ormai universalmente riconosciuto — non è adeguato, egli afferma, alla realtà sociale: eccessivi e spesso inutili formalismi, in contrasto col dinamismo della vita moderna, appesantimenti fiscali, lo rendono non idoneo a soddisfare la domanda di giustizia di una società, quale quella nostra, in continua rapida trasformazione.

Intanto il disegno di legge per la riforma del codice di procedura civile, benché molti anni siano trascorsi dalla sua prima presentazione al Parlamento, non è stato ancora approvato e non se ne prevede imminente l'approvazione; non ha ancora compiuto il suo iter legislativo nemmeno il disegno di legge per la riforma del rito delle controversie del lavoro, le quali continuano così a svolgersi anch'esse con eccessiva lentezza; risultati positivi non si sono raggiunti nemmeno per quel che riguarda la riforma dell'istituto del gratuito patrocinio, che, così come attualmente disciplinato, non risponde certamente al dettato dell'art. 24, terzo comma, della Costituzione».

Infine il p.g. di Trieste ha osservato «che talvolta le nostre leggi (e principalmente quelle codificate) predispongono procedure troppo complesse, dando spesso causa a lungaggini insuperabili.

Si aggiunga che le liti tra privati potrebbero avere una durata molto minore, se le parti osservassero con scrupolo le norme processuali esistenti: offrendo al giudice, con l'atto introduttivo della causa, l'esposizione completa del caso particolare, la specificazione delle proprie domande, nonché le argomentazioni di diritto e le prove dei fatti idonee a suffragare le loro pretese.

Ma se le parti, abusando del loro potere dispositivo, per ragioni non sempre del tutto giustificate, non ottemperano a siffatto obbligo (previsto dalla legge, ma senza sanzioni o preclusioni, e concretandosi perciò in astratto e generico invito), le conseguenze che derivano da tale loro comportamento non possono essere addebitate ai giudici: giacché, in materia processuale civile, i poteri dell'istruttore sono limitatissimi e quasi evanescenti.

Quali sono, allora, i rimedi opportuni? La mia risposta è semplice: non la riforma globale del codice di procedura civile (che, ragionando obiettivamente, risponde alle necessarie esigenze della giustizia), bensì il completamento delle sue disposizioni.

E' indispensabile "vestire" tali norme: cioè munirle di precise sanzioni di decadenza, con fissazione di termini ragionevoli, di regola più brevi, ma soprattutto perentori; termini massimi, donde giudice e parti non dovrebbero potersi discostare, salvo casi veramente eccezionali.

Il codice vigente, nella sua originaria formulazione, rispondeva almeno in parte a tali requisiti; ma le poche preclusioni o decadenze inizialmente previste sono state trasformate, con le cosiddette "novelle", in fatti processuali meramente dispositivi. Senza trascurare che il legislatore, evidentemente basandosi su ragioni ritenute ineccepibili, lungi dal porgere i mezzi per un più rapido svolgimento del processo, ha predisposto per taluni casi (che non sono poi pochi) una procedura richiedente un maggior lasso di tempo. Intendo riferirmi, a semplice titolo esemplificativo, ai giudizi contumaciali ed a quelli in cui la parte, alla quale è stato deferito l'interrogatorio formale su capitoli precisi, categorici e validi per la decisione della lite, ingiustificatamente non si presenta all'udienza fissata.

Nel primo caso, potrebbe ritenersi provata la domanda proposta contro il convenuto non costituitosi nel giudizio, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo; a somiglianza delle disposizioni di altri codici (come quello austriaco). Nella seconda ipotesi, si dovrebbe ritenere la sussistenza automatica della "ficta confessio", com'era previsto dal codice di procedura abrogato.

Sarebbe infine auspicabilissima una disposizione, in virtù della quale le sentenze dovrebbero contenere una particolareggiata motivazione esclusivamente nel caso di esistenza di impugnazione da parte dei litiganti. Tutte le altre decisioni dovrebbero essere redatte in modo molto succinto».

VII. LA GIUSTIZIA PENALE.

1) Analisi della criminalità: cause e rimedi.

Tutti i procuratori generali hanno segnalato la generale dilatazione del fenomeno criminoso, indicandone gli aspetti più preoccupanti e soffermandosi a studiarne cause e rimedi.

Il p.g. della Cassazione ha sottolineato il vasto allarme diffuso in larghi strati della popolazione ed in modo particolare tra i ceti commerciali, le aziende bancarie, i pubblici istituti, i trasportatori di denaro e di valori. E' opinione comune, ha detto il p.g. «che siano insufficienti, inidonei i sacrifici ed i rischi affrontati dalle forze di Polizia con la loro attività senza soste, per la quale sono davvero degne di ogni elogio, è opinione comune che alla rapidità di azione dei delinquenti, al perfezionamento dei mezzi tecnici di cui essi si valgono per il conseguimento dei loro scopi delittuosi, la Società non oppone tempestivamente mezzi idonei e sufficienti per evitarne l'accadimento.

Di guisa che mentre non si verifica una soddisfacente prevenzione ci è dato ancora di rilevare che anche l'attività di repressione non consegue effetti del tutto positivi, il che balza agli occhi in modo evidente se si constata il rilevante numero delle sentenze di assoluzione per essere rimasti ignoti gli autori e quelle di assoluzione per insufficienza di prove.

Relativamente all'anno oggetto di questa mia relazione le prime ammon-tano a circa 725.000, le seconde a circa 93.000.

E' mia ferma convinzione che per porre rimedio a questo male che è l'estremo limite cui giunge non solo nel nostro Paese ma in tutti gli altri una umanità paga soltanto dell'oggi, negatrice dei valori universali e perenni, non sia necessario ricorrere a mezzi eccezionali, a norme di legge che si discostino dall'alto livello di civiltà cui il nostro ordinamento democratico è pervenuto, ma che soprattutto occorra fare buon uso delle norme esistenti finché non interverranno quelle attualmente in elaborazione: in altri termini mi sembra necessario affrettare quanto è più possibile i giudizi, applicare con maggiore severità le pene, rinunciare a elargire le amnistie, potenziare per quanto è possibile la polizia».

Il p.g. di Milano ha ricordato che sono note, e sono state più volte ricordate, le cause che determinano le più gravi e allarmanti manifestazioni di criminalità sopra descritte. Esse, in definitiva, egli afferma, «sono riconducibili a quel "mito consumistico" che domina la civiltà del nostro tempo e che, anche in una situazione economico-sociale caratterizzata da un relativo benessere, qual è quella della nostra Regione, determina il desiderio smodato all'acquisizione di nuovi beni di consumo, onde meglio adeguarsi, nel Distretto di Milano, il fenomeno dell'immigrazione indiscriminata, caratterizzato da un difficile inserimento nel contesto sociale, così diverso per lo più da quelle delle Regioni di origine degli immigrati, e che determina conflitti di mentalità, e notevoli sbandamenti morali e materiali, anche per le difficoltà — che si verificano in alcune zone del Distretto — di trovare un posto di lavoro, per lavoratori che non siano qualificati nei vari mestieri. Né può trascurarsi (specialmente per quanto riguarda la criminalità minorile), il diffondersi dell'uso degli stupefacenti e le molte pubblicazioni e spettacoli cinematografici che descrivono e spesso esaltano episodi di violenza, costituendo così per individui nella crisi dell'età evolutiva una vera e propria scuola del crimine, ed una sollecitudine a delinquere».

Per il p.g. di Roma «non occorrono particolari note di commento ai dati statistici per comprendere che siamo prossimi ad una situazione di vera esorbitanza criminale. E sussistono componenti che inducono a formulare ulteriori pessimistiche previsioni; la frequenza media con cui i delitti vengono compiuti rivela che coloro che delinquono agiscono nel convincimento di assicurarsi l'impunità, opinione che si stabilisce sia per le difficoltà che si frappongono nel momento della prevenzione generale e per il fatto che le

megalopoli, favorendo la formazione di gruppi o di bande delinquenti, rendono più facile lo studio e la programmazione del delitto nella fase anteriore a quella della esecuzione e, dopo il fatto, la dispersione delle cose e l'appoggio ai partecipanti».

Il p.g. di Torino soffermandosi sulle cause del fenomeno criminoso, ha ricordato che nella storia di un uomo il delitto è quasi sempre un punto di arrivo, non un punto di partenza: «intendo dire, egli ha affermato, che il delitto è anche il frutto di una serie di cause sociali, e quindi di responsabilità sociali, che sarebbe disonesto — come ho detto altre volte — sottovalutare o, peggio, dimenticare: ignoranza, miseria, infanzia derelitta e trascorsa in tristi condizioni diseducative, il ricordo di secolari oppressioni che han fatto apparire lo Stato come nemico, sfiducia nella giustizia sostituita da un codice barbarico, non scritto ma ciecamente accettato; a questo si aggiunga il deterioramento della famiglia, della scuola, del costume e della morale, la sopravvalutazione del denaro e dei vantaggi materiali che esso procura, l'eccitamento alla violenza che si va generalizzando; per quel che concerne le nostre regioni, le note difficoltà di inserimento delle masse d'immigrati, giunti fra noi alla ricerca di lavoro. Tutto ciò conferma, se mai ve ne fosse bisogno, che la lotta contro la delinquenza deve essere, innanzi tutto, un'opera di bonifica sociale. I mezzi e la responsabilità di darvi mano appartengono al potere politico: al potere giudiziario spettano soltanto il diritto e il dovere della segnalazione.

Naturalmente, quelle che si usa chiamare "le colpe della società" non sono le sole. Indipendentemente da esse, vi sono cause di natura individuale — cattive inclinazioni e mancanza di senso morale e di civismo — che concorrono a spingere al delitto, quando non ne sono la causa unica come nei numerosi casi di crimini commessi da persone che non hanno mai conosciuto la miseria e che han ricevuto un'educazione normale. L'uomo è quello che è, e la bella favola dell'uomo naturalmente buono che viene corrotto dalla società, è appunto una favola. Come dice Tacito: i vizi esisteranno finché vi saranno uomini; nel suo latino scultoreo: *vitia erunt donec homines*».

Anche il p.g. di Firenze ha denunciato l'imperversare della criminalità, audace ed aggressiva come non mai. Nell'analizzare il preoccupante fenomeno il p.g. ha osservato «che le cause di questa ondata di delinquenza che provoca, come contraccollo, il diffondersi di un sentimento generale, ed altrettanto pericoloso, di insicurezza, se non proprio di panico, sono molteplici, e sarebbe arduo enumerarle tutte, data anche la impossibilità di una diagnosi completa del fenomeno, molto più complesso di quanto comunemente si creda.

Indubbiamente, chi delinque, ribellandosi ai principi dell'*honeste vivere* e del *nemini laedere*, è un disorientato che non sa trovare il proprio posto nella società e non ha l'energia morale per sottoporsi, in piena serenità di animo, ai sacrifici che l'esistenza immancabilmente comporta.

Molto spesso la criminalità trova i suoi accoliti fra i giovani che sono cresciuti senza idealità, spiritualmente ed intellettualmente immaturi perché non preparati né dalle famiglie, spesso sbandate, né dalla scuola, oggi in sfacelo, ad affrontare le difficoltà della vita.

Altre volte la spinta a delinquere è data dal disagio, anche morale, provato da famiglie che, nella speranza di trovare lavoro più redditizio, hanno lasciato la terra di origine per trasferirsi in regioni economicamente più progredite, dove stentano ad integrarsi con la popolazione locale.

Si aggiunga, poi, che molti individui moralmente sprovveduti sono affascinati dallo spettacolo di benessere, talvolta ostentato, che è tipico della così detta società dei consumi, e tentano di conseguire con mezzi illeciti quegli agi che non sarebbero capaci di ottenere con le proprie forze, dedicandosi ad un onesto lavoro. Tanto più che al rallentamento dei freni inibitori ed al superamento di ogni scrupolo contribuisce una sfrenata ed insensata propaganda di odio verso la società e le sue istituzioni».

Altrettanto preoccupata si è levata la voce del p.g. di Trieste che nell'esaminare particolarmente i rimedi da porre in essere nel tentativo di condizionare il fenomeno criminale, ha detto: «Scoraggiare i fuorviati, per tendenza o per costituzione o per influenza dell'ambiente, dal credersi superiori o estranei alle leggi; creare in essi la convinzione che ogni loro attività antigiridica sarà punita con fermezza e con rapidità; persuaderli dell'impossibilità di contare su un'impunità quasi certa o su una pena scarsamente afflittiva, la quale, per giunta, potrebbe poi subire sensibili abbreviazioni vuoi per atti singolari di clemenza, vuoi per provvedimenti generali d'amnistia o di condono dannosamente ricorrenti, vuoi ancora per liberazioni condizionali: sono questi i pilastri da porre a fondamento d'una giustizia realizzatrice dei suoi fini fondamentali.

Chi sfida la legge e la società deve mettere in uno dei piatti della bilancia delle sue previsioni e dei suoi calcoli la certezza d'una condanna a pena proporzionata alla trasgressione commessa e di sicura esecuzione; e convincersi preventivamente che il carattere afflittivo della punizione irrogatagli non può e non deve mai venir meno: giacché, in caso contrario, la pena non sarebbe più tale.

E' pur vero che l'art. 27 della Costituzione sancisce il duplice principio del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e della finalità della rieducazione del condannato; ma parla pur sempre di "pena"; ed è indubitato che questa in tanto è tale, in quanto sia afflittiva, nonché certa e sollecita.

Può discutersi sull'intensità e sulle modalità di siffatta afflizione; ma tutti sono in grado d'intendere come — in tempi in cui la delinquenza colpisce il popolo in ogni maniera, con indiscriminata crudeltà e con intensità, caparbieta e spregiudicatezza eccezionali — è d'uopo non ricorrere a criteri di male inteso umanismismo o a mitigazioni del castigo che la società ha stabilito per i trasgressori della legge.

Quando il numero dei criminali è in diminuzione e le fondamentali condizioni di sicurezza dei singoli e della società sono intaccate solo da sporadici atti d'individui insofferenti, si può invocare un'attenuazione delle pene. Ma nei giorni che attraversiamo, nelle condizioni anormali in cui viviamo, si debbono rafforzare le norme di difesa, piuttosto che indebolirle.

I mezzi più appropriati di difesa che possono approntarsi legalmente sono:

1) congruo aumento delle pene in atto previste, in ispecie nei minimi edittali, per i delitti più gravi che dianzi ho menzionato;

2) sensibile aggravamento di pene anche per certi reati considerati minori, ma costituenti il mezzo indispensabile e accessorio per la consumazione di quelli più gravi (intendo riferirmi alla contravvenzione per la mancata denuncia ed il porto abusivo o ingiustificato di armi, specie se si tratti di fucili a canne mozze, mitra, bombe a mano, materiale esplosivo e simili);

3) estensione legislativa dei casi nei quali si dovrà, e non potrà procedere al giudizio direttissimo».

Per il p.g. di Venezia nell'attuale clima di crescente scadimento del principio di legalità, dell'autorità dello Stato, del rispetto per la legge, della funzione di prevenzione generale ed individuale della sanzione penale, scadimento alimentato, o comunque influenzato, dalle perduranti carenze della organizzazione giudiziaria, che ritardano la rapida repressione del crimine e la rigorosa applicazione della legge, per ridimensionare il preoccupante fenomeno, alla cui amplificazione e diffusione ha contribuito la liberazione in massa dalle carceri di pericolosi ed incalliti pregiudicati, per effetto della estensione alla fase del giudizio dei termini per la custodia preventiva, od in dipendenza delle ricorrenti concessioni di indulti ed amnistie, che costituiscono una forma di "sconto" per i professionisti del delitto e vanificano la funzione del giudice e della pena, occorre non soltanto agire con fermezza, senza falsi pietismi, ma con azioni concorrenti e con mezzi che consentano di incidere, eliminazione, o almeno attuandole, sulle cause più comuni e frequenti del dilagare del fenomeno stesso.

100

Parimenti, secondo il p.g. di Lecce ciò che ha favorito ancora il progredire e l'incrudelire della criminalità, nel momento attuale, è stata la riduzione dei termini di carcerazione preventiva, decisa dalla L. del 1° luglio 1970, n. 406, che non ha tenuto conto dell'aumentato numero dei processi e delle tante formalità, che, in relazione agli scarsi mezzi disponibili, ne intralciano il corso.

Sostanzialmente analogo è il giudizio del p.g. di Napoli. «E' certamente illusorio — egli ha detto — combattere la criminalità con il solo diritto penale. Ma se domani i Tribunali si fermassero, le passioni scatenate non conoscerebbero più limiti. Purtroppo, però, con un sistema processuale, come il nostro, che consente più fasi istruttorie, ed altrettante fasi dibattimentali, la difesa sociale è compromessa, e il delinquente non teme più il castigo che sia incerto e lontano nel tempo.

Le disposizioni innovative di questi ultimi anni (in particolare la legge n. 232 del 1969 e la 409 del 1970) con lo scopo precipuo di meglio garantire la libertà del cittadino, hanno complicato e rallentato, ulteriormente, il corso del giudizio penale, essendo state inserite nell'impalcatura del vecchio processo inquisitorio, già appesantito da una serie esasperante di adempimenti, con la conseguenza che, recisi taluni rami secchi, è rimasto intatto l'albero isterelito di un sistema arretrato e superato dai tempi.

Noi ci inchiniamo al lavoro incessante di adeguamento dei nostri Codici ai principii della Carta Costituzionale, ma è nostro dovere metterne in luce gli inconvenienti, specie in questo periodo di crescente criminalità.

Con la prima di quelle leggi si è fatto divieto agli Organi di Polizia di procedere all'interrogatorio dell'indiziato, quando questi si trovi in stato di arresto o di fermo (vale a dire nei casi più gravi) limitando, altresì, il tempo durante il quale il fermato può essere trattenuto negli Uffici di Polizia a "quello strettamente necessario per i primi accertamenti", i quali, per conseguenza, non possono andare al di là della identificazione del fermato e di qualche atto urgente di investigazione.

Nulla di più può essere fatto per l'acquisizione delle prove: né ricognizioni, né confronti con altri soggetti processuali, né rilievi o accertamenti tecnici.

Senonché, privando la Polizia dell'arma dell'interrogatorio, si sono compromessi anche quei pochi poteri che le sono rimasti. E' palese, infatti, che essa, per continuare a sviluppare le indagini (controllo degli alibi, ricerca dei complici, rinvenimento della refurtiva) dovrà attendere i risultati dell'interrogatorio reso al Magistrato, con pericolo, che frattanto, si possano disperdere o effievolire preziosi elementi di prova.

Ben vero che la legge sembra ispirarsi ai principii che governano il processo anglo-sassone, cui anche il nostro futuro processo penale dovrebbe uniformarsi; ma se così è, non sarà inopportuno ricordare che, in Inghilterra, ad esempio, l'imputato compare dinanzi alla Corte formalmente accusato dalla Polizia, che ha diritto di interrogare qualsiasi persona, dalla quale possa ottenere informazioni utili, sia essa o meno, in stato di detenzione.

Né meno gravi sono state le conseguenze della legge del luglio 1970 che ha stabilito i termini massimi di carcerazione preventiva, commisurati all'intero procedimento e non alla sola fase istruttoria.

La legge si ispira alla necessità di assicurare una delle garanzie fondamentali del cittadino: la presunzione, cioè, di non colpevolezza dell'imputato, sino alla condanna definitiva (art. 27, comma II della Costituzione) e sotto tale profilo essa merita il più alto consenso. Ma i nostri processi, tra l'istruttoria, il dibattimento, l'appello e il ricorso per Cassazione superano, quasi sempre, quei limiti.

Il primo risultato è che nel solo distretto di Napoli, sono stati finora scarcerati per decorrenza di termini, 665 detenuti, alcuni dei quali condannati a pene gravissime o appartenenti alla peggiore malavita. Per effetto, inoltre, dell'ultimo provvedimento di clemenza, nel solo Circondario di Napoli, quasi 2.000 detenuti sono stati rimessi in libertà, e 5.900 fra ordini, mandati di cattura e di carcerazione non hanno avuto esecuzione. E' facile immaginare gli

effetti che tutto ciò può avere anche sul piano psicologico, ingenerando la convinzione che sia in atto, non un rafforzamento dei principi democratici, come è certamente nell'intenzione del Legislatore, ma un'attenuazione del rigore penale.

Non occorre essere cultori del diritto per rendersi conto che se le cause della criminalità sono molte, la più immediata è questa corsa verso la demolizione di un sistema di legalità che non ha trovato, finora, la sua naturale contropartita in un sistema processuale più agile ed efficace».

Per il p.g. di Trento alla base di manifestazioni criminose sono spesso egoismo, indifferenza o addirittura insofferenza per i bisogni e i diritti altrui, cui si contrappone una sempre maggior presa di conoscenza di tali diritti da parte dei singoli. Orbene se tutto ciò, sostiene il p.g., «non autorizza la socializzazione o la politicizzazione del delitto, cui fanno pensare talune propagande irresponsabili a base di slogans quali "la proprietà è un furto" o "il potere è sulla bocca dei fucili" che offrono ai malintenzionati un comodo, se pur assurdo, pretesto per delinquere, tuttavia invita la comunità a riflettere, a fare un esame di coscienza, a domandarsi se ha fatto quanto poteva per evitare determinate, sia pure inconsulte, reazioni, ovvero, se, pur non volendo, ha dato essa stessa esca al male.

Il primo rimedio è quello della prevenzione.

Prima di tutto bisogna individuare i soggetti che presentano un disadattamento sociale a tendenza delittuosa, cominciando dai minori.

La maggioranza dei criminali più pericolosi sono stati dei minori dalla condotta irregolare che non hanno trovato l'aiuto e le cure necessarie nella famiglia, nella scuola e nella società.

Quindi è della massima importanza la prevenzione della delinquenza minorile.

Né l'opera di prevenzione primaria deve sostare di fronte agli adulti. Anche costoro vi sono soggetti predisposti alla criminalità individuabili per il loro comportamento anormale sia nella famiglia che nella società.

Si può trattare di persone socialmente pericolose per alterazioni psichiche di varia natura, ovvero per abituale comportamento antisociale. Le prime dovranno essere curate e le altre attentamente sorvegliate. A tal fine più che mai è necessaria una collaborazione collettiva. Nel suo stesso interesse tutta la comunità deve sentirsi impegnata in questa lotta di bonifica e deve collaborare, lasciando da parte assurde considerazioni pietistiche, o peggio, egoistiche, quanto meno, segnalando coloro che si comportano in modo anomalo, al fine di consentire l'intervento tempestivo degli organi competenti.

E' appena in fase di elaborazione il progetto di un nuovo ordinamento penitenziario che dovrebbe prevedere la istituzione di centri di criminologia generale e clinica per studiare i soggetti che si dimostrano predisposti alla criminalità e stabilire le terapie più opportune alla prevenzione primaria od a quella secondaria, diretta quest'ultima ad evitare la ricaduta nel crimine di coloro che già hanno delinquito.

Fin d'ora peraltro si può fare non poco con la collaborazione tra società e polizia, nei riguardi dell'assistenza e della sorveglianza dei soggetti socialmente pericolosi; tra autorità giudiziaria penitenziaria, patronati per i liberati dal carcere e datori di lavoro, per quanto attiene all'assistenza e al reinserimento sociale di coloro che hanno espiata una pena detentiva.

Da tempo l'autorità giudiziaria, su proposta ed a mezzo degli organi di polizia, esplica, con qualche efficacia, la prevenzione coercitiva della sorveglianza speciale, che si può accompagnare al diniego di soggiorno in determinate località e, in casi più gravi, al soggiorno obbligato, che consente un controllo più stretto dei criminali maggiormente pericolosi.

Tuttavia la prevenzione coercitiva più importante, nei confronti degli asociali irriducibili, resta pur sempre la pena, in particolare quella detentiva, per la sua azione intimidatrice, necessaria finché l'uomo nella dura lotta tra istinto e ragione non riuscirà a trovare nella sua coscienza la capacità di resistere alla tentazione di violare la legge.

Fermo il principio che finalità di qualsiasi sanzione punitiva è quella di difendere la società, mediante il recupero di chi ha commesso il reato, la pena deve essere giusta. Quando è tale finisce spesso col venire accettata dal reo come espiazione del suo delitto; pertanto, è anche mezzo di redenzione. E la punizione è giusta se proporzionata al male commesso. Non eccessiva quindi, né tanto meno contraria al senso di umanità, come prescrive l'art. 27 della Costituzione, ma neppure troppo mite da perdere il carattere di remora che le compete e, soprattutto, perché abbia pieno effetto, dev'essere scontata. I colpevoli non devono poter fare assegnamento su continui, ricorrenti provvedimenti generali di clemenza che annullino indiscriminatamente, in tutto od in parte, il meritato castigo e che costituiscono, per non pochi, preventiva, calcolata garanzia di impunità o semi-impunità alle imprese delittuose che si prefiggono di commettere.

L'ineluttabilità della pena e la sua irrogazione a breve distanza dal misfatto costituiscono, le estreme valide barriere contro la delinquenza più proterva e pericolosa».

Il p.g. di Genova ha detto che il fenomeno va da tempo assumendo proporzioni sempre più preoccupanti, soprattutto per la riunione in gruppi di pericolosi criminali che si organizzano per commettere rapine ed estorsioni, nelle quali esercita rilevanza l'elemento della violenza che espone a pericolo la stessa vita delle vittime di tali reati.

«Di fronte al dilagare di tale forma di criminalità, ha proseguito il p.g., che ha l'onere della tutela dell'ordine e della tranquillità sociale non può sentire tutta la responsabilità che gli deriva dalla sua funzione, la quale, per il magistrato chiamato a giudicare il colpevole, consiste anche nell'adeguare la pena alla gravità del fatto, considerato questo pur sotto il riflesso del turbamento e dell'allarme che esso esercita nella coscienza della collettività. Sicché non può ritenersi soddisfatta la volontà della legge ai fini della sanzione, quando la pena, nei casi di reati come quelli in esame, viene contenuta nei limiti del minimo edittale, che normalmente non trova giustificazione nel quadro degli elementi da considerare sulla base dell'art. 133 c.p. ed in particolare nella personalità del colpevole, e quando la pena subisce una riduzione per effetto della concessione delle attenuanti generiche, senza che, in effetti, risulti acquisito agli atti nessun concreto elemento, tale da rendere il colpevole meritevole di un trattamento di particolare clemenza.

Dal canto suo il p.g. de L'Aquila così si è espresso: «Volere analizzare le cause di questa proliferazione di reati gravi, di questa maggiore carica di pericolosità non è certo difficile. In un regime, come il nostro, di democrazia esasperatamente permissiva, in cui tutte le cure sono rivolte alla tutela dei diritti, non solo dell'imputato, ma anche del condannato, obliterando molto spesso quelli che sono, pure, i diritti dell'offeso dal reato; in cui non vi è più remora nell'autorizzare la visione del pubblico di spettacoli nei quali domina soltanto il sesso nelle più degradanti manifestazioni, quando essi sono offensivi della morale e della religione di un popolo che continua a proclamarsi cattolico; in cui le amnistie e i condoni si susseguono a breve distanza di tempo (quattro le amnistie largite in dodici anni), tanto che chi vuole delinquere è in grado oggi di prevedere se il reato che commetterà sarà coperto da amnistia o se la relativa pena sarà abbreviata dall'indulto; in siffatto regime, dicevo, si ha la sensazione che lo Stato abbia rinunciato al potere punitivo e soprattutto al suo dovere di difendere i cittadini onesti».

Per il p.g. di Catania le cause della esplosione di criminalità che sta sconvolgendo il Paese, destando nell'animo degli onesti un senso di paura e di insicurezza sono molteplici: «sono di ordine politico, economico, sociale; ma le principali vanno indubbiamente ricercate nell'attuale rilassamento morale e nella decadenza dell'autorità, la quale ultima ha finito per radicare nel mondo della delinquenza la persuasione della quasi certa impunità e, in caso di condanna, di non dovere scontare per intero la pena.

Significativa al riguardo è la constatazione che ben 39.100 procedimenti sono stati definiti quest'anno con dichiarazione di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Al fine di arginare questa ondata di criminalità, si auspica da più parti un inasprimento delle pene.

Anche se il problema dell'inasprimento merita di essere preso in considerazione con riguardo ai delitti di maggiore allarme sociale, ed anche se, a mio parere, appare in questo momento inopportuna la proposta di abolire la pena dell'ergastolo, ritengo che sia anzitutto necessario restituire alla pena la sua funzione intimidatrice.

Più che inasprire le pene, occorre cioè irrogarle prontamente e con giusto rigore, il che solitamente non avviene.

Raramente infatti le pene inflitte si discostano dai minimi edittali anche nei confronti di delinquenti pericolosi ed in casi di non lieve entità; con troppa facilità vengono concesse le circostanze attenuanti generiche, anche quando non ricorre alcun valido motivo; frequentemente la pena applicata dal primo giudice, anche se lieve in relazione ai criteri fissati nell'art. 133 cod. pen., viene attenuata dal giudice di appello; con facilità si concede la libertà provvisoria a delinquenti con pesanti precedenti penali e particolarmente pericolosi, i quali, peraltro, dall'ottenuto beneficio traggono motivo non già di resipiscenza, ma di maggiore baldanza.

Or, tutto ciò non giova certamente ai fini della difesa sociale, specie in questo momento in cui il dilagare della delinquenza allarma con fondamento la pubblica opinione.

Occorre infine concedere più larghi poteri alla polizia e dotarla di uomini sufficienti e di mezzi adeguati.

Non si può sperare infatti di combattere la delinquenza con una polizia esautorata, alla quale non è nemmeno consentito di procedere all'interrogatorio del delinquente arrestato in flagranza di reato, con una polizia scossa nel suo prestigio, accusata per giunta di esercitare la così detta repressione.

Accusa grave ed ingiustificata, che io da questo seggio sento il dovere di respingere, consapevole come sono che tutte le Forze dell'ordine, dai comandanti ai più umili gregari, svolgono le loro funzioni con dignità, correttezza ed imparzialità.

Non diverse, secondo il p.g. di Bari, sono le cause dell'aumento della criminalità. «I reati contro il patrimonio e quelli, talora molto più gravi, che vi sono connessi, trovano il loro principale incentivo nella sfrenata sete di denaro provocata nei meno abbienti dell'immodesta ostentazione di ricchezza delle classi agiate.

E' ben anche per questo che si predica, e sempre invano, la modestia nell'uso della ricchezza, onde non suscitare peccati di desiderio e conseguenti perturbamenti nell'ordine sociale.

Ma questo è un problema di costume, sul quale assai difficilmente potranno incidere sia l'opera del Legislatore che quella del magistrato.

Un'altra massiccia spinta criminogena dei fatti di violenza è provocata dalla facile suggestione esercitata da taluni spettacoli cinematografici! Né sarebbe difficile prevenirne gli abusi, in base all'art. 21, ultimo comma, della Costituzione, che ammette il divieto delle pubblicazioni e degli spettacoli contrari al buon costume: concetto che è arbitrario ostinarsi a restringere esclusivamente al campo meramente sessuale.

Un altro potente incentivo al delitto è costituito dalla frequente elargizione di amnistie e di condoni, i quali hanno non soltanto l'effetto di rimettere in libertà temibili delinquenti, ma anche quello deleterio, di ridurre drasticamente l'effetto preventivo della minaccia penale.

Ora, se c'è un istituto superato, esso è proprio quello della *indulgentia principis*, che, in regime democratico e repubblicano, deve considerarsi una vera e propria superfetazione storica, abbandonata alla irrazionale inerzia della tradizione.

L'unico suo aspetto che può sottrarsi a questa critica, è quello della grazia, la quale, in casi eccezionali, può svolger tuttora una funzione equilibratrice di equità.

La indiscriminata rimessa in libertà di persone pericolose ha poi trovato un ulteriore incentivo nella nuova disciplina dei termini di custodia preventiva portata dalla legge 1° luglio 1970, n. 406: pur non potendosi discutere della bontà astratta del provvedimento, non si può fare a meno di sottolineare come esso avrebbe dovuto essere per lo meno affiancato da altre riforme atte ad accelerare il corso dei procedimenti. Il non averlo fatto ha avuto, come unico risultato, la immediata rimessa in libertà di persone destinate a servirsene per commettere altri reati».

Il p.g. di Palermo, a sua volta, ha sottolineato come dalla crescita della criminalità derivi un senso di insicurezza ai cittadini, preoccupati per la loro incolumità personale e per gli attacchi ai loro beni, oltre ad un profondo stato di disagio, di malessere e addirittura di sgomento per le disfunzioni, per gli eccessi, per le gravi manifestazioni patologiche che si riscontrano nella vita civile e sociale.

«Lo scadere dei valori morali, afferma il p.g., senza i quali non può mai aversi un civile avanzamento; la grave crisi economica, che, per generale ammissione, il Paese attraversa; i casi di malcostume nella vita pubblica, che trovano larga eco sulla stampa, ma sui quali, quando siano penalmente perseguibili, non sempre si riesce a far piena luce, per la obiettiva difficoltà delle indagini e per la tenace resistenza opposta dagli interessi colpiti; certe gravi disfunzioni della pubblica amministrazione, nei cui ingranaggi vecchi e arrugginiti, si infrangono le speranze dei cittadini, ansiosi di vedere definite in tempi brevi le loro pratiche, talvolta vitali; la lentezza della Giustizia, cui non si riesce ancora a porre riparo, e taluni recenti, gravissimi episodi di costume e di comportamento nell'ambito della stessa Magistratura, nonché talune sorprendenti interpretazioni delle leggi, svincolate dai limiti del loro contenuto, con pericolosa esorbitanza dai compiti e dai poteri dei giudici, onde è venuta a vacillare quella fiducia della quale la Magistratura è stata sempre onorata e confermata nell'adempimento del suo difficile compito; l'andamento del corso degli studi, durante i quali i genitori sono costretti a vedere i loro figli impegnati, non già nell'apprendimento delle discipline proprie della materia, ma in interminabili discussioni, spesso più grandi della loro età, e che talvolta degenerano in atti di inutile violenza e in vere e proprie risse; la contestazione, nel campo della religione e della fede, non solo, a volte, da parte di quelli che la professano, ma da taluni stessi suoi Ministri, pervasi dalla psicosi dei cambiamenti e delle riforme; le frequenti interruzioni dei pubblici servizi, che arrecano gravi pregiudizi alle classi più disagiate; i non infrequenti episodi di intolleranza e di violenza che si verificano anche a danno di occasionali spettatori, durante gli scioperi, che, solo se attuati in forma corretta e nel pieno rispetto dei diritti altrui, in occasione di vertenze sindacali, costituiscono e sono riconosciuti legittimo strumento per l'elevazione dei lavoratori e per un più rapido progresso sociale; la insoddisfazione e le proteste che accompagnano molti dei provvedimenti emessi dalle Autorità, insoddisfazione e proteste, le quali, anziché dar luogo a critiche serene e costruttive, degenerano spesso, sotto la spinta di irraggiungibili passioni di parte, in manifestazioni di brutale violenza; la esaltazione a mezzo di certa stampa e di certi films, della violenza, e le continue offese al buon costume e alla morale, commesse e talvolta tollerate e giustificate come manifestazioni di libertà democratiche e quasi anticipazioni di una civiltà più avanzata; il desolante fenomeno di molti giovani, i quali, senza alcuna preparazione professionale e senza alcuna volontà di sostenere gli sforzi e di sopportare i sacrifici necessari per inserirsi onorevolmente nel mondo del lavoro, pretendono solo di conseguire, a qualunque costo, facili guadagni; le pubbliche disgustose esibizioni della dilagante prostituzione; le oscene mascherate di invertiti e di lerci e moleodoranti capelloni, i quali ingombrano le vie cittadine e bivaccano nelle ville e piazze pubbliche, e, quando non sono consumatori e distributori di droghe o non infastidiscono i passanti con molestie e vessatorie

forme di mendicizia, offrono pur sempre ai giovani un pericoloso esempio di ozio e vagabondaggio.

Non spetta certamente a noi l'analisi di quelle disfunzioni, di quegli eccessi, di quelle manifestazioni patologiche, e nemmeno la ricerca delle opportune terapie.

Siamo tuttavia costretti a farne cenno perché l'andamento della delinquenza è il naturale riflesso del contesto sociale nel quale essa opera e si sviluppa, mentre quelle disfunzioni, quegli eccessi, quelle manifestazioni patologiche, per le conseguenze che importano e per il turbamento e il malessere che determinano, incidono, aggravandolo, sullo stato di insicurezza che, necessariamente, deriva alla compagine sociale».

Infine il p.g. di Caltanissetta ha detto: «Lo stato di gravissima depressione economica, la sempre minore vigilanza dei genitori sui figli ancora fanciulli, l'abitudine di non pochi studenti a frequentare i locali delle scuole soltanto per ritrovarsi e ripartirne onde trascorrere altrove le ore delle lezioni, così abituandosi all'ozio e cedendo alla sollecitudine dei vizii, l'aspirazione di molti fra i giovani a tenore di vita non consentito delle loro risorse economiche, lo scadimento in genere dei valori morali nel giudizio dei giovanissimi, tutto questo, in modo particolare, deve preoccupare i pubblici Poteri perché, ove non vi si ponga rimedio, a ben poco approderà, poi, l'opera della Polizia e dei Carabinieri, e la società dovrà ritenersi in buona parte colpevole dell'aggravamento del fenomeno della criminalità.

L'emigrazione dei 55.000 cittadini della provincia di Caltanissetta verificatosi negli ultimi 20 anni non potrà avere nel prossimo avvenire un seguito proporzionato, mentre le nuove leve di giovani ingrosseranno le schiere degli attuali disoccupati in questa zona la cui economia è, purtroppo, caratterizzata dalla sopravvivenza dell'aratro a chiodo che ormai altrove è oggetto di ricerca e contesa fra gli amatori di "cose del passato".

Le misure di prevenzione adottate nel recente passato hanno bonificato un qualificato ambiente sociale; ed i Questori e i Carabinieri, nelle loro relazioni, hanno manifestato soddisfazione per la situazione attuale. Della gran massa della popolazione del Distretto, che vive nella morsa delle ristrettezze e senza prospettive di ripresa industriale (poiché l'industria è limitata ad una zona ristretta mentre quella dello zolfo è cessata definitivamente), può dirsi che è profondamente onesta e non incline al delinquere: e se poi una apprezzabile aliquota di essa si voterà a forme gravi di delinquenza contro il patrimonio (dove, poi, i delitti contro la persona), si dovrà ammettere che fattori criminogeni esterni l'hanno portata a tappe: e sarà facile individuare, in prima linea, la indigenza e l'ozio.

Ma nella disamina del fenomeno della criminalità e nella indagine sui suoi fattori causali si deve tener conto di numerose altre possibili componenti.

Il riferimento alla abusata prassi delle amnistie e dei condoni è ormai ovvio e, direi, tradizionale, perché da gran tempo e da quasi tutti gli studiosi si afferma — ma inutilmente, purtroppo, finora! — che tali donativi, contrari al sano criterio giuridico e di giustizia, rinverdiscono la mala pianta della criminalità.

E' attuale e grave il problema della durata della custodia preventiva che, con i provvedimenti legislativi del Maggio e del Luglio 1970, è stata contenuta entro i limiti di tempo che, nella maggior parte dei processi per i delitti più gravi, resteranno superati senza che sia intervenuto il giudicato: onde i delinquenti più pericolosi torneranno allo stato di libertà, sia pure con le credenziali consentite dalla legge, mentre quelli arrestati e giudicati per reati meno gravi torneranno allo stato di libertà soltanto dopo espiata la pena. Ma, a parte l'amarezza di tale raffronto, il ritorno "provvisorio" dei colpevoli dei delitti più gravi alla quasi libera circolazione è motivo di viva preoccupazione per la sicurezza della collettività in genere e per la incolumità e la vita, in particolare, di coloro che nel corso delle inchieste processuali hanno contribuito all'accertamento delle responsabilità di tali scarcerati temporanei.

Noi magistrati abbiamo il dovere di porre in evidenza i risvolti negativi anche di quei provvedimenti legislativi che spesso vengono salutati come

conquiste sociali, ma che talvolta nella applicazione concreta producono non pochi effetti pericolosi proprio per la società.

Ora, stando alle informazioni di stampa, non soltanto non è allo studio un provvedimento che dilati congruamente i termini della custodia preventiva, ma bisogna prender nota che è stata presentata una proposta di legge diretta a ridurre ulteriormente tali termini; e, inoltre, segue favorevole corso la proposta di ridurre i termini delle prescrizioni di alcuni reati.

Da qualcuno, anzi da molti, si è andato affermando che tali riforme rappresentano conquiste a pro dei diritti primari del cittadino e devono servire di stimolo a spronare la diligenza dei giudici perché i processi siano definiti sollecitamente.

Non può escludersi che qualcuno dei circa settemila magistrati meriti di essere spronato (le eccezioni costituiscono l'inevitabile anche delle migliori regole), ma, senza volere elogiare la categoria cui appartengo, mi è facile opporre che dalle nuove, e non ancora completate, riforme della istruzione formale è derivato notevole rallentamento del corso della istruzione scritta: e contro di esso nulla può il più diligente dei giudici.

La criminalità in Sardegna. Gli aspetti tipici della criminalità in Sardegna e le sue cause sono state oggetto di ampie considerazioni da parte del p.g. di Cagliari, il quale ha preso le mosse da quella manifestazione criminosa che maggiormente allarma l'opinione pubblica e che viene designata col termine improprio di banditismo e, ancor più impropriamente ed inesattamente, banditismo sardo o banditismo nuorese.

«Lungi da me, afferma il p.g., l'intenzione di minimizzare la gravità del fenomeno, che, anzi, deve essere denunciato e risolutamente combattuto con mezzi energici, ma non si può certo concordare con coloro che, ad ogni manifestazione delittuosa tipica, si abbandonano ad immaginazioni e divagazioni che non hanno alcun fondamento nella realtà.

Debbo, anzi, ribadire quanto è stato ripetutamente ed autorevolmente affermato negli anni scorsi, anche da questo banco; che trattasi, cioè, di fenomeno grave, ma circoscritto e limitato: limitato nello spazio perché è particolarmente diffuso in certe zone bene individuate, per quanto si abbiano manifestazioni sporadiche anche in altre parti della Sardegna; circoscritto e limitato negli uomini e nelle cause.

Debbo ripetere che in Sardegna non esiste una delinquenza organizzata; che quelle che vengono chiamate bande, altro non sono che gruppi di malviventi i quali si accordano per commettere un determinato delitto, preferibilmente la rapina o il sequestro di persona a scopo di estorsione, reato che, in rapporto al rischio, offre un rendimento altissimo. Quali le cause del fenomeno?

Molti se ne sono occupati, portando il loro contributo di esperienza e di studi, magistrati e avvocati, pubblicisti e uomini politici, fino all'istituzione di una Commissione Parlamentare d'inchiesta dei cui lavori è vivamente atteso l'esito definitivo.

Uscirei dal mio campo se mi proponessi di stabilire se sia o meno appropriata l'impostazione, da taluni data, a questo problema della Sardegna; ma non è estraneo ed, anzi fa parte del mio compito segnalare ed esporre quelle considerazioni che sono frutto di esperienza, anche perché a noi magistrati, ancor più che a tutti i cittadini, incombe il dovere di suggerire le necessarie ed opportune misure preventive e repressive.

Nessuno nega l'importanza che può avere la trasformazione dell'ambiente economico sociale nelle zone interne dell'Isola, dove affonda le sue radici certa criminalità. E' utile, anzi indispensabile, aprire strade attraverso regioni che si percorrono ancora a dorso di somaro; portare l'acqua e l'energia elettrica dove bib cu sibi; creare i nuclei industriali, annullare gli "interminati spazi", rompere i "sovrumanî silenzi" che costituiscono il naturale rapporto di un certo tipo di delinquenza.

La trasformazione, ovviamente, va fatta con leggi appropriate, prudenti, che non offendano o danneggino alcuno, al fine di non suscitare eventuali reazioni e creare motivi e presupposti per l'esplosione di altra criminalità.

Comunque, si deve dire a voce alta, che non ci troviamo soltanto di fronte ad un fenomeno di arretratezza o di miseria, se è vero, come l'esperienza insegna, come taluni giudizi penali recenti hanno dimostrato, che a certe attività criminose partecipano persone non arretrate, né bisognose, mentre la miseria e l'arretratezza affliggono larghe zone dell'Isola, anche del Nuorese, dove il fenomeno non esiste.

E neppure sono da ricercare le cause in un determinato tipo di economia, perché l'allevamento del bestiame nella forma più antica, cioè quello degli ovini al pascolo brado, costituisce l'unico modo di sfruttare le terre meno fertili (che non sono suscettibili di coltura alcuna) ed è diffuso in tutta la Sardegna.

In realtà, la causa o le cause sono molto meno complesse e più semplici di quanto non si pensi.

Si deve invece riconoscere, sinceramente, che in Sardegna, come altrove, certi individui hanno istinti criminali ed altri no; che certuni sono affetti da tali istinti in maggior misura di altri; che sono, come qualche studioso autorevolmente afferma, "un impasto di istinti criminali", forse non per nascita, ma sicuramente per educazione, per tradizione: è la *malvagità*, è l'*egoismo più sfrenato*, l'*avidità non mai sazia di guadagnare senza fatica*, che li spinge al delitto, non la miseria.

Bisogna pur dire che in certi luoghi, più che in altri, esiste una maggiore percentuale di cotesti individui inclini e dediti al malfare. *Ivi l'ambiente, una morale particolare, un'educazione tradizionale li allevano, li cullano, li nutrono nel loro seno, li rendono, per così dire, disponibili e disposti ai più gravi delitti.*

Quindi è sugli uomini che bisogna operare, sull'uomo.

Ho letto di recente che un grande pensatore si è detto convinto che "se non si cambia l'uomo, le stesse modificazioni delle strutture sociali ed economiche possono riprodurre, sia pure sotto forme diverse, gli identici mali che sono stati combattuti".

Cambiare l'uomo, quindi, con l'educazione, con la persuasione, ma, quando ciò non basta, con la punizione rigorosa ed esemplare.

Ciò premesso, è da segnalare che, nel periodo di tempo cui si riferisce questa relazione, si sono avute gravi manifestazioni di criminalità che hanno destato costernazione e sgomento nelle popolazioni.

Nel circondario di Nuoro sono stati commessi alcuni gravi reati (in minor numero rispetto all'anno precedente) ed è cessata la permanenza di taluni sequestri di persona a scopo di estorsione, perpetrati in altri circondari.

Purtroppo, dai dati forniti dalle procure della Repubblica del distretto, risulta un aumento della criminalità, in numero e qualità: nel circondario di Cagliari, ad esempio, il numero complessivo di reati è salito da 24.415 a 29.302, e deve essere segnalato un gravissimo delitto che ha destato particolare sgomento per le sue modalità, perché commesso alle porte di Cagliari e per il nome delle persone offese, molto conosciute: l'aggressione, con conseguente omicidio, del possidente Mario Manca di Villahermosa ed il ferimento del fratello Paolo.

Nel circondario di Oristano risultano commessi 10 omicidi volontari e 5 tentativi, 2 rapine e 2 tentativi, 2 sequestri di persona a scopo di estorsione e 3 tentativi.

Nel circondario di Sassari sono stati consumati 3 sequestri di persona a scopo di estorsione, che hanno suscitato vivissimo allarme: uno in danno dell'avv. Alberto Mario Saba, poi liberato; un altro in danno di un allevatore di bestiame, che non è stato invece ancora rilasciato e sulla sorte del quale ormai sussistono gravissime preoccupazioni; infine, recentemente, quello in danno di altro allevatore di Buddusò, Francesco Puliga, rimesso in libertà all'alba del giorno di Natale.

Anche presso Tempio è avvenuto un sequestro di persona a scopo di estorsione in danno dell'allevatore Ghilardi e del suo bambino, poi liberati in territorio del circondario di Nuoro.

Non sono da rilevare sensibili variazioni nel numero delle estorsioni e delle tantate estorsioni.

Nelle zone agro-pastorali del distretto sono stati commessi numerosi furti di bestiame.

Nelle zone urbane e, in genere, in quelle in cui l'ambiente sociale è più evoluto, sono stati consumati non pochi furti in case di abitazione e in pubblici esercizi; sono pur sempre numerose le sottrazioni di autoveicoli e va notato un aumento dei furti con strappo.

Si sono verificati anche episodi di vero teppismo, consistenti in aggressioni a tranquilli cittadini senza altro scopo, da parte degli autori, che quello di dar sfogo ai propri istinti, episodi che sono indice di rilassamento dei costumi e del decadimento delle leggi morali.

Sono anche avvenuti episodi di violenza da parte di gruppi vari o in occasione di manifestazioni di massa o sindacali, ma non hanno assunto, né per gravità né per numero, proporzioni preoccupanti.

Molto si è detto e scritto, come già rilevato, sul fenomeno della criminalità in Sardegna e sulle provvidenze necessarie.

Negli ultimi anni si è dovuto, comunque, constatare che vi è qualcosa di nuovo, di più moderno, per così dire, nell'organizzazione e nella tecnica di utilizzazione del delitto, per cui si impongono soluzioni, in tema di prevenzione e di repressione, anche esse nuove. Su questo problema sono vivamente attese le conclusioni cui perverrà la Commissione Parlamentare d'inchiesta.

Con riferimento a quanto detto sulla necessità della repressione, va aggiunto che si parla di creare un nuovo organo direttivo nel campo dell'azione preventiva e repressiva delle forze dell'ordine. Si tratterebbe di un progetto che prevede, appunto, la creazione di un comando operativo che dovrebbe impostare su nuove basi l'azione delle forze dell'ordine, dandole più dinamismo.

Per combattere la delinquenza resta però fondamentale una polizia quanto mai efficiente negli uomini e nei mezzi, che disponga di elementi altamente specializzati e qualificati, dotati dei più moderni strumenti che la tecnica e la scienza offrono nel campo della prevenzione e della repressione del crimine.

E' ora il caso di ricordare che, in passato, fu sempre efficacissima, nel combattere la delinquenza in genere, in specie quella nelle campagne, l'opera delle stazioni dei carabinieri, guidate da sottufficiali conoscitori dell'ambiente. Il sensibile miglioramento della rete stradale e il rilevatissimo numero di autoveicoli in circolazione, anche nei centri rurali, ha indubbiamente mutato profondamente la tecnica di esecuzione delle imprese delittuose, facendo sì che, assai più frequentemente di prima, a commettere reati, anche gravi, in un determinato centro, siano persone provenienti da altri centri; però resta sempre valida l'opinione che gli ufficiali di polizia giudiziaria locali possano ben sorvegliare, con continuità, gli individui pericolosi loro noti e, subito avvertiti della consumazione dei reati in altre località, siano in grado di portare un tempestivo contributo alla repressione e, comunque, alle successive indagini, con l'immediato controllo di quegli stessi individui e di persone eventualmente viste in loro compagnia. Piuttosto, sembra assumere maggior importanza l'opera dei comandanti di tenenza e di gruppo, per il coordinamento dell'attività delle stazioni dipendenti e dei servizi mobili di squadriglia, in grado di spostarsi velocemente nelle zone loro affidate, con percorsi e orari sempre diversi e difficilmente controllabili da quanti volessero tenerne conto nella predisposizione di piani criminosi.

Non sarà mai ripetuto abbastanza che i servizi di squadriglia, specie nelle campagne, rappresentano un efficacissimo mezzo di prevenzione e repressione, perché la campagna costituisce pur sempre la base di partenza e di arrivo di certe attività delittuose tipiche

Utilissimi si sono dimostrati i blocchi stradali, che potrebbero essere adeguatamente aumentati e anche essi frequentemente spostati per le accennate ragioni.

Va, infine, rilevato che sarebbe molto utile un potenziamento delle Compagnie barracellari, con opportuni aggiornamenti in fatto di arruolamento, impiego e compensi.

Già ora, comunque, sono stati ottenuti brillanti risultati dalle forze dell'ordine, determinando un sensibile miglioramento della situazione, sia per l'arresto di numerosi latitanti, sia per l'avvenuta incriminazione di numerose persone, presunte responsabili di gravi reati; sia, infine, per l'imposizione dell'obbligo di soggiorno in comuni lontani dalla Sardegna a persone ritenute particolarmente pericolose.

Benché da molti criticata, deve perciò ritenersi positiva l'applicazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, valsa a ostacolare sensibilmente l'azione criminosa dei sorvegliati e ad allontanare dall'Isola coloro che vi trovavano ambiente adatto e favorevoli incentivi per delinquere.

Sempre con riferimento agli strumenti legislativi idonei a combattere il dilagare della delinquenza, ognor più spavalda, non si ritiene di dover condividere l'opinione di coloro i quali invocano l'inasprimento delle pene, compreso il ripristino della pena di morte: le pene previste dal nostro codice sono abbastanza severe; il vero problema è ovviamente quello di poterle applicare, cioè raggiungere la prova della consapevolezza dell'imputato.

E', invece, da approvare il pensiero di quanti sostengono che i frequenti provvedimenti di amnistia ed indulto rendono meno agevole la lotta contro la criminalità, mentre la sicura e completa espiazione della pena, oltre che giusta retribuzione per il reato commesso, rappresenta un'efficace misura di prevenzione».

I tipi di criminalità. Il p.g. di Napoli ha rilevato sul punto che con il progresso tecnico e l'aumento del benessere, la criminalità ha cambiato volto: «Il furto e la rapina, una volta determinati dallo stato di bisogno, trovano ora il loro movente principale nella ricerca di un più concreto vantaggio personale: si è passati, cioè, dal furto spicciolo, quasi sempre occasionale, al furto edonistico proprio della civiltà dei consumi. Esso non si indirizza più, almeno in prevalenza, verso beni di immediato bisogno, ma verso beni da usare come merce di scambio, per rifornire una vita nella quale costano le automobili, le donne, il gioco.

Il ladro o il rapinatore non è più un dilettante, ma più spesso un professionista; dispone di armi, di radio trasmettenti e di automezzi veloci, con i quali garantirsi l'impunità. Se scoperto o inseguito dalla Polizia, spara!

L'enorme aumento degli scippi è, anch'esso indice della degenerazione del crimine.

Quale delitto più facile che strappare una borsetta ad una donna, meglio se anziana, che va per una strada affollata, dove è difficile districarsi ed individuare il colpevole? Una borsetta qua, una borsetta là, la banda, composta quasi sempre di giovanissimi, mette insieme il bottino. Domani si ricomincia!

Né sono mancati, a conferma di questa sfida freddamente preordinata, i furti di opere d'arte. E' di poche settimane il recupero, da parte dei Carabinieri, di preziosi quadri della pittura napoletana del '700. E' di ieri il furto di opere d'arte nella Villa Belvedere in Napoli. Nessuno ha potuto finora calcolare il costo di questa evoluzione tradotta nel maggior danno inferto alla società e nelle accresciute esigenze di una difesa attrezzata ed efficiente.

Episodi delittuosi di violenza determinati da reciproca intolleranza fra gruppi di opposte ideologie politiche, si sono verificati anche in questo Capoluogo in occasioni di manifestazioni o cortei, onde pende istruttoria per vari reati e per violazione all'art. 6 della legge sul controllo delle armi, per lesioni ecc.

Pende anche istruttoria per violazione agli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 645 del 1952 per fatti di neofascismo».

A sua volta il p.g. di Potenza ha affermato: «Vediamo che dappertutto, tutti i santi giorni, spesso più volte al giorno nella stessa località, si commettono rapine ad opera di esecutori o gruppi di esecutori, per i quali non basta più l'attributo ordinario di delinquenti e occorre usare, invece, l'attributo più forte di "banditi", tanta è l'audacia, la protervia, lo sprezzo dell'altrui vita e

incolumità con cui operano, tanta è la facilità con cui avviene che al termine dei colpi di mano di costoro restino sul terreno morti e feriti: sono lontani i tempi in cui il paradigma del reato di rapina era il caso del piccolo delinquente notturno che intima al passante "o la borsa o la vita".

Vediamo diffuso dappertutto il sistema ladresco dello scippo, originariamente banale e quasi pietoso quando era limitato quasi soltanto all'ambiente degli "scugnizzi" napoletani, perfezionato e rafforzato ora, nel suo diffondersi, con l'impiego di nuovi mezzi tecnici; e non è raro che allo scippo consegua lo sbalottamento, la caduta, il ferimento della vittima.

Vediamo che il sistema del sequestro di persona a scopo di estorsione, davvero raccapricciante, una volta raro e localizzato, si è andato diffondendo in nuove plaghe di attecchimento.

Vediamo che si moltiplicano le truffe tipiche e prendono piede nuovi sistemi truffaldini, dandoci la sensazione della frode che inquina tutto, uomini e cose. Vediamo tipi di nuovo genere di attività criminale, che ci sbalordiscono, specialmente noi anziani: si pensi al fenomeno della diffusione della droga nel mondo, di quel veleno cioè che guasta specialmente la gioventù e ci fa paventare per le sorti stesse dell'umanità: ho letto recentemente su un giornale che a Milano pare che il 7% dei ragazzi sia iniziato alla droga.

Vediamo tipi di attività criminali, già a noi quasi ignoti, arrivare anche da noi e prendere piede: si pensi ad esempio al sistema delle taglie imposte dai malviventi a commercianti e industriali.

Osservando tutto questo ed altro che sarebbe lungo dire, ci vien fatto di notare le caratteristiche salienti di sostanza e di forma, che valgono a chiarirci la visione d'insieme.

Notiamo, sotto l'aspetto quantitativo, l'ingrossamento a dismisura, quasi volume di materia liquida ondosu, della massa degli spostati, vagabondi, ribaldi, come li chiamava Manzoni, cui si dà il nome alla malavita (da malavita malviventi e da malviventi malavita). Si pensi, per un solo esempio, alla squallida genia dei parassiti della prostituzione.

Ma sotto il più importante aspetto qualitativo, notiamo che la moderna criminalità (al cospetto della quale quella tradizionale del passato appare quasi ridicola) è dominata dai criteri e metodi dell'associazione e dell'organizzazione. Poiché tanto se ne parla, si è finito per non far più tanto caso al senso dei due connessi aggettivi della frase "delinquenza associata e organizzata". Ma è un senso molto grave. Si tratta del fatto che la genia dei malviventi non solo cresce quantitativamente, ma si ordina secondo il criterio della solidarietà interna, si istruisce, si specializza, si agguerrisce.

Il fenomeno dell'associazionismo c'è sempre stato, tanto che la fattispecie penale dell'associazione a delinquere era prevista dal codice Zanardelli come è prevista nel codice vigente. Ma noi sappiamo che i legislatori di questi codici dettarono le loro norme, avendo dinanzi gli occhi della mente, come paradigma, i casi ordinari del tempo, i più gravi dei quali impallidiscono al confronto con gli odierni.

Richiamandomi alla esperienza dei miei quaranta e più anni di carriera giudiziaria, posso dire che ricordo una infinità di casi in cui le imputazioni di associazione per delinquere finivano nell'assoluzione degli imputati con la formula, prevalentemente, che il "fatto non costituisce reato", e mi sfugge il ricordo di casi di condanna.

Non sappiamo come vanno oggi le cose, anche perché — lo dico per incidenza — ho notato che nei prospetti statistici dell'ISTAT il reato di associazione a delinquere non fa voce a sé, ma è inglobato nella classe generica degli "altri reati".

Diversamente dal passato, oggi, fiorisce la delinquenza "associata e organizzata". Ed è vero nel senso proprio e pieno, che i malviventi si costituiscono a simiglianza delle società del mondo economico, e si organizzano a mò di imprese. Val quanto dire che anch'essi sono passati dalla fase dell'artigianato alla fase della industrializzazione. Imprese in tutti i rami dell'attività criminale. Imprese del ramo del furto come, ad esempio, quelle attive e prospere, operanti per la sottrazione, incetta, rivendita,

esportazione all'estero di automobili, con relativa intensa falsificazione documentale; e ne sanno qualcosa di più le società di assicurazione; imprese del ramo della estorsione, come quelle, ad esempio, sempre più numerose e bene organizzate, operanti nel campo mostruoso dei sequestri di persone o in quello delle taglie alle industrie e ai commerci, di cui ho già fatto cenno; imprese del ramo della rapina, denotate dal moltiplicarsi dei colpi alle banche, agli uffici pubblici, alle società private, alle gioiellerie, ai portatori di danaro o valori, che sono di tutti i giorni; imprese del ramo della droga; imprese per la falsificazione monetaria e il commercio nazionale e internazionale dei titoli falsi; imprese per il commercio illecito su scala mondiale dei generi di monopolio e via dicendo.

Noi, poi, in Italia, abbiamo, per mala sorte, quella forma speciale di criminalità di origine tutta nostrana, di cui abbiamo dato l'esempio al mondo e che abbiamo fatto oggetto di esportazione all'estero, quella forma che è la mafia. Non ha essa una caratteristica dominante idonea a delineare nettamente un profilo unitario, perché è proteiforme, dai molti aspetti. Direi che si tratta di un complesso di imprese criminali operanti nei più diversi rami del delitto, che si riconoscono fra loro per la comunanza del sistema organizzativo, dei metodi d'azione, con atteggiamenti psicologici tenuti in conto di tradizione ideologica, imprese talune autonome, altre autonome ma connesse ai fini della cooperazione, altre concatenate con vincoli gerarchici; imprese alle volte parallele nell'azione, alle volte in concorrenza fra loro, tutte possenti, ferreamente organizzate, dirette da gente senza scrupoli e profondamente malvagia, che non la fa più buona a nessuno, neppure, come un tempo, a medici, ad avvocati, a magistrati per quanto innocenti e innocui possano essere, di nulla colpevoli se non di fare il proprio dovere.

E' tutta questa triste realtà fenomenica, quale parte più rilevante della più ampia realtà dell'illecito penale che ci riferiamo quando usiamo il vocabolo "criminalità". Debbo subito avvertire che questo vocabolo non è più del linguaggio giuridico ed è rimasto solo nel linguaggio della scienza sociologica dal quale noi qui, per l'occasione, lo mutiamo. Esso faceva parte del diritto penale dei vecchi stati italiani, per esempio del diritto penale del Regno di Napoli, dove i delitti più gravi avevano il nome di "misfatti". Il concetto è stato eliso nella moderna legislazione, dove la tricotomia antica è stata ridotta alla dicotomia di delitti e contravvenzioni. Ciò si è fatto per esigenze di sistemazione scientifica ma ho l'impressione che lo si è potuto fare perché i tempi erano "men feroci" e anche i più gravi reati di allora non esulavano dalla nozione ordinaria del delitto. Oggi non mi sembra audace il pensiero di tornare a istituire la categoria giuridica del crimine».

Infine il p.g. di Catanzaro ha osservato «che il fenomeno delinquenziale di tipo associativo, cui si riconnettono recta via sequestri di persona, estorsioni e ricatti in genere, è quello cosiddetto "mafioso" che nello scorso anno e anche precedentemente ha interessato in modo particolare ed inquietante le zone del lametino e del vibonese.

Gruppi di malfattori, datisi una struttura organica modellata su quella di altre regioni e facendo propri i sistemi già in uso presso "l'onorata società", qui dialettalmente denominata "ndranghete" si sono associati sotto il denunciato scopo di ovviare alla carenza del potere dello Stato, ma in realtà alla fine di realizzare più celermente notevoli vantaggi, sfruttando il crimine e la paura di onesti lavoratori.

Imposizioni, taglie, sequestri di persona sono gli strumenti di cui si servono, diventando poi essi stessi strumenti nelle mani di personaggi più scaltri che, al di fuori di ogni sospetto, possono operare allo scoperto.

Per la prevenzione e repressione di questo triste fenomeno continua, incessante e specifica è stata la lotta condotta dalle Forze dell'ordine.

Queste hanno fatto bene e sono certo che faranno meglio; ma si tenga presente che esse operano in un clima di prevenzione e di diffidenza che rende più aspre le difficoltà che incontrano. Si parla sovente di omertà, che è la solidarietà verso chi delinque, ma in realtà essa è ben limitata. Quella che impera, come ho già detto, è la paura che la sua giustificazione, ma contro la

quale occorre reagire nell'interesse della collettività, specie nei momenti più gravi come quello che oggi attraversa la Calabria. E' necessario, perciò, che si parli, che si dica quello che si sa e che si è saputo; e si avvicinino i Carabinieri, i Funzionari di P.S. e, se si hanno preoccupazioni, i Pretori e i Magistrati del P.M.

Solo in questo modo si potrà riportare completa vittoria su questa forma di grave e vieca criminalità».

2) Analisi di singoli aspetti della criminalità.

Reati contro la P.A. In questo settore, il p.g. Calamari ha ricordato specificamente il caso Biotti, ritenendo doveroso un accenno al relativo procedimento, dato che l'episodio aveva avuto una risonanza enorme nella pubblica opinione, la quale è rimasta profondamente turbata al semplice sospetto che un giudice, nell'esercizio del suo ministero, abbia potuto lasciarsi influenzare da preoccupazioni inerenti ai propri interessi personali. La remissione, da parte della Corte Suprema, di un processo di tanta delicatezza alla Procura di Firenze costituisce meritato riconoscimento del prestigio di quell'ufficio».

Reati contro la persona. Il p.g. di Firenze ha rilevato che gli omicidi volontari nel distretto sono triplicati e che pur tenendo presente che in un terzo dei casi i delitti sono stati provocati da improvvisi accessi di follia, la cifra appare ugualmente elevata, ove si consideri che finora, in Toscana, i fatti di sangue erano stati, di regola, molto rari.

Ha suscitato profondo allarme, secondo il p.g., «la particolare efferatezza di alcuni omicidi, quale si desume dal movente o dalle modalità di esecuzione o da altre circostanze.

Anche i procedimenti instaurati per i delitti di tentato omicidio sono numerosi, e cioè 16. Solo in tre episodi sembra che si tratti di manifestazioni di follia; quanto agli altri casi, si può dire che, nel complesso, si constata un dilagare preoccupante degli istinti di violenza e di prepotenza».

Reati contro il patrimonio. Notevole l'aumento dei delitti contro il patrimonio, specialmente di quelli commessi con violenza. Carattere di estrema gravità presenta, per il p.g. di Milano la criminalità per quanto riguarda le rapine aggravate che, se non sono quantitativamente aumentate in modo notevole (380 denunce contro 330 dell'anno precedente), hanno assunto e vanno assumendo una forma tale da destare il maggior allarme sociale. Si tratta, infatti, oltre che di rapine in danno di privati, di assalti organizzati a istituti bancari, uffici postali, supermercati, gioiellerie, di fatti che sono diffusi in tutti i centri abitati del Distretto (il Procuratore della Repubblica di Lodi segnala, ad esempio, dieci episodi del genere nel circondario, dove fino a pochi anni fa tali reati erano sconosciuti). Ciò che è più grave, osserva il p.g., «gli autori della rapina, mostrando il massimo disprezzo per la vita umana, non esitano a fare uso delle armi, allo scopo di conservare il bottino, talvolta ingente. L'opera di repressione è in materia assai difficile e, se gli autori di rapine in danno di privati sono identificati in percentuale che può dirsi soddisfacente, restano in troppi casi ignoti gli autori di assalti a banche o uffici postali».

Impressionante, secondo il p.g. di Firenze, il numero delle rapine, che «ascende a 129, di cui ben 23 in danno di istituti bancari, con un bottino complessivo di diverse decine di milioni di lire, e 4 in uffici postali. Gli istituti presi di mira sono per lo più situati in località periferiche, anche se vicine alle città; ma una rapina è stata compiuta, con eccezionale audacia, nel pieno della città di Firenze, ad opera di tre individui armati di mitra e pistole.

Gli autori di tali reati in danno delle banche sono stati identificati solo in quattro casi; ma il numero così esiguo non deve essere ascritto a scarsa efficienza delle forze di polizia che, allorquando il delitto sia stato bene

organizzato, come avviene quasi sempre, si trovano nella assoluta impossibilità di intervenire tempestivamente; e riescono a scoprire i colpevoli solo quando costoro commettono degli errori o si verificano particolari favorevoli circostanze.

Ingente è anche la cifra complessiva dei furti, pari a 34.080 per l'intero Distretto, con una media di oltre 90 al giorno.

Anche le estorsioni — reato particolarmente maligno per i patemi di animo che provoca nelle vittime — non sono poche: 39 fra tentate e consumate. Le truffe sono in forte aumento, poiché i processi instaurati assommano a 1694; ingente è il numero dei falsi in cambiali ed altri titoli di credito e delle emissioni di assegni a vuoto, reati sovente connessi con quelli di truffa. Più numerosi sono anche i procedimenti per delitti di bancarotta fraudolenta».

Per il p.g. di Catanzaro «i delitti che negli ultimi dodici mesi hanno profondamente destato orrore e raccapriccio sul piano regionale e nazionale sono i numerosi sequestri di persona a scopo di estorsione.

E' doloroso ricordare che tale gravissima forma delittuosa, manifestatasi con una certa frequenza nei tempi del brigantaggio, specialmente nell'Italia meridionale, e denominata "ricatto" nel codice penale del 1889, era fino a qualche anno fa completamente sconosciuta nella Calabria.

E' avvenuto, però, che gruppi bene organizzati di malfattori, sull'esempio di altre regioni d'Italia, resi audaci dai successi iniziali che avevano consentito loro di portare a termine fin dallo scorso anno simili azioni delittuose e, convinti di conservare la impunità per il terrore che suscitavano nelle vittime e nei loro congiunti anche dopo il pagamento del riscatto, non hanno esitato a dedicarsi con sfrontatezza e spavalderia a tale lucrosissima attività criminosa».

Reati contro il buoncostume e la libertà sessuale, e reati connessi con l'esercizio della prostituzione. Sull'argomento il p.g. di Brescia ha osservato che l'aumento della criminalità nel settore potrebbe essere attenuato da misure di prevenzione anche di carattere giudiziario, come una maggiore attenzione ed un più saggio rigore contro la pornografia, che non ha neppure le ragioni giustificatrici della cultura scientifica e dell'ispirazione artistica. Si è discusso, egli ha detto, «se gli espositori di stampe e di figure oscene siano da considerarsi responsabili, nonostante che i medesimi dichiarino di essere obbligati alla vendita da un contratto e possano presumere che la stampa e la circolazione di determinate opere siano da ritenersi penalmente irrepreensibili, in quanto non sequestrate, né perseguite all'origine presso gli autori e gli editori.

Sulla maggiore responsabilità di questi ultimi non vi dovrebbe essere dubbio, ma neppure si dovrebbe sempre escludere una corresponsabilità dei rivenditori, perché la legge, in tema di tutela del pudore, fa riferimento al sentimento comune, ed il sentimento comune dovrebbe bastare per qualsiasi persona sensata per ravvisare offensive al pudore certe figure di non dubbia oscenità. L'obbligo contrattuale non scusa, ma può soltanto attenuare la responsabilità, non essendo efficace un contratto che abbia per oggetto cose contrarie al buon costume e che siano materia di reato.

La pornografia, comunque, specie se concretata in immagini fotografiche o cinematografiche, è un incentivo alla delinquenza sessuale, la quale si manifesta con fatti più concreti che trovano la loro origine in impulsi, eccitazioni ed occasioni indefinite.

A proposito della prostituzione, è ancora una volta da rilevare che se l'abolizione dei luoghi con cui essa si esercitava, con licenza dell'autorità di p.s., ha significato da un certo punto di vista un progresso analogo a quanto si è effettuato in altre nazioni, l'abolizione, non necessaria allo scopo, di agevoli controlli sanitari sulla prostituzione vagante e di ogni facilità ad impedirne la esplicazione in luoghi pubblici, in una parola, la disposizione dell'art. 5 della cosiddetta "Legge Merlin" si è dimostrata funesta e controproducente. Quando si tratta di sanità e di sicurezza pubblica anche a norma della stessa Costituzione, cedono certi altri diritti personali, come la libertà di circolazione, di soggiorno e la stessa libertà di andare liberi da ispezioni personali.

In altre parole, la legge particolare può stabilire misure di prevenzione e la Costituzione non fa altro a prescrivere che dette misure di prevenzione siano prestabilite per legge e non disposte a discrezione dell'autorità.

La Costituzione quindi non costituisce un ostacolo ad una azione più energica, in questo campo interessante, oltre che la moralità, la pubblica salute».

Il p.g. di Milano, denunciando l'aumento delle pubblicazioni oscene, ha detto: «E' preoccupante la diffusione della stampa pornografica, specialmente nel circondario di Monza, dove vengono stampate numerose riviste del genere. La Procura della Repubblica locale fa ogni sforzo per reprimere tale forma di criminalità, nonostante la difficoltà di esaminare tutte le pubblicazioni, instaurando e trasmettendo al tribunale i processi per il giudizio direttissimo, previo sequestro della stampa incriminata. La legge in proposito è però lacunosa: nonostante i sequestri che vengono disposti, solo una minima parte della tiratura viene sottratta alla diffusione, perché, prima ancora che pervenga alla Procura la copia-saggio trasmessa dalla stamperia, la rivista è già stata spedita e posta in vendita in tutto il territorio della Repubblica.

Permane elevato, quantunque più o meno stazionario di fronte a quello denunciato nell'anno precedente, il numero dei reati di sfruttamento di prostitute, o di istigazione e favoreggiamento alla prostituzione. Specialmente nei circondari di Milano, Busto Arsizio e Monza viene segnalato che la prostituzione dilaga nelle strade cittadine e, anche di giorno, lungo le strade di comunicazione provinciali e statali: il gran numero di passeggiatrici, spesso giovanissime, vittime di sfruttatori senza scrupoli, intralcia addirittura il normale esplicarsi della vita sociale. E' da notare poi che l'esercizio della prostituzione è matrice di altri numerosi e gravi delitti, oltre quelli già menzionati: rapine, e addirittura omicidi, di cui frequentemente sono vittime le prostitute; fatti di sangue commessi nella lotta fra gli sfruttatori, per assicurarsi l'esclusiva dello sfruttamento. Si è notato che al rigore della legge penale sostanziale (legge cosiddetta "Merlin"), non corrisponde analogo rigore né per la legge processuale, né per le misure atte a prevenire il fenomeno».

Anche il p.g. di Firenze ha denunciato l'aumento dei reati contro la morale pubblica ed il buon costume spiegando il fenomeno col fatto «che le meretrici, per le modalità con cui esercitano il loro mestiere, hanno bisogno di protezione, e quando i loro tutori sono incarcerati ne trovano subito dei nuovi. Lo stesso p.g. ha inoltre affermato circa la lotta condotta contro la stampa pornografica, che i sequestri di pubblicazioni a contenuto osceno, la cui audacia ha raggiunto limiti intollerabili, sono stati molto numerosi nonostante la difficoltà obiettiva di reperire nelle varie edicole gli stampati e di toglierli di circolazione. Ed altro non poteva essere compiuto in questo settore in quanto, come è noto, la competenza a giudicare spetta ai Tribunali dei luoghi di stampa, tutti situati fuori del Distretto della Corte di Appello di Firenze».

Sempre sul tema delle pubblicazioni e degli spettacoli osceni, il p.g. di Ancona ha detto: «L'uomo si distingue dalle bestie perché ha il dominio degli istinti, onde non è segno di civiltà proporre l'istinto della specie come un ineluttabile dominatore dei rapporti sociali. Certi periodici illustrati e certa produzione cinematografica ci fa regredire verso la "foresta" della quale alcuni "artisti" sentono il richiamo, occupandosi, con parole ed immagini, dei rapporti naturali del maschio e della femmina come se la generalità degli italiani avesse l'abitudine di obbedire al detto istinto in pubbliche esibizioni.

E' ben vero che certe programmazioni sono vietate ai minori; che gli adulti sono in grado di scegliere gli spettacoli e le letture non offensive del loro senso etico; che la Costituzione afferma la libertà di ogni manifestazione del pensiero: ma è innegabile che la stessa Costituzione tutela il buon costume respingendo le offese al pudore. Essa, sostanzialmente, ci orienta verso il principio per il quale, e non; se l'arte rivela la vita dei popoli per rinnovarli e prepararne l'avvenire, non può ammettersi un rinnovamento recessivo per preparare un avvenire degradante.

D'altra parte è falso che i giovani adulti, ammessi a tutti gli spettacoli, non abbiano alcunché di nuovo da imparare; mentre è certo che tutti saranno spinti ad abituarsi alle finzioni sceniche come espressioni di una realtà di vita priva di freni e, senza rendersene conto, risentiranno dell'inevitabile usura della forza inibitrice della civiltà».

Degli spettacoli e pubblicazioni oscene si è occupato anche il p.g. di Bari, soffermandosi sul sottostante problema di costume.

«Che la così detta demitizzazione del sesso e l'abbattimento di alcuni suoi tabù segnino, egli ha detto, dal punto di vista sociale, una tappa positiva nel progresso del popolo, non mi sembra affatto dubitabile: ogni eccesso — ed in questo caso l'eccesso di puritanesimo — merita certamente di essere adeguatamente ridimensionato e ricondotto nell'alveo naturale da cui era debordato.

Ma, per la stessa ragione, anche gli eccessi in senso opposto devono essere censurati e repressi. Ora, il nudo, come tutti i prodotti della natura, non è mai osceno in sé stesso: può però diventarlo per il modo in cui è presentato!

Ed allo stesso modo in cui persino un oggetto normalmente indifferente può scadere, per il modo in cui è esibito e per la tendenziosità dell'immagine, nell'oscenità, così, ed a maggior ragione, anche nel nudo questa è sempre ravvisabile, quando l'ostentazione di esso sia meramente gratuita, ovvero oltrepassi gli stessi limiti del buon gusto, per degenerare in una disgustante volgarità.

Questi eccessi devono essere risolutamente condannati come pervertitori, non già della semplice *pruderie*, ma di ogni sano costume sessuale.

E questo vale sia per gli spettacoli che per le pubblicazioni oscene.

Si è recentemente dibattuta anche la questione della responsabilità dei rivenditori: e lo stesso Parlamento si sta ora occupando del loro caso.

Finché la materia non sarà stata regolata da una legge speciale, non mi sembra che la questione fuoriesca dai suoi aspetti normali: non può certo pretendersi che il rivenditore esamini e legga tutta l'enorme massa di pubblicazioni che ogni giorno affluisce alle edicole.

La questione della loro eventuale responsabilità si riduce pertanto a quella della loro consapevolezza della oscenità della pubblicazione: consapevolezza che è certamente il presupposto necessario dell'elemento soggettivo del reato».

Reati contro la integrità e la sanità della stirpe. Particolarmente interessanti le osservazioni svolte dal p.g. di Trieste in tema di aborto artificiale o volontario. Ha osservato il p.g. «che tale pratica è, purtroppo, di attualità, sia nel campo degli studiosi, che nella stampa, anche di quella specializzata o di maggiore divulgazione, sostenendosi da taluni l'assoluta liceità e affermandosene dagli altri il carattere delittuoso.

Premesso che, come risulta da notizie pubblicate in riviste scientifiche, è risultato al Congresso di Ginecologia tenuto nel 1968 che già allora si era in presenza di cifre paurose (tre milioni di aborti clandestini all'anno, con un giro di 50 miliardi piovuti nelle casse delle cliniche compiacenti, 20 mila donne vittime di pratiche abortive, numerose altre seriamente menomate) e che un certo «movimento di liberazione della donna» sta raccogliendo sottoscrizioni per realizzare una legge d'iniziativa popolare che legalizzi l'aborto, i giuristi ed i sociologi non possono non dire la loro parola.

E questa parola, almeno ad opinione di chi vi parla, non può non essere di netto dissenso.

A nessuno, invero, e tanto meno alla madre, può essere riconosciuto il diritto di sopprimere una vita, specie quando si tratta della propria creatura; e gli inconvenienti che derivano dall'attuale clandestinità degli aborti non possono essere certo eliminati con il riconoscimento, alla madre ed ai medici che debbono con essa collaborare, di un diritto dispositivo sulla vita altrui.

Ciò urterebbe macroscopicamente contro le più elementari norme della morale, oltre che contro i principi religiosi ai quali la nazione nostra è molto sensibile e per i quali non sono e non possono essere validi i paragoni con altri popoli retti da diverso sistema di vita, da diversi costumi, con differenze morali e di sensibilità.

Del resto, dalle ricerche, purtroppo non complete, che ho potuto esperire, risulta controproducente il ricorso comparativo.

Scrive una studiosa della materia — Maria Girardet (L'aborto nel mondo, ed. Mondadori) — che medici ed uomini di scienza chiamano "embrione" o "feto" il frutto del concepimento, ma i genitori pensano già ad esso come al "bambino", perché, normalmente è per loro un oggetto di speranza, è già potenzialmente il figlio futuro, un essere che crescerà con loro; essi vedono già istintivamente un figlio non ancora nato, la persona che sarà.

Parole di grande profondità che debbono consigliarci a riflettere, e molto riflettere, prima di provocare avventate e ingiustificate riforme.

Del resto in quasi tutti gli Stati è sancita la proibizione e la punizione del procurato aborto, sia nei confronti della donna consenziente, che nei riguardi dei terzi collaboratori (medici, ostetriche, pratici, ecc.).

Solo la Russia ha seguito una politica legislativa in continua rielaborazione.

In un primo tempo, infatti, era non solo consentito l'aborto, ma lo Stato se ne assumeva il "servizio", creando ospedali specializzati nella pratica di tali operazioni, disponendo legislativamente i turni di precedenza per singole categorie di cittadini, ecc.

Ma in una seconda fase di politica familiare fu sancito il divieto penale dell'aborto (legge federale del 27 giugno 1936) e con successivo ukaz furono comminate, anche per la donna incinta, particolari pene come "il biasimo pubblico" o la multa fino a 300 rubli.

E' seguita, però, una terza fase, quella attuale, in cui, a modificazione della precedente politica demografica, è stata sancita la liceità dell'aborto, condizionato peraltro alla sua esecuzione in ospedali o in altri stabilimenti medici (Ukaz, 23 novembre 1956).

Di fronte ad una così contraddittoria politica legislativa, è uniformemente contraria quella di quasi tutti gli altri Stati Europei, i quali sanciscono e puniscono il procurato aborto, salvi ovviamente gli accertati casi di necessità: dalla Spagna al Belgio, dalla Francia all'Austria, alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra e persino alle nordiche Finlandia e Norvegia. Solo la Jugoslavia prevede che "al Consiglio Esecutivo Federale è riservato il diritto di determinare in quali casi l'aborto sarà considerato lecito", prescrivendone a questo effetto, la procedura.

Potrei richiamarmi ancora a Stati extra-europei lontanissimi, come il Giappone, il Canada, l'Argentina e la massima parte degli Stati Uniti, i quali tutti non riconoscono la liceità e tanto meno la legalità dell'aborto; ma, per ragioni di tempo, ritengo di dover porre la parola "fine" a quest'argomento.

Reati relativi al traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Sul tema ha rilevato il p.g. di Milano «che la diffusione delle tossicomanie, specialmente fra i giovani e i giovanissimi, è uno dei fenomeni criminologici più rilevanti del tempo attuale; esso è produttivo di ulteriori conseguenze, oltre che sul piano della vita civile, del costume e del disadattamento sociale, anche in relazione alla criminalità, soprattutto minorile. Né può dirsi soddisfacente, per la repressione del fenomeno, la vigente legge n. 1041 del 1954 che, almeno secondo l'interpretazione prevalente, equipara la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, alla detenzione a scopo di smercio, facendo quindi lo stesso trattamento al tossicomane ed al trafficante di droga; mentre il primo, più che un criminale, va considerato un malato, meritevole di intervento dello Stato, non sul piano della repressione penale, ma per il trattamento e la cura, il secondo svolge una attività gravemente delittuosa.

Nel distretto di Milano tale attività va gradatamente allargandosi, anche per gl'ingenti guadagni che l'illecito commercio procura ad importatori e spacciatori della droga. La città di Milano è un nodo per il traffico, favorito dalla esistenza di due aeroporti, e dalla vicinanza della frontiera svizzera, sì che si verifica il transito dall'Oriente di sostanze stupefacenti destinate soprattutto ad alimentare il contrabbando per gli Stati Uniti».

Reati colposi. Il p.g. di Milano ricorda come «sia stazionario ma tuttora elevato il numero degli omicidi colposi, ed in notevole diminuzione le denunce per lesioni personali colpose: delitti riguardanti di solito la circolazione stradale. Se il numero degli incidenti è contenuto in limiti relativamente accettabili, malgrado l'accrescimento costante della circolazione, ciò è dovuto in sede preventiva all'arduo lavoro che svolge la polizia stradale, specialmente nei giorni festivi.

In sede repressiva, si deve notare che assai spesso le pene inflitte sono assai miti, e troppo spesso i giudici tendono a considerare l'omicidio colposo come un fatto meramente economico, sì che, allorché è intervenuto il risarcimento del danno prima del giudizio, circostanze anche assai gravi vengono svalutate e giudicate con spirito di eccessiva clemenza».

Della circolazione stradale e dei reati colposi connessi, si è occupato particolarmente il p.g. di Trieste, osservando che «se si considera il fatto che la maggior parte degli incidenti stradali più gravi sono causati da tre inosservanze del codice della strada (sorpasse azzardati o imprudenti, diritto di precedenza altrui non rispettato e velocità eccessiva) se ne deve dedurre che le pene previste per tali reati sono da considerarsi molti miti e, comunque, tali da non esercitare alcuna remora o timore in chi ha la tendenza a trasgredirle.

Trascurando, invero, quei conducenti di autoveicoli che sono ligi agli obblighi fissati dal codice stradale, è lapalissiana la considerazione che solo nell'ipotesi in cui la sanzione punitiva sia tale da spingere chiunque ad evitare di incorrervi, potrà raggiungersi, almeno in buona parte, la finalità di rispetto della legge cui debbono essere diretti i nostri sforzi.

Ma, quando, per l'eccesso di velocità è prevista dall'articolo 102 del codice della strada la semplice ammenda da L. 5.000 a L. 20.000 e, nei casi più gravi, da L. 10.000 a L. 50.000, con possibilità semplicemente alternativa e facoltativa di trasformarsi in arresto fino a tre mesi per le ipotesi più gravi di sorpasso a destra o in prossimità di dossi o di curve, ed in ogni altro caso di scarsa visibilità; quando, infine, per la mancata osservanza dell'obbligo di fermarsi al segnale di "Stop" è sancita per il colpevole la modesta ammenda da L. 4.000 a L. 10.000 e per l'omissione di dare la precedenza a chi ne ha diritto la pena pecuniaria edittale non può superare le L. 40.000, è ovvio che non ci si trova in presenza di sanzioni punitive proporzionate alla gravità dei reati.

E allora non resta che augurarci — se vorremo veramente avere cura della incolumità personale — un congruo inasprimento di pene per quei comportamenti antiggiuridici che sono causa di maggiore pericolo.

Sarebbe, poi, augurabile una minore ingiustificata clemenza nelle sentenze di condanna per omicidi e lesioni colpose, specie in presenza di macroscopico e delittuoso comportamento di colpa, come, esemplificativamente, nel caso di guidatore senza patente o in istato di etilismo acuto, di guidatore di auto rubata o di recidivo.

Il far ricorso, come sovente accade, alla irrogazione delle pene, già modeste di per sé, nel minimo ed il diminuirle nella misura massima, in virtù delle attenuanti generiche spesso accordate senza le premesse di legge — e per giunta anche quando sono in effetti superflue per la contemporanea concessione del beneficio della sospensione condizionale — e l'indiscriminata concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario (ciò che a mio avviso, de jure condendo, dovrebbe essere vietato, salvo ipotesi eccezionali), sono di certo elementi che non possono validamente scoraggiare chi, violando la legge, distrugge o menoma tante innocenti vite umane. Senza dire che è molto rara l'applicazione, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti, della norma di cui all'articolo 61, n. 3, c.p., la quale concerne la consumazione del delitto con previsione dell'evento e quindi commina una pena maggiore».

Sempre in tema di circolazione stradale il p.g. di Brescia ha osservato che in questa materia valgono tanto i suggerimenti e la propaganda di prudenza quanto adeguate misure di repressione che non consistono soltanto nella severità delle pene. Efficace, se applicata con sicurezza di esecuzione, secondo il p.g., «è la sospensione della patente di guida, che ha indubbio effetto intimidativo. Ma un effetto ancora maggiore l'avrebbe la confisca del veicolo in casi di reati particolarmente gravi e di imprudenza qualificata e temeraria.

Detta confisca è prevista nel caso di veicolo immesso nel traffico senza licenza di circolazione, ma estesa anche nei casi di grave infrazione alla disciplina della circolazione stessa, con opportune cautele per la tutela dei diritti dei terzi che non abbiano scientemente affidato l'autoveicolo a persona priva di patente o manifestamente inesperta, dimostrerebbe una maggiore energia nel combattere il tipico abuso della macchina che contrasta con le altre esigenze di benessere e di civiltà».

Ancora in tema di circolazione stradale il p.g. di Firenze, riportando le relative statistiche, ha osservato «come si tratti di dati impressionanti che dovrebbero indurre la Magistratura tutta ad un severo esame di coscienza per valutare se, in questo campo, la giustizia sia stata amministrata con la necessaria sollecitudine e, quando occorre, con il dovuto rigore, in modo da intimorire gli imprudenti e da indurli ad un maggiore rispetto della vita e della incolumità altrui ed anche proprie».

Ancora con riferimento agli incidenti stradali il p.g. di Bari ha osservato: «La maggior parte sono determinati dalla condotta irresponsabile dei conducenti, che difettano di una vera coscienza sociale, arrischiano le manovre più spericolate, non esclusi l'inosservanza delle precedenza e degli stop, nonché i soprassi sulla destra, provocati, a loro volta, dalla pervicace condotta di coloro che marciano costantemente sulla corsia di sinistra e che talvolta si rifiutano finanche di dare strada ai sopraggiunti più veloci.

Un'altra notevole fonte di disgrazie stradali è il così detto sonno al volante. Questa causalità, assai spesso insondabile, data la frequente morte dei responsabili, dev'essere sempre tenuta presente in ogni caso di incidenti altrimenti inspiegabili.

La prevenzione di questo tipo di delitto è altrettanto sicura, quanto purtroppo assai scarsamente osservata: fermarsi ad ogni primo e più lontano sintomo di affaticamento. Solo un minuto dopo sarebbe già troppo tardi!

Perciò, in virtù della teoria dell'*actio libera in causa*, il conducente che si addormenta al volante, non è meno responsabile di chiunque altro.

Non sarebbe poi troppo ultroneo, sempre ai fini della prevenzione dei reati della strada, ricordare che, se lo stesso legislatore, con la Legge 11 maggio 1966, n. 296, ha creduto di aggravare le pene comminate dal C.P. in materia di omicidio e lesioni colpose conseguenti a violazione di norme sulla circolazione stradale, ciò vuol dire univocamente ch'egli non ha approvato il criterio di eccessiva indulgenza seguito per il passato nella repressione di questo tipo gravissimo di reato.

Ma l'aumento costante degli incidenti stradali non è dovuto tanto alle cause predette, e tanto meno all'azione preventiva della polizia della strada, che, dotata di nuove apparecchiature tecniche, è anzi sempre più efficiente e lodevole.

La vera ragione di tale pauroso incremento è quasi esclusivamente di ordine tecnico-statistico e trova la sua spiegazione nella costante diminuzione del rapporto strade-parco automobilistico circolante, dovuta al costante aumento di quest'ultimo, non seguito da un proporzionale aumento delle strade che dovrebbero contenerlo.

La responsabilità dell'aumento degli incidenti stradali è quindi anche della Pubblica Amministrazione, che non provvede adeguatamente a fornire di nuove e più larghe strade l'enorme massa di veicoli, di cui pur continua essa stessa a potenziare la produzione.

Non sta certo a me, non politico, di suggerire i mezzi per farlo! Ma poiché non voglio neppure correre il rischio che mi sia rimproverata una fin troppo facile critica senza aver previamente vagliato l'esistenza delle concrete possibilità di risolvere il non certo facile problema, voglio mostrarne almeno una sola.

Se lo Stato non ha sufficienti mezzi finanziari per affrontarlo, sappia almeno mettere in moto l'iniziativa privata, pungolandola e controllandola. Esso può ricorrere, come in tanti altri casi, allo strumento dei Consorzi obbligatori: non mancano certamente interessi economici colossali che gravitano sulle strade. Essi si chiamano: industria dell'automobile, del petrolio, della gomma, delle assicurazioni contro i rischi della circolazione, e via dicendo. Una somma di potenze finanziarie capaci di inondare di strade l'Italia! ... E non certo a titolo gratuito, data l'istituzione del pedaggio! ...

Ed anche questa che ho indicato come un semplice esempio, potrebbe essere una strada ... Ai politici saperne trovare anche delle altre, ed operare finalmente una scelta che coloro i quali quotidianamente muoiono sulla strada dimostrano ormai non più dilazionabile! ...».

Richiamato il numero notevole degli omicidi e dei delitti di lesioni causati da incidenti stradali, il p.g. di Catania ha rilevato: «La verità è che le sanzioni previste dal codice della strada si sono dimostrate inadeguate al fine di porre un freno a tanta dilagante indisciplina; ed inefficace si è rivelato perfino l'inasprimento delle pene disposto con la legge 11 maggio 1966, n. 296.

Si auspica perciò da più parti una revisione della vigente normativa, con la previsione, per le contravvenzioni più gravi, della sospensione della patente per una durata più consistente di quella attualmente prevista, e della revoca, in caso di recidiva. Sono queste infatti le sanzioni più temute dagli automobilisti, e che agiscono perciò più efficacemente quale contropinta alla condotta anti-giuridica.

Per chiudere l'argomento debbo ricordare che è entrata in vigore la legge 24 dicembre 1969, n. 990, la quale, come è noto, rende obbligatoria l'assicurazione per i veicoli a motore e prevede la costituzione di un fondo di garanzia per il risarcimento dei danni causati da veicoli non assicurati o non identificati.

In base alla nuova legge l'azione per risarcimento del danno può essere esercitata direttamente dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, e questo non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'istituto assicuratore è inoltre tenuto a versare una somma pari all'importo del danno assicurato prima che sia pronunciata la sentenza».

Gli infortuni sul lavoro e gli incidenti stradali sono stati particolarmente esaminati dal p.g. di Messina.

«Mi soffermai l'anno scorso, egli ha detto, ad analizzare le cause del doloroso fenomeno e non voglio perciò ripetermi. Come già dissi la maggior parte degli infortuni è da attribuirsi alla inosservanza delle specifiche norme che tutelano la sicurezza del lavoro e gli incidenti alla indiscriminata condotta degli utenti della strada, sicché è sempre più urgente quella revisione legislativa da tempo in elaborazione che dovrà apportare innovazioni in materia di installazione di impianti e dispositivi di sicurezza a protezione dei lavoratori dai rischi connaturali al genere di lavoro, meglio regolamentare le norme di comportamento nel campo della circolazione e comminare altresì sanzioni più rigorose, apparendo del tutto inadeguate quelle vigenti.

Meritano al riguardo il più ampio elogio l'Ispettorato provinciale del Lavoro e la sezione del compartimento di polizia stradale di Messina per l'azione di vigilanza espletata dall'uno a tutela dei lavoratori e dall'altra sulle strade nazionali, provinciali e comunali nel campo della sicurezza della circolazione e ciò malgrado l'inadeguatezza dell'organico degli effettivi in relazione ai compiti che sono chiamati a svolgere.

L'ispettorato del lavoro ha, fra l'altro, effettuato ben 11.437 accertamenti, impartito 5.890 diffide, elevato 3.506 contravvenzioni, recuperato contributi assicurativi per un miliardo 770 milioni di lire e salari per oltre cento milioni; la polizia stradale ha elevato n. 51.195 contravvenzioni di cui 43.321 conciliate per un importo di 116 milioni di lire, è intervenuta per le indagini in 435 incidenti stradali svolgendo altresì numerose incombenze di polizia giudiziaria; la prefettura ha revocato 48 patenti di guida, ne ha sospeso a tempo determinato 76 ed a tempo indeterminato 34.

Il 12 giugno 1971 è entrata in vigore, in Italia, la legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Si tratta di una misura che, attuata da tempo in campo internazionale, ha incontrato l'unanimità di consensi perché volta ad assicurare un minimo di risarcimento alle incolpevoli vittime della strada, specie quelle di irresponsabili sconosciuti, di non assicurati o di male assicurati che avrebbero atteso invano, senza adeguata normativa, il riconoscimento dei propri diritti.

Non mi soffermo sugli aspetti giuridici della legge che non poche discussioni ha di già suscitato e rinvio al riguardo, per chi avesse vaghezza di approfondire l'argomento, allo studio del nostro valoroso consigliere Prof. Antonio La Torre che ha riferito sul tema nel recente convegno di Como ed a cui mi è gradito rinnovare le espressioni del mio più sentito compiacimento per la sua ampia e approfondita relazione particolarmente apprezzata dal qualificato uditorio.

Mi limito ad alcune brevi considerazioni, sotto l'aspetto penalistico, su di un punto di scottante attualità, quale è quello della così detta "provvisionale" di cui all'art. 24 della legge. Prescindendo dalla improprietà di detto termine, tuttavia entrato nell'uso comune ma che non è nel testo legislativo, la sostanza di detta norma sta nello intento di venire subito incontro alle situazioni di estremo disagio economico del danneggiato mediante l'assegnazione di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno nei limiti di quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza nel giudizio di primo grado. Or non è chi non veda l'alto ed indiscusso valore sociale di detto principio introdotto per primo dal nostro legislatore ma, nella pratica applicazione, esso non è privo di pericoli perché si presta alle frodi ed alle speculazioni con danno delle stesse vittime e degli utenti che, in conseguenza dello aggravamento dei costi di gestione dei sinistri, andrebbero fatalmente incontro ad un aumento delle tariffe assicurative. Né si resta nel campo della mera ipotesi perché non sono mancati in passato, quando l'assicurazione della responsabilità civile automobilistica non era ancora obbligatoria, casi di collusione tra l'assicurato ed il terzo danneggiato mentre, di recente ed a breve distanza dell'entrata in vigore della legge n. 990, una vera e propria "industria" delle truffe è stata montata in un grosso centro cittadino ai danni di una nota Società di assicurazione che ha subito perdite per svariati milioni.

E' perciò che occorre fare appello al senso di responsabilità dei giudici perché nello accoglimento delle richieste di *acconto* procedano con quella prudenza ed accortezza necessarie ad evitare le eventuali frodi, tanto più che la legge ne faculta la concessione solo nel caso di provato bisogno del richiedente e della sussistenza di gravi elementi di colpevolezza del conducente».

Contrabbando. Un particolare problema processuale connesso al reato di contrabbando è stato esaminato dal p.g. di Messina.

«Nella repressione del grosso contrabbando che proviene dal mare, egli ha detto, e nel quale sono coinvolte persone di altra nazionalità, di non poca efficacia è l'indirizzo ora seguito dalle Procure della Repubblica del distretto, condiviso del tutto da questo generale ufficio, secondo il quale deve essere mantenuto nello stato di arresto lo straniero colpevole di reati doganali che non dia idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle

ammende e di cui è vietata la liberazione sino a che tali garanzie non siano prestate a tenore dell'art. 139 legge 25 settembre 1940 n. 1424 e comunque, *non oltre il massimo della pena prevista dalla legge per il reato di cui è imputato.*

Come infatti ha rilevato la Corte Costituzionale con sentenza n. 120 del 15 novembre 1967 la imposizione di tale particolare misura di salvaguardia non è in antitesi con la nostra Costituzione né con la Convenzione europea sui diritti dell'uomo perché diversa è la posizione dello straniero rispetto a quella del cittadino il quale resta in ogni caso soggetto alla sovranità dello Stato e alla osservanza delle sue leggi mentre l'altro, allontanandosi dal Paese dove ha commesso il reato, non sempre è passibile di estradizione. Né contrasta la disposizione anzidetta con l'art. 272 Cod. Proc. Pen. modificato con legge 1-7-1970 n. 406 per il fatto che i limiti massimi della carcerazione preventiva non coincidano nei due casi, posto che nello esercizio della sua potestà discrezionale il legislatore è facultato, in materia di carcerazione preventiva, a disciplinare in modo diverso i limiti di durata di essa che possono pertanto non essere unici per tutti i settori del diritto penale. In tal senso mi risulta che, in sede di incidente di esecuzione, si è pronunciato il nostro Tribunale».

3) Episodi delittuosi connessi con le rivendicazioni sindacali e le agitazioni studentesche.

Ha dedicato ampio spazio al problema delle manifestazioni di piazza il p.g. di Roma. Ha osservato in particolare il p.g. «che la nostra Costituzione, pure accordando la più ampia libertà al cittadino, attribuisce preminente garanzia al mantenimento della tranquillità pubblica e della incolumità personale, beni considerati come diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali dove si svolge la personalità umana e degni, perciò, della massima tutela.

Sotto questo aspetto, dunque, non sussistono margini di sorta per la violenza e l'aggressività.

Altro punto è sé, e quando, queste manifestazioni siano suscettibili di acquistare significato criminologico; benché ogni fatto delittuoso abbia, certamente, un preciso significato perché, sia pure momentaneamente, esprime un atteggiamento di contrapposizione al diritto, non credo si possa propendere per una ipotesi di questo tipo.

Questi modelli di condotta che, in quanto al loro modo di essere e alle motivazioni interne, sono conformi alle leggi politiche e morali possono anche esprimere fatti a cui concretamente può attribuirsi rilevanza penale; ma proprio per la considerazione che si tratti di fatti che trasmodano rispetto lo scopo, non si pongono né per la forma, né come sintomo, né sotto altri riflessi, nella categoria dei fatti criminologicamente rilevanti. A ben guardare, infatti, sono le componenti socio-politiche stesse che, come ne stimolano l'insorgenza, ne determinano l'attenuazione e la scomparsa. La risposta è diversa quando, invece, le manifestazioni di massa si caratterizzano per il rifiuto dei valori istituzionali e di tutti i principi educativi, anche informali, per l'assunzione di tipi di subcultura in cui l'illegittimità dell'azione viene considerata equivalente e convalidata in base ad un falso procedimento di autogiustificazione.

Si versa, allora, nel campo delle devianze criminologicamente rilevanti, perché la condotta assunta come modello — la condotta di rottura — può trasferirsi nell'azione di gruppo anche come atteggiamento di delinquenza comune».

Anche il p.g. di Milano ha affermato sull'argomento, «che la nostra Costituzione, una delle più libere e moderne, assicura e garantisce a ciascuno la facoltà di propugnare la propria ideologia, di associarsi in partiti o movimenti politici, e di manifestare liberamente il proprio pensiero; ma non consente di

mutare, con la violenza anziché attraverso il civile dibattito delle idee, le istituzioni dello Stato. Al fine della rigorosa e retta applicazione della legge, quindi, importa conoscere se siano stati commessi atti concreti e violenti da parte di questi raggruppamenti eversivi, diretti ad attaccare le nostre libere istituzioni, perché queste rappresentano il bene supremo da salvaguardare».

Il p.g. di Firenze, occupandosi delle agitazioni sindacali e studentesche, ha osservato «che da anni non si riesce a porre un argine valido al dilagare dei reati che vengono commessi in occasione di tali manifestazioni, durante le quali si verificano spesso violenze private (soprattutto nel corso di picchettaggi), blocchi stradali, interruzioni di uffici e servizi pubblici, occupazioni di aziende industriali o di edifici. Le forze di polizia, seguendo le direttive impartite dagli uffici del Pubblico Ministero, si prodigano con abnegazione nel tentativo di tutelare diritti fondamentali della persona, quali quello al lavoro o quello allo studio; ma non sempre è possibile giungere tempestivamente e dappertutto per ripristinare l'ordine turbato all'interno degli istituti scolastici oppure per impedire che, in caso di proclamazione di scioperi, siano frapposti ostacoli a chi vuole recarsi a lavorare.

Tale insensibilità di fronte ai precetti contenuti nelle norme penali preoccupa notevolmente perché denota una persistente, invincibile, ignoranza dei principi elementari di un regime democratico, ed anche perché il perdurante disprezzo della legge suscita le reazioni delle vittime delle altrui violenze e prepotenze e le induce a tentare di farsi ragione da sé, provocando il pericolo di ulteriori e più gravi disordini.

Tutti coloro che hanno un ascendente sulle masse potrebbero fare molto per inculcare nei cittadini il senso dello Stato e per educarli al rispetto delle altrui libertà. Ma per ottenere qualche risultato in questo senso, occorrerebbe che l'esempio venisse dall'alto, soprattutto da parte di chi, avendo responsabilità di pubbliche funzioni, dovrebbe, se non proprio deplorare gli eccessi compiuti, per lo meno adoperarsi per evitare che si ripetano.

Per la verità, devo anche sottolineare come il sopra deprecato fenomeno di assoluta noncuranza dei precetti penali e delle relative sanzioni costituisce altresì un riflesso di cattivi esempi che provengono anche da personalità che occupano posizioni di preminenza e che, per conseguire vantaggi personali o di partito, non si peritano di violare le leggi, non escluse quelle penali, come hanno dimostrato recenti scandali clamorosi, con il seguito dei relativi processi. Fino a quando non scompariranno simili episodi di malcostume, e l'imperio della legge non sarà ristabilito anche nei riguardi dei potenti, non ci si dovrà meravigliare se continua la ribellione degli umili o di coloro che non hanno ancora raggiunto la completa maturità intellettuale».

A sua volta il p.g. di Bari ha detto ancora a proposito dei reati che si verificano in occasione di manifestazioni sindacali e studentesche: «Se giuste sono, assai spesso, le rivendicazioni dei lavoratori e degli studenti, non lo sono affatto, viceversa, gli eccessi cui talora essi trasmodano.

Non c'è bisogno di sottolineare, a questo riguardo, che lavoratori e studenti saranno sempre tutelati, quando si tratti dell'esercizio del loro diritto di sciopero e di composta manifestazione delle loro opinioni.

Ma con uguale inflessibile energia saranno perseguiti i loro eccessi violenti e sarà tutelata la libertà di coloro che ne sono le vittime.

E' questo, del resto, l'unico modo di garantire il regolare svolgimento del libero gioco democratico e di assicurare la Società e lo Stato contro il pericolo del risorgere di movimenti, che, sotto il pretesto di ripristinare l'ordine turbato da tali eccessi, mirano in realtà a propagandare forme autoritarie di governo, se non addirittura dittatoriali.

E non occorre certo la mia parola per sottolineare la profonda differenza che corre tra l'autorità e l'autoritarismo: la prima non dovrebbe mai venir meno; il secondo è sempre deleterio! ...».

Infine, il p.g. de L'Aquila, dopo aver ricordato gli episodi verificatosi in quella città nel febbraio 1971, ha detto: «Non si possono dimenticare i reati che si commettono in occasione di scioperi — quali occupazioni di fabbriche, "picchettaggio", blocchi stradali, ferroviari o fluviali, violenze private ecc. — o in occasione di agitazioni studentesche.

Nessuno vuole contestare la piena libertà del diritto di sciopero, soprattutto quando gli operai lo pongono in essere per difendere il loro salario o anche, come purtroppo si sta verificando, addirittura il loro posto di lavoro; ma, d'altra parte, non si può indulgere a determinati comportamenti penalmente illeciti, che offendono i diritti dei singoli o della collettività.

Ho già detto in principio che il giudice ha il dovere costituzionale di applicare la legge, senza neanche tentare di darle una interpretazione del tutto soggettiva; se ciò facesse, tradirebbe il suo mandato che consiste nell'amministrare la giustizia nel nome del Popolo.

Ai giovani studenti voglio, poi, dire che sono liberi di manifestare il proprio dissenso dalle disposizioni che regolano le discipline scolastiche o universitarie, purché ciò avvenga sempre nel pieno rispetto dell'ordine e della legalità.

Mi rendo conto che obiettivo principale della scuola dovrebbe essere quello di creare uomini capaci di fare cose nuove, non di ripetere quello che hanno fatto le precedenti generazioni: uomini che sappiano creare, inventare, scoprire. E non saprei veramente dire se e come l'attuale ordinamento scolastico o universitario risponda a questa necessità.

Voglio tuttavia ricordare quanto magistralmente ha detto il Pontefice Paolo VI, parlando degli eccessi di rinnovamento: «La novità per la novità non troverebbe giustificazione — Egli ha affermato — specialmente se noi cediamo alla tentazione di abolire ogni riguardo a quelli che sono i valori tradizionali, alla storia, alla esperienza»...

Ecco perché io ripeto ai giovani che, anche nella loro ansia di rinnovamento, devono agire nell'ambito delle leggi e soprattutto rispettare le convinzioni sociali e morali degli altri. Ciò significa perseguire i propri obiettivi con mezzi legittimi: l'incendiare, il distruggere o anche soltanto l'impedire ai professori d'insegnare o ai colleghi (maggioranza o minoranza che siano) di seguire le lezioni scolastiche o universitarie, sono fatti che costituiscono altrettanti reati, e, come tali, devono essere e saranno inesorabilmente puniti e senza discriminazioni.

Se, dunque, essi non vogliono incorrere nei rigori della legge penale, devono isolare i violenti, gli appartenenti ai cosiddetti "gruppi extraparlamentari", di sinistra o di destra, i quali — diciamo pure una buona volta! — sono incoraggiati e strumentalizzati da alcuni partiti, che, attraverso i disordini, attraverso i continui richiami alla "piazza", attraverso i ricatti politici, vogliono scardinare lo Stato democratico; questo Stato che tante lagrime e tanto sangue è costato al popolo italiano!

Sono sicuro che la maggior parte dei giovani questo non vuole e ritengo, quindi, fondatamente, di poter fare appello al loro senso di responsabilità».

4) Le misure di prevenzione.

Brevi e scarse le notazioni sul tema.

Il p.g. di Caltanissetta ha detto: «Nella relazione dello scorso anno è stato affermato che il fenomeno della mafia era stato ridotto a modeste proporzioni per l'azione energica e costante svolta dagli organi di polizia contro la delinquenza organizzata e per l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalle leggi 27 dicembre 1956 n. 1453 e 31 maggio 1965 n. 575.

Uguale compiacimento devo esprimere quest'anno per l'opera della Polizia e dei Carabinieri, volto al diligente controllo delle persone capaci di inserimenti pericolosi per la sicurezza della collettività, e per il ridotto numero dei provvedimenti che sono stati emessi dai Tribunali del Distretto (52 di accoglimento e cinque di rigetto della proposta).

La Corte di Appello ha emesso 44 provvedimenti, sedici dei quali in riforma di quelli emessi dai Tribunali. Fra quelli riformati va ricordato, per la risonanza avuta attraverso la stampa, il provvedimento emesso dal Tribunale di Caltanissetta a carico di un professionista di Mazzarino, sottoposto alla vigilanza speciale di P.S., con divieto di soggiorno nelle Regioni dell'Italia meridionale per la durata di anni tre.

La Corte, uniformandosi alla consolidata giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, accoglieva preliminarmente la richiesta difensiva di completa istruttoria, all'esito della quale riformava il provvedimento dei primi giudici sulla base della preminente considerazione che se è vero che "il controllo dei sintomi di pericolosità sociale non implica necessariamente che il giudice debba in ogni caso trarre *aliunde* la conferma delle informazioni della Polizia, è ugualmente vero che la stessa Corte Suprema ritiene indispensabile tale conferma allorquando, dagli atti o dalle prove offerte dall'interessato, risultino elementi contrastanti con le informazioni della polizia".

La Procura Generale non impugnava il provvedimento della Corte avendo prescritto che la motivazione era in armonia con l'orientamento costante della Corte suprema di Cassazione, secondo il quale anche nei confronti di persone indiziate di appartenere alla mafia deve essere svolta indagine giudiziaria rigorosa, e i sospetti e le presunzioni devono essere basati su fatti specifici.

Questo essendo il criterio da seguire nell'accertare lo stato di pericolosità sociale ai fini della applicazione delle leggi del 1956 e del 1965, nessun timore può sussistere nella collettività circa possibili arbitrii nella applicazione delle misure di prevenzione. Anche in questo settore, cioè, la Magistratura, pur sollecitata da responsabile sentimento di doverosa tutela della sicurezza della collettività in ordine alle persone e ai beni, non intende venir meno alle norme e ai principi della Costituzione che, per suo tramite, assicura la tutela giurisdizionale a tutti i cittadini senza discriminazioni che non siano quelle previste dalle leggi emanate nel rispetto della Carta costituzionale».

Il p.g. di Ancona ha osservato: «Nel quadro della prevenzione dell'attività criminosa associata, è anche, e soprattutto, da considerare che il soggiorno obbligato, nella forma prevista ed attuata, non sembra che possa assicurare la recisione di ogni legame con le terre d'origine, perché l'impossibilità di vigilanza continua nell'arco delle ventiquattro ore non consente di escludere che si abbiano comunicazioni di ogni genere, negli attuali tempi di motorizzazione e teleselezione».

VIII. LA LEGISLAZIONE PENALE SOSTANZIALE: PROSPETTIVE DI RIFORMA.

Definita allarmante e preoccupante la situazione che risulta dall'andamento della criminalità, taluni p.g. si sono soffermati a discutere alcuni generali orientamenti di riforma prospettati al fine di meglio adeguare la legislazione penale sostanziale al fenomeno criminoso.

In particolare il p.g. di Milano ha osservato «che si è ormai in presenza di un'offensiva della malavita organizzata, di un vero e proprio "fronte della violenza", contro il quale la società deve difendersi con ogni mezzo. Si è invocato di recente, da una certa parte — per fortuna, non grande — dell'opinione pubblica, specialmente dopo la commissione di delitti particolarmente atroci (avvenuti in altre Regioni), il ripristino della pena di morte, come efficace misura difensiva della società. A tale proposito è forse superfluo ricordare che la soppressione della pena di morte è vanto, da più di ottant'anni (e con l'intervallo di 17 anni durante la reazione fascista), della nostra civiltà giuridica, ed ora è precetto solennemente sancito dalla nostra Costituzione; che non si ristabilisce l'ordine giuridico turbato, aggiungendo un

delitto dello Stato al delitto del privato; e che dell'efficacia intimidatoria della pena di morte può fortemente dubitarsi, specialmente ove si pensi che il ripristino di essa viene propugnato dopo delitti, senza dubbio atroci, ma dovuti alla follia, ad opera cioè di individui non sani di mente — che la società è certo obbligata a possibilmente curare, ed in ogni caso a rendere inoffensivi, ma con altri mezzi — nei confronti dei quali la pena di morte, anche se esistente nella legge, non sarebbe mai applicata da alcun Tribunale.

La verità è che le pene attualmente previste nella nostra legislazione avrebbero sufficiente efficacia intimidatoria, a condizione, peraltro, che fossero applicate ed eseguite con severità e serietà. Il che postula una rapida ed efficiente giustizia repressiva, con l'impegno più valido da parte dei magistrati e degli organi di polizia giudiziaria, e, soprattutto, che il delinquente sappia *a priori* che dovrà scontare interamente la pena che gli sarà inflitta, e non possa invece sperare, o addirittura essere certo, com'è attualmente, che la pena sarà in gran parte, o addirittura del tutto, vanificata, per l'intervento delle ricorrenti amnistie ed indulti.

Sull'argomento il p.g. di Lecce ha notato «che in un momento in cui si parla di abolizione dell'ergastolo e di mitigazione delle pene, per i reati che destano maggior allarme sociale, per la loro pericolosa diffusione, quali le rapine, le estorsioni, i sequestri di persona, gli "scippi", i furti aggravati, le violenze dei teppisti, le aggressioni a donne inermi, le aggressioni all'infanzia e gli stessi furti di automobili, mezzi questi per consumare altri reati, le pene, anziché diminuire, devono rafforzarsi.

Al contrario, per quelle più lievi violazioni di norme di comportamento, che hanno scarse ripercussioni sulla vita sociale, sarebbe opportuno che il processo di sostituzione di una sanzione amministrativa a quella penale, già iniziata con la L. n. 317 del 1967, in tema di circolazione stradale e di regolamenti locali, e che ha dato buoni frutti, trovasse ulteriore incremento e sviluppo, attraverso una organica politica di depenalizzazione: con che si alleggerirebbe l'onere del giudice penale. E la necessità dell'ampliamento del settore degli illeciti amministrativi, con conseguente contrazione del settore degli illeciti penali, si avverte ancora di più ove si pensi alla espansione dei compiti dello Stato e al conseguente moltiplicarsi dei rapporti tra amministrazione e cittadino».

Riferendosi particolarmente all'istituto delle misure di sicurezza, il p.g. di Brescia ha osservato «che se fosse certo che i colpevoli fossero segregati all'ergastolo, come dispone la legge, senza la prospettiva di troppo facili indulti e liberazioni condizionali, la società potrebbe considerarsi sufficientemente difesa, pur non mancando di considerare che un grave ostacolo alla prevenzione di siffatti delitti è costituito, per così dire, dalla percentuale di impunità derivata dal non essere scoperti gli autori. Ma un altro grave ostacolo alla difesa sociale è dato dal fatto che la straordinaria efferatezza e atrocità del delitto molto spesso fa orientare il giudizio verso la dichiarazione che il delinquente non sia imputabile per vizio di mente, al momento del fatto. In tal caso, egli dovrebbe essere segregato in un manicomio giudiziario per una durata minima di dieci anni. Prescindo dal discutere l'esattezza scientifica di parificare pretesi impulsi irresistibili delle più perverse passioni con infermità psichiche vere e proprie, che solo esse possono influire sull'imputabilità, va osservato che la durata di dieci anni di segregazione in manicomio giudiziario rappresenta il minimo, e quindi, non per questo, è giustificata la successiva immediata riammissione del delinquente nel consorzio sociale. Non si tratta di pubblica vendetta contro il crimine, ma di elementare difesa sociale, specie da una criminalità orribile a danno di soggetti indifesi. Di certo il manicomio non risulta adatto a chi dopo i cosiddetti "raptus" appare mentalmente guarito, ma una liberazione coincidente con tale apparente guarigione non farebbe cessare la pericolosità criminale con l'apparente cessare della ossessione seviziatrice ed omicida, donde il grave problema della trasformazione necessaria del manicomio in altra sicura misura segregativa di durata indeterminata, problema che non è stato completamente risolto dal codice vigente».

Infine il p.g. di Torino ha espresso preoccupate riserve sulla ventilata proposta di abolizione della pena dell'ergastolo. «Se al singolo individuo, egli ha detto, è riconosciuto da tutte le legislazioni il diritto alla legittima difesa, lo stesso diritto non deve forse esser riconosciuto alla società? La certezza del castigo e la sua giusta severità sono condizione *sine qua non* di questa difesa.

In tema di depenalizzazione il p.g. di Trento ha ritenuto auspicabile «che sia sviluppato il processo di depenalizzazione, cioè di sottrazione alla cognizione del giudice ordinario di materie penalmente irrilevanti per la loro scarsa ripercussione sulla vita sociale.

Detta depenalizzazione finora ha alleggerito non in modo sensibile il lavoro dei magistrati, perché ha inciso principalmente su violazioni di legge che per lo più venivano punite con decreto penale, raramente opposto, se non definite addirittura in via amministrativa mediante oblazione. Estendendo l'istituto alla maggior parte dei reati punibili con la sola pena pecuniaria lo si renderebbe più operante e nel contempo si ridurrebbero le prescrizioni, che in materia contravvenzionale maturano in breve termine».

IX. LA LEGISLAZIONE PROCESSUALE PENALE.

1) Le recenti leggi processuali e le ulteriori proposte di riforma.

Molteplici i richiami alla problematica inerente alla riforma della legislazione processuale penale.

Il p.g. di Roma sulla premessa che in Italia si sta introducendo un diverso tipo di processo penale, ha osservato che dal processo di tipo segreto, nel corso del quale gli elementi relativi all'accusa o ai motivi di giustificazione si formano secondo l'orientamento e il grado di intuizione di colui il quale inquisisce, siamo passati, per quanto in forma ancora non perfetta, ad un tipo di procedimento che, tenendo in massimo conto l'interesse dello Stato e della società, attribuisce nuova dignità alla persona umana, tutelando il diritto dell'incolpato alla difesa.

«Si tratta, ha detto il p.g., di una realistica configurazione della garanzia costituzionale che deve sussistere nella fase del processo e in quella che la precede; quindi, sin dal momento delle indagini di polizia giudiziaria, perché qualunque sia la natura delle indagini che viene proposta, si tratta sempre di attività dirette all'accertamento di fatti e di circostanze che si possono dimostrare rilevanti, o suscettibili di arrecare pregiudizio alla persona sospettata o incolpata qualora questa, sin dal primo momento, non potesse esplicitare il diritto di difesa.

E del resto, questa è una regola che si giustifica sul piano logico, perché se il processo deve sussistere nella verifica di una o più ipotesi di colpevolezza, è evidente che lo svolgimento di un dibattito, con regole prestabilite, in funzione di reciproca garanzia, debba obbligare il giudice e le parti.

Che mediante le introdotte modifiche, riguardanti anche l'attività di polizia giudiziaria e i provvedimenti relativi alla durata massima della carcerazione preventiva, si sia prodotto un allentamento della prevenzione e della repressione generale e speciale, è affermazione che si può, anche, condividere. Ed infatti, esiste un divario tra il sistema e la condizione reale, sicché sino al momento in cui gli uffici — e mi riferisco particolarmente a quello del pubblico ministero, del giudice istruttore e della polizia giudiziaria, sui quali grava l'onere della nuova disciplina — a causa della imperfezione della loro organizzazione, non saranno in grado di corrispondere alla nuova normativa, questa produrrà una serie di inconvenienti che, allo stato delle cose, non sembrano facilmente eliminabili».

Con riferimento specifico ai problemi inerenti all'istituto del p.m., lo stesso p.g. romano ha osservato che comunque si voglia congegnare l'istituto, occorre avere fermo il concetto essenziale della sua autonomia e della sua indipendenza.

«Se il pubblico ministero è l'organo agente come portatore di un potere-dovere inderogabile, cioè, dell'esercizio dell'azione penale, non può configurarsi come parte se non in senso improprio, o solo per quello che il suo ingresso nel processo comporta; ma, peraltro, non può minimamente dubitarsi che egli si pone, esclusivamente, come organo di attuazione della legge e, come tale, solo alla legge sottoposto.

Si può parlare al più di collegamenti, questione diversa da quella della sua indipendenza; collegamenti che possono determinare anche favorevoli riflessi sull'attività propria del pubblico ministero; e, però, se questa particolare titolarità delle relazioni si deve collocare in capo al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, questa attività non dovrebbe concepirsi come potere derivante dalla attribuzione di nuove competenze processuali, ma come un riflesso del potere di sorveglianza di quell'organo, titolare dell'azione disciplinare, potere che si può concepire come diretto a rimuovere eventuali condizioni di inerzia o altri atteggiamenti che, pur non potendosi considerare come trasgressioni ai doveri di comportamento, si presentano come inosservanza incolpevole degli obblighi di ufficio.

Aspetto, certamente, interessante e che ammette anche ulteriori ampliamenti, perché il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione potrebbe rappresentare anche l'organo attraverso il quale l'ordine giudiziario si può connettere con il Parlamento, senza scuotere minimamente il principio della sua indipendenza».

Sempre a proposito del p.m., il p.g. di Messina ha rilevato: «Si dimentica che, nel nostro ordinamento, il pubblico ministero è *organo di giustizia* che si inquadra nel potere giudiziario, essendo stato in forza dell'art. 39 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 (la così detta legge Togliatti) definitivamente spezzato il rapporto gerarchico che lo legava al potere esecutivo e godendo esso, in virtù degli artt. 104 e 108 della Costituzione delle medesime garanzie dei giudici che fanno della magistratura un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere.

Sentinella fedele della legge deve essere ed è il P.M. promotore dell'azione penale a norma degli articoli 112 Costituzione e 1 Cod. Proc. Pen., interveniente per l'art. 70 C.P.C. nei giudizi civili nei quali sia in gioco un interesse pubblico sociale. Così lo qualificò un alto magistrato, il senatore Antonio Azara, che fu anche Ministro Guardasigilli e la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 190 del 10 dicembre 1970, pur affermando che, com'è per il P.M., alla difesa dell'imputato compete la facoltà di intervento nel momento in cui questi è sottoposto dal giudice istruttore allo interrogatorio (principio ora trasfuso nella legge 18 marzo 1971 n. 62), ha tuttavia riconosciuto che il pubblico ministero per la funzione di cui è investito non può essere considerato *parte* in senso stretto.

Come ho detto dianzi contrasta con la nuova posizione costituzionale assunta dall'organo requirente, la veste di *accusatore* che gli si vuole per forza attribuire e che è tipica del processo inquisitorio. L'oggetto della funzione del P.M. non è infatti l'accusa ma una *domanda di giustizia* sia che si risolva in una richiesta di condanna o di assoluzione, in quanto egli, perseguendo la difesa dell'ordine sociale, tutela gli interessi della società e con questa quelli dell'individuo che di quella è competente.

Pertanto, ove attraverso le indagini preliminari da lui condotte ritenga manifestamente infondata la "*notizia*" del presunto reato, gli compete il potere-dovere di chiedere al giudice istruttore l'archiviazione degli atti, in contraria ipotesi eserciterà l'azione penale. Ma anche in tal caso la sua funzione deve unicamente ispirarsi alla giusta applicazione della legge sia che pervenga ad una richiesta di proscioglimento o ad altra condanna. Né conta, per contestare la natura giurisdizionale di detta funzione come per qualificarla

“accusatrice” che la domanda di condanna possa anche essere *errata*. L'errore non può sempre evitarsi nelle vicende umane, si annida anche nella stessa sentenza del giudice che si sostanzia in un sillogismo di cui la premessa maggiore è costituita dalla norma giuridica e la minore è la risultante di accertamenti, dichiarazioni, testimonianze che, involontariamente o anche deliberatamente, possano aver deformato la verità, sicché per i romani la cosa giudicata stava non come verità ma *in vece della verità*».

Il p.g. di Milano ha denunciato nel settore del processo penale, la stessa difficile situazione, già rilevata nel settore del processo civile, sottolineando «la maggiore incidenza delle carenze relative al processo penale ove si pensi alle ripercussioni che la lentezza nei procedimenti penali ha nell'opinione pubblica, e perciò sulla credibilità della Giustizia nel nostro Paese. Perché, mentre da una parte l'opportunità di una pronta ed efficace giustizia repressiva è evidente, specialmente per quei reati gravi che hanno destato maggiore allarme sociale, per restituire alla sanzione penale la sua efficacia intimidatoria, d'altra parte il ritardo nella definizione dei processi incide gravemente sui diritti fondamentali di libertà, e sull'onorabilità del cittadino, ove si pensi che un imputato, in ipotesi innocente, può talvolta vedere definito dopo qualche anno un processo con l'ambigua ed insoddisfacente formula dell'applicazione della immancabile amnistia, o addirittura della prescrizione! Ed anche quest'anno gli uffici del distretto hanno dovuto pronunciare proscioglimenti per prescrizione, sia pure in numero leggermente minore (94) di quello constatato nel corrispondente periodo dell'anno precedente (112).

Di tale critica situazione le cause sono molteplici; e in particolare, oltre che le già lamentate insufficienze e la cattiva distribuzione del personale, il codice di procedura penale, che è tuttora quello del 1931, che la diligente e preziosa opera della Corte Costituzionale, e il successivo intervento del legislatore, hanno sfrondata delle norme più apertamente in contrasto con i principi costituzionali di libertà, ma che, appunto per questo, è ormai un codice “composito”, in cui le norme testè introdotte sono scarsamente coordinate con un sistema informato a principi diversi, e presenta troppi vuoti legislativi che lo rendono di ardua applicazione, dando luogo a ritardi e complicazioni nello svolgimento del magistero penale. E' quindi auspicabile che sia portata al più presto a compimento l'approvazione, in corso, del nuovo codice di procedura penale».

Con particolare riferimento alle recenti leggi di riforma del codice di procedura penale in ordine alla ricerca delle prove ed al fermo degli indiziati, lo stesso p.g. ha ricordato che di queste riforme «si è detto da taluni, non senza ironia, che esse tendono a tutelare il delinquente contro cittadini onesti, mentre, in realtà, lo scopo cui tendono è di garantire il cittadino innocente contro la possibilità di una errata incriminazione. Non spetta certo a un magistrato giudicare della bontà o meno delle innovazioni legislative, essendo queste di esclusiva competenza del potere legislativo nella sua responsabile valutazione politica; il magistrato deve osservare e rispettare la legge quale è stata approvata e promulgata. Il Procuratore Generale deve quindi limitarsi a constatare che le recenti riforme — che costituiscono un meditato compromesso tra le due opposte esigenze, quella di difesa della società e quella della tutela dei diritti di difesa e di libertà individuale — hanno, obiettivamente, reso più difficile il compito — già per se stesso complesso e gravoso — spettante alla polizia giudiziaria. Tanto più è doveroso un riconoscimento per il lavoro svolto con perfetta efficienza da quest'ultima; nella sicurezza che gli organi della polizia giudiziaria continueranno a spiegare la loro attività con lo stesso zelo e la stessa diligenza, rendendosi pienamente conto che le innovazioni sono state imposte dalla necessità di attuare la norma dell'art. 24 della Costituzione, che non costituisce solo un precetto costituzionale, ma anche uno dei fondamenti di ogni civile e moderno ordinamento».

Il p.g. di Trieste si è soffermato in particolare su i problemi inerenti al giudizio direttissimo. Ha osservato il p.g. che «tutti sanno che in quest'ultima forma di procedimento penale si elimina, in sostanza, la fase istruttoria e che

il suo inizio ha luogo immediatamente dopo il fatto delittuoso dinanzi al giudice di primo grado (pretore, tribunale o corte di Assise). In questa ultima ipotesi, però, è indispensabile che la corte si trovi già convocata in sessione ovvero che debba essere convocata entro cinque giorni da quello dell'arresto.

Ne deriva la assoluta infrequenza di procedimenti di tale tipo davanti alla Corte d'Assise, sia perché i medesimi sono legati a detta condizione di coincidenza, sia perché, in linea pratica, anche sussistendo siffatta condizione, sarà ben difficile che una Corte d'Assise, a meno che non si intervenga legislativamente in proposito, sancendo la assoluta obbligatorietà di tale forma di procedimento, si sobbarchi a una fatica, quella di valutare celermente e con esemplarità un caso che non può non essere di una certa gravità, attesa la particolare competenza alla quale è devoluto, dovendo, invece, programmaticamente essere chiamata a definire altri casi in ruolo.

Ma anche le circostanze che condizionano il ricorso al giudizio direttissimo, quali sono previste dall'articolo 502 C.P.P., sono congegnate in guisa da rendere estremamente infrequente, se non impossibile, siffatto ricorso.

E valga il vero: mentre nulla vi ha da eccepire circa la necessità dell'arresto in flagranza (o in quasi flagranza) di reato, criticabilissimo è il termine di cinque giorni stabilito per la presentazione dell'imputato all'udienza dibattimentale.

E poiché il superamento di tale termine dà luogo a nullità assoluta, è evidente che, stante tale condizione, sarà ben difficile per il pubblico ministero far giudicare un imputato per direttissima, sol che si consideri: che l'imputato stesso dovrà essere sia pur sommariamente interrogato, che previamente dovrà esserne reso partecipe il suo difensore d'ufficio o di fiducia onde metterlo nella possibilità di assistere il suo cliente, che dovranno essere acquisiti i "rituali" concernenti l'imputato, e per lo meno imprescindibilmente il suo certificato penale. Infine dovranno citarsi le parti ed i testimoni per il dibattimento. Quando tutti gli incombeni saranno adempiuti, il termine dei cinque giorni sarà superato di parecchio ed allora non si potrà parlare più di direttissima.

Se le cennate difficoltà si rapportano al giudizio davanti alla Corte d'Assise, se ne dedurrà agevolmente che la previsione della "direttissima" è una mera comunicazione teorica.

Se ne deduce ancora che i fatti più gravi, che meriterebbero perciò la repressione più immediata e più esemplare (repressione che nel contempo costituirebbe il più efficace deterrente nei confronti dei malintenzionati), puntualmente si sottraggono a tale tipo di procedimento.

Gioverebbe, quindi, allargare convenientemente il termine, portandolo a dieci o quindici giorni (si ricorda al riguardo che al tempo dell'occupazione militare anglo-americana di questa zona il giudizio direttissimo era possibile fino a quindici giorni dall'arresto) e, per tal modo, molte remore di natura burocratica potrebbero venire ovviate con indubbio vantaggio per la società.

Sul nuovo testo dell'art. 25 c.p.p., risultante dalla modifica contenuta nella legge 18 marzo 1971, n. 62, è tornato il p.g. di Firenze ricordando che «il legislatore ha inteso, con la richiamata riforma, inserire la fase degli atti preliminari di polizia giudiziaria nell'albero del procedimento vero e proprio, dal quale in precedenza si considerava avulsa. Ha osservato ancora il p.g. che «l'innovazione di maggiore portata consiste nell'attribuzione al magistrato della competenza esclusiva a procedere all'interrogatorio del fermato o dell'arrestato, che non può essere più eseguito dalla polizia giudiziaria. Questa norma, considerata sotto la particolare angolatura della tutela della personalità di chi si trovi ristretto in *vinculis*, offre senza dubbio il massimo delle garanzie per l'interrogando e vale ad evitare il ripetersi di inconvenienti e di abusi che, sia pure raramente, si sono, purtroppo, verificati in passato; ma presenta anche svantaggi che, francamente, preoccupano.

Nessuno ignora che la rapidità delle indagini ed il fattore sorpresa costituiscono elementi essenziali per la riuscita delle operazioni di polizia, e quindi sarebbe desiderabile che, appena arrestato o fermato il presunto colpevole, costui fosse immediatamente interrogato per ottenere indicazioni utili per la

identificazione dei correi, il rintraccio degli oggetti materiali del reato (quale, ad esempio, la refurtiva) o comunque per la raccolta di altri dati necessari per la completa ricostruzione e la valutazione dei fatti. Ma ciò postulerebbe che l'interrogatorio fosse compiuto senza indugio da parte di chi ha proceduto alla cattura e nel luogo dove questa è avvenuta, anche perché, nella emozione del momento, il prigioniero non ha il tempo di riordinare le idee e di prepararsi un piano di difesa ed è più facile ottenere la confessione o, per lo meno, qualche notizia importante. Invece, col sistema oggi in vigore, si perde del tempo prezioso nell'attesa che il magistrato e l'avvocato — che ha diritto di presenziare all'interrogatorio — sopraggiungano nel carcere dove nel frattempo il catturato deve essere tradotto.

E l'inconveniente si moltiplica quando sia effettuato il fermo contemporaneo di varie persone in luoghi diversi e spesso lontani dalla sede del magistrato competente a procedere all'interrogatorio. E' vero che questi potrebbe delegare ad altri colleghi il compimento dell'atto; ma tutti sappiamo che gli atti eseguiti per rogatoria non hanno la completezza e la incisività di quelli del magistrato che ha la conoscenza completa del processo, con la corrispondente responsabilità.

Tra l'altro, in qualche caso, il ritardo, quasi sempre inevitabile, nell'intervento del magistrato si risolve anche in un danno per lo stesso indiziato, quando egli abbia interesse a che la sua posizione sia immediatamente chiarita oppure ad indicare elementi di prova il cui controllo, se non eseguito immediatamente, potrebbe divenire impossibile.

Con l'attuale normativa si verificano dunque ineluttabilmente delle soluzioni di continuità che non giovano certo alla speditezza delle indagini e possono provocare ulteriori difficoltà, in quanto, rallentando il ritmo delle operazioni della polizia giudiziaria, i colpevoli acquistano tempo per nascondersi meglio alle ricerche, per distruggere le prove o il corpo del reato, per preparare alibi, predisporre piani di difesa per ogni evenienza. E non si può fare a meno di sottolineare che tutto questo indebolisce l'efficienza dell'azione delle forze di polizia duramente impegnate nella lotta contro la criminalità.

Sia ben chiaro che le suesposte osservazioni vogliono essere non una critica delle nuove norme, ma una semplice esegesi dell'attuale disciplina: il legislatore, nell'intento, nobile, di dare il massimo delle garanzie all'imputato detenuto, ha fatto una scelta precisa tra i vari interessi in gioco nel procedimento penale; e fra l'interesse a tutelare il detenuto dal pericolo di possibili abusi e quello di assicurare la massima efficienza ai servizi della polizia giudiziaria, ha ritenuto preminente il primo, anche a costo di sacrificare il secondo.

Analogo fenomeno si verifica per effetto dell'ultima recente innovazione, la quale, dopo aver stabilito che l'imputato può essere assistito nella fase istruttoria da due difensori, e non più da uno solo, come in precedenza (e con ovvio vantaggio per gli imputati facoltosi), impone l'intervento dei difensori anche all'interrogatorio dell'imputato. Questa innovazione è stata introdotta, come è noto, per rispettare il dettato della Costituzione, come l'ha interpretata la Corte Costituzionale; e senza discuterla sul piano teorico, si deve osservare, su quello pratico, che i difensori, sebbene siano obbligati al segreto (art. 307 cod. proc. pen.), non sono soggetti del tutto disinteressati, come gli altri partecipanti all'interrogatorio. Tanto più che un difensore può assistere più imputati; e se alcuni di essi sono a piede libero, la conoscenza delle dichiarazioni dell'imputato detenuto lo agevola nel predisporre i mezzi di difesa per gli altri.

Proprio per evitare tali inconvenienti il codice di procedura penale, pur nel testo modificato rispetto a quello originario, prevedeva che il giudice, per gravi motivi, potesse ritardare il deposito del verbale dell'interrogatorio dell'imputato. E ciò perché, evidentemente, si era ritenuto degno di tutela l'interesse a mantenere il segreto, anche nei confronti del difensore, sul contenuto dell'interrogatorio dell'imputato. Ma questa norma è stata ora abrogata, e l'interesse al segreto non ha più alcuna protezione, con le conseguenze che sono facilmente immaginabili.

Un'altra caratteristica della normativa risultante dalle ultime innovazioni è costituita dalla enorme congerie di adempimenti formali prescritti dalla legge. In ogni processo è un continuo susseguirsi di avvisi che devono essere compilati, notificati, allegati poi ai relativi fascicoli per evitare che la loro mancanza provochi nullità assolute. Si è giunti, allora, a questa situazione paradossale: che mentre tutti auspicavano una disciplina del processo più agile e meno appesantita da formalità, oggi gli uffici giudiziari, per lo meno quelli gravati da maggior lavoro, affogano letteralmente in un mare di carte, con conseguente grave disagio per lo scarso personale in servizio».

Anche il p.g. di Brescia di è soffermato a lungo su i problemi del processo penale, con riferimento particolare al problema delle garanzie di difesa dell'imputato. Osserva il p.g. che «se il processo penale fosse un processo di parte, come è quello civile, e vi fosse da un lato veramente, come si suol dire, una parte accusatrice e dall'altro una parte che si difende, e che tutte fanno valere interessi e pretese contrapposte, al fine di realizzare una posizione di parità, si dovrebbero assumere interrogatori, prove testimoniali, perizie, esperimenti ed altro sempre in contraddittorio.

Tutt'ora dalla necessità di questo contraddittorio è esclusa l'indagine testimoniale in sede istruttoria, e fino a poco tempo fa era escluso anche l'interrogatorio dell'imputato. Una recente legge ha reso obbligatorio consentire anche in questo atto l'intervento del difensore e, anzi, si è provveduto ad escludere di massima, quando gli imputati sono arrestati, il potere di interrogatorio da parte della sola polizia giudiziaria, senza l'opera del magistrato, che (è fuori dubbio) dovrebbe assumere, fin dai primi atti, la direzione del procedimento.

Senza discutere in questa sede il merito e la necessità di questi provvedimenti, suggeriti da una nota sentenza della Corte Costituzionale, vi è da rilevare che l'esclusione del potere di interrogatorio da parte della polizia dovrebbe essere riferita all'interrogatorio formale, seguito dalla stesura di un relativo verbale, senza estendersi all'interrogatorio non formale con il quale la polizia assume informazioni talora preziose e indispensabili per accertamenti ulteriori, specie riguardo ai complici del reato, accertamenti che possono essere utili anche nell'interesse dell'imputato o di altre persone indiziate, e che divengono necessari per scoprire e debellare la delinquenza più pericolosa, che è quella associata in bande e ramificazioni remote.

Certamente questi interrogatori non formali non farebbero fede fino a querela di falso ed avrebbero l'efficacia di eventuali confessioni stragiudiziali da comprovarsi con l'ordinaria testimonianza dei funzionari.

Ma, a prescindere dalla interpretazione delle norme autorizzanti i poteri di indagine, non appare opportuno, nel mentre che si proclama la impropriamente detta "presunzione" di innocenza dell'imputato che sussisterebbe perfino dopo una duplice sentenza di condanna, si agisca, nei confronti della polizia, ed anche del P.M., come se vi fosse una presunzione o quanto meno il costante sospetto di una arbitrarietà e illegittimità del loro operato. Ciò deriva dalla persistente tendenza a volere considerare gli organi di polizia, ed il P.M., in ispecie, come organi di accusa, si direbbe funzionale, mentre in funzione accusatoria normalmente contrapposta alla difesa, sul piede di equidistanza e di parità, può essere considerata la parte civile, la quale può essere anche un ente pubblico o un particolare organo della pubblica amministrazione.

Al contrario, il P.M. rappresenta lo Stato nella sua unità e non una singola pubblica amministrazione, ed è obbligato a difendere anche i diritti dell'imputato e del condannato, sia proponendo l'archiviazione delle accuse infondate, sia proponendo il giudizio di revisione di eventuali errori giudiziari a danno di innocenti. E perciò le sue funzioni sono quelle di un magistrato e non del pubblico accusatore o "avvocato fiscale", come si diceva in passato».

Sul problema della libertà personale dell'imputato, lo stesso p.g. ha osservato che «la limitazione del tempo della custodia preventiva in attesa di un primo giudizio, entro termini relativamente brevi, è apparsa generalmente opportuna e non ha dato luogo a speciali inconvenienti.

Un anno sembra dovrebbe bastare anche per una complicata istruttoria e, qualora non basti, è segno che gli indizi di colpevolezza non sono abbastanza sicuri ed evidenti per rendere necessario il sacrificio della libertà personale.

Il problema si muta dopo il giudizio di condanna, dopo il quale, se il giudizio non è definitivo, si continua bensì a "non presumere colpevole" il condannato, ma non si può dire che esso sia presunto innocente.

Come si attribuisce una presunzione di legittimità agli atti amministrativi, non si dovrebbe negarla alle sentenze giudiziarie, cosicché il pericolo che la custodia preventiva possa nuocere ad un innocente è, dopo sentenze di condanna, di molto attenuato.

Una recente legge sulla custodia preventiva e sui suoi limiti segue in verità questo criterio differenziatore tra custodia preventiva in istruttoria e custodia dopo un giudizio di condanna, ma ha disposto termini troppo brevi in questo secondo caso, cosicché improvvisamente si sono dovute effettuare, anche nel nostro distretto, delle scarcerazioni, prima che una norma transitoria sancisse un temperamento a quel decreto legge 4 maggio 1970, per quanto concerne i processi allora in corso. Ma attualmente, cessata l'efficacia di questa norma transitoria, i termini di custodia preventiva sono tali che, se non ricorre al giudizio direttissimo dopo l'arresto in flagranza, e se una sentenza di condanna pronunciata in appello viene annullata anche per questioni del tutto secondarie che non possono più riferirsi alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità del condannato e che non toccano il delitto nella sua gravità e severità di pena si rischia, nel processo di rinvio, a dover scarcerare anche efferati rapinatori, sequestratori di persone e perfino omicidi, magari ormai irrevocabilmente riconosciuti come tali.

I limiti della custodia preventiva eccitano, indubbiamente, il senso di zelo e di responsabilità e di operosità, ma non possono impedire, se troppo ristretti, che l'inevitabile trascorrere del tempo necessario per mantenere i tre tradizionali gradi di giudizio finisca con l'immettere nell'ambiente sociale elementi di comprovata pericolosità, producendo una vera frustrazione dell'opera di prevenzione della recidiva.

A sua volta il p.g. di Lecce ha proposto che «per i reati minori e contravvenzionali, quando non si denuncia la necessità di un trattamento di rigore e, nel contempo, rieducativo, non trattandosi di soggetto antisociale, alle tradizionali pene, restrittive della libertà, comuni e necessarie ai criminali pericolosi, potrebbero sostituirsi addirittura altre forme di castigo, quali ad es. l'arresto in casa, istituito questo che non è affatto ignoto al nostro legislatore, che, all'art. 247 c.p.p., lo prevede espressamente, quando le circostanze del fatto e le qualità morali dell'imputato lo consentono o quando trattasi di donna incinta, ecc., allorché contro di essi debba eseguirsi un ordine o mandato di cattura. Né mi sembra — ha continuato il p.g. — del tutto giustificato il fatto che, nei vari progetti di riforma del processo penale, non si sia tenuto conto, per i casi meritevoli di considerazione, del successo conseguito altrove con l'adozione del "probation", di un sistema, cioè, che mira alla rieducazione dell'autore di un reato senza isolarlo in uno stabilimento carcerario, ma mantenendolo, con la sorveglianza e l'assistenza di appositi organi, nel consorzio civile».

Il p.g. di Bologna ha ammonito contro i rischi cui si andrà incontro se, unicamente per rigorosa ortodossia del sistema, sarà nel nuovo codice di procedura penale abolita completamente la fase istruttoria.

«Si discuteva originariamente — ha detto il p.g. — soltanto di unificazione dell'istruttoria, ad evitare la duplicazione o triplicazione di atti da parte della Polizia giudiziaria, del Pubblico Ministero e del Giudice istruttore, ma in secondo tempo il problema è stato diversamente risolto con la scelta del processo accusatorio. Nel quale tuttavia dovranno sopravvivere i compiti della Polizia giudiziaria, il principio dell'azione penale spettante al Pubblico Ministero, nonché, insieme con la custodia preventiva, una fase istruttoria limitata al compimento degli atti necessari a stabilire se l'imputato debba essere prosciolto o invece rinviato a giudizio. Si dubita tuttavia, pur riaffermandosi la

dipendenza della detta Polizia dal Pubblico Ministero, se gli atti da essa compiuti debbano avere o non valore di prova e si vorrebbe anzi vietare la verbalizzazione degli esami degli indiziati di reati e dei testimoni, impedendo poi la lettura dei rapporti nei dibattimenti e addirittura la loro inserzione fra gli esami testimoniali. Tutto ciò in omaggio ai canoni dell'oralità, della immediatezza e del contraddittorio, secondo i quali il convincimento del giudice dovrà formarsi in base alle prove direttamente assunte nel dibattimento. Ma abbiamo qui il tentativo di risolvere problemi di politica legislativa mediante schemi teorici: cosicché gli atti che nessun valore avrebbero nell'ipotesi di rinvio a giudizio, lo acquisterebbero, come è stato giustamente osservato, nel caso di proscioglimento da parte del Giudice istruttore. Inoltre la formazione di verbali, senza pregiudizio per alcuno, consentirebbe opportuno controllo dell'attività degli stessi verbalizzanti.

Molti temperamenti delle soluzioni classiche del sistema accusatorio appaiono dunque inevitabili, come d'altronde si farà conservando la custodia preventiva, giacché la coscienza popolare, turbata da reati gravissimi, non sarebbe mai in grado di spiegarsi perché l'imputato rimanga in libertà e meno che mai perché sia liberato con il pagamento di cauzione».

Sempre sullo stesso argomento, il p.g. di Ancona ha osservato: «Molte variazioni sono state apportate da decisioni della Corte Costituzionale e da norme legislative nuove, sotto forma di amputazioni o di trapianti: l'ordinamento giuridico del nostro Stato ha sopportato agevolmente le amputazioni, ma non sempre ha tollerato i trapianti senza fenomeni di rigetto.

Questo concetto risulta particolarmente evidente in relazione alle norme del rito penale che, in applicazione dei principi costituzionali disciplinanti i rapporti civili e l'ordinamento giurisdizionale, ha subito innesti di importanza fondamentale.

Con le sentenze costituzionali N. 86 del 1968 e n. 143 del 1969 e con la legge 23 gennaio 1971 n. 2, si è avuta, ai fini della disciplina formale, la parificazione dell'indagine preliminare di polizia all'attività istruttoria, con la conseguenza che da molti sono considerati di natura processuale gli atti di polizia giudiziaria che erano e debbono restare di natura pre-processuale. Ed invero, nel nostro sistema la notizia criminis non genera, per automatica consequenzialità, l'azione, ma deve essere valutata criticamente dal P.M. o dal pretore e, occorrendo deve essere integrata con ulteriori indagini (art. 31 e 32 c.p.p.) per stabilire se si deve procedere: e prima dell'esercizio dell'azione non c'è processo. Or le dette innovazioni, operando un trapianto formale per garanzia della difesa, hanno dato l'apparenza di effetti sostanziali disorientanti, con la conseguenza che la polizia giudiziaria si è astenuta dal compimento di certi atti, anche di estrema urgenza, timorosa di incorrere in violazioni di legge.

I concetti di necessità ed urgenza (con riferimento agli atti di restrizione dei diritti di libertà personale) e di assoluta urgenza (con riferimento al sequestro di certi stampati) sono accolti dalla Costituzione appunto per attribuire poteri immediati alla polizia giudiziaria per compiere atti che, se ritardati, sarebbero inefficaci; e le innovazioni apportate all'art. 225 c.p.p. recepiscono questi concetti per abilitare la polizia giudiziaria al compimento di atti la cui utilità potrebbe essere compromessa da tardivi interventi dell'autorità giudiziaria, alla condizione di osservare le norme sulla istruzione formale. Queste norme danno al giudice istruttore, nei casi di assoluta urgenza, il potere di compiere atti senza avviso al difensore, onde anche la polizia giudiziaria può procedere a perquisizioni, ispezioni, sequestri, riconoscimenti menzionando le ragioni dell'assoluta urgenza. E' ovvio che questa deve essere concreta e non ipotetica, e che le ragioni da indicare, per legittimare il compimento dei detti atti, devono essere chiaramente riferite alla inefficacia di essi qualora fossero differiti.

L'innesto della *presenza del difensore all'interrogatorio* dell'imputato non è avvenuto in modo da eliminare perplessità, ritenendosi da alcuni che al difensore sia consentita una presenza assolutamente muta oltre che inerte, da

altri che alla fine dell'interrogatorio il difensore possa chiedere all'inquirente di formulare domande, da altri, ancora, che anche nel corso dell'interrogatorio il difensore possa presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve.

Il difetto di chiarezza deriva dall'essersi stabilita una identica disciplina per tutti gli atti ai quali può assistere il difensore, mentre è profonda la differenza tra l'interrogatorio e gli altri atti, per l'evidente motivo che nel corso dell'interrogatorio qualsiasi intervento del difensore può alterare la genuinità delle risposte dell'imputato, mentre prima del compimento degli altri atti l'intervento può evitare un'errata impostazione che ne pregiudicherebbe gli effetti.

Poiché le norme processuali penali consentono l'interpretazione analogica, si può fare ricorso al disposto dell'art. 443 c.p.p. che regola l'interrogatorio dell'imputato vietando questo di conferire col suo difensore durante l'interrogatorio o prima di rispondere a domande rivoltegli, e, quindi, si può consentire al difensore di proporre domande soltanto ad interrogatorio esaurito. Ma sarebbe stato opportuno formulare diversamente le innovazioni contenute nell'art. 1 d.l. 23 gennaio 1971 n. 2 convertito in legge 18 marzo 1971 n. 62.

Altro fenomeno di rigetto si ebbe quando fu introdotto il principio della decorrenza del termine di custodia preventiva anche nello stato successivo alla sentenza di rinvio a giudizio. Nei casi di impugnazione per motivi circostanziali e non negatori della affermata responsabilità, si ebbe qualche pronuncia (di questa Corte e della Corte di Napoli) basata sull'opinamento, da me condiviso, che la presunzione di innocenza fosse venuta meno con il giudicato sulla colpevolezza, immodificabile per l'accettazione dell'imputato. La Corte di Cassazione, in armonia con il sistema processuale, ha respinto la possibilità del giudicato parziale, ma ripugna che il condannato a gravissima pena per gravissimo delitto debba essere scarcerato solo perché invoca una circostanza attenuante la cui concessione lascia inalterata la dichiarazione di colpevolezza, accettata dal reo.

— Dopo la sentenza costituzionale n. 149 del 1969 il Ministero della Sanità, con circolare n. 53 del 13 marzo 1970, dispose che i verbali di accertamento di frodi alimentari fossero inviati ai pretori senza le analisi di revisione, sostenendo che queste, per non ledere i diritti della difesa, dovessero essere fatte con l'osservanza delle forme stabilite per le perizie. Alcuni pretori reagirono disponendo che, se richiesta la revisione d'analisi, i campioni, dopo la nomina del difensore, sarebbero stati inviati agli istituti indicati dalla legge (art. 44 r.d.l. 15 ottobre 1925 n. 2033), con obbligo agli stessi di comunicare ai difensori la data e il luogo di inizio delle operazioni di revisione.

E' chiaro che il difensore non riesce ad entrare facilmente nell'indagine amministrativa: il Ministero della Sanità voleva eliminarlo trasformando (contro il parere della Corte Costituzionale) l'accertamento amministrativo in atto processuale; alcuni pretori vorrebbero farlo entrare attribuendo agli Istituti pubblici d'analisi l'inesistente obbligo giuridico di invitarlo ma senza che si sappia come e quando il difensore possa a sua volta fare entrare il consulente tecnico nel rapporto processuale.

Questi ed altri casi creano problemi interpretativi influenzanti negativamente il processo logico del magistrato che, anche inconsciamente, può essere tratto a deformare la norma plasmandola, oltre i limiti di una corretta interpretazione evolutiva, per inserirla coerentemente nel sistema; e sono sintomatici non soltanto della difficoltà di adattare un ordinamento vecchio alle nuove esigenze di ordine costituzionale, ma anche della discrasia del tessuto connettivo di un sistema processuale che dovrebbe essere sostituito con sollecitudine.

Per il p.g. de L'Aquila nel campo processuale, «dove i numerosi provvedimenti legislativi a tutela dei diritti della difesa hanno finito per scardinare il vecchio sistema, senza sostituirlo con altro veramente sollecito e moderno, sembra anzitutto necessario unificare le forme dell'istruzione, sommaria e formale. Meglio ancora, poiché si è voluto — e giustamente — attenuare il

carattere inquisitorio dell'istruttoria, sarebbe tempo di uscire da queste forme eclettiche e certamente dannose alla celerità dei procedimenti, adottando sin dal loro inizio, il sistema accusatorio, ch'è già in uso presso altre nazioni, non meno civili dell'Italia».

Il p.g. di Genova ha detto: «a proposito dei progetti di riforma con i quali si è iniziato finalmente un certo movimento, sia pure lentamente condotto, volto a rimuovere taluni sistemi di ordine processuale che sinora hanno rallentato il corso della giustizia, è da ricordare il disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Tale disegno di legge, che ha subito vari e sostanziali emendamenti, da parte prima della Camera dei Deputati, poi del Senato, ancora della predetta Camera e che ora è di nuovo all'esame del Senato, nelle sue linee fondamentali segue la struttura del procedimento accusatorio, non però nella forma classica del procedimento accusatorio adottato presso i paesi anglo-sassoni.

A differenza di questo infatti, nel procedimento previsto dall'anzidetto disegno di legge è presente anche la figura del giudice istruttore, il quale, dopo che gli sono stati rimessi dal p.m. i risultati dei suoi accertamenti preliminari in ordine al fatto-reato, deve limitarsi a compiere gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, oltre a quelli indispensabili richiesti dall'imputato, a seguito di che, di regola, o pronuncia sentenza di proscioglimento, con esclusione però della formula per insufficienza di prove, o emette ordinanza di rinvio a giudizio.

Riguardo alla fase istruttoria del procedimento, che si è ritenuto di mantenere, sembra però che i due rami del Parlamento siano diversamente orientati in ordine a quella che deve essere la sua effettiva funzione, stando a quanto si legge nella relazione fatta dall'on. Valiante della commissione giustizia della Camera dopo che il disegno di legge è tornato dal Senato.

Ed invero, secondo la predetta relazione, l'orientamento della Camera dei Deputati sarebbe nel senso che la fase in esame dovrebbe servire soltanto a stabilire se gli elementi in essa raccolti non siano tali da poter vincere la presunzione d'innocenza dell'imputato o siano tali invece da giustificare il suo rinvio a giudizio, spettando l'istruzione vera e propria al giudice del dibattimento, mentre l'orientamento del Senato sarebbe nel senso che già in tale fase ci dovrebbe essere, in sostanza, l'istruzione del processo.

Ora, sorge spontanea qualche considerazione.

Se la fase istruttoria, secondo l'orientamento della Camera dei Deputati, è diretta in sostanza ad un provvedimento di deliberazione, che si risolve o nella convalida della presunzione di innocenza o nel giudizio di esistenza di elementi che giustifica il rinvio a giudizio dell'imputato, essa dovrebbe chiudersi, in ogni caso, con un atto avente tale natura, cioè di semplice deliberazione, formulata nell'uno o nell'altro senso, e non con la pronuncia, ove non via sia rinvio a giudizio, di una sentenza di proscioglimento, che implica per sua natura la possibilità del compimento di una completa attività istruttoria, esclusa per contro dal disegno di legge in esame.

D'altra parte, proprio per la limitatezza degli accertamenti in essa consentiti, non so quanto le si addica la qualifica di fase istruttoria, che richiama subito alla mente il suo significato tradizionale, onde non sarebbe stato inopportuno ricorrere all'uso di altre espressioni, come quella, ad esempio, di fase di accertamento e di deliberazione preliminare al giudizio.

Quanto poi all'orientamento del Senato, secondo cui, sempre stando alla relazione dell'on. Valiante, la funzione della fase istruttoria finirebbe quasi per ricalcare quella tradizionale, è inutile dire che se così fosse, il nuovo codice verrebbe meno, in parte, alla sua principale finalità, che è quella di fornire uno strumento che realizzi in pieno i principi dell'oralità, della concentrazione e della immediatezza.

Ora, a parte le considerazioni anzidette, ritengo che il disegno di legge in parola meriti, nelle sue linee fondamentali, incondizionata approvazione, anche per quanto riguarda il punto relativo alla partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato o grado del procedimento.

Tale situazione su basi di parità, infatti, già sussiste in sostanza nell'attuale procedimento, ed è peraltro imposta dalla stessa natura del sistema accusatorio, per il fatto che questo pone il p.m. ed il difensore in posizioni di diretta contrapposizione tra loro, quali parti del relativo procedimento.

Solo è da dire che il p.m. è bensì parte, sul piano processuale, ma è istituzionalmente parte sui generis, poiché, a differenza del difensore, che persegue un interesse privato, in favore dell'imputato, il p.m. è portatore di un interesse pubblico, volto all'osservanza della legge, unicamente per fini di giustizia. E ciò, ovviamente, non può non avere rilevanza per la determinazione dei poteri che in concreto sono da attribuirgli, come ad esempio quello della sua legittimazione ad impugnare la sentenza anche in favore dell'imputato.

E' poi da aggiungere che, pur se parte nel procedimento, il p.m., anche in base al disegno di legge delega in esame, resta titolare dell'azione penale, conservando così integro quel potere che maggiormente qualifica la sua figura».

Sempre sul tema in esame il p.g. di Messina ha osservato: «Purtroppo i vuoti determinati dalle sentenze della Corte Costituzionale non sempre tempestivamente colmati, le leggi inadeguate all'evolversi dei tempi, soprattutto la situazione di vera e propria emergenza in cui versiamo, fanno sì che di questo stato di *anormalità* si avvantaggi la delinquenza che, col crescente fenomeno della più grave criminalità, turba l'ordine civile del nostro Paese.

I Procuratori Generali della Repubblica, nell'ambito delle attribuzioni e delle responsabilità di cui sono investiti per legge, non hanno mancato di manifestare al Ministro di Grazia e Giustizia la loro viva preoccupazione per la recrudescenza di queste sempre più pericolose forme di delinquenza individuale ed associata, le crescenti difficoltà che il Pubblico Ministero incontra nell'assolvimento dei compiti che l'art. 112 della Costituzione gli assegna, gli ostacoli di varia natura che si frappongono alla polizia giudiziaria nell'espletamento delle sue funzioni; ed, invero, il Ministro di Grazia e Giustizia, nella veste anche di Presidente del Consiglio, riconoscendo che la polizia in un paese libero come il nostro costituisce un elemento di ordine e di sicurezza per la libertà dei cittadini, ha assicurato che essa verrà potenziata e fornita di mezzi più efficienti e moderni per affrontare e risolvere i problemi nuovi, delicati e difficili che le si presentano. Il rafforzamento degli istituti e degli organi di polizia, sia come numero che come mezzi, è infatti indispensabile per svolgere quell'opera di *prevenzione* che appare la più efficace per scoraggiare la delinquenza e frenarne l'attività anche mediante l'adozione di misure limitative della libertà nei confronti di soggetti pericolosi per la sicurezza e la pubblica moralità postoché oggi, così come ha rilevato lo stesso Ministro degli Interni alla Camera dei Deputati, ci sono nella nostra società in stato di libertà più persone responsabili di azioni delittuose di quanto non ce ne siano state in passato e questo perché il nostro ordinamento, mentre sul piano delle garanzie individuali è certamente tra i più liberi ed evoluti del mondo, ha però accresciuto le difficoltà che la polizia incontra nella individuazione dei colpevoli.

La legge 18 giugno 1955 n. 517, che aveva trasformato tutti i fondamentali istituti del codice di procedura penale del 1930 alla luce dei principi della Costituzione repubblicana modificando le norme che disciplinano le impugnazioni, le perquisizioni, il fermo degli indiziati, l'arresto, il mandato di cattura, estendendo le ipotesi di nullità insanabili degli atti processuali ed attribuendo nuovi poteri alla difesa degli imputati nell'istruttoria, era una legge illuminata, ispirata a criteri sinceramente democratici, ben accolta in quanto realizzava un equilibrio accettabile tra l'esigenza di una rapida ed efficiente attività istruttoria anche nella fase iniziale del processo e le garanzie alla libertà del cittadino. Ma dopo 14 anni di risultati soddisfacenti, sotto la pressione di alcune sentenze demolitrici della Corte Costituzionale, il Legislatore si poneva sulla via della rottura di tale equilibrio, a discapito della difesa della sicurezza della società.

Le leggi 5 dicembre 1969 n. 932 e 18 marzo 1971 n. 62 hanno infatti apportato una ulteriore limitazione, rispetto alla precedente regolamentazione, al potere di azione della polizia giudiziaria per cui la fase delle indagini preliminari costituisce una fase del procedimento alla quale si applicano gli adempimenti formali inderogabili dei corrispondenti atti istruttori appesantendo, in tal modo, l'attività preparatoria diretta ad accertare se debba, nel caso concreto, esercitarsi l'azione penale, mente assolutamente insufficienti nei processi particolarmente complessi o con numerosi imputati appaiono i termini di carcerazione preventiva, calcolati, in forza della legge 1° luglio 1970 n. 406, dal momento della cattura al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il che nel breve volgere di un anno dalla data di entrata in vigore di essa ha restituito allo stato di libertà ben 1.340 detenuti, di cui 18 ergastolani e oltre 2.000 condannati a pene detentive superiori ai 10 anni, cioè i più pericolosi criminali.

Un correttivo di questa legge è stato pertanto sollecitato da autorevoli parlamentari nel senso che occorre ampliare i termini di durata della custodia preventiva in relazione alle varie fasi del giudizio onde evitare che impugnazioni meramente dilatorie permettano di rimettere in libertà imputati manifestamente colpevoli ed, al riguardo, non mi sembra che possa sottovalutarsi la questione se nei giudizi, come quelli in sede di rinvio, in cui si disputa talvolta sulla misura della pena, sull'applicazione di circostanze aggravanti o sulla concessione di circostanze attenuanti debba farsi, o no, luogo alla scarcerazione dell'imputato nei cui confronti si è formato il giudicato sulla sua colpevolezza.

Mi limito ad un esempio: di recente la nostra Corte di Assise di Appello, decidendo in sede di rinvio circa l'annullamento della sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro del 12 luglio 1969, ha condannato alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio aggravato Giuseppe Maio che la sera del 3 gennaio 1960 uccise in San Giorgio Morgeto a colpi di pistola il carabiniere Pasquale Camarda che lo aveva fermato per accertarsi della sua identità personale. Orbene il Maio, che nel giudizio di primo grado aveva riportato condanna a trenta anni di reclusione, beneficiando del provvedimento di scarcerazione per essersi maturati i termini di legge a causa del lungo iter processuale e sottraendosi all'obbligo del soggiorno obbligato impostogli dal giudice, consapevole della severità della pena cui non avrebbe potuto sfuggire, si è reso irreperibile, con quanto scorno per la giustizia mi sembra superfluo rilevarlo! ».

Infine, il p.g. di Palermo ha sottolineato come «il discorso si fa più ampio e trascenda, come è ovvio, l'ambito del distretto, ove si ponga mente ai frequenti e numerosi atti di clemenza, che, a breve distanza l'uno dall'altro, hanno aperto le porte delle carceri a numerosissimi delinquenti, i quali sono andati ad ingrossare le già fitte schiere dei professionisti del delitto e alla progettata eliminazione della pena dell'ergastolo — peraltro quasi mai scontata dalle persone cui è stata inflitta — la quale potrebbe ancora costituire motivo di remora ad una maggiore diffusione ed espansione del crimine».

«Analoghe conseguenze — ha continuato il p.g. — sono derivate dal d.l. 1° maggio 1970 n. 192, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1970 n. 406, che pur, corrispondendo all'esigenza di non lasciare senza termine la durata della carcerazione preventiva, ha reso tuttavia necessaria, anche per l'applicazione che se ne è fatta ai numerosissimi processi in corso al momento della sua entrata in vigore, la contemporanea messa in libertà di moltissime persone pericolose, condannate a pene severe anche in grado di appello, e, persino all'ergastolo, ricorrenti per cassazione, a volte, a scopo esclusivamente dilatorio.

Al riguardo vanno pure rammentate le numerose norme che sono state emanate in questi ultimi tempi, in via frammentaria e non nel quadro di una completa riforma dell'ordinamento processuale penale, nell'intento certamente apprezzabile di liberalizzare gli istituti processuali e di garantire i diritti della difesa, ma diminuendo, correlativamente, i poteri degli organi chiamati alla

repressione dei reati, e inceppandone notevolmente l'azione quando questa dovrebbe essere più rapida ed incisiva, cioè subito dopo la consumazione dei reati.

Ora tutto ciò si è purtroppo verificato in coincidenza con una allarmante ripresa dell'attività delinquenziale, che opera allo scoperto in spavalda e aperta sfida all'Autorità, senza che nello stesso tempo si sia provveduto a rinforzare, potenziare e ristrutturare adeguatamente le forze di polizia, distratte, per di più, in estenuanti servizi di ordine pubblico, sicché ne è derivata la pericolosa convinzione, specie nei giovani, che il delitto non si paga o si paga poco e vale quindi la pena di cimentarvisi.

Certo il contemperamento delle due esigenze, quella della libertà dei singoli e l'altra della sicurezza della collettività, è difficile a realizzarsi anche in una visione unitaria del problema.

Ma compete ad altri Poteri dello Stato provvedere ad attuarlo, con grande cautela e con estrema saggezza.

Non resta che augurarsi che, unitamente alla eliminazione delle cause che generano il delitto — opera questa quanto mai difficile, di tempi lunghissimi e di altissimi costi — all'affermarsi di un sano costume che induca i cittadini a sentire il dovere di collaborare con lo Stato nella benefica opera di risanamento morale — per il che occorre un paziente, costante e durevole impegno di educazione civile — e soprattutto al ristabilirsi dell'autorità e del prestigio dello Stato, quel contemperamento possa trovarsi nel nuovo codice di rito penale, del quale ormai da molti anni si auspica l'approvazione, e per il quale vivissime sono le aspettative, ma molti i timori, se si vuole che la lotta contro la delinquenza possa avere utili effetti.

Il nuovo codice di procedura penale, anche attraverso l'eliminazione delle formalità, spesso inutili e ingombranti, che continuano a permanere, nonostante sia da tutti riconosciuta la necessità della semplificazione e dello snellimento delle attività processuali, dovrà consentire che si pervenga alla decisione definitiva in tempi ragionevoli, perché, in caso di condanna, la pena possa riuscire veramente efficace ed esemplare, e per soddisfare la naturale ansietà degli imputati, desiderosi di conoscere, senza le laceranti attese che a volte si protraggono per anni, la loro sorte».

2) La polizia giudiziaria.

Tutti i p.g. hanno messo in risalto la coraggiosa collaborazione delle forze di polizia giudiziaria, nonostante la scarsità di personale e l'insufficienza di mezzi materiali.

Particolarmente interessanti le osservazioni dedicate dal p.g. della Cassazione al problema se la disciplina della polizia giudiziaria trovi presso l'ordinamento di altri stati un regolamento più perfetto e capace di condurre a risultati più positivi. Sui risultati dell'indagine il p.g. della Cassazione ha così riferito: «Sono stati esaminati gli ordinamenti della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d'America, della Germania Federale, della Francia, dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche. I risultati sono davvero interessanti e sarebbe augurabile che potessero essere completati ed anche continuati nei confronti di altri Paesi ed essere posti a disposizione degli studiosi.

Io non ne farò qui, come è naturale, una dettagliata esposizione, ma mi limiterò ad annunciare che, fra tutti gli ordinamenti, il nostro è quello che oltre ad imporre alla polizia giudiziaria le maggiori limitazioni, è l'unico che anticipa alla fase delle indagini preliminari di polizia giudiziaria le regole dell'istruzione formale.

Non vi è perciò un sistema che, meglio del nostro, assicuri al cittadino indiziato di reato il maggior numero di garanzie e la più assoluta tutela.

All'estremo opposto, l'ordinamento anglosassone, quello sul quale in definitiva dovrebbero modellarsi le nostre istituzioni processuali, fornisce alla Polizia i più ampi poteri, che vanno dall'inizio dell'istruzione fino all'esercizio dell'accusa nei processi penali, senza contare la competenza a disporre l'archiviazione senza alcun obbligo di darne comunicazione al giudice.

Il che significa che nel Regno Unito la Polizia riscuote più fiducia di quanto non ne riscuotano presso di noi i magistrati del Pubblico Ministero. Ma è anche vero che in quel Paese i cittadini sono abituati a collaborare con la polizia, a differenza di quanto accade nel nostro.

Accennato che nelle grandi linee l'ordinamento degli Stati Uniti d'America si svolge sul modello della Gran Bretagna, mi pare necessario precisare che nei sistemi dei tre Stati d'Europa presi in esame, alla Polizia nella fase delle indagini preliminari, in vario modo denominata nelle diverse legislazioni, è lasciata una certa libertà di movimenti e di determinazioni. Apprendiamo pertanto, per ciò che, ad esempio, si riferisce agli atti più salienti e particolarmente all'interrogatorio dell'imputato e all'assistenza del difensore che in tutti questi Stati, come anche in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, la Polizia può interrogare in qualsiasi caso l'imputato, anche se a questo viene riconosciuto (non espressamente in Russia) il diritto di non rispondere, ma quanto alla presenza del difensore si può dire che essa in genere non è ammessa. Nella Repubblica Federale Tedesca la Polizia può permettere anche la presenza del difensore, ma in proposito devono sussistere particolari motivi; in Gran Bretagna nessuna regola stabilisce che il difensore possa assistere agli interrogatori degli indiziati, ma secondo un principio di common law l'interrogato può chiedere in qualsiasi momento di consultarsi privatamente con un legale, e ciò anche se egli sia in istato di arresto, a meno che in tal caso non derivi ritardo o intralcio alle indagini.

In Russia il difensore non può prendere parte alcuna allo svolgimento dell'inchiesta, ma può assistere all'interrogatorio del suo difeso solo se l'"agente" di istruzione ve lo autorizzi. In Francia è esclusa qualsiasi assistenza del difensore. Non vado oltre nell'esame comparativo delle varie norme disciplinatrici tutti gli altri atti compiuti dalla Polizia giudiziaria: quanto ho accennato degli ordinamenti stranieri, se posto in relazione con le norme delle nostre leggi 5 dicembre 1969 n. 932 e 18 marzo 1971 n. 62, emanate in conseguenza delle sentenze della Corte Costituzionale, è più che sufficiente per dimostrare quanto il nostro Stato sia all'avanguardia relativamente alla tutela dei diritti del cittadino, anche se indiziato di reato.

Mi sia consentito però di dubitare dell'opportunità del divieto fatto alla nostra Polizia giudiziaria di procedere all'interrogatorio del fermato o dell'arrestato: non ne vedo proprio la ragione, una volta che si è stabilita la necessità dell'assistenza del difensore, la quale fa venir meno ogni motivo di sospetto.

Tanto più che può presentarsi il caso della necessità di un interrogatorio immediato e della impossibilità che l'intervento del magistrato avvenga senza ritardo.

Credo quindi che almeno su questo punto un ritocco della legge sia più che utile, necessario.

Non va trascurata poi la necessità di aumentare considerevolmente il personale della polizia giudiziaria e il personale ausiliario e d'ordine degli uffici giudiziari, in vista dei molteplici incombeni che sono derivati dalla riforma (contestazione dell'avviso di procedimento, notificazione e inviti ai difensori) e che rischiano di essere un motivo di più per allungare ancora il corso del processo.

Ho già detto che per conseguire effetti utili nella lotta contro il delitto è necessario aumentare notevolmente il numero degli addetti alla Polizia giudiziaria, separandoli definitivamente da quelli addetti alla Polizia di sicurezza, addestrandoli sempre meglio nelle apposite scuole e attrezzandoli convenientemente.

Ma, quello che più preme, e in ciò modifico una mia antica opinione, occorre procedere ad una organizzazione che maggiormente rispetti il disposto dell'articolo 109 della Costituzione, il quale va inteso non già nel senso che il

magistrato può avere ai suoi ordini la polizia giudiziaria quelle volte che voglia chiederne i servizi; ma al contrario — e ciò si ricava dall'impiego dell'avverbio *direttamente* —, che il magistrato disponga della polizia giudiziaria tutta per intero, costituita come un corpo che dipenda in ogni senso da lui e non abbia alcun vincolo con l'Autorità amministrativa, se non forse soltanto per quanto si riferisce all'inquadramento economico.

Ed allora si che le limitazioni della polizia giudiziaria non avranno gran peso, se potrà avvenire che le sue azioni fin dal primo momento saranno dirette dal magistrato del P.M.; se questi sarà, come è desiderabile il dominus esclusivo della fase delle indagini preliminari conseguente alla notizia del reato».

Il p.g. di Catanzaro ha rilevato come sempre più stretta debba essere la collaborazione con la Magistratura da parte dei Nuclei e Squadre di Polizia Giudiziaria e come sempre più impegnativa debba essere l'attività di questa non solo nella fase processuale nei confronti di indiziati di reato, ma anche, in situazioni ben determinate, nella fase pre-processuale. Quindi ha così continuato: «Col pieno rispetto dei recenti pronunciati Costituzionali e della legge 18 marzo 1971 n. 62 che, nell'art. 3, ha formulato il nuovo testo dell'art. 225 del codice di procedura penale, è stata recentemente raggiunta una costruttiva intesa tra tutti i Procuratori Generali della Repubblica, nel senso di consentire alla Polizia giudiziaria anche atti di iniziativa autonoma, oltre a quelli da compiersi su ordine del Magistrato, in tutti quei casi, aventi carattere d'urgenza, in cui si tratta di assicurare le prove del reato in situazioni non ripetibili che, o vengono constatate immediatamente, oppure rischiano di disperdersi.

Sono casi che il legislatore definisce di "assoluta urgenza" o di "urgenza qualificata" e che come consentono al giudice (art. 304-ter c.p.p.) di procedere agli atti previsti, anche senza l'intervento del difensore, così del pari, rimanendo nell'ambito del sistema, si può ritenere anche per la Polizia giudiziaria chiamata ad assolvere, ancora prima dell'intervento del Magistrato, al compito di assicurare le prove del reato. Tali sono i casi di perquisizione personale, fermo di persone sospette con l'eventuale traduzione, per la identificazione, agli uffici di Polizia, rilievi tecnici in tema di incidenti stradali, assicurazione delle cose pertinenti a reato, sequestro di mezzi e cose utili alle indagini e così via.

Condivido pienamente questo indirizzo e non mancherò di impartire istruzioni in proposito ai vari uffici del P.M., ai Pretori ed ai vari settori della Polizia giudiziaria del Distretto.

Prima di chiudere su questo argomento desidero manifestare la mia piena adesione alla esigenza, avvertita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che i militari addetti alle Squadre partecipino a turno ai servizi interni di caserma al fine di non estraniarli totalmente dalla vita dell'Arma e di non sminuirne l'attitudine all'assolvimento dei compiti d'istituto, diversi da quelli di polizia giudiziaria, ai quali, per normale avvicendamento, potrebbero trovarsi assegnati.

Debbo, però, subito aggiungere che l'ottemperanza alla suddetta esigenza non potrà mai prescindere dall'altra di assicurare la immediata disponibilità di quei militari ad ogni richiesta dell'Autorità Giudiziaria».

Il p.g. di Perugia ha osservato che «se le vittime delle illegalità si moltiplicano quotidianamente, se i casi di violazione della libertà di lavoro e della libertà di studio, nonché di vandalismo e di violenze di vario genere non solo aumentano, ma trovano sempre più nuove forme di esplicazione, qualsiasi autorità che presieda ai servizi d'ordine, la più efficiente e solerte che sia, necessariamente risente col tempo un profondo logorio, e ciò maggiormente avviene quando il suo pronto intervento è ostacolato da difficoltà di vario genere o è subordinato a particolari cautele, le quali finiscono quasi sempre col risolversi in un danno diretto per le forze dell'ordine, che rimangono esse stesse sopraffatte, e in un decisivo vantaggio per i trasgressori della legge.

E' evidente che, in siffatto clima, porre intralci ai poteri degli organi di sicurezza, dare eccessiva rilevanza ai concetti di tutela della personalità dell'indiziato e di riconoscimento dei diritti di difesa frenando così lo svolgimento delle prime indagini, che in genere sono quelle che imprimono un carattere decisivo all'accertamento del reato e all'identificazione del colpevole, vincolare l'inizio e lo sviluppo dell'istruttoria a formalità di vario genere, subordinandola a nullità assolute sproporzionate alla importanza di determinate forme da osservare, significa stabilire elementi decisamente negativi.

La differenza, che si vuol porre, sotto il profilo puramente dommatico, tra ricerca delle prove e formazione delle prove, affidando la prima alla polizia giudiziaria e la seconda al magistrato, si spunta contro la realtà obiettiva perché, quando vengono consumati certi reati, è indispensabile agire senza pastoie, con la massima celerità onde impedire che si volatilizzino proprio quelle prove cui è affidata la sorte del procedimento, e con esso la tutela degli interessi delle vittime e della società».

«Non intendo con questo — ha continuato il p.g. — propugnare la liberalizzazione delle indagini e dell'istruttoria sino a svincolarle dai principi informativi della Costituzione e dalle regole che ogni moderno codice di rito deve stabilire per garantire la scrupolosità delle decisioni e la corretta ed equa amministrazione della giustizia; intendo solo affermare che non è razionale che gli indiziati di reato possano condizionare con i loro espedienti ogni onesta iniziativa per la preparazione del materiale istruttorio.

Se l'identificazione di un criminale, se l'accertamento di ogni circostanza inerente al reato da lui commesso, se l'acquisizione di ogni elemento di prova idoneo a valutare obiettivamente e serenamente la sua responsabilità debbono essere frutto di un impari duello tra gli organi a ciò preposti e lo stesso criminale, che, abusando dei mezzi ammessi dall'ordinamento giuridico, riesce a sottrarsi ad una tempestiva, sagace opera della polizia giudiziaria e dello stesso magistrato, la giustizia perde ogni valore diventando una parola vana per il cittadino onesto.

E' ovvio che la creazione di intralci procedurali nello svolgimento delle indagini e nell'inizio della istruttoria in relazione all'osservanza di determinate forme anche quando appesantiscono inutilmente il lavoro, già abbastanza improbo, degli uffici e delle cancellerie, genera uno stato di disagio che si ripercuote sullo stato d'animo del funzionario e del magistrato con conseguente senso di scoramento, di delusione, di sfiducia, e ciò specie quando l'adempimento del dovere compiuto, molte volte sino allo spasimo, sino al sacrificio, abbia un unico risultato, l'amara constatazione che il colpevole sia riuscito ad ostacolare efficacemente la finalità essenziale del procedimento, che consiste, appunto, nella ricerca della verità».

Il p.g. di Trento, a sua volta ha rilevato che «la polizia giudiziaria ha cercato di affrontare, col senso del dovere e con l'impegno consueti, il maggior lavoro determinato dalla recrudescenza della criminalità e dall'obbligo delle formalità preliminari di nuova emanazione, cui anche essa deve sottostare prima di approfondire le indagini dirette alla scoperta dei reati. Non sempre peraltro ha potuto operare nelle condizioni più favorevoli, in quanto non può disporre continuamente della forza in organico, che non è poi molto nutrita, e dei suoi funzionari migliori, talvolta distratti dal loro specifico servizio ed assegnati momentaneamente ad altri compiti istituzionali più pressanti.

Per poter affrontare la delinquenza sempre più agguerrita e resa spavalda dalla carica di cieca, crudele aggressività, attinta nel terrore che incute e nella conseguente omertà, occorre dotare la Polizia di mezzi appropriati e di uomini particolarmente addestrati, che riescano a sfatare la presunzione di impunità che si va diffondendo nella malavita ed a ridare fiducia agli onesti.

Tuttavia a seguito delle recenti modifiche apportate al codice di procedura penale, che praticamente impongono al Pubblico Ministero di intervenire, per dirigerle, nelle indagini preliminari di polizia giudiziaria, occorre la rigorosa attuazione del precetto costituzionale che vuole detta polizia alle dirette dipendenze del magistrato; il che ancora non si verifica, sia per l'inadeguatezza

della vigente disciplina in materia, sia per prassi da tempo invalsa e forse anche per non sufficiente comprensione dell'importanza fondamentale della statuizione. Occorre rendere più stretti e continui i rapporti fra i magistrati e le forze di polizia giudiziaria e, in particolare, è indispensabile che i nuclei speciali, i quali dovrebbero avere tutti sede presso gli uffici della Procura Generale e delle Procure della Repubblica, quantitativamente e qualitativamente potenziati e forniti di tutte le apparecchiature che offre la tecnica moderna, siano effettivamente posti a diretta, esclusiva disposizione dei magistrati, senza interferenze ed intralci di collegamento con le amministrazioni da cui provengono.

Alla più stretta subordinazione della polizia deve corrispondere un più intenso impegno dei magistrati che, sollecitamente informati dei reati commessi, dovranno dirigere o quanto meno seguire o controllare attentamente e, ove occorra, spronare l'opera degli ufficiali e degli agenti incaricati, offrendo l'apporto della propria preparazione giuridica e del proprio sostegno morale.

Ciò non significa che gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono attendere l'intervento dell'A.G. per esercitare le facoltà od adempiere ai doveri inerenti alla loro funzione. In realtà al più ampio potere che essi avevano nell'espletamento delle indagini, è subentrato un potere giurisdizionalmente controllato e permane la legittima autorizzazione a compiere di iniziativa numerosi atti di accertamenti preliminari.

E' in pieno vigore la norma del codice di procedura penale (art. 219) che impone ai predetti ufficiali di polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove e ricercare i colpevoli. Essi devono inoltre fare rapporto di ogni reato del quale vengano comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso (art. 2 codice procedura penale). Infine, ai sensi dell'art. 225 dello stesso codice, possono eseguire i rilievi necessari, acquisire, mediante verbalizzazione, sommarie informazioni testimoniali, procedere a sommario interrogatorio dell'indiziato, che non sia in stato di fermo o di arresto, provvedendo ad atti di ricognizione, di ispezione e di confronto, sempre che non riguardino le persone fermate od arrestate, quando vi è urgenza; urgenza che ricorre assai spesso; non solo nei casi di flagranza di reato o di incidenti stradali, in cui è ovvia l'immediata necessità di acquisizione delle prove, di rilevamento delle tracce, di conservazione delle cose o della rimozione degli ostacoli alla circolazione, ma in ogni altra ipotesi delittuosa quando la dilazione degli accertamenti, anche per la non immediata disponibilità del magistrato altrimenti impegnato, possa compromettere l'esito delle indagini preliminari, che sono fondamentali per la ricostruzione del delitto e per la puntualizzazione delle responsabilità.

Allo scopo di ovviare a dubbi od incertezze, fin dalla presa di possesso del mio ufficio, ho provveduto ad emanare una circolare, trasmessa, tramite i Procuratori della Repubblica, agli organi di polizia giudiziaria del distretto, a chiarimento delle ultime disposizioni di legge regolatrici della materia, suggerendo anche qualche accorgimento al fine di sveltire, nei limiti del possibile le formalità di notifica e di avviso.

Seguiranno tra breve istruzioni concordate da tutti i Procuratori Generali della Repubblica per dare unità di indirizzo sul piano nazionale».

Della polizia giudiziaria si è pure occupato il p.g. di Ancona: «Come ho già avuto occasione di ricordare, — egli ha detto — essa non si distingue organicamente dalla polizia di sicurezza, giacché i compiti indicati dall'art. 219 C.P.P. possono essere assunti da tutti i soggetti indicati nell'art. 221 C.P.P., e da ciò derivano inconvenienti. Il primo è quello della dispersione delle energie, in quanto vari organi possono occuparsi dello stesso caso contemporaneamente, all'insaputa l'uno dell'altro o in emulazione competitiva; il secondo è dato dal frazionamento dirigenziale al quale corrisponde uno "spirito di corpo" non sempre utile ai fini delle indagini».

Sulla polizia giudiziaria e sulla esigenza di una riforma il p.g. di Cagliari ha detto: «sono lieto di rilevare che, nel distretto di questa Corte di appello, gli organi della polizia giudiziaria, carabinieri, pubblica sicurezza, polizia stradale e ferroviaria, guardia di finanza, con i rispettivi nuclei, sono stati pari alle loro tradizioni, svolgendo con impegno e diligenza i propri compiti e conseguendo risultati lusinghieri, in dipendenza anche dell'opera attiva e intelligente di coordinazione e di controllo dei magistrati del pubblico ministero.

E', però, particolarmente sentita la insufficienza del numero degli addetti a tali nuclei, mente appare più pressante, specie dopo l'emanazione delle norme legislative già accennate e che hanno grandemente ridotto la possibilità di iniziativa e di indagine della polizia giudiziaria, l'esigenza della istituzione di un Corpo speciale di polizia giudiziaria, affinché il magistrato possa disporre direttamente, secondo il dettato costituzionale (art. 109), possa istruire il personale addetto ed impiegarlo al fine esclusivo di rendere operante la volontà espressa nell'art. 112 della Costituzione, che impone al pubblico ministero l'obbligo di promuovere ed esercitare l'azione penale».

Anche il p.g. di Bari ha dedicato parte della sua relazione alla polizia giudiziaria, osservando che: «essa funziona fin troppo bene nelle angustie cui è stata costretta dalle ultime riforme del 5 dicembre 1969, n. 932, e del 18 marzo 1971, n. 67, che spesso sono state ispirate più ad una eccessiva indulgenza che alla tecnica e, perché no?, al semplice buon senso. Perseguendo, infatti, il nobile scopo di accrescere le garanzie dell'imputato, si è finito col trascurare la necessità di tenere presenti, nella esatta proporzione, anche le esigenze della difesa sociale.

Ora, illudersi che, nella lotta contro il delitto, in cui delinquenti temibili e decisi a tutto adoperano mezzi sempre più progrediti, attingendo persino alla tecnica più avanzata, possa impiegarsi utilmente una Polizia Giudiziaria non sempre adeguatamente dotata, e per di più mortificata con la riduzione dei suoi poteri d'indagine, significa condurre una lotta ad armi impari, il cui risultato può essere scontato in partenza.

Ed infatti, per rifarsi anche qui a dati statistici, preciserò che nel periodo in esame sono state pronunciate ben 33.101 sentenze di proscioglimento per essere rimasti ignoti gli autori del reato e 1.751 sentenze di assoluzione per insufficienza di prove, di cui 570 in istruttoria e 1.181 in dibattimento.

E' questo, purtroppo, il duro scotto che la Società paga al mancato potenziamento della Polizia Giudiziaria, anzi alla riduzione dei suoi poteri, nonché ad una sempre più accentuata sottrazione di essa ai suoi compiti istituzionali, con l'attribuirgliene degli altri che non sarebbero propri dell'istituzione.

So molto bene che il Corpo delle Guardie di P.S. ha, soprattutto, compiti di istituto preventivi. Ma solo il suo 10% è impiegato in attività di polizia giudiziaria.

E nella stessa Arma dei Carabinieri, uno dei più bei pilastri della lotta contro il delitto, la quota dedicata alla P.G. è pur sempre assai scarsa.

Lo stesso dicasi della Guardia di Finanza, la cui preparazione tecnica è tale, che meriterebbe forse un allargamento dei suoi compiti d'istituto.

Credo che l'unica soluzione del problema sarebbe quella di un maggior potenziamento della P.G., sia nei mezzi tecnici che nei ruoli, ed il suo passaggio alle dirette ed esclusive dipendenze dell'Autorità giudiziaria, che assicurerebbe definitivamente il pieno svolgimento dei suoi compiti di istituto senza distrazioni o deviazioni di sorta.

Egregio è il funzionamento della Polizia femminile, anche dal punto di vista del suo rendimento: il che riprova l'esattezza della diagnosi precedente, posto che quella femminile è l'unica Polizia che non si presti ad essere distratta dai suoi compiti di istituto».

X. L'ESECUZIONE PENALE.

Sui problemi inerenti alla esecuzione della pena si è soffermato il p.g. di Lecce, osservando come sia «divenuto quasi un luogo comune, da parte di alcuni cultori delle moderne dottrine sociologiche e criminologiche, il contenere il concetto di pena nell'ambito di una finalità esclusivamente rieducativa, in riferimento al precetto dettato dall'art. 27 della nostra carta costituzionale.

Ora, a parte il mio intimo convincimento sul carattere programmatico dell'art. 27 suddetto, dissento comunque da una concezione così unilaterale, e l'ho già fermamente detto in un mio recente discorso rivolto agli agenti della casa penale di Lecce, perché, se essa fosse vera, condurrebbe, per ragioni di coerenza, a dover ritenere emendato ogni condannato, anche prima del decorso della pena, sol che avesse dato prove di ravvedimento: e, viceversa, si dovrebbe prolungare la durata della pena per chi persistesse nella condizione di pericolosità o di asocialità. In tal caso più giusto sarebbe far luogo alla riforma del processo penale, nel senso di dividerlo in due fasi: la prima diretta all'accertamento della responsabilità (processo al fatto) la seconda alla individuazione della natura e durata della sanzione (processo all'uomo) in analogia con quanto avviene per le misure di sicurezza.

La verità è che, nel sistema attuale, la rieducazione non deve esaurire e non può esaurire l'essenza e la ragione di essere della pena, la quale deve conservare il suo fondamentale carattere di sofferenza e castigo, mentre l'emenda del reo va ad inserirsi nell'esecuzione della pena come finalità collaterale.

E tanto più in questo momento occorre rafforzare detto carattere afflittivo, perché le coscienze labili, inclini alla imitazione dei reprobri, si trattengono dal delinquere solo per la barriera dell'azione intimidativa del carcere.

Certo, io son di accordo che il concetto di retribuzione non deve intendersi in senso rigidamente assolutistico, tale da non tollerare, entro certi limiti, mitigazioni in relazione alle condizioni personali del reo, specie in presenza di non gravi infrazioni, dovute più che ad innate od acquisite tendenze criminali, a stati di animo transunti o a condizioni di ambiente del tutto occasionali. E in tali sensi, ad es., sono le disposizioni impartite da me a direttori delle carceri del distretto di non creare, nei luoghi di pena, pericolose promiscuità».

Particolarmente riferite al problema carcerario alcune osservazioni del p.g. di Torino, il quale ha notato che «molte carceri del nostro Paese sono sistemate in edifici costruiti in altri tempi e ad altri scopi, adattati, quando il nostro giovane Stato doveva affrontare più impellenti problemi, a case di pena. Pochi sanno che, compatibilmente con le possibilità economiche del Paese, la situazione è stata continuamente migliorata e che ovunque lo zelo e la passione umana dei dirigenti ha servito a correggere certi aspetti inaccettabili della detenzione. Oggi, accanto a stabilimenti inadeguati o addirittura chiusi perché inagibili, ve ne sono altri che rispondono alle moderne vedute della scienza penitenziaria. Molto di questo si deve alla Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e pena, e molto anche allo spirito di iniziativa di autorità locali. A questo proposito, mi è grato segnalare l'azione svolta dal procuratore della Repubblica di Ivrea, al quale in gran parte si deve se quella città presto sarà dotata di un carcere modello».

Sempre con riferimento ai problemi inerenti alla riforma penitenziaria, il p.g. di Venezia ha osservato che «è necessario attuare, in sede di riforma penitenziaria, nella visione globale dei vari problemi organizzativi, adatte provvidenze (rafforzamento dell'organico degli agenti di custodia ed in generale dei mezzi di vigilanza e sicurezza), per prevenire il ripetersi di episodi che scardinano alla base le condizioni fondamentali della disciplina carceraria e

della funzione sociale della pena stessa, e provocano inoltre notevolissimo danno economico, pericolo per l'ordine pubblico ed allarme nella pubblica opinione».

Ancora in tema di amministrazione carceraria, il p.g. di Firenze ha osservato che «proprio in questi ultimi tempi si è scatenata contro l'amministrazione carceraria una ignobile campagna di stampa, i cui temi sono stati ripresi dal cinematografo che ha dato una rappresentazione completamente distorta di quella che è l'attuale realtà penitenziaria.

Non sarò certo io a negare che esistono carenze molto gravi, soprattutto per quanto concerne le strutture immobiliari costituite per la maggior parte da edifici vecchi e disadatti, alcuni addirittura fatiscenti, che dovrebbero essere senz'altro abbandonati e sostituiti da stabili rispondenti alle esigenze del trattamento dei detenuti, secondo le modalità suggerite dalla tecnica. Ma di tutto questo non ha colpa alcuna il personale di custodia che, anzi, fa miracoli per alleviare il disagio dei carcerati, costretti a vivere in simili condizioni ambientali.

D'altra parte, bisogna dare atto che l'amministrazione centrale, nei limiti delle disponibilità dei fondi di bilancio, ha fatto molto per migliorare le condizioni di vari stabilimenti, eseguendo lavori notevoli, come la sistemazione dei servizi igienici, l'impianto del riscaldamento centrale, il ripristino di locali destinati alle lavorazioni o ad attività di studio o di svago.

Altri inconvenienti molto seri sono stati ridotti sensibilmente dal Ministero di Grazia e Giustizia che ha elevato la misura della retribuzione, prima troppo bassa, e modificato le tabelle del vitto secondo i dettami di una razionale dietetica, disponendo altresì che la confezione dei cibi fosse controllata direttamente da una rappresentanza di detenuti. A loro volta, quasi tutti i direttori di stabilimenti, anche in base agli indirizzi di quell'ottimo funzionario che è l'ispettore distrettuale dott. Leo De Santis, hanno assunto iniziative importanti, che hanno decisamente migliorato le condizioni di vita dei reclusi specie sotto il profilo della loro elevazione spirituale, permettendo ad essi di dedicare parte del tempo libero dal lavoro ad attività culturali, di svago, sportive».

Infine in ordine al lavoro carcerario il p.g. di Bologna ha notato che «il progetto di riforma dell'Ordinamento penitenziario, di cui dissi lo scorso anno, persiste sostanzialmente nell'escludere il carattere salariale del compenso, ciò che sembra contrastare con le finalità enunciate nella relazione ministeriale. Non si vede infatti per quale ragione la mercede, dopo essere stata agganciata alle tariffe sindacali, potrà tuttavia essere determinata in misura inferiore alle medesime tariffe, senza tenere conto che i detenuti percepiscono soltanto una quota della renumerazione perché su di questa sono effettuati prelievi per la Cassa di soccorso alle vittime del delitto, per le spese di procedimento e per il risarcimento del danno.

Questa differenza si palesa tanto più inopportuna, se si pensa che col lavoro si consente al detenuto e all'internato di aiutare, quando occorra, la propria famiglia e di procurarsi una somma di danaro per il giorno in cui ritorneranno allo stato di libertà».

XI. L'ATTIVITA' DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI.

1) L'adozione speciale.

«La legge 5 giugno 1967, n. 431, ha notato il p.g. di Milano, ha introdotto nella nostra legislazione l'istituto dell'adozione speciale, proponendosi uno scopo altamente umano e sociale, nei riguardi dei minori abbandonati. Il favore che, almeno nel nostro Distretto, l'istituto ha incontrato è documentato dal numero dei procedimenti instaurati, in continuo aumento, e cioè, nel periodo 1° ottobre 1970-30 settembre 1971, 2.315, di

fronte a 1.535 del periodo precedente. Il Tribunale per i Minorenni ha emesso 1.688 provvedimenti definitivi; pur incontrando qualche difficoltà, dovuta ad una certa macchinosità della nuova procedura, con riguardo particolarmente alla pubblicazione di un apposito avviso su uno o più giornali del luogo di residenza, che avrebbe potuto più efficacemente essere sostituito dalle sole idonee ricerche da parte della polizia giudiziaria.

Altro punto che viene segnalato come di difficile applicazione è la necessità, imposta dall'art. 6 della legge, dell'audizione dei minori che abbiano compiuto gli anni 14 e non ancora i 18, poiché, dato che può essere dichiarata l'adozione speciale nei confronti dei minori che, al momento di entrata in vigore della legge, siano in affidamento, o affiliati, o già adottati ai sensi degli artt. 291 ss. cod. civ., è possibile che l'audizione dei minori suddetti turbi profondamente situazioni già consolidate sotto l'aspetto ambientale ed affettivo.

Lo stesso tribunale per i minorenni ha dovuto affrontare in materia alcune interessanti questioni di diritto internazionale privato: l'adozione speciale, cioè, di bambini italiani da parte di coniugi di nazionalità straniera, e l'adozione di bambini stranieri da parte di coppie italiane. Per la prima ipotesi, il tribunale ha ritenuto di non doversi discostare dalla giurisprudenza già esistente in tema di adozione tradizionale, secondo cui i requisiti per l'adozione devono sussistere sia secondo la legge nazionale degli adottanti, sia secondo la legge italiana: è ovvio infatti che, dovendo la adozione essere pronunciata in Italia, i requisiti dei soggetti devono sussistere secondo la nostra legge; mentre è necessario che essi sussistano anche per la legge nazionale degli adottanti, dovendosi garantire al minore italiano in stato di abbandono l'acquisto della qualità di figlio legittimo degli adottanti, anche nel paese e secondo la legge nazionale di questi ultimi. Per la seconda ipotesi, invece, il tribunale ha ritenuto di poter prescindere dalla legge nazionale dell'adottando, e di poter pronunciare l'adozione speciale sulla base della sola legislazione italiana, in quanto l'adozione speciale fa acquistare al minore straniero adottato da coniugi italiani la nostra cittadinanza».

Il p.g. di Firenze ha notato che «la legge sull'adozione speciale si è dimostrata particolarmente valida ed efficace, ed è laddove consente al giudice minorile di effettuare interventi diretti a stimolare le responsabilità educative del nucleo familiare, nel tentativo di ottenere un più valido impegno pedagogico verso il figlio. Ed il Tribunale per i minorenni utilizza questo tipo di intervento quale opportuna alternativa alla dichiarazione di adottabilità ogni qual volta sia convinto che lo stimolo ed il sostegno per promuovere un più valido assetto del nucleo familiare naturale sia preferibile alla definitiva estromissione del minore dalla famiglia stessa».

Dal canto suo, il p.g. di Catanzaro ha detto: «Riguardo all'adozione speciale, prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 431, la situazione nel Distretto durante il decorso anno giudiziario può ritenersi alquanto soddisfacente. Infatti rispetto al numero complessivo — tra procedimenti pendenti e sopravvenuti al 30 settembre 1971 — di 255 procedimenti presso il Tribunale minorenni di Catanzaro e 85 presso quello di Reggio Calabria, ne sono stati esauriti dai detti tribunali, al 30 settembre 1971, rispettivamente 195 e 23.

Come si nota da questi dati, la competenza civile dei due tribunali minorili è assorbita prevalentemente dalle attività connesse all'attuazione della legge suddetta. Se ancora non può ritenersi completamente realizzata la finalità del legislatore di dare con sollecitudine una famiglia all'infanzia abbandonata e, nel tempo stesso, di dare a colui che la natura privò di figli il modo di sopperire alla loro mancanza, ciò dipende da un complesso di ragioni, prima delle quali è l'atteggiamento di non collaborazione e di diffidenza che mantengono gli istituti educativi assistenziali, i quali, forse nell'intento di eludere le disposizioni sulla consegna dei minori, ostacolano agli assistenti sociali la possibilità d'indagine sullo stato di abbandono dei minori e sulle loro caratteristiche psico-fisiche.

Anche i giudici tutelari, le autorità amministrative e gli enti assistenziali non dimostrano, in genere, sufficiente interessamento ai compiti loro demandati dalla legge, il che paralizza in definitiva il potere decisionale del tribunale dei minorenni che, per ultimo, è chiamato a provvedere sulle istanze di adozione.

In verità la suindicata legge ha posto in essere una procedura macchinosa e complessa per l'accertamento dello stato di abbandono del minore a tutto danno della tempestività delle decisioni del tribunale e, di conseguenza, dell'immediato inserimento del minore nella famiglia adottiva. Così per esempio:

a) in ordine alle informazioni sullo stato di abbandono del minore è previsto che esse vanno chieste sia dal giudice tutelare che dal tribunale (anche il P.M. può segnalare i minori in stato di abbandono sempre dopo gli accertamenti del caso), quando invece tale attività potrebbe essere esplicata unicamente dal tribunale che, in ultima analisi, è tenuto a provvedere sull'adozione;

b) del pari è inutile che gli elenchi di minori, figli di ignoti, debbono essere trasmessi dagli enti assistenziali al giudice tutelare, una volta che a questi non viene richiesta altra attività se non quella della ritrasmissione degli elenchi stessi al tribunale;

c) ancora più macchinoso è il procedimento per la dichiarazione di adottabilità di minori con genitori o parenti irreperibili dei quali è obbligatoria l'escussione.

A parte la grave difficoltà di reperirli (la genitrice è quasi sempre una madre nubile o prostituta vagante), la legge fa richiamo per la loro convocazione al complesso procedimento di cui all'art. 140 c.p.c., disponendo la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o più giornali senza neppure disporre circa i fondi finanziari per tali pubblicazioni;

d) altro inconveniente è costituito dalla lunga durata dell'affidamento preadottivo, stabilito nel minimo di un anno per i coniugi senza discendenti legittimi e di tre anni per quelli con discendenti, quando tale durata potrebbe essere convenientemente ridotta nei casi — che sono i più frequenti — in cui l'inserimento affettivo nella nuova famiglia sia avvenuto e continuato con ottimi risultati».

L'insufficienza dell'organico degli assistenti sociali è stata richiamata dal p.g. di Cagliari che ha sottolineato la loro rilevanza in sede di procedimento per l'adozione speciale. Ed a proposito di questo istituto lo stesso p.g. ha così osservato: «in tema di adozione speciale è da segnalare che l'istituto ha riscosso il più incondizionato favore, tanto che il numero dei coniugi che attendono di adottare un minore è sempre di gran lunga superiore a quello dei minori adottabili.

Il continuo aumento delle inchieste, di carattere penale, civile e amministrativo, rende indispensabile e urgente l'ampliamento dell'organico e la istituzione di una sezione staccata anche a Nuoro».

2) Criminalità minorile.

Ha dedicato particolare attenzione al tema il p.g. di Roma, il quale ha osservato: «evidentemente, siamo di fronte ad una problematica nuova i cui elementi sono di straordinaria complessità e che richiede dunque una diagnosi precisa ed una politica d'interventi individualizzata ed efficace.

Personalmente, ho già manifestato la mia opinione sull'argomento, opinione dalla quale neppure ora ho motivo di discostarmi; in altre occasioni, ho parlato di "carenze" in generale, intendendo riferirmi a tutti gli aspetti di costume e di ambiente, come la miseria e la disoccupazione; lo scadimento della famiglia, e la tendenza dei nuovi metodi di insegnamento diretta a

stabilire una cultura indifferenziata e di massa; la dissoluzione dei vincoli morali e per di più la difficoltà che si determina nelle società in trasformazione a causa delle numerose condizioni conflittuali in cui anche i giovani diventano "parte" nonostante la loro estraneità al "tutto".

Ora, a mio avviso, manifestazioni di questa specie non possono essere studiate nell'aspetto criminologico e rieducativo, emarginandole dal contesto socio-culturale dove questo atteggiamento detrae, invece, le sue pressanti motivazioni psicologiche.

Due elementi hanno colto i giovani nella società contemporanea; la sua forma simbolica e strutturalistica, priva di contenuti autentici, dove l'uomo come persona è limitato anche nella libertà interiore; società ricolma di opposizioni conflittuali nonostante l'apparente convergenza di scopi e saturata, anche a livello di gruppo, di evidenti contrapposizioni. La percezione che la situazione generale non corrisponde alle strutture fondamentali e che lo Stato manca alla sua tipica funzione di integrazione ha fatto riconoscere la labilità del sistema, e la perdita del suo valore; ora, è proprio ciò che ha determinato nei giovani il loro atteggiamento di critica e di rifiuto.

La cosiddetta alienazione che, di per se stessa, può essere un dato meramente simbolico e di adeguamento formale per esprimere tutte le condizioni che si collegano alla filosofia della protesta, acquista preciso significato e diventa accettabile come oggetto di analisi e di studio quando ci si dispone a verificare gli elementi di collegamento o di distacco tra l'individuo e la società.

Si potrebbe pensare che una siffatta ricerca si adatti specialmente per la individuazione delle componenti sociologiche ma, nella realtà, tale opinione deve considerarsi imperfetta perché nella conformazione attuale tutte le deviazioni di comportamento hanno la stessa radice e motivazioni quasi corrispondenti.

Questo è uno degli aspetti che promanano dalla società attuale e dalla attenuazione dei controlli, attenuazioni da cui prendono origini le deviazioni che, a loro volta, si qualificano o nella tipologia della manifestazione di massa o nel fatto circoscritto della commissione del delitto.

E' una forma nuova di ragionamento al quale dobbiamo disporci se si vuole pervenire all'esatta individuazione del fenomeno dei correlativi rimedi.

Del resto ciò non è del tutto estraneo alla nostra tradizione giuridica, perché gli aspetti e le correlazioni del delitto con l'ambiente sociale furono proprio intuizione della scuola positiva italiana; si tratta, perciò, di un approfondimento di metodo alla stregua di altre analisi che la scienza ha condotto a termine, per dirigere l'attenzione sulle manifestazioni delittuose, il loro trattamento correttivo individualizzato ed i comportamenti antisociali dei gruppi e delle persone. Per questo ho appreso con grande interesse della istituzione, in Roma, di un centro internazionale per la formazione di esperti nella prevenzione della criminalità e per il trattamento dei comportamenti antisociali; centro sorto in esecuzione dell'appello del Congresso di Kyoto del 1970, con la guida del professor Di Tullio, nella sua qualità di presidente della Società italiana di criminologia.

Ed è anche il caso che indichi i punti fondamentali dell'appello nella parte in cui si afferma "che il problema della criminalità nelle sue nuove dimensioni risulta più grave in qualsiasi paese di quanto non lo sia stato mai prima, che il problema della criminalità si presenta sotto molteplici aspetti che vanno dai tipi tradizionali di delitto fino alle forme più sottili e perfezionate della criminalità e della corruzione organizzata, compresa la violenza di massa e l'abuso delle sostanze stupefacenti; e che la criminalità indebolisce l'energia di ogni nazione rendendo vani gli sforzi diretti a instaurare un sistema di vita migliore"; e tutto ciò nel contesto dello sviluppo economico e sociale, in relazione agli effetti che l'urbanizzazione, l'industrializzazione e la tecnologia possono esercitare sul genere di vita e sull'ambiente dell'uomo. Come si vede, e comunque si voglia procedere allo studio di una tipologia di delitti, ogni entità ci riconduce al punto iniziale e, cioè, che il delitto e il suo autore, sotto questo profilo, debbono essere considerati nel rapporto vivo di ambiente e di sistema; anzi, è mia opinione che neppure i delitti motivati da spinte

soggettive, come l'omicidio, le lesioni, l'offesa alle persone ed altro, consentono una classificazione tassativa. Anche le reazioni in cui è distinguibile un movente strettamente personale sono esposte ai condizionamenti di costume e ad altre relazioni di ambiente, al punto che diventa difficoltoso distinguere se il delitto sia manifestazione finale di una scelta libera o la stessa scelta sia il risultato di una serie non definita di circostanze limitatrici che agiscono come sollecitazioni autonome. A questo punto, sarebbe fuori luogo indicare come si perviene e si differenziano le condotte devianti in una società industrializzata; per il nostro fine basta segnare i tratti essenziali.

Quando parliamo di società stabile in contrapposto ad un tipo di società che si distingue per il suo dinamismo, in realtà non consideriamo tutte le componenti dei due contesti organizzati, ma intendiamo riferirci alla loro struttura per definire l'estensione e il grado delle relazioni in cui i soggetti sono integrati, e quale rapporto esiste tra i fini ed i principi dell'operare. Ciò che mette la società in condizioni di equilibrio e, quindi, di stabilità è proprio l'accettazione di queste norme essenziali di principio.

Quando, invece, l'acquisizione di benessere anziché seguire un predeterminato svolgimento viene proposta in termini di competizione, tutti i rapporti intersoggettivi divengono instabili e si producono gravi tensioni di cui le manifestazioni più evidenti sono la tendenza alle acquisizioni illimitate e il rifiuto delle regole sociali.

Alla stregua di queste concezioni, la sollecitazione costante verso l'acquisizione consumistica si pone come causa determinante degli stati di labilità conflittuale e di frustrazione; condizioni queste sufficienti per sospingere verso la deviazione di comportamento.

Questa rottura diventa più appariscente quanto più si attenua il limite rispetto alla realizzazione dei bisogni verso cui si propende anche al di fuori delle regole di comportamento.

Concettualmente, quindi, e alla stregua delle opinioni generalmente ammesse si può dire che il comportamento "deviante rappresenta il sintomo della dissociazione tra le aspirazioni culturalmente prescritte e le vie socialmente strutturate per la realizzazione delle aspirazioni medesime".

E a ben riflettere, anche nella società più avanzata non esiste punto di convergenza tra le aspirazioni dei singoli e il grado di produttività dell'apparato; e, d'altra parte, anche le strutture istituzionalizzate non sono suscettibili di espansione così illimitata da poter favorire le acquisizioni da parte di tutti; talché esiste un divario tra la premessa "società aperta a tutti" e le possibilità concrete di inserimento che, al contrario, permangono regolate nei termini delle spinte competitive.

L'alternativa si produce in questo momento, perché o si verifica la fase critica che conduce il soggetto all'adattamento, oppure si determina la frattura che spinge il medesimo verso la devianza; il distacco, tra l'altro, non subisce l'ostacolo di motivi ambivalenti, perché questo tipo di società labile e che sospinge incessantemente all'asservimento consumistico, superando i concetti tradizionali che di per sé erano rivestiti di grande forza morale, ha affievolito tutte le condizioni sufficienti per contrastare, o attenuare, la interiorizzazione di queste subculture anomiche.

Non affermo che ciò che ho detto possa spiegare tutto, perché altre componenti intervengono in questo fatto di progressiva trasmutazione delle cose; ma, certamente, questa è una delle motivazioni più accettabili. Oltretutto, una siffatta valutazione del fenomeno fornisce una risposta appagante anche sotto l'aspetto criminologico, perché l'anomia può esplicarsi secondo tutte le forme di comportamento aberrante e stimolare sia condizioni conflittuali, in cui la violenza sostituisce la legittimità delle pretese e degli atteggiamenti, come i fenomeni di delinquenza a livello individuale e di gruppo; come può spingere i soggetti a quella attitudine di rinuncia che predispone al rito delle autointossicazioni.

A questo punto, se ci proponiamo la domanda in quale maniera si può porre rimedio a tutto questo, quali mezzi e quali procedure si dimostrano adatti allo scopo, appare difficile il reperimento di una sola risposta.

Certo non è un problema che si può affrontare fidando nei mezzi convenzionali: in casi come quelli che abbiamo considerato, gli interventi autoritari, nel momento della prevenzione o in quello della repressione, possono stimolare comportamenti ancora più contrastanti; lo stesso atteggiamento negativo che è inerente alla condizione deviante spinge al rifiuto di tutte quelle norme che presentano carattere di ufficialità; e l'approccio, già di per sé difficile, può determinare altri stati reattivi anziché comporre quelli antecedenti.

Occorre, perciò, una convergenza di metodologie, da quelle proprie della tecnica criminologica e penitenziaria, a quelle socio-educative e, cioè, di quei metodi e quelle misure che influenzando direttamente o indirettamente si dimostrano atti a modificare le condizioni di ambiente e di struttura; a trasformare o correggere anche le relazioni intersoggettive e ad eliminare le motivazioni occasionali o permanenti di deviazione.

Compito, certamente, complesso che tuttavia deve essere affrontato perché la criminalità trae alimento proprio nelle compagini subculturali e il fenomeno può assumere dimensione sempre crescente, sino a quando la nostra società non avrà ritrovato il proprio assetto e, quindi, il proprio equilibrio».

A sua volta il p.g. di Lecce ha osservato: «tutti sanno che, il più delle volte, alla base della dissocialità dei giovani, sta il fatto che la famiglia non ha saputo, peggio non ha voluto o non ha potuto assolvere al suo compito. Si aggiunge la tendenza, quasi frenetica, di livellamento della donna con l'uomo (che fa mancare l'unicità di direzione), e del giovane con l'anziano, che porta allo scardinamento dell'autorità maritale verso la moglie e di quella di entrambi i genitori rispetto ai figli. Vi è ancora il diffusissimo desiderio, spinto oltre ogni limite ammissibile, di trovar lieve o agevole la vita, riducendo al minimo gli sforzi, le resistenze morali, le rinunce e gli stessi contatti giornalieri dei componenti fra loro, ciò che anche per questo verso scuote le basi della famiglia, rendendole difficile mantenere verso i figli la disciplina necessaria. Si è portati così alla mancanza di rispetto verso i buoni principi e accade di conseguenza che i figli, non sapendo fare buon uso della indipendenza pretesa e ottenuta, si lasciano sopraffare dalla forza del miraggio e degli istinti, che li induce spesso o li trascina addirittura a sregolatezze pericolose.

Bisognerebbe, quindi, anzitutto rinvigorire la compagine familiare: più assidua nei primi anni dev'essere la vicinanza della madre, ma l'assistenza del padre deve avere un ruolo più consistente mano a mano che il ragazzo cresce: perché è all'ombra della vigoria e, diciamo pure, della severità paterna, se necessario, che si forgia il carattere nelle sue qualità più solide.

Poco o nulla può al riguardo operare la scuola, che ha un indirizzo prevalentemente accademico e una finalità rigidamente tecnica, (mira cioè troppo all'istruzione e meno all'educazione) se non si inserisce sempre la famiglia, continuando nella sua opera di assistenza.

Il mio primo monito è, pertanto, alla famiglia, e faccio appello alla coscienza dei genitori, perché vigilino sui figli minori, con l'ammaestramento, la correzione, la disciplina, senza soverchia indulgenza. Per la scuola, peraltro, auspicherei che le Autorità scolastiche non celassero e denunciassero i tanti casi che meriterebbero provvedimenti di tutela o di affidamento al servizio sociale e, ancora, si opponessero, fin che è possibile, ad ogni eccesso, specie ad ogni tentativo di occupazione della scuola, che trasformano le aule scolastiche in bivacchi, quando non in luoghi di pericolosa promiscuità, e integrano figure di gravi reati, che io intendo siano punite».

Il p.g. di Venezia ha notato come la delinquenza minorile trae alimento da anormalità dell'ambiente familiare, dall'origine illegittima e dallo stato di abbandono del minore. «Ma, sovente — ha continuato il p.g. — è anche espressione di malinteso ed esasperato spirito di indipendenza o di protesta. La rilevanza sociale del fenomeno e delle relative implicazioni, il diritto del minore, — ed il correlativo interesse della società —, ad ottenere una normale formazione umana, postulano una appropriata e consapevole azione di repres-

sione delle attività delinquenziali, integrata dalla applicazione, nella fase di esecuzione della pena, di metodiche psico-pedagogiche adeguate all'età e personalità del condannato; ma richiedono, soprattutto, una costante ed appassionata azione di prevenzione e repressione delle manifestazioni antisociali del minore. Azione, che pur rientrando negli ordinari compiti istituzionali, il Tribunale per i minori, non è stato in grado fino ad ora, di svolgere con la dovuta continuità ed intensità a cagione della insufficienza di personale, acuita dalle recenti ulteriori gravose attribuzioni in materia di adozione».

Dal canto suo, il p.g. di Catanzaro ha detto: «nell'esaminare questo settore dell'attività giudiziaria del Distretto mi ricollego a quanto sopra ho detto in ordine all'infanzia abbandonata.

L'incidenza del fenomeno della delinquenza e del disadattamento minorile si presenta in Calabria con rilievo non minore di quello di altre Regioni. In generale può dirsi che la situazione non è allarmante, sebbene offra spunti di notevole preoccupazione.

Per quanto riguarda il fenomeno rientrante nella sfera territoriale del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, si rileva che la criminalità minorile è in aumento in ordine ai delitti di furto, lesioni, truffa e quelli contro la moralità pubblica; sono invece in diminuzione i delitti di omicidio volontario e rapina, mentre sono stazionari i delitti di tentato omicidio, omicidio colposo ed estorsione. In diminuzione sono i reati contravvenzionali.

Sotto taluni aspetti è meno preoccupante il fenomeno delinquenziale minorile nell'ambito territoriale di Reggio Calabria dove, tranne il gravissimo omicidio in persona di Bellantoni Giovanni e il contestuale tentato omicidio in persona dei suoi congiunti, Antonio e Paolo, e quelli altrettanto gravi in persona del giovane Curatola Alvisio e della mendicante Gullì Maria Catena, si registra, fino alla data terminale di questa rassegna, un minor numero di denunce per furti semplici, furti aggravati, lesioni personali volontarie e reati contravvenzionali, mentre nessuna denuncia risulta pervenuta a quella Procura dei Minorenni per delitti di omicidio colposo, rapine, estorsioni consumate e tentate, truffe, violenza carnale, atti osceni e di libidine violenta.

Va sottolineato con soddisfazione che nelle circoscrizioni di Catanzaro e di Reggio Calabria non si sono avute manifestazioni di quella speciale forma di delinquenza minorile associata, definita dei "teddy boys".

Come nel campo civile, per quanto concerne l'infanzia abbandonata e le adozioni speciali, così per quanto concerne il fenomeno delinquenziale minorile, solerte e meritevole di encomio è stata l'attività svolta dall'Ufficio di Servizio Sociale che, nonostante l'insufficienza del personale (solo 5 Assistenti e la Dirigente) è riuscito ad eseguire numerosi interventi ed altrettanti trattamenti in sede e fuori sede. Occorre che il numero di tale personale, per le complesse esigenze relative alla promozione sociale dell'infanzia abbandonata e dei minori caduti nel delitto, sia notevolmente aumentato. Nel tempo stesso si ravvisa indispensabile, data la recrudescenza del fenomeno delinquenziale minorile, che tale settore sia curato in modo più completo con attività preventive a largo raggio, mediante la creazione di strutture in quelle località, ove maggiori e più gravi sono gli stimoli antisociali».

Il p.g. di Napoli ha rilevato «un recente studio sul disadattamento minorile nel Mezzogiorno d'Italia ne ha messo in luce alcune caratteristiche, che lo distinguono da quelle delle altre zone.

Nel Mezzogiorno sono, pressoché sconosciuti i reati così detti "gratuiti", che assumono l'aspetto dello svago eccitante, dell'avventura e della ribellione a qualcosa di non definito; rare sono le bande giovanili organizzate, le quali sono, invece, presenti nelle aree di maggior benessere; le manifestazioni di disadattamento appaiono più direttamente connesse con le condizioni di malessere sociale, di povertà; di depressione e di disordine familiare; così pure, nel Mezzogiorno, il suicidio dei giovani è poco frequente, mentre esso assume una frequenza tutt'altro che trascurabile nelle regioni nord-occidentali, pur

non toccando i livelli che caratterizzano i paesi scandinavi; le manifestazioni nevrotiche, le forme di angoscia e di crisi esistenziale sono tuttora estranee a queste zone. Esiste, invece, una maggiore aggressività che trova il punto culminante negli omicidi volontari, con livelli non raggiunti da alcuna altra area né italiana, né europea.

Le ragioni sono tante e complesse. Ne cito alcune: nel Mezzogiorno l'esperienza scolastica finisce assai prima che altrove, (in media sui 10 o 11 anni) in corrispondenza alla più precoce età di inserimento nel lavoro; così pure, l'esperienza matrimoniale, sia per i maschi che per le femmine, è assai più precoce. Con mia grande sorpresa, e per la prima volta nella mia esperienza di magistrato, ho dovuto provvedere su numerose domande di matrimonio, ai sensi dell'art. 84 c.c. per ragazze di 12 o 13 anni conviventi more uxorio e spesso in attesa della maternità.

A ciò si aggiunga una realtà ambientale complessa e molteplice derivante, in sintesi, dalla accettazione di canoni di vita ancorati ad una realtà del passato non del tutto superata; da una situazione sociale dove tutto è precario, dove si vive alla giornata, dove tutto è affidato alla destrezza, alla capacità di arrangiarsi, onestamente o meno; da una visione fatalistica della realtà esterna, specie da parte dei più umili e dalla conseguente necessità per chi si sente insicuro e bisognoso di aiuto di ricorrere alla protezione e alla difesa del più forte; dall'esistenza nelle città o nelle cinture che le attorniano, di un esercito di poveri tra i più poveri, che conducono un'esistenza dura e stentata, impietrita dalla sofferenza.

Tutto ciò provoca una somma di rifiuti e di frustrazioni che influiscono negativamente sullo sviluppo dei minori proprio nell'età in cui essi avrebbero maggior bisogno di cure, di protezione, di serenità, di educazione e di calore affettivo. Per far fronte a tale situazione (a parte il problema economico-sociale che ne è alla radice) non bastano più le misure repressive, ma occorre integrarle, nel campo propriamente educativo, con il tempestivo reperimento dei primi segni di asocialità, superando, se necessario, le vecchie forme degli istituti educativi, con il ritorno del minore alla famiglia, che sarà quella originaria, se essa è valida, oppure una diversa, con l'adozione speciale, se quella d'origine si sia rivelata del tutto inidonea ad adempiere i suoi doveri.

Ma il problema più importante nella lotta per il recupero minorile sta nella necessità da parte degli anziani di riprendere con i giovani un discorso da lungo tempo interrotto, con un linguaggio nuovo, più vero, dove diversi siano i contenuti.

Si è detto che noi ai giovani *non sappiamo cosa dire*. La realtà è, forse, diversa, ed è che *non sappiamo come parlare ai giovani*.

Essi hanno bisogno soprattutto di semplicità, di chiarezza, hanno bisogno di ideali, di indicazioni che non siano soltanto quelle del denaro, di consigli che non siano soltanto quelli della furberia, e, — checché se ne dica — hanno bisogno anche di sentire l'autorità che deve dar loro sicurezza e fiducia.

Perciò è necessario che i genitori, per primi, ritornino al loro insostituibile ed inalienabile ruolo; che la famiglia dissacrata, disarticolata e sconvolta si ricomponga in unità, dove i rapporti fra i membri siano improntati alla legge sovrana ed eterna dell'amore; occorre che gli insegnanti riprendano coscienza del compito che la società ha a loro affidato, che la scuola cessi di essere un campo di battaglia per esperienze pre-rivoluzionarie e torni ad essere una libera palestra del sapere, pur nell'esigenza di un messaggio educativo aperto a tutti i problemi della società.

Ma il dialogo, per essere accettato, deve essere credibile e per essere credibile deve provenire da una personalità (quella del genitore o del docente) capace di ispirare ammirazione e rispetto, soprattutto per la forza morale dell'esempio, perché, come diceva Cicerone nella sua orazione contro Verre, "nulla è più irritante di chi chiede conto a qualcuno della sua vita e non può lui stesso rendere conto della propria".

Le caratteristiche della delinquenza minorile sono state esaminate anche dal p.g. di Bari, il quale, dopo avere osservato come tale forma di delinquenza sia in allarmante aumento, ha aggiunto: «E' agevole rilevare, dai predetti dati

statistici, che prevalgono i reati contro il patrimonio, il più delle volte accompagnati da atti di violenza contro privati e pubblici ufficiali.

In questo campo acquista rilevanza il furto di autoveicoli e di parti di essi, nonché di motocicli.

Un'altra forma ricorrente di reato contro il patrimonio è quello commesso da giovani montati su motorette di piccola cilindrata, senza targa, i quali scippano le borsette di dosso a povere donne, indifese, anche in centro abitato, in pieno giorno, e sotto lo sguardo indifferente o timoroso dei cittadini.

Altra caratteristica della delinquenza minorile è quella di svilupparsi in zone particolari, specialmente della periferia, ove — per mancanza di adeguate ed efficienti strutture — esse si trasformano in ghetti, mentre la strada diventa sede naturale di ritrovo, maestra di una ben triste "vita", e teatro di imprese delittuose, che impressionano i coetanei dei loro protagonisti, e suscitano in essi particolari sentimenti di emulazione.

Più che nei mezzi repressivi a disposizione della Giustizia minorile, molto potrebbe e dovrebbe farsi in sede preventiva, anzitutto con un sondaggio statistico di natura sociologica, che possa aiutare nella individuazione delle cause dello sviluppo della delinquenza minorile, in rapporto all'estrazione sociale e alla localizzazione ambientale.

Può perciò sicuramente affermarsi che la situazione attuale non è che il riflesso dell'indirizzo della civiltà moderna impastata in gran parte di arrivismo, di materialismo, di sete di successo e di brama di potere. Nei films e nei fumetti, persino il "buono" si fa strada con la violenza, e lo spettacolo delle relative competizioni, ove i morti, i feriti o i "pestati" si contano a decine, non fa che suggestionare l'immatura mentalità dei minori, ed esaltare la loro esuberante irruenza ed il loro naturale spirito di avventura.

Altrettanto dicasi dell'altro genere di films, il cui basso livello artistico è denunciato dallo stesso termine tecnico con cui li ha da tempo bollati la critica: i films "cassetta" del sesso.

Uno degli effetti più evidente di queste nuove forme di idolatria è la smodata passione dei minorenni per le macchine ed i motori, il cui possesso — anche a costo del furto — altro non è se non la manifestazione di un insopprimibile desiderio di dominio, di sfogo di sentimenti accumulati, malamente repressi e poi manifestati con la violenza ed il furto.

Tra le componenti della delinquenza minorile si deve quindi annoverare anche il cattivo esempio offerto dalla Società stessa, con la pratica e, più spesso, con la reclamizzazione della violenza.

Irrilevante, allo stato, è il fenomeno della droga (una sola denuncia), e ciò non perché i minorenni di questo Distretto siano forniti di maggiori o migliori freni morali, ma perché larghe zone sono depresse e la delinquenza minorile è ancora in uno stato rudimentale e primitivo. Bisognerà tuttavia fronteggiare in anticipo il problema, frapponendo idonee forme educative e illustrando ai giovani le devastazioni fisiche e morali provocate dall'uso degli stupefacenti.

Occorrerebbe, poi, creare palestre e centri culturali, per offrire uno sfogo alle esuberanze dei giovani, seguirli, studiarne i problemi e discuterli a livello della loro mentalità, senza prevenzioni o atteggiamenti autocratici, consoni solamente a concezioni superate dal tempo e, in parte, anche dal diritto.

Riescono le case di rieducazione a sostituirsi al calore della famiglia, ai suoi affetti, a creare un giovane atto a reinserirsi nella società? Quale la percentuale del successo, nel riadattamento di questi minori? Hanno le case di rieducazione una attrezzatura idonea a conseguire utili risultati, in modo che i giovani possano efficacemente reinserirsi in una società fortemente industrializzata? Non sarebbe preferibile che il minore restasse nell'ambito della famiglia, cercandosi, con opportuni interventi esterni, di correggere le distonie interne di quest'ultima, ossia le sue carenze affettive e formative? Ma il servizio sociale ha oggi i mezzi e personale adeguato per farlo?

Perché, si badi bene, se a tutte queste domande non avrà saputo dare una risposta confortante, lo Stato avrà ancora di più "disadattato" il giovane affidato ai suoi istituti di rieducazione, il quale, nel frattempo, avrà perduto altri anni preziosi.

Ritengo che, in questo campo, l'opera della nostra Amministrazione dovrebbe essere fiancheggiata da altre forze, a cominciare da quella della Pubblica istruzione e dell'Industria e del Commercio a finire a quella delle grandi industrie, che già collaborano con istituti altamente qualificati, come il C.I.A.P.I., dal quale reclutano poi le maestranze necessarie».

Per il p.g. di Catania «le cause principali della condotta antisociale dei minori sono riconducibili in genere allo stato di abbandono in cui molti di essi si trovano per difetto di guida da parte dei genitori, cioè al disordine che regna in alcune famiglie, con conseguenti carenze educative.

Per combattere la piaga della delinquenza minorile occorrerebbe, quindi e soprattutto, eliminare le cause che influiscono negativamente sulla formazione dei giovani, allontanare, cioè, i minori abbandonati o disadattati dall'ambiente di provenienza, quando lo stesso non offra sufficienti garanzie per un proficuo reinserimento nel mondo del lavoro.

Ma sarebbero a tal fine necessarie adeguate strutture, delle quali non disponiamo.

Gli istituti di trattamento rieducativo esistenti nel nostro distretto sono quasi tutti inefficienti, non soltanto per la ristrettezza dei locali dei quali dispongono, ma e soprattutto per la mancanza di educatori e per la insufficienza quantitativa e qualitativa del personale.

La prigione-scuola di Acireale è uno dei pochi istituti, il cui funzionamento può ritenersi soddisfacente, anche per quel che riguarda la disponibilità di servizi e di attrezzature, specie di quelle che consentono l'avviamento alla scuola e al lavoro.

Grave è invece la situazione della sezione di custodia preventiva allogata in un'ala del locale carcere giudiziario e che venne istituita al fine, certamente encomiabile, di impedire che i minori soggetti a carcerazione preventiva permanessero nella speciale sezione del carcere per adulti.

Ma la sezione, istituita con una preventivata capacità ricettiva di 50-60 unità, venne man mano affollandosi sempre di più, fino a raccogliere nei suoi angusti locali oltre cento minori. Si aggiunga che alla sezione venne destinato, ed è tuttora destinato, personale di custodia quantitativamente insufficiente e non qualificato, non in grado perciò di proporre ai minori detenuti modelli rieducativi.

Il sovraffollamento e la mancanza di personale specializzato hanno finito per rendere esasperata una situazione di equilibrio che doveva trovare le sue basi non già su un rapporto repressivo di forza, ma su un rapporto diretto e personale, quale non può non essere il rapporto rieducativo.

In questo stato di tensione e di insofferenza va ricercata la causa principale, ma non esclusiva, delle sommosse del marzo e del maggio dello scorso anno.

Qualche cosa intanto si sta tentando di fare.

L'amministrazione provinciale di Ragusa ha stanziato la somma di L.5.000.000 per interventi assistenziali da operare, d'accordo con gli uffici minorili, nel campo della delinquenza minorile.

L'amministrazione comunale di Catania, aderendo all'iniziativa ministeriale di provvedere alla costruzione in Catania di un nuovo istituto di osservazione — sezione di custodia preventiva — ha fatto conoscere al Ministero, tramite la locale procura della Repubblica per i minorenni, la propria disponibilità a fornire un'area adeguata alla nuova costruzione.

Ad iniziativa della predetta procura e del centro di rieducazione minorile di Catania sono in corso di studio, e in parte in fase di attuazione, presso la sezione di custodia preventiva, nuove tecniche di intervento sui minori detenuti, intese a consentire durante la detenzione un trattamento del minore e del suo nucleo familiare tale da agevolare, dopo la carcerazione, un efficace reinserimento nella società del minore stesso, e da eliminare quindi il gravissimo fenomeno della recidività».

Il p.g. di Genova ha osservato: «quanto ai reati commessi da minori, si tratta in massima parte di furti, lesioni volontarie, omicidi colposi, reati sessuali talvolta con uso di violenza, rapine, estorsioni, un caso di sfruttamento di prostituta ed un tentato omicidio a scopo di rapina. Le cause di tale allarmante e preoccupante progressione della delinquenza minorile sono da ricercarsi principalmente nel rapido sviluppo di una società che, in quanto priva delle necessarie strutture materiali e morali, non è stata in grado di affrontare tale fenomeno senza contraccolpi, sicché si è determinata una situazione di scompensi di vario genere con frequenti casi anche di disfacimento del nucleo familiare, le cui più facili vittime sono stati appunto i minori. Infatti frequenti sono i casi di minori che privi di una formazione sorretta da sani principi morali si allontanano dalle famiglie e si costituiscono i gruppi che conducono vita disordinata, cadendo poi fatalmente nel vizio e nel delitto. Ora, ovviare a tale fenomeno è compito veramente assai arduo, date le sue cause. Tuttavia un miglioramento della situazione richiede ovviamente come prima condizione che gli adulti incomincino a dare il loro buon esempio in seno alla famiglia e nei rapporti con la società».

Infine il p.g. di Messina ha detto: «Nulla posso dire di nuovo sulle cause della delinquenza minorile e sui mezzi atti a contenerla, se non ad eliminarla, che non sia già stato detto. Dalle varie inchieste espletate è risultato che la personalità dei minori giudicati nel nostro distretto è propria di elementi sbandati e diseducati siccome abbandonati a sé stessi e provenienti da nuclei familiari disgregati, carenti di ogni senso morale, indifferenti del futuro dei loro figli. La prevenzione del disadattamento giovanile è collegata pertanto alla famiglia ed alla scuola, che attraversano un periodo di grave crisi e che necessitano di sostanziali modificazioni nelle loro strutture. In mancanza, è dovere dello Stato di intervenire per supplire a tali deficienze ed è a questo che tende la legislazione vigente in materia che, sin dalla istituzione del Tribunale per i minorenni disposta con legge 20 luglio 1934 n. 1404, prevede la costituzione in ogni sede di Corte d'appello di un "centro di rieducazione dei minorenni" nel quale andavano compresi in virtù della legge 25 luglio 1956 n. 888, gli istituti di osservazione, i gabinetti medico-psicopedagogici, gli uffici di servizio sociale per minorenni, i riformatori giudiziari, le prigioni scuole, ecc.»

La realtà è purtroppo diversa in quanto alla data odierna l'attività di rieducazione del nostro Tribunale per i minorenni è stata ostacolata dalla mancanza nel distretto di qualsiasi istituto o servizio destinato alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere e dalla assoluta insufficienza degli istituti esistenti in altri distretti, e si è potuto fare affidamento soltanto sull'azione dell'Ufficio distrettuale di servizio sociale giudiziario operante da noi fin dal 1953 che assolve nel miglior modo possibile ai compiti prefissigli dall'art. 2 della L. 16 giugno 1962 n. 1085.

A me non resta che sollecitare ancora una volta chi di ragione per il completamento della casa di rieducazione maschile in fase di avanzata costruzione e l'apertura della sezione autonoma di custodia preventiva minorile del locale Carcere giudiziario, non ancora agibile per deficienze d'organico del personale di custodia e civile che dovrà esservi addetto».